Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

WIDENER LIBRARY
HX J8R6 0

Digitized by Google

Ital 555.2.10

HARVARD COLLEGE
LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF
COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE

PURCHASED APRIL, 1927

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

MOTO PROPRIO
DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
PAPA PIO VII.
In data de' 6 luglio 1816
SULLA ORGANIZZAZIONE
DELL' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
ESIBITO
NEGLI ATTI DEL NARDI SEGRETARIO DI CAMERA
Nel giorno 14 del mese ed anno suddetto
Aggiuntovi il Breve di S. S. sulle Rappresentanze di Bologna chiamato all' Articolo 187.

MILANO 1816.
Presso FERDINANDO BARBÒ Stampatore-Libraio
sulla Corsia de' Servi al N.° 582, vicino alla Piazza di S. Paolo.

Digitized by Google

Ital 555.2.10
~~C 4616.6.5~~

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE
APRIL, 1927

Charles Purton Cooper Esq.r K.C.A.M. (Oxford)
L.L.D. (Louvain & Kiel) F.R.S.; F.S.A.; M.R.S.L.
M.R.A.S. Hon. M.R.I.A. Memb. Roy. Acad.
Sci. Lisbon. Munich, Berlin & Brussels.

Digitized by Google

PIUS PP. VII.

MOTU PROPRIO.

Quando per ammirabile disposizione della Provvidenza Divina col potente appoggio de' gloriosi Monarchi Alleati ricuperò questa Santa Sede le provincie di Bologna, di Ferrara, della Romagna, delle Marche, di Benevento, e di Ponte Corvo, le quali erano state distaccate dal di lei dominio più lungamente delle altre, nella impossibilità in cui Noi eravamo di regolare nel momento il Governo stabile, e definitivo di esse Provincie, vi stabilimmo col mezzo dell' Editto del Cardinale Nostro Segretario di Stato dei 5 luglio dello scorso anno un Governo Provvisorio. Meno alcuni indispensabili cambiamenti, Noi conservammo temporaneamente nelle medesime quell'ordine di cose, che vi trovammo in allora; ma fino da quel momento facemmo sentire, che ci saremmo incessantemente occupati di un nuovo sistema generale di Amministrazione definitiva, il più conveniente ai veri, e solidi interessi del Nostro Popolo.

Digitized by Google

Molte e gravi considerazioni ci mossero ad annunziare fin d'allora un tale Nostro disegno, con la ferma risoluzione di ridurlo ad effetto subito che ci fosse stato possibile.

Noi riflettemmo in primo luogo, che la unità, ed uniformità debbono esser le basi di ogni politica Istituzione, senza delle quali difficilmente si può assicurare la solidità de' Governi, e la felicità de' Popoli; e che un Governo tanto più può riguardarsi come perfetto, quanto più si avvicina a quel sistema di unità stabilito da Dio tanto nell' ordine della natura, quanto nel sublime edificio della Religione. Questa certezza c'indusse a procurare per quanto fosse possibile la uniformità del sistema in tutto lo Stato appartenente alla Santa Sede. Presentava, egli è vero, lo Stato medesimo un modello di Legislazione, e di Ordine, fondato com'era nei suoi grandi principj sulle invariabili regole della Religione, e Morale Evangelica, e sulla Canonica Giurisprudenza, la quale regolata dalla solida equità, e dal verace diritto della natura, ad onta delle calunnie, colle quali è stata attaccata, dovrà sempre riconoscersi come quella, che ricondusse l'Europa allo stato di civilizzazione, da cui le irruzioni de' Barbari l'aveano allontanata. Ma pure per giungere alla perfezione (in quanto può questa esser compatibile colla

Digitized by Google

natura delle umane cose) mancava ancora al Nostro stato quella uniformità, che è così utile ai pubblici, e privati interessi, perchè, formato colla successiva riunione di Dominj differenti, presentava un aggregato di usi, di leggi, di privilegj fra loro naturalmente difformi, cosicchè rendevano una provincia bene spesso straniera all'altra, e talvolta disgiungeva nella provincia medesima l'uno dall'altro paese.

Penetrati i Sommi Pontefici Nostri Predecessori dalla verità delle massime sopra enunciate, profittarono di ogni opportunità per richiamare a principj uniformi i diversi rami di pubblica amministrazione, e Noi medesimi nel cominciamento del Nostro Pontificato procurammo di servire in parte a queste vedute medesime. La collisione però dei diversi interessi, l'attaccamento alle antiche abitudini, gli ostacoli che sogliono moltiplicarsi, ove si tratti di cangiare stabilimenti esistenti, ed usi inveterati, non permisero fin qui di condurre al compimento quell'opera, che solo poté tentarsi in qualche parte.

Ma la sempre ammirabile Provvidenza Divina, la quale sapientemente dispone le umane cose in modo, che talvolta d'onde sovrastano maggiori calamità, indi sa trarre anche copiosi vantaggi, sembra che abbia

Digitized by Google

disposto, che le stesse disgrazie de' trascorsi tempi, e l' interrompimento medesimo dell' esercizio della Nostra temporale Sovranità aprissero la strada ad una tale operazione, allorchè pacificate le cose si dasse luogo alla ripristinazione delle legittime Potestà. Noi dunque credemmo di dover cogliere questo momento per compire l' opera incominciata.

Questa non era solamente utile in se stessa, ma rendevasi per le circostanze ancor necessaria. Infatti in una gran parte delle provincie recentemente ricuperate la tanto più lunga separazione dal dominio di questa Santa Sede ha fatto quasi dimenticare le antiche instituzioni, e costumanze; onde si è reso in esse quasi impossibile il ritorno all' antico ordine di cose. Nuove abitudini surrogate alle antiche, nuove opinioni invalse e diffuse quasi universalmente nei diversi oggetti di amministrazione e di pubblica economia, nuovi lumi, che sull' esempio di altre Nazioni d' Europa si sono pure acquistati, esigono indispensabilmente l'adozione nelle dette provincie di un nuovo sistema più adattato alla presente condizione degli abitanti, resa tanto diversa da quella di prima.

Nell' applicare la mente a questi pensieri non abbiamo potuto non considerare, che sarebbe cosa mostruosa, e totalmente op-

Digitized by Google

posta a quel sistema di unità indicato di sopra, che una parte di un medesimo stato riunito sotto il comando del Sovrano medesimo, ed insieme di una non tanto vasta estensione, fosse regolata con principj, e con sistemi diversi dall' altra: che se le circostanze locali possono richiedere alcune modificazioni, queste però debbono esser leggiere, e tali che non tendano a distruggere l'unità del sistema. Se pertanto in una gran parte dei Dominj distaccati da lungo tempo dal Pontificio Governo il ripristinamento degli antichi metodi si rende presso che impossibile, o tale almeno, che non possa ottenersi senza un notabile disgusto, o incomodo delle popolazioni, diviene indispensabile per l'integrità del corpo, e per la riunione di tutte le membra, lo stabilimento di un sistema, che tutte le comprenda nella medesima uniformità.

Rivolgendo quindi le Nostre più serie riflessioni a questa verità, Noi avremmo creduto di mancare a noi stessi, e a quello zelo, che animar ci deve a costantemente vegliare alla stabile felicità de' Nostri Sudditi, se non ci fossimo studiati di porre a profitto i preziosi momenti, che la Provvidenza Divina sembra aver preparati per procedere ad una generale, ed uniforme sistemazione di tutto lo Stato.

Digitized by Google

Appena pertanto stabilito da Noi, come si è detto, nelle provincie felicemente ricuperate nell'anno scorso un Provvisorio Governo, non tardammo un istante ad occuparci dei preparativi necessarj alla sistemazione suddetta. Questa opera quanto grande, altrettanto interessante in se stessa, non poteva essere maggiormente sollecita; ed esigeva pure, che per mezzo di tal provvisorio regime si andassero raccogliendo le più esatte notizie sullo stato attuale delle Nostre Provincie, onde servir potessero di lume nella formazione di un Piano di stabile, e definitivo Governo, che convenir potesse a tutte indistintamente le provincie della S. Sede. Fu ordinato da Noi, che nel conciliare un tal progetto si avessero in vista tre cose: la prima di accelerare il lavoro quanto più fosse possibile, onde nel termine dell'anno dall'impianto del Governo Provvisorio venisse pubblicato il sistema del Governo Stabile, il quale messo in attività con tutta quella sollecitudine, che permettono le predisposizioni necessarie alla sua esecuzione, assicurasse la felicità dei Nostri Sudditi: la seconda, che il tutto venisse combinato per quanto fosse possibile coi principj di uniformità, come quella dalla quale derivano non solo il decoro di un sistema, ma ben anche gl'immensi vantaggi di esso: finalmente,

Digitized by Google

che si procurasse di conservare, per quanto fosse combinabile coi sopraesposti riflessi, quegli stabilimenti, che con tanta saviezza erano stati introdotti dai Sommi Pontefici Nostri Antecessori, in modo però da non escludere quei cambiamenti, che la utilità, ed i bisogni pubblici esiger potessero dopo tante, e sì straordinarie vicende; poichè nè gli umani stabilimenti giunger possono a prevenire tutti gli abusi, nè la sapienza dei Legislatori potè tutto prevedere, scorgendo Noi medesimi tuttogiorno tante cose immaginate in addietro, che sono poi migliorate dalla ingegnosa investigazione degli uomini.

A queste Nostre vedute ha corrisposto il Progetto presentatoci. Noi però a fine di procedere in cosa di tanta importanza, e di tanto interesse per i Nostri Sudditi colla necessaria maturità di consiglio, lo facemmo sottoporre all'esame della Congregazione economica già da Noi deputata, e composta di diversi Cardinali della Santa Chiesa Romana, e di altri egregj soggetti, i quali e per la loro vaste cognizioni in materia di Amministrazione, e di Governo, e per la consumata esperienza negli affari, e per la integrità, e rettitudine d'intenzioni, credemmo più atti a portar giusto, e adeguato giudizio di quanto ci fu progettato, ed a contribuire coi loro lumi al pubblico bene. La Congre-

Digitized by Google

gazione medesima dopo aver tenute molte conferenze, nelle quali tutte le parti del piano sono state diligentemente esaminate, e discusse, ci ha presentata la sua relazione; e Noi dopo averla maturamente considerata, ci siamo determinati a sanzionare con qualche cambiamento, e modificazione le risoluzioni da essa prese.

Le Nostre sollecitudini non sono state solamente rivolte alla pubblicazione di un Piano, che contribuisse colla uniformità dei principj al ben essere dei Nostri Popoli; ma abbiamo ancor voluto far loro sperimentare gli effetti del Nostro amore Paterno. Già con li Editti dei 31 maggio 1814, e del 5 luglio 1815 facemmo provare a tutte le Nostre Provincie di prima, e di seconda ricupera i benefici effetti della Nostra affezione con una notabile diminuzione dei diversi rami delle pubbliche imposizioni. Niuna cosa essendo di tanta compiacenza al Cuor Nostro, quanto il migliorare la sorte dei Nostri Sudditi, abbiamo sempre nudrito il dolce pensiero di accordar loro in questo incontro anche nuovi, e più sensibili alleggerimenti. Così l'enorme peso de' carichi già esistenti, e di quelli ripartibili fra le provincie componenti il cessato Regno d' Italia per i debiti inerenti al Monte ch' esisteva in Milano, i quali vanno ora a gravitare sul Nostro Erario già oppresso

Digitized by Google

dai straordinarj, ed inopinati dispendj, a cui lo hanno assoggettato e il Cordone sanitario, e le sovvenzioni a tante Comunità, che in questa penuriosa stagione mancavano di sussistenza, ci avesse permesso di fare in tutta la estensione, ciò che l' Animo Nostro era impaziente di fare pei Nostri Popoli! Se però non abbiamo potuto far tutto quello, che volevamo, abbiamo voluto almeno spinger l' Amor Nostro fin dove ci è stato possibile, moderando le gravezze de' Nostri Sudditi quanto lo consentivano gli aggravj e gl' impegni, ai quali il Governo è indeclinabilmente obbligato a far fronte, non dubitando che negli sgravj, che si accordano, troverà il Nostro stato un giusto motivo di esser grato alle Nostre Paterne sollecitudini, le quali non lasceranno anche di migliorare la sorte de' Nostri Popoli, subitochè miglioreranno le circostanze del Governo. Animati da tutti questi pensieri, di Nostro Moto Proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Apostolica e Sovrana Podestà,

ORDINIAMO:

TITOLO I.

Organizzazione Governativa.

Art. 1. Lo Stato Ecclesiastico è ripartito in *diecisette Delegazioni*, oltre i luoghi su- Divisione dello Stato in De-

Digitized by Google

legazioni di tre classi.

burbani soggetti alla capitale. Le Delegazioni sono di *tre* classi, come dall' annessa tabella, e si distingueranno con trattamenti, ed onorificenze particolari.

Destinandosi al Regime di qualcuna delle Delegazioni di prima classe un Cardinale, la Delegazione assumerà il titolo di *Legazione*, ed il Cardinale prenderà il titolo, ed avrà tutti gli onori di *Legato*, con quelle speciali prerogative, che gli saranno attribuite colle lettere in forma di Breve.

Suddivisione delle Delegazioni in Governi.

2. Ogni Delegazione è suddivisa in Governi di *primo*, e *di secondo* ordine.

Tabella de' luoghi appartenenti a ciascuna Delegazione.

3. La suddetta tabella dimostra l' estensione di ciascuna Delegazione coi rispettivi Governi.

Deputazione di una Congregazione per le differenze intorno al riparto territoriale.

4. È stabilita in Roma una Congregazione particolare composta di Monsignor Segretario di Consulta, di un Chierico di Camera, e di Monsignor Segretario del Buon Governo, il quale assumerà le funzioni di Segretario per ricevere, ed esaminare stragiudizialmente, e per via di semplici memorie, i ricorsi, che potranno sopravvenire per la rettificazione delle respettive demarcazioni delle Delegazioni, e dei Governi.

Regolamento per la Congregazione territoriale.

5. L' annesso Regolamento determina il tempo, ed il modo di trasmettere, ed esaminare i ricorsi, e di farne in seguito la relazione da sottoporsi all' Oracolo Sovrano.

Digitized by Google

6. Il Delegato in ciascuna Delegazione eserciterà, sotto la dipendenza dei Dicasterj superiori per tutto ciò, che è conservato nelle respettive sue attribuzioni, la giurisdizione in tutti gli atti di Governo, e di pubblica amministrazione, eccettuati gli affari, che per ragion di materia appartengono alle Potestà Ecclesiastiche; quelli, che riguardano l'ordine giudiziario civile, quelli, che spettano alla direzione del pubblico Erario, e quelli, che nelle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì potessero mai o in tutto, o in parte essere attribuiti a qualche deputazione speciale pel regolamento delle acque.

Giurisdizione dei Delegati.

7. Presso ogni Delegato vi saranno *due* Assessori da nominarsi dal Sovrano, dei quali il Delegato si prevarrà pel disbrigo degli affari.

Presso ogni Delegato si destineranno due Assessori.

I medesimi dovranno dipendere dal Delegato in tutto quello, che non verrà ad essi attribuito specialmente a tenore dell'art. 28 del tit. II, e degli art. 77 e 79, del tit. III.

8. Presso ogni Delegato esisterà una *Congregazione Governativa*, composta di *quattro* Individui, *due* del capo-luogo, e *due* degli altri luoghi della Delegazione per quelle di prima classe; di tre Individui, *due* del capo-luogo, ed *uno* degli altri luoghi della Delegazione per quelle della seconda classe; e

Congregazione governativa in ogni Delegazione.

Digitized by Google

di *uno* del capo-luogo, e di *uno* degli altri luoghi della Delegazione per quelle di terza.

Si eccettua da questa disposizione la città di Bologna, nella quale, attese le sue particolari circostanze, si permette, che i quattro individui della Congregazione suddetta possano essere della medesima città.

Qualità de' Consultori.

9. Questi individui da nominarsi dal Sovrano dovranno avere passato l'età di *anni trenta*, essere di oneste famiglie, distinguersi pel loro costume, e per la loro istruzione, ed avere preventivamente esercitato qualche impiego pubblico, o comunitativo, ovvero atteso lodevolmente al Foro almeno per lo spazio di tre anni.

Quando debba adunarsi la Congregazione governativa.

10. Si aduneranno presso il Delegato tre volte in ciascuna settimana nei giorni, che verranno stabiliti, e straordinariamente ogni volta, che saranno dal Delegato richiesti.

Attribuzioni della Congregazione governativa.

11. Saranno consultati in tutti gli affari di qualche rilievo, in cui abbia luogo una deliberazione da prendersi pel regime della Delegazione su i varj oggetti amministrativi.

Il voto della Congregazione è consultivo.

12. Il loro voto sarà consultivo. La risoluzione definitiva dipenderà dal Delegato. Saranno registrati i pareri di ciascuno, e i motivi principali, a cui si appoggiano. Il Delegato nel rendere conto della risoluzione alla Segreteria di Stato, ed ai respettivi Dicasterj di Roma, dovrà trasmettere una copia

Digitized by Google

della discussione fatta, nella Congregazione uniforme al registro.

13. Ogni cinque anni si procederà alla rinnovazione della Congregazione per mezzo dell' estrazione a sorte da eseguirsi nella maniera seguente.

Rinnovazione della Congregazione governativa da farsi ogni cinque anni.

Nelle Delegazioni di prima classe due saranno i membri, che sortiranno, e due rimarranno; in quelle di seconda classe due saranno i sortiti, ed uno il restante; in quei di terza uno soltanto sortirà.

Si procederà all' elezione in rimpiazzo dei sortiti a norma del disposto nell' art. 9.

I sortiti potranno essere rieletti.

14. Vi sarà inoltre sotto gli ordini dei Delegati, ed a scelta del Sovrano un *Segretario Generale.* Questi interverrà senza voto nella Congregazione; sarà incaricato della estensione delle risoluzioni, della scritturazione de' registri, e del carteggio.

Officio del Segretario della Delegazione.

Non potrà essere rimosso senza la intesa della Segreteria di Stato.

15. I Governatori di primo, e secondo ordine dipenderanno intieramente dal Delegato nell' esercizio delle loro facoltà, eccettuati i casi di urgenza, ed eccettuate quelle attribuzioni, che riguardano l'ordine giudiziario negli affari civili, e nelle cause minori, che saranno di loro competenza, nel modo prescritto agli art. 25 e 26 del tit. II.

Attribuzione de' Governatori di primo, e secondo ordine.

Digitized by Google

Corrispondenza tra i Delegati ed i Governatori.

16. Sarà in facoltà del Delegato regolare la corrispondenza, o eseguendola immediatamente coi respettivi Governatori, o facendola passare pel canale intermedio dei Governatori di primo ordine a quelli di secondo.

Qualità de' Delegati, dei Governatori, e degli Assessori.

17. I Delegati dovranno essere Prelati. I componenti le Congregazioni dovranno essere nativi della Delegazione, o aventi origine dalla medesima, o possidenti in essa, o almeno tra quelli, che hanno ivi contratto il domicilio da dieci anni. I Governatori non dovranno mai esser nativi del luogo, che governano, nè domiciliati nel medesimo da lungo tempo. Questo sistema si dichiara comune anche agli Assesori.

Le nomine de' Delegati, e Governatori appartengono al Sovrano.

18. I Delegati, ed i Governatori saranno tutti nominati dal Sovrano per organo della Segreteria di Stato. Per li Delegati, e per li Governatori di primo ordine si spedirà il Breve, e per quelli di secondo ordine si spediranno le Lettere patenti.

Le giurisdizioni baronali sono soppresse nelle Legazioni, nelle Marche, nella provincia di Urbino, e Ducati di Camerino e Benevento. Regolamenti per li Governatori ba-

19. Rimane confermata l' abolizione delle giurisdizioni baronali nelle provincie di Bologna, di Ferrara, di Romagna, delle Marche, d' Urbino, e dei Ducati di Camerino e Benevento. Nelle altre provincie, nelle quali tali giurisdizioni si trovano ripristinate in virtù dell' Editto, che pubblicò il Pro-Segretario di Stato nel dì 30 luglio 1814, i Governatori da scegliersi dai Baroni non pe-

Digitized by Google

tranno incominciare l'esercizio del loro officio, se non precederà l'approvazione della Segreteria di Stato.

ronali nelle altre provincie.

Sarà in facoltà dei Baroni il rinunciare alla giurisdizione baronale, anche per li futuri chiamati, e compresi nelle investiture, senza bisogno di alcuna formalità per supplire al loro consenso. Appresso tale rinuncia cesseranno tutti i diritti, e tutti i pesi relativi all' esercizio della giurisdizione baronale, conservando però sempre per loro, e per li successori il titolo onorifico. I Baroni, li quali vorranno conservare la loro giurisdizione, dovranno fissare ai loro Governatori un assegnamento congruo mensuale, e così anche ai Cancellieri, e Fiscali, e subire le spese occorrenti per la forza armata, non che ogn' altra spesa necessaria alla retta amministrazione della giustizia: il tutto da approvarsi dalla Segreteria di Stato.

20. I Governatori Baronali saranno obbligati, come tutti gli altri Governatori, ad eseguire gli ordini, che potranno loro pervenire dai Delegati, o dai Governatori di primo ordine, se saranno questi autorizzati dai Delegati a forma dell' art. 16.

21. Le loro attribuzioni sono le medesime, che quelle degli altri Governatori, eccettuati i casi, che verranno espressi a suo luogo nei titoli seguenti, nei quali si parlerà non

Digitized by Google

solo delle funzioni, che i Governatori baronali non potranno esercitare, ma anche de' diritti degli stessi Baroni.

Corrispondenza dei Governatori del distretto di Roma.

22. Nel Distretto, o sia Comarca di Roma, i Governatori corrisponderanno immediatamente colla Segreteria di Stato, e coi respettivi Dicasterj della Capitale.

Si conserva la giurisdizione del Cardinal Decano, e del Prefetto de' Sagri Palazzi Apostolici.

23. Le giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia e Velletri, e del Prefetto de' Sagri Palazzi Apostolici in Castel Gandolfo rimangono nella loro integrità.

TITOLO II.

Organizzazione dei Tribunali Civili.

Il potere giudiziario civile non appartiene ai Delegati.

Art. 24. Il potere giudiziario nelle materie civili non entra nelle attribuzioni de' Delegati.

Giurisdizione de' Governatori.

25. I Governatori nei rispettivi luoghi saranno giudici competenti.

1.° Nelle cause, che in capitale non oltrepassino la somma di *scudi cento*. Se la somma è indeterminata, e che sia tale, che possa eccedere questo valore, non sarà di loro competenza.

2.° Nelle cause di *sommariissimo possessorio*, nelle quali dovranno giudicare sul solo fatto del possesso, senz' assumere veruno esame del titolo, e senza facoltà di

Digitized by Google

cumulare il *petitorio*. Se il possessorio non potrà essere definito col solo fatto del possesso, dovranno rimettere le parti avanti il Tribunale di prima istanza.

3.° Nelle cause di *alimenti* dovuti o per officio di Giudice, o per diritto di azione.

4.° Nelle cause di *danni dati* nei rispettivi territorj.

5.° Nelle cause di *mercedi* dovute agli operaj giornalieri.

6.° Nelle controversie, che insorgono in tempo di *fiera*, e di *mercato* per le contrattazioni, le quali intervengono in tali congiunture, e devono giudicarsi sulla faccia del luogo.

Come siano appellabili i loro giudicati.

26. I giudicati dei Governatori nelle controversie, che non oltrepassano il valore di *scudi dieci*, in quelle di sommariissimo possessorio, di alimenti, di danni dati, di mercedi, di contratti nundinali, e di esecuzione di obbligazioni derivanti da scritture pubbliche, e private non attaccate di falsità, o di nullità, saranno soggetti al ricorso soltanto in *devolutivo*; nelle altre controversie il ricorso avrà luogo in *sospensivo*.

Appellazione al Tribunale di prima istanza.

27. Le appellazioni, che s' interporranno dai decreti dei Governatori, saranno portate al Tribunale di prima istanza della Delegazione.

Digitized by Google

Nel capo-luogo della Delegazione un Assessore giudica le cause.

28. Nel capo-luogo delle Delegazioni uno dei due Assessori eserciterà nelle cause minori la giurisdizione attribuita ai Governatori nei tre precedenti articoli.

Nelle cause d'interesse baronale, giudica il Governatore più vicino.

29. Nelle cause, nelle quali hanno interesse i Baroni, i Governatori dei Feudi non saranno giudici competenti, che per la somma di *scudi dieci.* Quando la causa del Barone sorpasserà la detta somma, nè sarà giudice competente il Governatore del luogo viciniore, che non sia baronale, sempre però dentro i limiti delle facoltà accordate agli altri Governatori.

Forma del Tribunale di prima istanza.

30. In ogni capo-luogo delle Delegazioni sarà istituito un Tribunale di *prima istanza* composto di *cinque* Giudici con *due* Aggiunti nelle Delegazioni di prima classe, e di *tre* Giudici con *un* Aggiunto nelle Delegazioni di seconda, e terza classe.

Il più anziano dei cinque, o tre Giudici farà le funzioni di *Presidente;* quelle di *Relatore* si faranno per turno.

Giudica collegialmeute.

31. Gli anzidetti Tribunali di prima istanza giudicheranno sempre collegialmente nel numero *non minore di tre.*

In caso di assenza, o di legittimo impedimento di uno dei Giudici, sarà questo rimpiazzato dall'Aggiunto, o da uno dei due Aggiunti, che sarà destinato dal Presidente nei Tribunali composti di cinque Giudici.

Digitized by Google

32. Se nei Tribunali composti di cinque Giudici, per la moltiplicità delle cause, si crederà espediente di formare due turni diversi, apparterrà al Tribunale medesimo il prendere questa risoluzione, che dovrà essere dedotta a notizia del pubblico con Notificazione, la quale rimarrà affissa alla porta della Cancelleria.

Si divide in due turni, ove sono 5 Giudici, nel caso di moltiplicità di cause.

In questo caso ogni turno sarà di tre Giudici, destinando uno degli Aggiunti per completare quello, che rimarrebbe mancante di un Individuo, e lasciando l'altro Aggiunto per supplire in caso di bisogno.

Il Presidente distribuirà a ciascun turno per sortizione le cause, e nel margine dell'elenco, che dovrà tenersi affisso in Cancelleria, sarà individuato, a qual turno ciascuna causa appartenga.

Ogni causa dovrà consumarsi nel turno, a cui sarà stata rimessa.

33. Il Tribunale di prima istanza giudicherà in figura di Tribunale di appellazione a tenore degli articoli 26 e 27, in tutte le cause di competenza dei Governatori, e degli Assessori, e giudicherà in prima istanza tutte le altre cause, ad eccezione di quelle, che sono riservate alle giurisdizioni speciali, come si dirà in appresso.

Giudica rispettivamente in appellazione e in prima istanza.

34. Il Tribunale terrà in pubblico le sue udienze per sentire a voce li difensori delle Parti.

Metodo che deve tenere nel giudicare.

Digitized by Google

La Parte più diligente farà fissare dal Presidente il giorno destinato all'udienza, e lo intimerà all'altra.

Il Presidente invigilerà al buon ordine da osservarsi nelle udienze.

I Giudici potranno interporre nell'atto stesso dell'udienza i decreti interlocutorj, o dilatorj, e perciò nelle udienze interverrà l'Attuario, che ne terrà il registro.

Le sentenze definitive dovranno essere pronunciate, e sottoscritte dai Giudici, che si riuniranno a quest'effetto nei giorni, e nelle ore destinate dal Presidente.

Esse dovranno essere motivate.

Tribunali di appellazione.

35. Vi saranno in tutto lo Stato quattro Tribunali di *Appellazione*: uno in Bologna per le cause delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì: uno in Macerata per quelle delle Delegazioni di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino: due in Roma per tutto il resto dello Stato, che saranno il Tribunale dell'A. C., e quello della Rota.

Sarà permesso a tutti i litiganti di deferire le cause di appellazione ai suddetti due Tribunali di Roma, purchè ciò segua di comune consenso.

Numero dei Giudici di appellazione in Bologna e Macerata.

36. Il Tribunale di appellazione tanto di Bologna che di Macerata sarà composto di *sette* individui, e di *due* Aggiunti.

Digitized by Google

Non potrà giudicare in numero *minore di cinque.*

37. Il più anziano di età sarà il Presidente. Il Relatore sarà preso per turno.

Come si scelga il Presidente e il Relatore.

38. Il Presidente destinerà i giorni di udienza, e della proposizione delle cause.

Metodo di giudicare.

Sono applicate ai suddivisati Tribunali di appellazione le disposizioni contenute nell'art. 34.

39. Il Tribunale dell'A. C., (salvo il disposto negli articoli seguenti circa gli altri Tribunali, che sono conservati in Roma), sarà di prima istanza nelle cause del Distretto di Roma demarcato nell'annessa tabella, e di appellazione nelle altre cause nel modo, che si dichiarerà in appresso.

Giurisdizione del Tribunale dell'A. C.

40. In vece di due, come è al presente, il detto Tribunale sarà composto di tre Giudici Prelati, che conserveranno lo stesso titolo di Luogotenenti, e di un quarto Giudice, che potrà esser anche un togato col titolo di A. C. Met, come è stato altra volta.

Numero dei Giudici dell'A. C.

41. Ognuno dei tre Luogotenenti giudicherà singolarmente:

Quando giudichino singolarmente.

1.° Nelle cause di un valore minore di scudi 825, che saranno di sua competenza in prima istanza:

2.° Nelle cause giudicate dai Governatori della Comarca, o sia Distretto di Roma in seconda istanza:

Digitized by Google

3.° Nelle cause di un valore inferiore ai scudi 300 giudicate in prima istanza da uno de' suoi Colleghi.

Quando collegialmente.

42. Il Tribunale dell' A. C. giudicherà collegialmente:

1.° In prima istanza nelle cause della Comarca di Roma eccedenti il valore di scudi 825, e di valore indeterminato:

2.° In seconda istanza nelle cause di un valore minore di scudi 825 giudicate, sia dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni di Perugia, Spoleto, Viterbo, Civitavecchia, Rieti, Frosinone, e Benevento, sia dai singoli Luogotenenti:

3.° In terza istanza, nei giudicati difformi pronunciati dai Governatori in prima istanza, e dai singoli Luogotenenti in appellazione:

4.° Parimente in terza istanza nei giudicati difformi dei Luogotenenti nelle cause di valore minore dei scudi 300.

Come giudichino in appellazione da un giudicato di uno dello stesso Tribunale.

43. Quando il Tribnnale dell' A. C. procederà in grado di appellazione, o ricorso dalla sentenza di uno dei Luogotenenti, sarà composto dagli altri due e dall' A. C. Met.

Come giudichino in terza istanza nei giudicati difformi di due Luogotenenti.

44. Quando procederà in terza istanza in ordine alle sue sentenze difformi dei Luogotenenti, sarà composto del terzo Luogotenente, che non ha giudicato, dell'A. C. Met, e dello stesso Monsignor Uditore della

Digitized by Google

Camera, il quale però, volendo, potrà suddelegare il suo Uditore privato, o altro Giudice in suo luogo.

Monsig. Uditore della Camera può sempre intervenirvi.

45. In tutti i casi, sempre, che il detto Monsignor Uditore della Camera vorrà intervenire in persona, e giudicare nelle cause deferite al Tribunale Collegiale, o sia Congregazione, sarà in sua facoltà di farlo, ed allora non interverrà l'A. C. Met, che nel caso, in cui il suo voto sia necessario per compire il numero di tre Giudici, a causa di legittimo impedimento, o di assenza di taluno dei Luogotenenti.

Giurisdizione del Tribunale della Rota.

46. La Rota sarà il Tribunale di appellazione in tutte le cause di un valore maggiore di scudi 825 giudicate dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni non soggette ai Tribunali di appellazione di Bologna e Macerata.

Lo sarà pure in tutte le cause maggiori di scudi 300, e minori di scudi 825 in caso di difformità dei precedenti giudicati.

Lo sarà in tutte le cause, in cui i giudicati degli altri Tribunali d'appellazione, compreso quello dell' A. C., siano difformi dai giudicati di prima istanza.

Per le cause di un valore minore di scudi 300, in cui li giudicati degli altri Tribunali di prima istanza, e di quello dell'A. C., come Tribunale di appellazione, siano

Digitized by Google

difformi, si ricorrerà al Cardinal Prefetto della Segnatura, il quale deputerà una Congregazione di tre Prelati per giudicarle definitivamente.

Si conserva lo stesso numero di Soggetti, e le stesse onorificenze, preeminenze, prerogative, e privilegj al Tribunale della Rota.

47. Il Tribunale della Rota, così meritamente da per tutto rispettato, seguirà ad esser composto dello stesso numero di Soggetti, conserverà intieramente tutte le sue onorificenze, preeminenze, prerogative e privilegj, di cui gode, senza alcuna alterazione; continuerà a procedere ne' suoi giudizj cogli stessi metodi, e colle stesse forme, con cui ha proceduto in passato, e procede presentemente, tanto nelle cause profane, quanto nell' Ecclesiastiche, e tanto in quelle dello Stato, che nelle estere.

Due sentenze conformi formano la cosa giudicata.

48. In tutti i giudizj le due sentenze conformi di prima istanza, e di appellazione formeranno sempre la cosa giudicata. Quando le due sentenze saranno difformi, avrà luogo la terza istanza innanzi ai Tribunali di Roma nei modi prescritti di sopra.

Si conferma la giurisdizione di Campidoglio.

49. In Roma la Giurisdizione civile del Tribunale del Campidoglio sarà conservata nella forma, e dentro i limiti in cui esiste, tanto in prima istanza, che in appellezione.

Tribunale della Segnatura.

50. Il tribunale della Segnatura non esisterà, che in Roma. Seguiterà ad esser composto dello stesso numero di Prelati.

Ad oggetto però di facilitare lo studio,

Digitized by Google

ed il disbrigo delle cause, sarà diviso in due turni composti ognuno di sei Individui da fissarsi dal Cardinal Prefetto, a ciascuno de' quali presiederà il più anziano fra li sei componenti.

La Parte, che ricorre, avrà l'elezione del turno.

Giurisdizione del Tribunale della Segnatura.

51. Apparterrà a questo Tribunale privativamente il diritto di circoscrivere, ossia di annullare gli atti giudiziali, e decreti, e le sentenze di tutti i Tribunali dello Stato senza eccezione.

Non potrà però ordinare la circoscrizione, che per uno dei tre seguenti capi di nullità, cioè per difetto o di *citazione*, o di *giurisdizione*, o di *mandato* da esprimersi, e specificarsi nel rescritto.

Sarà in facoltà della Segnatura rimettere, in seguito della circoscrizione, la causa o allo stesso Tribunale, il di cui giudicato è stato circoscritto, o ai Tribunali dell'A. C., o della Rota delle respettive loro attribuzioni, come stimerà più conveniente.

Potrà, quando lo crederà opportuno, delegare ai Giudici, o Tribunali, che devono giudicare sul merito, la facoltà di circoscrivere.

La Segnatura giudicherà sulla competenza de' Tribunali.

52. Insorgendo questione di competenza de' Tribunali, il giudizio dipenderà dal Tribunale di Segnatura.

Digitized by Google

Quando debba concedersi la restituzione in intiero.

53. Nei giudicati conformi a tenore del disposto nell'artic. 48 non si potrà mai ricorrere in Segnatura per sospendere la esecuzione. Si potrà solo ricorrere in devolutivo, ed in grado di *restituzione in intiero* per ottenere una seconda appellazione, quando però il precedente giudicato di appellazione non abbia anche esso avuto luogo in devolutivo.

Questa seconda appellazione non dovrà accordarsi, che o per fatti nuovamente scoperti, e provati con documenti autentici, i quali siano decisivi, ovvero per una ingiustizia, che risulti o dal non essersi avuta ragione nei giudicati di qualche legge, o dall' essersi manifestamente contravvenuto ad una legge vigente.

Anche in questo caso la revisione si commetterà ai Tribunali dell' A. C., o della Rota, secondo le competenze respettive in ragione della somma.

Come debba formarsi il rescritto, o decreto per la restituzione in intiero.

54. Il rescritto, o decreto, con cui la Segnatura a termini del precedente articolo accorderà l'appellazione in grado di restituzione in intiero, dovrà esprimere uno dei sopraccennati motivi.

Resta salva la giurisdizione dei Vescovi, e Tribunali Ecclesiastici.

55. Con quanto fin qui si è disposto nulla s' innova, e rimangono ferme le attuali disposizioni rispetto alle giurisdizioni degli Ordinarj, e dei Tribunali Ecclesiastici nelle materie di loro competenza.

Digitized by Google

56. Nelle cause, che riguardano l'interesse della Camera Apostolica non potranno interloquire gli altri Tribunali.

Nelle cause riguardanti gli interessi Camerali non possono interloquire gli altri Tribunali.

57. Saranno destinati nelle Provincie, riunendo (ove occorrerà) più Delegazioni insieme, gli Assessori camerali, i quali, dentro i confini della giurisdizione loro assegnata, saranno giudici di prima istanza nelle cause interessanti la Camera, quando non oltrepassino il valore di scudi duecento.

Le suddette cause saranno giudicate in prima istanza dagli Assessori camerali da destinarsi nelle Provincie.

58. In Roma, e sua Comarca continueranno a giudicare le cause camerali di prima istanza cumulativamente Monsignor Uditore del Camerlengato, e l'Uditore di Monsignor Tesoriere, quando però le cause suddette conterranno un valore non eccedente li scudi 825.

In Roma da Monsig. Uditore del Camerlengato, e dall' Uditore di Monsig. Tesoriere.

Se il valore delle cause contenute nelle respettive giurisdizioni degli Assessori camerali oltrepasserà li scudi 200, e quelle di Roma, e sua Comarca saranno di un valore eccedente li scudi 825, le cause suddette saranno giudicate in prima istanza da un Tribunale composto collegialmente da Monsignor Uditore del Camerlengo, da Monsignor Presidente della Camera, e dall' Uditore di Monsignor Tesoriere.

Questo Tribunale sarà anche giudice di appello nelle cause giudicate dagli Assessori camerali, ed in caso di difformità di giudi-

Digitized by Google

zio si potrà ricorrere al Tribunale della Camera.

Cause da giudicarsi collegialmente coll' intervento anche di Monsig. Presidente della Camera.

59. Dai giudicati di prima istanza del Tribunale composto, come sopra, non che dai giudicati singolari similmente di prima istanza di Monsignor Uditore del Camerlengo, e dell' Uditore di Monsignor Tesoriere, l'appellazione si deferirà al Tribunale della Camera.

Cause di appellazione al Tribunale della Camera.

60. Il Tribunale della Camera procederà coi metodi già stabiliti, colla sola differenza, che sarà diviso in turni composti di un egual numero di Chierici di Camera, al primo de' quali presiederà il Decano, al secondo il più anziano.

La elezione del turno apparterrà all' appellante.

Come si debba procedere in caso di ulteriore appellazione.

61. Quando vi sarà luogo all' ulteriore appellazione da un giudicato della Camera, questa sarà deferita all' altro turno, che non avrà giudicato.

Come si procede per le mani regie.

62. Colle disposizioni prese negli articoli antecedenti non s'intende fatta alcuna innovazione alla spedizione, ed esecuzione nei mandati di mano regia, li quali per li crediti fiscali provenienti da dazj, e da risposte dovute all'Erario, potranno continuarsi a rilasciare, ed eseguire per qualunque somma, tanto dagli Assessori camerali, quanto cumulativamente da Monsignor Uditore del

Digitized by Google

Camerlengato, e dall' Uditore di Monsignor Tesoriere, secondo le regole, e pratiche vigenti.

63. Non vi saranno in appresso Giudici commissarj, né Giudici privativi.

Si tolgono i Giudici Commissarj, e privativi.

64. In materia contenziosa civile sono soppresse tutte le giurisdizioni, e tutti i Tribunali particolari, e privilegiati per ragione delle persone, o per ragione delle cose dedotte in giudizio, esistenti tanto in Roma, che nello Stato, salvo il già disposto nell' art. 55, circa i Tribunali Ecclesiastici, e nell' art. 49 circa quello del Campidoglio, e salve ancora la giurisdizione della Congregazione de' Vescovi e Regolari, del Tribunale della Dateria, e di quello della Fabbrica di S. Pietro. Sono inoltre eccettuate, e respettivamente mantenute le giurisdizioni:

Si sopprimono alcune giurisdizioni particolari e privilegiate; ed altre sono conservate.

1.° Della Congregazione del Buon Governo a forma della Costituzione della San. Mem. di Benedetto XIV:

2.° Dell'Uditore del Camerlengo negli affari riguardanti i mercati di Piazza Navona:

3.° Del Presidente della Grascia nei mercati soggetti alla sua giurisdizione:

4.° Dell' Annona nelle materie, che la riguardano a tenore dei Pontificj Chirografi dei 31 ottobre 1800, e 19 settembre 1802:

5.° Dell' Agricoltura nelle materie agrarie di sua stretta competenza:

Digitized by Google

6.° Del Tribunale del Cardinal Vicario nelle cause di alimenti a norma delle facoltà, di cui attualmente è investito:

7°. Del Giudice de' mercenarj negli affari di sua competenza.

Se vi sarà luogo ad appellazione dai giudicati dell'Annona, o della Grascia, questa si deferirà al Tribunale della Camera; rispetto poi ai giudicati dell' Agricoltura, qualora l' appellazione avrà luogo, la medesima sarà portata al Tribunale dell' A. C., o della Rota, secondo le respettive loro competenze. Lo stesso si osserverà per giudicati del Cardinal Vicario in materia di alimenti.

Le cause nuove de' Tribunali soppressi appartengono agli altri stabiliti in questa Legge.

65. Le cause nuove, che o privativamente, o cumulativamente appartenevano a tali Tribunali, o Giudici particolari, e di privilegio, che sono soppressi, entreranno nella competenza dei Tribunali di sopra stabiliti.

Nelle cause pendenti si proroga la giurisdizione fino all'esecuzione del presente Moto Proprio.

66. Quelle però, che si trovano già introdotte innanzi i Tribunali, e Giudici, che cesseranno di avere la giurisdizione contenziosa, come anche quelle, che si troveranno introdotte avanti i Giudici commissarj, e privativi per ispeciale delegazione, e non saranno terminate dagli stessi Tribunali, e Giudici prima del giorno, da cui comincia l'esecuzione del presente Moto Proprio, passeranno in istato, e termini avanti i Tribunali di prima istanza, che saranno

Digitized by Google

competenti, i quali Tribunali procederanno tanto in grado di prima istanza, quanto in grado di appellazione, secondo lo stato, in cui la causa siasi deferita ai Tribunali, e Giudici, de' quali cessa la giurisdizione. Sono però eccettuate le deputazioni delle Congregazioni particolari.

La nomina dei Giudici è riservata al Sovrano.

67. La nomina dei Giudici di tutti i Tribunali è riservata immediatamente al Sovrano.

Qualità dei Giudici di prima istanza nelle provincie.

68. Niuno potrà esser Giudice in un Tribunale di prima istanza nelle Delegazioni, che non abbia passata l'età di anni *venticinque*, che non sia laureato, che non provi di avere esercitato il Foro almeno per lo spazio di tre anni, e che non giustifichi l'onestà de' suoi natali, e la irreprensibilità della sua condotta.

Le stesse prescrizioni avranno luogo per i Giudici supplenti ad eccezione dell'età, per la quale basterà, che abbiano oltrepassato gli anni *ventuno*, e della laurea, che non si esigerà nei medesimi.

Qualità dei Giudici di appellazione.

69. Nei Tribunali di appellazione l'età dei Giudici dovrà essere di *trent' anni* compiti, oltre la laurea, e gli altri requisiti dell'onestà dei natali, e della buona condotta, dovranno provare di avere lodevolmente atteso all' esercizio del Foro almeno per lo spazio di cinque anni.

Digitized by Google

Si osserveranno le stesse regole per gli Aggiunti, ad eccezione dell' età, che potrà essere sopra gli *anni venticinque*, e della laurea dottorale.

Provvedimenti circa l'onorario de' Giudici, e di altri officiali: facoltà respettiva de' Delegati circa le nomine, e remozioni dei medesimi, e circa la disciplina delle persone addette al Foro.

70. Sarà determinato un onorario fisso, e congruo ai Giudici, agli Attuarj, ed ai loro sostituti da pagarsi dal Governo, escluso ogni altro emolumento fuori di quelli, che verranno individualmente perservati. Ai Corsori, Balivi, ed altri Messi sarà assegnato uno stipendio ristretto per il servigio, che dovranno prestare al Governo, ed al pubblico, lasciando, che possano godere degli emolumenti per le citazioni, ed altri atti, che faranno in servigio de' privati, secondo le discrete tasse, che per ora saranno ordinate dai respettivi Delegati.

Gli Aggiunti non avranno onorario, ma subentreranno in caso di vacanza al Giudice, che verrà a mancare nel loro Tribunale. Si avranno anche in particolare considerazione nelle vacanze de' Giudici di altri Tribunali, e nella collazione di altri impieghi. Ai Delegati apparterrà la nomina de' Cancellieri, ed officiali suddetti, ponendosi però di concerto col Tribunale, e con i Governatori, ai quali dovranno essere addetti, e rendendo intesa la Segreteria di Stato delle nomine da loro fatte.

In caso, che alcuno dei suddetti officiali

Digitized by Google

mancasse al suo dovere, si potrà dal Tribunale respettivo sospendere dall'officio, e surrogare altro provvisoriamente, dandone subito parte al Delegato, da cui dipenderà la remozione, e surrogazione definitiva.

Ai Delegati stessi, con la intelligenza però dei Tribunali, apparterrà per ora il prescrivere le regole per la continuazione, o ammissione dei Procuratori, e degli Avvocati, e lo stabilire le discipline, che dovranno da essi osservarsi nell' esercizio delle loro funzioni; rimanendo su questo proposiso, rapporto agli Avvocati, e Procuratori esercenti questi officj nei Tribunali di Roma, in pieno vigore le prescrizioni vigenti, fintanto che non sia provveduto con altri regolamenti.

Sino al termine che si prescrive, continueranno i Giudici attuali.

71. Fino al termine prescritto per mettere in attività la presente Organizzazione, proseguiranno le Autorità giudiziarie ad esercitare le loro funzioni nella maniera, con cui le esercitano attualmente. All' epoca suddetta, in cui entreranno in esercizio le nuove Autorità, le cause passeranno avanti le Autorità medesime nello stato, e termini, in cui si troveranno a tenore del disposto nell' art. 66.

A chi appartenga la giurisdizione volontaria.

72. Gli atti di giurisdizione volontaria, quali sono i decreti, che si devono interporre nei contratti delle donne e de' minori,

Digitized by Google

ed altri simili, de' quali non vi è esercizio di giurisdizione contenziosa, apparterranno ai Delegati, ed ai capi de' Tribunali in tutta la estensione delle respettive giurisdizioni, e nella circonferenza dei Distretti ai Governatori.

In Roma l'esercizio di questa giurisdizione, rimarrà presso i Giudici, che la esercitano, e presso i loro successori, eccettuato il Luogotenente del Governatore, che rimane soppresso.

Si conserva per ora l'attuale pratica civile.

73. Fino alla pubblicazione di una nuova Legislazione si continuerà lo stesso metodo di attitazioue, che si osserva presentemente tanto in Roma, che nei respettivi luoghi dello Stato.

Si osservano per ora le Leggi, e costituzioni vigenti.

74. Le leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto Canonico, e le Costituzioni Apostoliche regoleranno fino alla pubblicazione di un nuovo Codice legislativo i giudizj in tutto ciò, che non si troverà disposto diversamente nel presente Moto Proprio.

Commissioni per la compilazione de' nuovi Codici.

75. Colla maggiore speditezza compatibile con la maturità necessaria, sarà pubblicato un sistema di universale Legislazione, al quale effetto sono deputate tre Commissioni composte di Soggetti forniti dei lumi più estesi, le quali dovranno occuparsi indefessamente della formazione di altrettanti Codici legislativi, che comprenderanno la intera

Digitized by Google

Legislazione da osservarsi nei giudizj Civili, Criminali e Commerciali, ed i metodi, di attitazione, e di tela giudiziaria, con i quali si dovrà procedere in ciascuno di essi.

Una Commissione composta di cinque Individui si applicherà alla formazione del Codice civile, e quello di Procedura civile. Un'altra composta dello stesso numero d'Individui attenderà alla formazione del Codice criminale, e di quello di Procedura criminale. Una terza Commissione formata di cinque Individui, due Giusperiti, e gli altri tre scelti tra i Negozianti più rinomati, e più istruiti, si occuperà della formazione del Codice di Commercio, e di Procedura in materia commerciale. Terminato, che sarà da queste tre Commissioni il lavoro con la maggior possibile celerità, sarà sottoposto all'esame della Congregazione Economica, la quale proporrà le modificazioni, ed aggiunte, che crederà convenienti. Tutto sarà *in* appresso posto sotto gli occhi del Sovrano, a cui è riservata la sanzione delle leggi componenti detti Codici, cambiando, togliendo, ed aggiungendo, secondo che crederà opportuno.

Digitized by Google

TITOLO III.

Orgauizzazione dei Tribunali Criminali.

Giurisdizione criminale dei Governatori, e come possa appellarsi alle loro condanne.

Art. 76. La giurisdizione criminale si eserciterà nel modo seguente.

Per comodo delle Popolazioni, e per maggiore speditezza nell' amministrazione della giustizia, i Governatori locali di primo, e di secondo ordine procederanno dentro i limiti del respettivo loro territorio nei delitti minori, cioè in quelli punibili con pene pecuniarie, ed afflittive, estese, e considerate come equivalenti ad un anno di opera inclusivamente.

Quando la condanna pronunciata dai suddetti Governatori di primo, e di secondo ordine si estenderà all' intero anno di opera, sarà luogo all'appellazione sospensiva. Quanto ai Governatori, che esercitano la giurisdizione baronale, restano ferme le disposizioni prese dalla Costituzione *Post diuturnas.*

Tribunale Criminale in ogni Delegazione.

77. In ciascuna Delegazione vi sarà un Tribunale criminale, il quale sarà composto di cinque Giudici, cioè del Delegato, che ne sarà il Presidente, dei due Assessori, di uno dei Giudici del Tribunale di prima istanza civile, e di uno degl' Individui componenti la Congregazione governativa.

Questi ultimi due sederanno nel Tribu-

Digitized by Google

nale per il corso di un anno, e saranno rinnovati secondo il turno di anzianità, incominciando in ciascuno dei detti due corpi dal più vecchio fino al più giovine di età, e ricominciando nella stessa guisa il turno dopo consumato l'anno dell' ultimo.

In caso di assenza, o impedimento di alcuno dei suddetti Individui componenti il Tribunale, sarà in facoltà del Delegato di surrogarne altro fra i Consiglieri e Giudici summentovati, e ciò avrà luogo anche per gli Assessori.

78. I Tribunali criminali costituiti, come sopra, nelle singole Delegazioni saranno Tribunali di appellazione nelle cause giudicate dai Governatori locali, nelle quali compete l'appellazione a norma dell' Artic. 76.

Al detto Tribunale si appella dai giudicati de' Governatori.

79. In queste medesime cause nei capoluoghi di ciascuna Delegazione la giurisdizione criminale sarà esercitata sotto la dipendenza, ed approvazione del Delegato dall'altro Assessore, che non avrà l'esercizio della giurisdizioue nelle cause minori civili.

Nel capo-luogo la giurisdizione criminale nelle cause minori si esercita da un Assessore.

80. Nei delitti, per li quali è prescritta una pena maggiore di un anno di opera, il giudizio apparterrà al Tribunale criminale della Delegazione.

Nelle cause di entità maggiore di quella attribuita ai Governatori, giudica il Tribun. Crim.

81. Se la condanna pronunciata dal detto Tribunale non eccederà la galera, o l'opera di cinque anni, non competerà al reo l'ap-

Dalla condanna di questo Tribunale non si

Digitized by Google

appella in sospensivo, eccetto il caso, che qualche voto sia stato per l'assoluzione, o per una pena più mite.

pellazione *in sospensivo*, fuorchè nel caso, in cui almeno uno dei Giudici abbia votato o per l'assoluzione, o per una pena minore; nel caso poi, che la condanna sia emanata a pieni voti, l'appellazione non avrà luogo che *in devolutivo*.

A tal effetto nella sentenza si dovrà specificare l'unanimità dei voti, quando vi sia concorso.

Dai Tribunali delle provincie conosciute sotto il nome di Legazioni si appella a Bologna, da quelli delle Marche, d'Urbino e Camerino a Macerata, dagli altri alla S. Consulta.

82. L'appellazione nel caso espresso nell'articolo precedente sarà deferita per le Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì al Tribunale di appellazione di Bologna; per quelle di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino al Tribunale d'Appellazione di Macerata; e per le altre Delegazioni alla S. Consulta.

Dalle condanne alla galera oltre cinque anni, o a pena capitale si appella respettivamente a Bologna, a Macerata, ed alla Consulta.

83. Se la condanna eccederà i cinque anni di galera, e molto più, se sarà capitale, l'appellazione si deferirà a' respettivi tre Tribunali, come all'articolo precedente.

Vi saranno Giudici processanti e Cancellieri.

84. Vi saranno in ogni capo-luogo della Delegazione due Giudici processanti, ed un Cancelliere, ed in ogni Governo di primo, e secondo ordine vi sarà un Cancelliere, il quale unito al Governatore locale sarà obbligato alla compilazione dei processi in tutti i delitti, che accadono nella propria giurisdizione, ancorchè il giudizio appartenga al Tribunale della Delegazione.

Digitized by Google

I suddetti due Giudici processanti saranno all'occorrenza obbligati ad impinguare, e rettificare i processi dei sopraenunciati Governatori.

I Giudici, ed officiali della giustizia debbono essere contenti dello stipendio loro fissato dal Governo, senza esigere altro a loro profitto.

85. Assumendosi il Governo il peso di un congruo mensile onorario per i suddetti Governatori, Processanti, Cancellieri, ed altri Ministri, resta ad essi proibito di applicarsi i prodotti delle sportule, e delle inquisizioni criminali, le quali si esigeranno dai medesimi per renderne conto a Monsig. Tesoriere Generale.

Dalle condanne de' Governatori del Distretto di Roma si appella al Tribunale del Governo.

86. Nei delitti commessi nei paesi, che compongono la Comarca di Roma, il Tribunale del Governo sarà giudice di appello dalle condanne pronunciate dai Governatori a termini della loro competenza.

Si continua il sistema delle appellazioni nel Tribunale del Governo, ed altri di Roma.

87. Il sistema lodevole rapporto alle appellazioni, che si osserva nel Tribunale del Governo, e negli altri Tribunali criminali di Roma, è conservato.

Nei distretti comuni in Roma procedono il Governo, l'A. C. il Vicariato, e Campidoglio.

88. Nei delitti comuni commessi dentro la città di Roma si procederà tanto dal detto Tribunale del Governo, quanto da quelli dell' A. C., del Vicariato, e di Campidoglio, secondo le regole attualmente vigenti.

Nei contrabbandi e delitti a danno dell'Erario, procedono gli Assessori camerali nelle

89. Nei delitti per contravvenzioni e frodi commesse a danno dell' Erario, i Giudici Competenti in prima istanza saranno gli Assessori del Tesorierato destinati nelle Pro-

Digitized by Google

Provincie, ed in Roma i Tribunali criminali del Camerlengo, e del Tesoriere.

vincie, ed in Roma i Tribunali criminali del Camerlengato, e del Tesorierato, ai quali si potrà portare l'appellazione dalle condanne degli Assessori *in devolutivo* soltanto, quando la pena da loro pronunciata non ecceda la somma di sc. 150 compreso il valore della cosa caduta *in commissum*, e della multa, e non porti pena afflittiva; nel caso poi, che la condanna ecceda la somma di sc. 150 nella maniera espressa di sopra, o porti pena afflittiva, competerà l'appellazione *in sospensivo*.

Giurisdizioni criminali, alle quali non è derogato.

90. Con le precedenti disposizioni non s'intenderà derogato in alcuna parte alle giurisdizioni della Sacra Inquisizione, della Congregazione de' Vescovi e Regolari, del Prefetto de' Palazzi Apostolici, e del Tribunale militare, le quali in materia criminale continueranno ad esercitarsi secondo il passato, come altresì nulla s'intende innovato circa il Foro Ecclesiastico.

Sono abolite le altre giurisdizioni criminali di privilegio.

91. Tutte le altre giurisdizioni criminali di privilegio, ad eccezione di quelle espresse nei precedenti articoli (siano tali o per ragione di persone, o per ragione di materia) sono abolite, ed in virtù di questa abolizione, quelli che presiederanno alle Amministrazioni pubbliche, dovranno, ancorchè si tratti di contravvenzioni ad ordinanze riguardanti la loro azienda, ricorrere ai Tribunali

Digitized by Google

ordinarj, i quali però nel procedere, e nel condannare, dovranno osservare le forme prescritte dalle ordinanze medesime.

Vi saranno i Difensori de' rei presso ogni Tribunale.

92. Presso ogni Tribunale criminale vi sarà un Difensore de' rei di officio nominato dal Sovrano. Potrà però l'inquisito prevalersi di altro Difensore, purchè sia nel catalogo di quelli, che dovranno essere in ciascun capo-luogo approvati dal Delegato col consiglio della Congregazione governativa.

Vi sarà presso ogni Tribunale un Procuratore fiscale.

93. Vi sarà inoltre in ogni Delegazione un Procuratore fiscale, che sarà parimente scelto dal Sovrano.

In Roma il Procuratore fiscale generale continuerà colle solite sue attribuzioni in tutte quelle cose, che non si oppongono alle presenti disposizioni.

Si annunziano particolari istruzioni circa i Cancellieri ed altri officiali della giustizia.

94. In tutto ciò, che riguarda i Cancellieri, gli esecutori, la forza armata, e tutt' altro occorrente per l'amministrazione della giustizia punitiva, sarà provveduto con separate istruzioni, che si daranno ai Delegati.

Si osserveranno per ora le leggi vigenti.

95. Fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, la quale seguirà quanto prima, si procederà in tutto lo Stato colle leggi attualmente vigenti.

È abolito l'uso de' tormenti della corda.

96. L'uso dei tormenti, e la pena della corda, amendue già interdetti, rimangono perpetuamente aboliti, ed a quest' ultima è surrogata la pena di un anno di opera.

Digitized by Google

Si limita la potestà de' Giudici nelle pene comminate ad arbitrio.

97. Le pene rimesse nell' attuale Legislazione criminale all' arbitrio dei Giudici, e Tribunali sono abolite, in quanto riguardino l' esasperamento e l' accrescimenso di quelle comminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei bandi generali, o particolari, o in altre leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio dei Giudici, e Tribunali, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera; e solo rimarrà ai Giusdicenti e Tribunali suddetti la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprechè o la natura del delitto, o le circostanze che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia, e della equità di tal minorazione.

Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, in cui dovrà sparire affatto ogni pena rimessa all' arbitrio del Giudice, e solo potrà in alcuni delitti fissarsi un minimo ed un massimo di pena ad oggetto, che dentro questi limiti il Giudice possa proporzionarle alle circostanze che aggravano o diminuiscono la imputabilità dell' azione delittuosa, le quali circostanze stesse per quanto è possibile saranno definite dalla Legge.

Si continuerà per ora l' attuale

98. Finchè non sarà pubblicato contemporaneamente al Codice penale quello d' istru-

Digitized by Google

zione, o sia Procedura criminale, nella formazione dei processi, si osserveranno le regole, che si trovano attualmente in vigore. I processi però, e le sentenze si faranno, e si promulgheranno da tutti i Giudici, e Tribunali dello Stato, compresi anche quelli di Roma, in lingua italiana, e le sentenze saranno motivate.

forma de' processi criminali con alcune modificazioni.

99. Le stesse regole saranno osservate per le legittimazioni, e pubblicazioni dei processi, salvo il disposto nel seguente articolo.

Così anche per la legittimazione, e pubblicazione.

100. Nelle cause capitali, quando il reo ricusi di legittimare il processo nel modo presentemente in uso, e domandi il confronto dei testimonj, questo dovrà farsi avanti i Giudici, che lo dovranno giudicare.

Potrà il reo domandase il confronto de' testimonj avanti i Giudici.

101. In tutto ciò, che riguarda le persone degli Ecclesiastici, ed il privilegio del Foro competente alli medesimi, si osserveranno le regole Canoniche, e le Costituzioni Apostoliche attualmente vigenti, e rispetto all'estrazione degli inquisiti dagli asili sagri, saranno osservate le forme Canoniche a norma delle istruzioni già date, e di altre, che si credesse opportuno di dare in appresso.

Si osserveranno i Canoni e Costituzioni sulla Immuuità Ecclesiastica.

Digitized by Google

TITOLO IV.

Disposizioni Legislative.

Sono abolite le particolari Leggi municipali, eccetto le agrarie, e simili.

Art. 102. Tutte le Leggi municipali, statuti, ordinanze, riforme, sotto qualunque titolo, o per mezzo di qualunque Autorità emanate in qualsivoglia luogo dello Stato, comprese ancora quelle pubblicate per una intera Provincia, o per un particolare Distretto, rispettivamente sono abolite, a riserva di quelle, che contengono provvedimenti relativi alla coltura del territorio, al corso delle acque, ai pascoli, ai danni dati nei terreni, e ad altri simili oggetti rurali.

Nuove disposizioni per le successioni.

103. In tutte le parti dello Stato, alla infinita varietà delle Leggi statutarie, con le quali si trova a favore dei maschi agnati corretta la disposizione del gius comune, che deferisce indistintamente le successioni intestate agli agnati, ed ai cognati dell' uno e dell' altro sesso, sono surrogate le seguenti disposizioni.

Le femmine sono escluse dall' eredità degli ascendenti, essendovi i maschi.

104. Nella linea diretta discendentale i figli maschi, o altri discendenti maschi agnati escluderanno sempre dalla eredità intestata del padre, dell' avo, o di altro ascendente maschio dell' agnazione le femmine, ed i cognati, ancorchè eguali, e prossimiori in grado.

Digitized by Google

105. Nella linea diretta ascendentale, allorchè si tratterà di succedere nell'eredità intestata del figlio, nipote, o altro discendente maschio di maschio, il padre, l'avo paterno, o altro ascendente maschio, ed agnato escluderà le ascendenti femmine, ancorchè prossimiori in grado, ad eccezione della madre, a cui rimane preservata la successione, o consuccessione luttuosa del figlio, a termini del comune diritto in concorso dell'avo, o altro ascendente paterno, come anche in concorso degli altri figli.

Sono similmente escluse dall'eredità dei discendenti, eccetta la madre.

106. Nelle eredità dei collaterali maschi, le femmine coi loro figli, e discendenti dell'uno e dell'altro sesso, quantunque in eguale o in più prossimo grado, saranno escluse dai maschi agnati congiunti col defunto, fino al quarto grado della computazione civile inclusivamente.

Sono escluse anche dall'eredità dei collaterali, salva la dote, e gli alimenti.

Se per altro saranno innutte, e prive di dote, la quale non possano conseguire altronde, dovranno riceverla in sussidio dalle persone, per le quali saranno escluse, e sulla porzione dei beni, in cui sarebbero succedute *ab intestato*. Questa dote sarà tassata secondo il ragionevole arbitrio del Giudice regolato dalla necessità di un onesto collocamento.

Ciò, che si prescrive per la dote nel suddetto caso, avrà anche luogo per gli alimenti necessarj, durante il tempo, che rimarranno innutte.

Digitized by Google

Sono anche escluse le avole d'ambi i lati, e gli ascendenti materni, salva la legittima.

107. Saranno pure escluse da ogni consuccessione in concorso dei maschi, ed agnati contemplati nell'articolo precedente, le avole, proavole, ed altre ascendenti femmine di ambidue i lati; come anche gli ascendenti maschi del defonto per lato materno, salvo però la legittima, sempre che sia loro dovuta per disposizione di ragione, la quale in tal caso sarà la terza della terza parte della intiera eredità.

In tutti gli altri casi si osserva il diritto civile.

108. In tutti gli altri casi, fuori di quelli espressi negli Articoli 103, 104, 105, 106 e 107, succederanno i maschi, e le femmine, gli agnati, e i cognati, senza distinzione, nella forma prescritta dal diritto novissimo Giustinianeo.

Per gli agnati rimane fermo il diritto comune.

109. Tra gli agnati invitati alle successioni intestate rimangono ferme le disposizioni del diritto comune, rispetto alle prerogative dei gradi, ed ai diritti di rappresentazione.

Le femmine non sono escluse dalla eredità delle femmine.

110. La esclusione delle femmine, e dei cognati non avrà mai luogo nell'eredità intestata di femmine, tanto nella linea diretta discendentale, che nell'ascendentale, e collaterale.

Le femmine non sono escluse dall' eredità degli ascendenti morti senza maschi.

111. In niun caso la figlia, o altra discendente sarà esclusa dall' eredità intestata del padre, dell' avo, o altro ascendente, morto senza figli, o discendenti maschi, ed agnati.

Digitized by Google

112. Le figlie, o nepoti, che si troveranno già collocate in matrimonio al tempo della morte del padre, o dell'avo paterno con una dote congrua dai medesimi a loro costituita in vita, null'altro potranno pretendere sulla di loro eredità, o testata, o intestata.

Le figlie, e nipoti già maritate alla morte del padre, o dell'avo con dote congrua, (e tale si presume, se siano maritate a persona di pari condizione), non possono pretendere altro.

Si avrà sempre per congrua la dote, quando con essa la femmina sarà stata collocata in matrimonio con persona di pari condizione.

113. Le figlie, o nepoti, ovvero altre discendenti, escluse per la esistenza dei maschi agnati, come anche quelle collocate in matrimonio senza dote, o con dote non congrua, avranno il diritto a conseguire una dote la quale equivalga alla porzione, che sarebbe loro dovuta a titolo di legittima, secondo il numero totale dei figli, ed a norma del gius comune.

Le discendenti escluse, e le maritate senza dote congrua, debbono essere congruamente dotate.

Quelle, che avranno ricevuto una dote, ma non congrua, dovranno farne la impulzione per conseguire un equivalente alla legittima.

114. Li fratelli non saranno obbligati a consegnare la dote alle sorelle inutte, che allorquando seguirà il collocamento, o giunte che siano alla età di anni 25 compiti senza essere collocate.

La dote non si potrà consegnare prima del matrimonio, ma investirsi per consegnarla quando giungeranno all'età di anni 25.

In questo secondo caso sarà a carico dei fratelli l'interporre l'officio del Giudice,

Digitized by Google

acciò la dote sia investita, e posta in salvo pel caso del futuro matrimonio.

Le femmine non maritate dovranno essere alimentate dai fratelli, e dopo l'anno 25 potranno domandare i frutti della dote in luogo degli alimenti.

115. Nel tempo intermedio dovranno essere alimentate, e mantenute dai fratelli nella casa comune, se convivono insieme, o presso uno di essi a spese comuni, se vivono separati.

In qual tempo, e con quali condizioni abbia luogo la consegna della dote.

116. Passata la età di anni 25, senza che siano collocate, rimarrà in loro facoltà, o di obbligare i fratelli a consegnare loro la dote a norma dell'Art. 113 e 114 (nel quale caso cesseranno gli alimenti), o di continuare a ricever questi (nel qual caso non avrà luogo la consegna della dote).

Prima dell'anno 25 si potrà domandare la liquidazione, ed assicurazione della dote.

117. Potranno bensì le femmine nubili, i loro tutori, e curatori astringere in ogni tempo i fratelli, o altri collaterali escludenti, a liquidare la quantità della dote dovuta alle dette femmine, e ad assegnare i fondi, sopra i quali dovranno conseguirla.

Competenza dell'ipoteca dotale.

118. Per la sicurezza, e conservazione della dote dovuta ai fratelli, o altri, in concorso de' quali le femmine sono escluse, competerà alle dette femmine la ipoteca nei termini stabiliti nel contemporaneo Regolamento risguardante il regime ipotecario di cui si parlerà in appresso.

Qual dote sia dovuta alle figlie di un fratello predefonto.

119. Nel caso, in cui restino escluse le figlie di un fratello predefonto, esse non potranno conseguire per ragione di dote, che

Digitized by Google

la porzione di legittima, che al loro padre sarebbe appartenuta, se fosse rimasto superstite in tempo dell'aperta successione.

120. La dote dovuta alle figlie, o ad altre femmine discendenti passerà ai loro eredi legittimi, in caso che muojano senza testamento, e potranno disporne liberamente per ultima volontà, ancorchè non si sia fatto luogo alla tradizione nei casi contemplati nell' Articolo 144.

Il diritto della dote passa agli eredi, e la donna può disporre anche prima del matrimonio.

121. Potranno i fratelli, o altri preferiti, come sopra, nella successione, essere astretti a dare i dovuti alimenti alle femmine innutte, anche fuori della loro casa, ed in denaro, quando concorra un ragionevole motivo.

Quando, e come si debbano gli alimenti fuori della casa alle femine non maritate.

Questi alimenti potranno anche essere tassati in una somma, che superi il frutto della dote, secondo il prudente arbitrio del Giudice, dal quale dipenderà anche la destinazione del luogo, e delle persone, presso le quali dovranno decentemente (in tal caso) collocarsi.

122. Trovandosi superstite la madre, o l'ava paterna, rimaste in istato vedovile, le figlie, o le nepoti saranno collocate presso la madre non passata alla seconde nozze, o presso l'ava in caso diverso, sia che queste convivano coi maschi eredi, sia, che vivano separate, nel qual caso dovranno dai detti

Ove debbano esser collocate le figlie, o nepoti, trovandosi superstiti la madre, e l'ava paterna in istato vedovile.

Digitized by Google

eredi somministrarsi gli alimenti in denaro nel modo prescritto all'articolo 121.

Regole per misurare la legittima.

123. In tutti i casi, in cui la legittima è dovuta *ab intestato* per disposizione del diritto comune alle avole, o agli ascendenti del defonto per lato materno, questa si dovrà egualmente sulle eredità testate nella seguente maniera.

Si limiterà al terzo del terzo dell'intera eredità, se gli eredi scritti nel testamento saranno i fratelli, o le sorelle del testatore, o i respettivi figli delle medesime persone.

Sarà il terzo di tutto l'asse, qualora siano istituite eredi persone diverse.

Nel caso, che l'eredità sia lasciata in parte ai fratelli, e sorelle, ovvero ai loro figli, ed in parte ad altre persone, sarà il terzo del terzo rispetto alle porzioni delle persone nominate in primo luogo; ed il terzo dell'intiero rispetto alle altre.

Nel testamento si osservino le solennità del jus civile, salvo in qualche caso il capitolo *cum esses*, e salvo il capitolo *relatum*.

124. Per la validità dei testamenti, ed altri atti di ultima volontà, dovranno osservarsi le solennità prescritte dal diritto civile.

I testamenti ordinati secondo la forma del Capitolo *Cum esses*, saranno validi allora soltanto, quando siano fatti negli Ospedali, ovvero da persone ammalate, e defonti in una campagna, o villaggio lontano più di tre miglia dai luoghi, ove risiedono Notari pubblici. Non s'intende derogato alle dispo-

Digitized by Google

sizioni del Capitolo *Relatum* in quanto concerne il favore delle Cause pie.

Quali testamenti fatti sotto le cessate leggi sono da eseguirsi.

125. I Testamenti fatti nelle forme prescritte dalla cessata Legislazione avranno la loro esecuzione, se sia seguita la morte del testatore durante l'estinto Governo. Se la morte sia seguita in appresso, i testameti così detti *olografi*, e mancanti di ogni solennità estrinseca, ch' erano ammessi da quella Legislazione, avranno effetto soltanto, quando resti provata la incapacità del testatore di rinnovarli nelle forme solenni prima della morte. Gli altri testamenti fatti con le solennità prescritte, e vigenti in tal'epoca, avranno la loro esecuzione, se non si trovino revocati dal testatore sopravvissuto con altre disposizioni fatte nelle forme indicate nel precedente articolo.

Nelle donazioni di là dai scudi 500, è necessario l' istromento, e la insinuazione.

126. Le donazioni irrevocabili tra vivi, o universali, o particolari, che eccedano il valore di scudi 500 romani, non saranno valide, se non saranno fatte per istromento pubblico, ed insinuate nelle solite forme.

127. Nè il giuramento, né il favore del matrimonio, nè altro titolo qualunque potrà convalidarle, qualora siano fatte per atto privato, o manchino della insinuazione. Il giuramento si presumerà estorto per forza e per timore.

Debbono osservarsi le so-

128. Niun contratto dei minori, e delle

lennità nei contratti dei minori e delle donne.

donne, ancorchè maggiori, sarà valido senza l'intervento, ed il consenso dei più prossimi parenti, o del curatore da deputarsi in mancanza, o in essenza dei medesimi, e senza che intervenga il decreto del Giudice da interporsi, secondo la forma prescritta dalla Costituzione della san. me. di Benedetto XIV.

Sono eccettuati i soli contratti dei minori, e delle donne, che esercitano attualmente la mercatura, qualora riguardino gli oggetti del loro commercio.

Nè il giuramento, che si presumerà estorto, nè qualunque causa espressa, renderà validi i contratti stipolati dai minori, e dalle donne, senza l'intervento delle solennità di sopra prescritte.

L'età minore dura a tutto l'anno 21.

129. L'età minore è fissata fino all'anno ventunesimo compito.

Restano aboliti generalmente i fidecommissi, eccetto le infrascritte modificazioni.

130. L'*abolizione* dei vincoli di fidecommisso, primogenitura, e di altre simili sostituzioni, già *confermata definitivamente, e generalmente*, attesa la maggiore diuturnità del tempo, ed altre circostanze, nelle *Provincie dello Stato comprese* nell'Editto dei 5 luglio 1815, e *lasciata in sospeso* nell'Editto emanato in Roma dal Delegato Pontificio in data dei 13 maggio 1814 relativamente alle altre *Provincie precedentemente tornate all'attuale dominio della*

Digitized by Google

S. Sede, è mantenuta anche in queste Provincie con le dichiarazioni però, e modificazioni espresse nel seguente articolo.

131. Rimangono sciolti nelle suddette Provincie precedentemente ricuperate da ogni vincolo di fidecommisso, e di sostituzione i beni di qualunque specie *alienati* (preso il nome di alienazione nel suo *largo significato* comprensivo anche delle ipoteche), e trasferiti nei terzi possessori per qualsivoglia titolo oneroso, o lucrativo, o misto *dopo l'abolizione dei fidecommissi;* come pure rimangono liberi, e prosciolti da ogni vincolo i beni, che da quell'epoca sino al presente sonosi deferiti a qualunque persona per la morte dei gravati accaduta durante la medesima epoca a titolo di successione o testata, o intestata.

Rimangono liberi i beni in qualunque modo alienati, o passati in altri.

132. Rimarrà in vigore nelle Provincie individuate nel precedente articolo il vincolo di fidecommisso in quei beni fondi, che non hanno sofferto dopo le leggi abolitive del passato Governo veruna delle mutazioni enunciate nell' articolo precedente.

Rimangono i vincoli fidecommissarj sopra i fondi, che dopo le leggi abolitive non hanno sofferto alcuna innovazione.

133. La durazione de' fidecommissi conservati nel precedente articolo non avrà luogo che negl' immobili complessivamente ascendenti ad un valore al di sopra di scudi *quindicimila*, e con altre limitazioni, e prescrizioni, che verranno in appresso ordinate per

I vecchj fidecommissi si conservano, e vengono soggetti alle Leggi dei nuovi.

Digitized by Google

la creazione dei fidecommissi nuovi. Riguardo alla enumerazione dei grandi comincierà questa dall'attuale erede gravato inclusivamente.

Ai chiamati attualmente esistenti si prefigge il termine d'iscrivere i beni fidecommissarj.

134. I chiamati attualmente esistenti dovranno sotto le medesime pene, e adesivamente agli stessi regolamenti del sistema ipotecario, fare eseguire le iscrizioni dei beni, che rimarranno sottoposti ai suddetti fidecommissi, nel termine di due mesi, computabili dal giorno della pubblicazione di questa Legge, se si trovano nello Stato, e nel termine di quattro mesi, se sono assenti. Niun motivo di pupillare, o di minore età, o altro qualsivoglia, potrà servire di scusa, riservato soltanto l'azione per conseguire l'emenda dei danni dai tutori, curatori, o altri amministratori, che avranno negligentato la iscrizione.

Si permette la istituzione de' nuovi fidecommissi.

135 Sarà permessa in avvenire in tutto lo Stato la creazione di nuovi fidecommissi, *con osservare però le regole prescritte nei seguenti articoli.*

Soltanto sopra beni stabili suscettibili d'ipoteca.

136. Non potrà istituirsi verun *fidecommisso dividuo, o individuo* di qualunque natura, e forma esso sia, nè ordinarsi veruna sostituzione fidecommissaria, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà, se non che sopra immobili della qualità di quelli, su i quali possano aver luogo le iscrizioni secondo il sistema ipotecario.

Digitized by Google

137. Sono eccettuate le raccolte di statue, di pitture, e di altri oggetti di arti, come ancora le raccolte di monumenti, ed altri oggetti di antichità, e quelli d'istoria naturale, d'istromenti, e machine di fisica, d'astronomia, di notomia, le biblioteche, ed altre simili collezioni di arti liberali, e di scienze, le quali potranno in aggiunta ai fidecommissi da istituirsi sopra i stabili assoggettarsi all'obbligo della conservazione, e restituzione, qualora vi acceda l'approvazione del Cardinal Camerlengo *pro tempore*, il quale potrà accordarla, semprechè, (previo l'esame da commettersi a persone intendenti), consti del pregio, e della rarità di sì fatte collezioni, e con quelle cautele, e prescrizioni anche penali, che crederà opportuno di ordinare per assicurarne la identità, e la inalienabilità, durante il vincolo fidecommissario, a cui saranno assoggettate.

E sopra oggetti di biblioteche, gallerie, e musei da approvarsi dalla pubblica Autorità.

138. Le disposizioni, con cui saranno istituiti i fidecommissi, ed ordinate le sostituzioni, dovranno contenere una sufficiente specifica designazione dei fondi stabili, su i quali sono imposti, e del loro valore.

Nelle istituzioni dei fidecommissi particolari dovranno specificarsi i fondi.

Se però il fidecommisso sarà universale, ed in conseguenza comprensivo di tutti gl'immobili, nell'atto della creazione non sarà necessaria queste specifica designazione, la quale dovrà supplirsi dall'erede colla iscrizione ordinata nell'Articolo 113.

Digitized by Google

Non avrà effetto il fidecommisso, se il valore netto de' fondi non giunge a sc. 15000.

139. Il fidecommisso non avrà effetto se il valore degli immobili, su i quali sarà istituito, e che dovrà essere libero, ed immune da ogni debito, peso, e detrazione, non giugnerà alla somma di scudi *quindicimila*, deducendo questo valore dalle stime Catastrali accresciute di un terzo rispetto ai fondi rustici, e riguardo agli urbani da quelle del censimento, se vi sarà, ed in mancanza di questo, o dai precedenti istrumenti di acquisto, o dal reddito delle pigioni calcolate al cinque per cento, o finalmente (in difetto di questi mezzi) dall' apprezzamento dei Periti.

140. I fidecommessi di qualunque specie, che non saranno istituiti nel valore, e nelle forme prescritte nei precedenti articoli, saranno nulli, ed i beni si acquisteranno liberamente dal primo, o dai primi chiamati.

La durata dei fidecommissi non potrà oltrepassare quattro gradi.

141. La durata dei fidecommessi da istituirsi, come sopra si è disposto, siano essi primogeniali, o dividui è limitata dentro *quattro gradi*, o siano passaggj, cominciandone la enumerazione dal primo, o dai primi chiamati, di modo, che nel quarto possessore i beni divengono liberi, sia nella totalità trattandosi di primogeniture, o di maggiorati, sia nella porzione, che abbia subito il prescritto numero di passaggj, trattandosi di fidecommessi dividui. Li quattro gradi di

Digitized by Google

persone, ne' quali potrà far passaggio la successione, si computeranno ogni volta, che si farà luogo all'apertura della medesima, ancorchè sia semplicemente deferita, e non agnita mediante la dimanda, o l'attuale restituzione, ed il consecutivo possesso dei beni fidecommissarj.

A questo numero di passaggj sarà limitata la progressività della successione, ancorchè fossero contemplate più linee, discendenze, e famiglie. Ogni passaggio congiunto, o non congiunto coll'attuale restituzione, sarà considerato nel computo di quattro gradi, quando però segua in forza della vocazione, e non per altra causa estranea; come sarebbe per esempio, se i beni fidecommissarj fossero posseduti dal padre per ragione di usufrutto legale, o dai creditori, durante la vita del chiamato, o per altri simili titoli passassero nelle mani di altre persone non comprese nel genere dei chiamati, delle quali non si dovrà tener conto nella enumerazione dei passaggj.

142. Le riserve di semplice usufrutto formale, purchè non importino progressività di successione, li patti, e le provvidenze delle investiture enfiteutiche, e le riserve de' giuspatronati attivi, o passivi, non si comprendono nelle precedenti disposizioni riguardanti le sostituzioni, ed i fidecommissi.

Sotto la precedente disposizione non si comprende l' usufrutto formale, nè l' enfiteusi, nè il giuspatronato.

Digitized by Google

Obbligo ai primi chiamati nei nuovi fidecommissi d'iscrivere i beni.

143. I primi chiamati ai fidecommissi, o primogeniture da istituirsi, avranno l'obbligo dentro il termine di due mesi, se saranno presenti nello Stato, e di quattro, se saranno assenti, (computabili dal giorno della deferita successione) di fare iscrivere nei respettivi offici dell' Intavolazione i fondi vincolati nelle forme, che sono indicate dal Regolameuto risguardante il sistema ipotecario, e non adempiendo quest' obbligo nel termine prescritto, incorreranno nelle pene di privazione dei frutti, ed anche della intera successione nella maniera, che viene più individualmente dichiarata nel predetto Regolamento.

La sostituzione della Causa Pia può avere luogo anche dopo i quattro gradi.

144. Le sostituzioni a favore dei Luoghi, e delle Cause Pie tanto nei fidecommissi antichi conservati, quanto nei nuovi, avranno il loro effetto non solo se si purifichino nella continenza dei quattro gradi, ma ancorchè vengano a purificarsi dopo il quarto, attesa la mancanza di altre precedenti sostituzioni, nel caso, (benchè siano consumati i quattro passaggj nella persona dell' ultimo gravato) avrà luogo il quinto passaggio in beneficio dei detti Luoghi, e Cause Pie, tra le quali si comprenderanno ancora le Prelature.

Si riservano alla compilazione del Codice civile ulteriori

145. A prevenire per quanto sia possibile le questioni, ed i litigi tanto facili ad insorgere nella materia fidecommissaria, ver-

Digitized by Google

ranno nel Codice del diritto civile, (che sarà formato, e publicato quanto più sollecitamente si possa) determinate le regole legislative, con le quali si dovrà procedere nella interpretazione, e delazione delle sostituzioni fidecommissarie, che saranno in avvenire ordinate secondo la norma di sopra espressa.

regole per la interpretazione de' fidecommissi.

146. Le ipoteche convenzionali generali, o espresse, ed esplicite, o implicite, o contenute nel così detto obbligo camerale, o in quello denominato di guarentigia, o in altre simili forme, e clausole, non saranno riputate di alcun effetto, e valore in ordine alle iscrizioni ipotecarie, al quale oggetto, ed a tutte le conseguenze del regime ipotecario si avranno come nulle, e non apposte.

Le ipoteche contenute nell' obbligo camerale, ed in altri consimili formole, sono considerate nulle, relativamente al regime ipotecario.

TITOLO V.

Organizzazione delle Comunità.

147. I limiti delle Comunità colle respettive aggregazioni dei luoghi, che le compongono, saranno quegli stessi, che sono descritti nell' annessa nuova Tabella del riparto territoriale dello Stato Ecclesiastico, con la riserva delle rettificazioni da farsi a tenore del disposto negli Art. 4, e 5 del Titolo I.

I limiti delle Comunità sono quelli descritti nella Tabella annessa al Titolo I.

Digitized by Google

L' amministrazione comunitativa sarà uniforme in tutto lo Stato.

148. Non ostante la divisione delle Delegazioni di prima, seconda, e terza classe, e dei Governi di primo, e secondo ordine, l' amministrazione delle singole Comunità sarà in tutto uniforme, e regolata nella stessa maniera. I Governatori non avranno altre attribuzioni a questo riguardo, fuori di quelle espresse nel presente Titolo.

Si darà luogo all'esame dei reclami sulle appodiazioni delle Comunità.

149. Il disposto negli Articoli 4 e 5 del Tit. I, è applicato ai reclami, che potessero promuoversi dalle singole Popolazioni, per la rettificazione delle appodiazioni, e per la respettiva riunione, o smembramento dei luoghi componenti una stessa Comunità.

Gli attuali Capi delle Provincie fin da ora, ed in appresso i loro Successori sono autorizzati a trasmettere di officio colla maggior possibile sollecitudine al Card. Segretario di Stato le osservazioni, che (sentite anche le loro Congregazioni) crederanno essenziali sul proposito di tali appodiazioni, a fine di averle in considerazione, perchè il detto Card. Segretario di Stato possa ordinare immediatamente le modificazioni occorrenti, in caso, che le creda urgenti, oppure commetterne l'esame alla Congregazione destinata a forma dei due sopracitati articoli.

In ogni Comunità vi è un Consiglio, ed una Magistratura.

150. In ogni Comunità vi sarà un *Consiglio* per deliberare sugli affari d'interesse comune, ed una *Magistratura* per l' andamento dell' amministrazione comunitativa.

Digitized by Google

151. Il Consiglio di ciascheduna Comunità esistente nel capo-luogo di cadauna Delegazione, sarà composto di *quarantotto* Consiglieri: quello delle Comunità esistenti nei luoghi, ove risiedono i Governatori di primo ordine, sarà di *trentasei:* quello delle Comunità esistenti nei luoghi, ove risiedono i Governatori di second'ordine, sarà di *ventiquattro*. In quello però, che fra queste ultime avranno una popolazione di sole mille anime o minore, il Consiglio sarà composto di *diciotto* Individui.

Del numero de' Consiglieri proporzionato alle diverse popolazioni.

152. Saranno per questa prima volta soltanto nominati dai respettivi Delegati gl' Individui componenti ciascun Consiglio, incaricandoli di porre in opera tutta la loro attività e prudenza, acciò, uniformandosi alle prescrizioni dei seguenti Art. 155, 156 e 157, e prese le informazioni opportune col parere delle Congregazioni governative, le nomine cadano nelle persone più probe, e meglio istruite in tutto ciò, che riguarda l'amministrazione comunitativa.

I Consiglieri per la prima volta saranno nominati dai Delegati coll'approvazione del Cardinal Prefetto della Consulta.

153. I Delegati trasmetteranno l'elenco di queste prime nomine al Card. Prefetto della Consulta per l'approvazione definitiva delle medesime.

154. Dopo la prima istallazione, di mano in mano che accaderanno le vacanze, l'elezione de' nuovi Consiglieri si farà nei Con-

In avvenire si elegeranno dal Consiglio, e si approveranno dai Delegati.

Digitized by Google

siglj medesimi a pluralità di voti, riservata l'approvazione al Delegato, il quale non potrà negarla, se non adducendo una delle cause d'incapacità dell'eletto, a tenore di quanto si prescrive qui appresso.

Qualità richieste nei Consiglieri.

155. I Consiglieri dovranno avere il loro domicilio per la maggior parte dell'anno nel territorio della Comunità, compresi anche i luoghi appodiati, esserne nativi, o domiciliati da dieci anni, avere l'età di 24 anni terminati, essere di onesti natali, di buoni costumi, e di condotta commendata. Dovranno inoltre scegliersi nella classe dei possidenti, degli uomini di lettere, dei negozianti, e di quei, che esercitano in figura di Capi le professioni, e le arti non vili, e non sordide.

L'esercizio dell'agricoltura sia nei terreni proprj, sia in quei presi in affitto, non renderà alcuno incapace dell'aggregazione al Consiglio, esclusi soltanto i semplici mercenarj, e giornalieri.

Quali siano i gradi di parentela, che non possono essere commessi contemporaneamente nei Consiglj.

156. Non potranno essere ammessi in Consiglio padre, e figlio, non avo, e nipote *ex filio*, non due fratelli, non suocero, e genero, ancorchè queste persone non vivano in comunione. Per la dispensa non si potrà ricorrere, che al Sovrano per mezzo del Card. Prefetto della Consulta.

Digitized by Google

157. La qualità di Consigliere non potrà essere ereditaria, nè appartenere stabilmente ad alcun ceto esclusivamente. Saranno però mantenuti in possesso della loro prerogativa d'inclusione quei ceti, che attualmente vi si trovano, purchè non eccedano il numero della metà del Consiglio, al quale si vogliono ammessi anche quegli degli altri ceti.

L' officio di Consigliere non può essere ereditario, nè privativo di alcun ceto, salva la prerogativa attualmente goduta da qualche ceto, purchè non ecceda la metà de' Consiglieri.

158. Nei consigli dovranno aver luogo li Deputati del Clero, secondo il solito. Ogni Ecclesiastico inoltre potrà essere Consigliere, se verrà eletto; e gli Ecclesiastici sederanno in Consiglio al di sopra dei Laici.

Come gli Ecclesiastici abbiano luogo in Consiglio.

159. La Magistratura sarà composta di un Capo, che avrà il titolo di *Gonfaloniere*, e di sei Individui nelle Comunità, che sono capo-luogo delle Delegazioni, di quattro per quelle, che hanno un Governatore di primo ordine, e di due per le altre. A quest'Individui, che col Gonfaloniere formeranno la Magistratura, sarà dato il nome di *Anziani*.

Il Magistrato sarà composto di un Gonfaloniere, e di più Anziani, secondo i luoghi. Vi sarà un Sindaco nei luoghi appodiati.

Nei luoghi appodiati vi sarà un *Sindaco* dipendente dal Gonfaloniere della Comunità principale, col quale questo terrà la corrispondenza per tutti i bisogni, che possono occorrere relativamente all'amministrazione.

160. I Consigli comunitativi appena istallati, trasmetteranno al Delegato una nota in triplo delle persone designate, per iscegliere

Il Consiglio nominerà in triplo gli Anziani, i Sindachi,

Digitized by Google

ed il Gonfaloniere, da scegliersi quelli dal Delegato, e questo dal Cardinal Segretario di Stato.

tra esse il Gonfaloniere, gli Anziani, ed i Sindachi. Il Delegato sceglierà nella terna trasmessa gli Anziani, ed i Sindachi, ed invierà la terna pel Gonfaloniere al Card. Segretario di Stato, a cui ne apparterrà la scelta.

Durata, e rinnovazione del Magistrato di due anni, e con quali regolamenti.

161. Il Gonfaloniere ed Anziani rimarranno nella Magistratura per due anni. Terminato il biennio, si dovrà procedere alla elezione del nuovo Gonfaloniere. Gli Anziani saranno rinnovati per la metà, estraendoli a sorte, l'altra metà rimarrà nell'officio, anche pel seguente biennio, dopo il quale dovranno sortire dalla Magistratura i componenti questa metà, rimanendovi gli altri, che hanno esercitato l'officio per un solo biennio, e così dovrà farsi progressivamente, acciò sempre rimangano nella Magistratura persone istruite. Nella fine di ogni biennio si procederà parimente alla nomina di nuovi Sindachi.

Il Gonfaloniere, ed Anziani non possono essere rieletti, che dopo un biennio, ma non così i Sindachi.

162. Il Gonfaloniere, e gli Anziani sortiti dalla Magistratura a forma dell'articolo precedente, finito il biennio non potranno essere confermati. Dovrà passare un biennio, perchè sieno in istato di essere rieletti. Questa prescrizione non avrà luogo nei Sindachi, i quali potranno essere rieletti immediatamente allo spirare del biennio.

Digitized by Google

163. Si avrà cura, che ai posti di Gonfaloniere siano chiamati gl' Individui più specchiati delle famiglie più rispettabili per antichità, e per possidenza. In quanto gli Anziani si cercherà, che sieno scelti tra le persone di oneste famiglie, e che vivano dei loro redditi.

Qualità del Gonfaloniere, e degli Anziani.

164. Regolarmente il Gonfaloniere riceverà gli ordini superiori per mezzo del Governatore locale, ed a questo rimetterà le risposte, le informazioni, gli schiarimenti diretti o ai Governatori distrettuali, o al Delegato, o ai Dicasterj superiori di Roma, salvi i casi straordinarj, nei quali le Autorità superiori lo interpellassero direttamente.

Corrispondenza del Gonfaloniere.

165. Al Consiglio di ciascuna Comunità apparterrà la nomina di tutti gl' inservienti, e di tutti i salariati impiegati in servigio sia della Comunità, sia della Popolazione. Alla fine di ogni biennio si procederà nel giorno di *S. Lucia*, secondo l' antico uso, alla nuova nomina, o conferma di tutti quest' Impiegati per voti segreti.

La nomina, e rimozione degl' Impiegati, ed inservienti delle Comunità spetterà al Consiglio.

166. Le nomine, e conferme fatte colla maggioranza assoluta dei voti, non potranno essere impugnate, nè poste in discussione, salvo il caso di nullità della risoluzione consigliare per difetto di forme, o per vizio intrinseco.

Le nomine, o conferme non si potranno annullare, che per difetto di forme, o per vizio intrinseco della risoluzione consigliare.

Gl' Impiegati esclusi dalla maggioranza

Digitized by Google

de' voti dovranno acquietarsi alla risoluzione, come quella, che contiene la espressione della volontà, e della mancanza di fiducia della rappresentanza del corpo comunitativo, a cui appartener deve la libera scelta delle persone addette al di lei immediato servigio. Non si ammetterà alcun reclamo, o ricorso contro tali risoluzioni, se non nei casi sopraesposti di nullità, ed in questi casi, annullata la risoluzione, si procederà di nuovo alla convocazione del Consiglio, ed alla regolare ballottazione.

Facoltà del Consiglio d'imporre dazj ed approvare le spese ordinarie, e straordinarie, e del Gonfaloniere di ordinare qualche spesa di urgenza.

167. Spetterà allo stesso Consiglio il diritto di stabilire i dazj per le spese comunitative, e di approvare qualunque spesa straordinaria, ed imprevista, rendendone però preventivamente intesa la Congregazione del Buon Governo per mezzo dei respettivi Delegati.

Sono solo eccettuati i casi di vera, e positiva urgenza, e che non ammettono dilazione, nei quali il Gonfaloniere avrà la facoltà di ordinare la spesa *istantaneamente necessaria*, rendendone però in seguito conto al Consiglio nella prossima convocazione del medesimo.

Tabella di prevenzione, come debba ogni anno formarsi, e trasmettersi alla

168. Prima dei 15 *di Agosto* di ciascun anno si presenterà al Consiglio la Tabella detta di *prevenzione* per regolare le spese, e l'introito dell'anno seguente. Questa Ta-

Digitized by Google

bella sarà compilata anticipatamente dal Gonfaloniere sentito il parere degli Anziani, che avranno soltanto voto consultivo, il quale sarà però registrato, e letto nel pubblico Consiglio. L'approvazione, o la modificazione della medesima dipenderà dalla risoluzione del Consiglio presa colla maggioranza assoluta dei voti.

Congregazione del B. G.

169. Questa Tabella nella maniera, in cui rimarrà approvata dal Consiglio, sarà trasmessa al Delegato prima dei 15 *Settembre*, acciò dal medesimo venga esaminata nella Congregazione governativa.

Tempo, e modo della trasmissione della Tabella da farsi al Delegato.

La trasmissione della medesima sarà accompagnata da una relazione delle discussioni, che avranno avuto luogo nella sua formazione.

170. Tutte le Tabelle saranno di mano in mano con la maggiore speditezza possibile inoltrate prima dei 15 di *Ottobre* alla Congregazione del Buon Governo, unitamente alle osservazioni del Delegato, e della sua Congregazione, quando abbiano avuto luogo, per ottenerne nella medesima Congregazione del Buon Governo l'approvazione, o la riforma definitiva.

171. Nel principio dell'anno la Tabella di prevenzione fissata dalla Congregazione del Buon Governo dovrà pubblicarsi in ciascuna Comunità per servire di giustificazione

La suddetta Tabella autorizzata dal B. G. regolerà le spese dell'anno.

Digitized by Google

alle imposizioni, ed alle spese di tutto l'anno, ed acciò sia conosciuta da tutti i contribuenti.

L'amministrazione comunitativa esiste presso il Gonfaloniere col consiglio ed assistenza degli Anziani.

172. L'amministrazione ordinaria della Comunita si eserciterà dal Gonfaloniere, presso il quale esisterà la primaria rappresentanza comunitativa. Gli Anziani saranno i suoi consiglieri, e gli presteranno tutta la loro assistenza pel disimpegno di questa amministrazione.

Fuori d'urgenza non potranno ordinarsi dal Gonfaloniere, nè eseguirsi altre spese, se non quelle, che sono comprese nella Tabella, ed i mandati dovranno registrarsi.

173. Ad eccezione delle spese urgenti, ed istantanee contemplate nell'Art. 167, il Gonfaloniere nan potrà fare altre spese, fuori che le approvate dal Consiglio, e comprese nella Tabella di prevenzione sanzionata dal Buon Governo. Non potrà spedire mandati, che sopra oggetti contenuti nella detta Tabella, e gli Esattori comunitativi non potranno pagare mandati sotto la loro responsabilità, se non siano sottoscritti dal Gonfaloniere, e da due Anziani, e non venga nei medesimi espresso il titolo del pagamento, e richiamato l'articolo della Tabella anzidetta, a cui si riferiscono. Sarà tenuto registro dei mandati dal Segretario, o dal Computista comunitativo, ove esisterà.

Metodo pel rendimento de' conti, e sindacato del Gonfaloniere, e dell'Esattore.

174. Dentro il mese di febbrajo si dovrà esibire al Consiglio, e da questo, dopo fattone l'esame, trasmettere al Delegato il rendimento de' conti dell'amministrazione del-

Digitized by Google

l'anno decorso esercitata dal Gonfaloniere, e quello della cassa ritenuta dall'Esattore comunitativo. Se l'Esattore avrà pagata qualche spesa non descritta in Tabella, o l'avrà pagata per una somma maggiore della fissata, sarà tenuto del proprio alla rifazione della spesa intera, o della quantità eccedente la medesima, ed avrà il diritto di ripeterla dal Gonfaloniere, qualora esso ne abbia spedito il mandato.

Per rivedere i singoli conti resi dal Gonfaloniere, e dall'Esattore, dovrà il Consiglio con l'intervento anche dei Deputati Ecclesiastici, i quali per la loro concorrenza ai pesi comunitativi possono averci interesse, destinare fra i suoi membri due Sindacatori, i quali si occupino del sindacato, e nel termine di giorni 15 riferiscano in Consiglio il loro parere sopra le singole partite.

Il Delegato rimetterà i conti resi dal Gonfaloniere, e dall'Esattore alla Congregazione del Buon Governo, dalle cui risoluzioni ne dipenderà la finale approvazione.

In quali tempi, ed occasioni debba radunarsi il Consiglio.

175. Oltre i Consigli ordinarj, che dovranno convocarsi per mezzo del Gonfaloniere per la elezione, e conferma degl'Impiegati in fine di ogni biennio, per la formazione della Tabella di prevenzione prima dei 15 di Agosto, e per ricevere il rendimento de'conti nel mese di febbrajo di cia-

Digitized by Google

scun anno, si dovrà il Consiglio convocare straordinariamente, quante volte occorra, e quante volte venga ordinato o dal Delegato, o dai Dicasterj superiori di Roma.

Requisiti necessarj per la validità delle risoluzioni consigliari.

176. I Consiglj Comunitativi non potranno prendere alcuna risoluzione, se non saranno composti almeno di *due terzi dei Consiglieri* attuali, e se non interverrà il Gonfaloniere unitamente a due Anziani, ed al Governatore, il quale presiederà al Consiglio, acciò venga osservata la disciplina, ed il buon ordine.

Il Gonfaloniere in caso di malattia, di assenza, o di altro legittimo impedimento, potrà delegare in sua vece uno degli Anziani.

Il Governatore potrà nei medesimi casi sostituire una persona proba a sua scelta.

Niun atto consigliare potrà avere esecuzione senza l'approvazione del Delegato, o della Congregazione del B. G. o de' Dicasterj competenti di Roma.

177. Niun atto consiliare avrà la sua esecuzione, se non ne sarà riconosciuta, e dichiarata la validità, e la regolarità dal Delegato, e se non sarà approvata la risoluzione o dal Delegato medesimo, o dalla Congregazione del Buon Governo, o dagli altri Dicasterj superiori di Roma, secondo le respettive attribuzioni, e li respettivi casi, rimanendo sempre fermo il disposto negli Articoli 165, 166 e 167.

Si osserveranno le Costitu-

178. Si osserveranno le regole stabilite sopra il regime delle Comunità tanto in

Digitized by Google

forza delle Costituzioni Apostoliche, quanto in vigore dei regolamenti adottati dalla Congregazione del Buon Governo negli affitti dei dazj, ed altri proventi, ed effetti comunitativi, ed in tutti i contratti ed altri atti, che dovranno farsi dalle Comunità colle seguenti modificazioni.

zioni Pontificie, e le regole del B. G. nel regime delle Comunità, e nelle locazioni de' loro proventi, ed altri contratti.

179. Ad imitazione di ciò, che è stato prescritto nel Moto Proprio dei 14 Luglio 1803 relativo alla vendita dei beni comunitativi, in tutte le licitazioni da farsi per conto delle Comunità, si dovrà procedere all' accensione della candela *trenta giorni* dopo l'affissione delle Notificazioni, non escluso il mezzo anche delle preventive offerte chiuse, e sigillate, le quali dovranno aprirsi nel pubblico Consiglio per servire di base all'accensione della candela. Dopo la delibera, che dovrà allora farsi, si lascerà trascorrere un termine di *dieci giorni* per dar luogo all'offerta della *Vigesima*, e dopo questa ne passerà un altro egualmente di *dieci giorni* per dar luogo all' offerta della *Sesta*. Spirato quest'ultimo termine, si procederà alla stipolazione dell'istromento col maggiore, e migliore oblatore, in seguito della quale non vi sarà luogo ad altra offerta, e l'ultimo deliberatario rimarrà nel pacifico godimento della cosa dedotta in contratto.

Si restringe per altro il tempo per l' offerte della vigesima, e della sesta.

Digitized by Google

La fissazione degli oggetti collettabili dalle Comunità è rimessa al Titolo seguente.

180. Gli oggetti collettabili per li bisogni delle Comunità saranno, per motivo della connessione della materia, espressi all'Articolo 213 del Titolo VI. riguardante la organizzazione de' dazj.

I Governatori hanno voto in Consiglio eccetto nei Feudi, quando si tratterà dell' interesse del Barone.

181. I Governatori dovranno intervenire, e dare il loro voto nei Consiglj: quelli per altro dei luoghi baronali, quando si proporranno affari riguardanti l'interesse dei Baroni, non potranno dar voto.

Attribuzioni dei Governatori relativamente all' amministrazione comunitativa.

182. I Governatori, oltre la presenza, ed il diritto di dare il voto, a norma dell'articolo precedente, non avranno altra ingerenza nell' azienda comunitativa, se non quella di presiedere ai Consiglj per la tranquillità, ed il buon ordine; essere intermediarj della corrispondenza tra la Magistratura e i Superiori, e finalmente invigilare sugli ordini abbassati dai Superiori medesimi.

Si aboliscono tutte le angherie, successioni, esenzioni, privative, e regalie feudali.

183. In tutte le popolazioni, e Comunità dello Stato, ove esistono i Baroni, sono, e s' intendono fin da ora soppressi, ed aboliti tutti i diritti tendenti ad obbligare i Vassalli alla prestazione di qualunque servigio personale; tutti quelli di successione ereditaria riservata ai medesimi Baroni sotto qualunque denominazione; tutte l'esenzioni dal pagamento dei dazj comunitativi dovuti dai medesimi Baroni, o da loro ministri, affittuarj, coloni, ed altri, nei quali sono tras-

Digitized by Google

messe le loro ragioni; tutte le esazioni dei dazj pretese dai medesimi Baroni; tutte le privative de' forni, macelli, ed altri simili proventi, ad eccezione del caso, in cui le Comunità si prevalgano della facoltà a loro accordata di rinnovare la privativa per un anno, nel qual caso sarà in facoltà dei Baroni, ai quali appartaneva, il riassumerla per lo stesso tempo; in fine tutte le semplici regalie, ovunque tali gravezze si trovino stabilite, e qualunque ne sia il titolo, e l'osservanza, senza che si possa dai Baroni pretendere alcun compenso per tali abolizioni.

184. Sono parimente soppresse, ed abolite tutte le riserve di caccia, e di pesca nei fondi non proprj; e lo sono pure nei fondi proprj, che non hanno recinti. Sotto la stessa categoria si dichiarano compresi tutti i privilegi, e le privative di cave, e miniere nei terreni altrui senz' allegazione dell' espressa, e speciale concessione Sovrana, non dovendosi avere alcun riguardo all' espressioni generali contenute nell'investitura, ed in altre varie di simil natura, nè alle consuetudini di qualsivoglia tempo.

Restano anche soppresse rispetto ai Baroni tutte le riserve di pesca, di caccia e di cave, e miniere ne' fondi altrui senza una concessione speciale Sovrana.

185. I diritti di pascere, e di far legna, di esigere risposta su i terreni esistenti nel territorio, come pure le privative di molini, e di somiglianti edifizj, ed in genere tutti

Si eccettuano gli altri diritti indipendenti dalle qualità baronali, quan-

Digitized by Google

do si provino concludentemente; salvo intanto il giudizio possessorio.

i diritti reali, il godimento de' quali può esser comune ad altri indipendentemente dalla qualità baronale, saranno come proprietà private, ed allodiali conservate ai Baroni, secondo le disposizioni di ragione.

In tutte le cose non disposte intorno alle Comunità restano salde le leggi ed i regolamenti della Consulta, e del Buon Governo.

186. In tutte le cose, nelle quali non sia disposto diversamente dalla presente Legislazione, saranno conservate, rispetto al regime, ed amministrazione delle Comunità, le Leggi, ed i Regolamenti della Consulta, e del Buon Governo attualmente vigenti, i quali si estenderanno a tutto lo Stato a riserva di qualche eccezione fatta.

Si eccettuano dalle presenti disposizioni Roma e Bologna.

187. Rispetto alla Città di Roma i diritti del Senato, dei Conservatori, e del Popolo Romano sono mantenuti nel loro lustro, e decoro: riguardo alla Città di Bologna si provvede in ordine alle Rappresentanze della medesima con Breve particolare.

Si spedirà per le Legazioni, e Marche Persona idonea a dare un sistema alla scrittura, andamento de' conti, ed altro necessario per l'azienda uniforme delle Comunità.

188. Sarà spedita nelle Provincie delle Marche, e nelle tre Legazioni Persona fornita de' lumi occorrenti per sistemare colla sua opera, e con quella de' suoi subalterni i conti, i registri, la forma delle Tabelle, e tutto il resto concernente l'andamento uniforme de' libri, e delle scritture necessarie all' Amministrazione.

Digitized by Google

TITOLO VI.

Organizzazione dei dazj e di altri oggetti relativi all' erario camerale.

Sgravio di sc. 400 mila accordato alle Provincie sul pagamento della dativa reale.

Art. 189. Quantunque i gravissimi pesi, ai quali in conseguenza delle passate vicende trovasi impegnato l' Erario Pontificio, e le spese straordinarie, alle quali ha dovuto, e deve supplire per il primo impianto del ristorato Governo, per le misure sanitarie, per i vistosi straordinarj soccorsi dati alle diverse Popolazioni in un anno di tanta penuria, e per altri oggetti di istantanea urgenza, non lascino il Governo senza timore nel procedere ad ulteriori sgravj delle pubbliche imposizioni dopo quelli già fatti cogli antecedenti Editti, e segnatamente con quello dei 5 luglio 1815; ciò non ostante nel desiderio di maggiormente alleggerire i sudditi Pontificii nel pagamento dei Dazj, si accorda primieramente un ulteriore ribasso ai proprietarj dei terreni delle Provincie dello Stato, compreso l' Agro Romano, nel pagamento della *dativa reale* su i fondi rustici, sgravando le medesime complessivamente di annui quattrocento mila scudi romani, il quale sgravio, avendo in vista le già conosciute sproporzioni catastrali, che

Digitized by Google

esistono fra Provincia e Provincia, sarà ripartito nel modo seguente:

La Provincia di Bologna è sgravata di	Sc.	52500
Ferrara		46900
Romagna		49800
Marche		125200
Camerino		5200
Urbino		36800
Umbria		23800
Patrimonio		17800
Sabina		2400
Marittima e Campagna . .		3500
Lazio		3400
Agro Romano		32700
		400000

Tempi, e rate del pagamento della dativa reale.

190. Le quote ridotte della dativa reale saranno pagate ratatamente di bimestre in bimestre cominciando dal prossimo mese di Settembre, il di cui pagamento scade nel mese di Novembre.

Si annuncia la formazione di un nuovo Catastro generale rustico, e urbano.

191. Per coordinare poi ogni sistema amministrativo, e particolarmente quello che riguarda le contribuzioni, alla maggiore uniformità possibile, in guisa che alcuno de' Sudditi Pontificj non soffra maggior peso dell' altro, e volendo ancora che sia corretto ogni errore di misura, e di stima, onde si tolga ogni motivo di giusto reclamo, viene

Digitized by Google

fin da ora stabilito, che si eseguisca in tutto lo Stato con la maggior celerità compatibile con la natura dell' opera, la compilazione di nuovi Catastri regolati a *misura* ed a *stima* con un modulo comune, che renda equabilmente uniformi gli allibramenti dei fondi rustici, avuto riguardo alla natura del suolo, alla di lui posizione e prodotti, come anche alle differenti specie di coltivazione, e d'infortunj, ed a tutti gli altri elementi, che possono, e devono aversi in considerazione nello stabilire un Censimento, acciò si renda da per tutto corrispondente alla forza intrinseca, ed al valore reale dei fondi stessi.

A questo effetto si deputa fin da ora una Congregazione particolare col titolo di *Congregazione dei Catastri*, a cui verranno affidate le massime, l'andamento, e la esecuzione di questa importante operazione, la quale non potendosi per natura sua terminare in ristretto spazio di tempo, deve però fin da ora assicurare i possidenti, che nel più breve termine possibile la perequazione dell' estimo universale sarà compita.

Questa Congregazione è inoltre incaricata di rivedere, e correggere, ove esistono, e respettivamente di formare ove non esistono, nel più breve termine possibile i censimenti

Digitized by Google

dei fondi urbani, conservando le norme prescritte dal Moto Proprio daziale dei 19 marzo del 1801, e dai successivi Regolamenti.

Tassa sulle case, come verrà imposta.

192. La tassa sopra i fondi urbani, che forma l'altra parte della così detta *fondiaria* conosciuta sotto il nome di *dativa reale*, si esigerà in ragione di paoli tre per ogni cento scudi di estimo formato sulle pigioni attuali, o reperibili all' otto per cento, esentandone però le case, il di cui fruttato non superi gli annui scudi trentadue, come anche gli opifizj, gli ospedali, i conventi, e gli edifizj destinati ad opere pie.

Esenzione della predetta tassa in favore delle popolazioni, che non eccedono le mille anime.

193. Essendosi inoltre considerato, che nei paesi di più ristretta popolazione la esazione di questa tassa si potrebbe rendere difficile, ed anche gravosa, la medesima non avrà luogo nei paesi, che contengono la popolazione di *mille* anime, o al di sotto di questo numero.

Si sopprime nelle Legazioni, Marche, e Camerino la tassa personale.

194. La tassa personale, che si paga a favore dell' Erario nelle antiche Legazioni, nelle Marche, nel Ducato di Camerino, e nella parte dello Stato di Urbino di più recente ricupera, è del tutto soppressa.

Si sopprime nei predetti luoghi la tassa di arti, e commercio.

195. Le tasse conosciute nelle suddette Provincie sotto il nome di tasse sulle *arti, commercio, e professioni liberali* sono similmente soppresse.

Digitized by Google

196. È egualmente soppressa la tassa sopra i cambj in Roma, e in tutti i luoghi dello Stato Ecclesiastico, ove si trova attualmente imposta.

Si sopprime generalmente la tassa de' cambj.

197. Quanto alle tasse indirette, che si pagano dalla Città di Roma, viene espressamente confermata l'esenzione già accordata colla Notificazione della Segretaria di Stato dei 31 Maggio 1814, ad alcuni generi, che vi si introducono.

Si sopprimono, e si riducono alcune tasse in Roma.

Il dazio inoltre imposto sulla legna d'ardere viene ridotto alla metà.

Come ancora alla metà si riduce quello che si paga attualmente per ogni soma di carbone.

E finalmente è soppressa la tassa di tre quattrini per ogni canna andante sopra i terreni limitrofi alla ripa del Tevere.

198. Si diminuisce la tassa delle lettere a norma della tariffa, che verrà pubblicata.

Diminuzione della tassa delle lettere.

199. Nelle Provincie della Marca, e del Ducato di Camerino, e nella porzione dello Stato di Urbino di più recente ricupera, il dazio, che si esige dall'Erario sotto il titolo di dazio di consumo, è soppresso.

Si sopprime nelle Marche, e Ducato di Camerino il dazio di consumo a favore del pubblico Erario.

Il solo dazio conosciuto sotto il nome di dazio del Macinato, ed attualmente in vigore in tutti i luoghi dello Stato di più antica ricupera nella misura di sei quattrini a decina, corrispondente a baj. 76 e quat. 4 per

Si estende ai predetti luoghi il dazio del Macinato.

Digitized by Google

Rubbio, è sostituito nelle Provincie suddette al di sopra soppresso dazio di Consumo a favor dell' Erario.

Come si continua il dazio di consumo nelle Provincie di Bologna, Ferrara e Romagna.

200. Le Provincie di Bologna, Ferrara, e della Romagna non soggiacendo al predetto dazio del Macinato, seguiteranno a versare nell' Erario quello di Consumo nei generi, nelle quote, e secondo i metodi, e le provvidenze attualmeute vigenti.

Il dazio del Bollo si estende a tutto lo Stato con un particolare Regolamento.

201. Il dazio del Bollo della carta moderato in guisa, che nell' insieme divenga minore di quello, che si esigeva sotto i cessati Governi, è stabilito con un sistema uniforme in tutto lo Stato.

Il contemporaneo speciale *Regolamento*, che per Nostro ordine viene pubblicato da Monsignor Tosoriere Generale, determina la filagrana, ed i bolli della carta, le diverse misure della medesima, i prezzi corrispondenti, la maniera di supplire al bollo delle apoche, ed altre carte private scritte prima della pubblicazione di questa legge nei luoghi, ove non esiste attualmetne questo dazio, il modo di bollare straordinariamente quelle scritture, che anche in avvenise saranno scritte in carta semplice; ed in genere tutto ciò, che riguarda l'organizzazione, l'amministrazione, e la direzione del medesimo ridotto alla formà più semplice, e più regolare.

Digitized by Google

202. È parimente esteso a tutto lo Stato il dazio già denominato del *Registro*, il quale in quanto agli atti soggetti al diritto *fisso* attesa la tenuità del medesimo, sarà per ogni dove quello stesso, che pagavasi prima della loro ricupera nelle Provincie recentemente ricquistate, ed in quanto al diritto così detto *proporzionale* viene parimente per ogni dove diminuito in paragone di quello, che si pagava nelle Provincie suddette, oltre l'esimersi da questo peso molti atti, nei quali si è ravvisato più oneroso, a tenore di quanto viene espresso nel *Regolamento* sanzionato nel seguente articolo.

Così anche il dazio del registro.

203. Acciò il soggetto, su cui cade questo dazio, contenga veracemente una misura di comune utilità, dovrà la registrazione degli atti, o perpetui, o di lunga durata, specificati nel di sopra accennato regolamento, eseguirsi non già con una semplice designazione dei medesimi, ma bensì con rilasciare nei respettivi Offici, o siano Archivj, che si destineranno per l'amministrazione, e percezione di questo dazio, le copie semplici degl'istrumenti pubblici, o delle scritture private destinate alla registrazione; ad effetto, che il sistema della *Registrazione* riunisca in se tutti i provvidi effetti di quello dell'*Archiviazione* già stabilito sin dalla S. M. di *Urbano VIII* negli Stati Pontificj,

La Registrazione si combinerà coll'Archiviazione.

Digitized by Google

onde combinati insieme, e sotto la medesima direzione questi due sistemi, somministrino anche i mezzi di garantire la buona fede, e la legittimità de' contratti, e di altri atti concernenti gl' interessi privati, di assicurarne la conservazione, e di provvedere ai casi di smarrimenti, di sottrazioni, e di occultazioni.

Regole generali riguardanti la Registrazione e l'Archiviazione.

204. Affine poi, che questo sistema di registrazione conciliato coll' archiviazione, sia ben consolidato, e conseguisca il suo pieno effetto, si dichiara che, niuna scrittura o pubblica, o privata, potrà prodursi, ed aver valore o in giudizio, o fuori di giudizio, se non sarà precedentemente registrata, e munita della prova del seguito registro, e del contestuale pagamento del diritto da apporsi, e notarsi nella scrittura medesima, secondo le forme che sono prescritte.

Ad eccezione dei casi espressi nel Regolamento, niuna scrittura o pubblica, o privata acquisterà *data certa*, se non che dal giorno della seguita registrazione, o sia archiviazione.

Non potrà farsi veruna *trascrizione*, nè veruna *iscrizione* negli Offiej dell' intavolazione, se non che sulle scritture munite, come sopra, della prova della seguita registrazione.

Digitized by Google

Regolamento particolare sulla Registrazione.

205. Il contemporaneo particolare regolamento di già indicato, che viene parimente pubblicato per nostro ordine da Monsig. Tesoriere Generale, dichiara gli atti soggetti alla *Registrazione* e respettiva *Archiviazione*, circoscrive i casi, nei quali, senza questa previa formalità i detti atti non potranno a tenore dell' articolo precedente acquistare data certa, stabilisce le tasse dei diritti da pagarsi secondo la natura, qualità, e valore degli atti medesimi, provvedde alla fissazione de' luoghi, ove saranno collocati gli Officj, e gli Archivj, ed alle persone destinate alla custodia degli atti anzidetti, ed alla percezione dei diritti, unitamente ai metodi, ed alle forme, con cui si dovranno conservare e rendere reperibili, e comunicabili a pubblica comodità; ed in genere regola in tutte le sue parti la esecuzione di questo sistema, depurandolo da tutte quelle misure vessatorie, e di rigore, che senza recare ai particolari un vantaggio proporzionato al peso, per la custodia delle loro contrattazioni, rendevano gravoso il sistema della Registrazione.

Quali atti giudiziarj siano soggetti alla registrazione.

206. Gli atti giudiziarj saranno anch' essi sottoposti al registro, e pagheranno i diritti fissati nel Regolamento suddetto, limitando l'obbligo del registro, ed il pagamento del diritto ai soli atti primordiali, con i quali s' introduce, e si contesta il giudizio; ai de-

Digitized by Google

creti, e sentenze definitive con le quali si termina, ed alle citazioni speciali, e commissioni in Segnatura.

Al dazio del registro saranno soggetti gli atti giudiziarj di sopra espressi tanto nei tribunali secolari, che negli Ecclesiastici.

Sotto l'Archiviazione si comprende la tassa di Successione.

207. Sotto l'amministrazione del sistema di *Archiviazione* rimane anche compresa la tassa di *Successione* già imposta col Moto Proprio dăziale dei 19 Marzo 1801, la quale tassa si esigerà secondo le norme prescritte nel presente Regolamento.

Il vestiario, le suppellettili, le masserizie, il mobilio di casa, le grascie destinate all'uso proprio, e della famiglia saranno esenti da questa tassa.

Intavolazione.

208. Il sistema della *conservazione delle Ipoteche* già conosciuto, ed introdotto nello Stato Ecclesiastico sotto il nome d'*Intavolazione*, e provvisoriamente continuato anche dopo la estinzione del cessato Governo, è mantenuto in tutta la estensione dello Stato Ecclesiastico.

Regolamento particolare sull' Intavolazione.

209. Il separato *Regolamento* determina in tutta la sua estenzione il sistema dei privilegj, e delle ipoteche, tanto rispetto alla maniera di convenirle, quanto rispetto a quella di conservarle, e di esercitarle, come anche fissa la percezione dei diritti, gli uficj destinati alla conservazione, gli emolu-

Digitized by Google

menti dei Conservatori, e tutto ciò, che può riguardare la esatta, e regolare amministrazione di questa istituzione.

Le Dogane ai confini saranno eguali in tutto lo Stato secondo le tariffe, o regolamenti da pubblicarsi.

210. I dazj, che si pagano per le introduzioni, ed estrazioni di merci, e generi alle *Dogane ai Confini*, saranno eguali in tutto lo Stato Ecclesiastico per ora a tenore della tariffa già pubblicata da Monsig. Tesoriere Generale, e di altre, che potessero per la sopravvenienza delle circostanze pubblicarsi. Sarà ancora provveduto con Regolamenti da formarsi dallo stesso Tesoriere sulle basi già stabilite nella istituzione di queste Dogane, alla più esatta, e regolare sistemazione delle medesime per tutta la linea di confinazione, e relativamente a tutte le misure di cautela, e di percezione, che abbiano bisogno di maggiore schiarimento, e precisione.

Il prezzo del sale sarà eguale in tutto lo Stato.

211. Il prezzo del sale in tutto lo Stato Ecclesiastico sarà dal 1. Settembre prossimo avvenire di *dodici quattrini* ne' magazzini di scalo, e *tredici* negli interni.

Sarà uniforme in tutto lo Stato la regalia de' tabacchi.

212. Rispetto all' amministrazione del diritto di regalia de' tabacchi, il prezzo ne sarà uniforme in tutto lo Stato.

Formazione della Tabella preventiva camerale.

213. Essendo le più incessanti cure del Governo rivolte a conservare costantemente un esatto livello tra i redditi, e le spese indispensabili del pubblico Erario, dovrà Monsignor Tesoriere presentare non più tardi del

Digitized by Google

primo di Novembre di ogni anno, cominciando dal corrente, una *Tabella di prevenzione*, la quale se per qualche tempo obbligherà o a mantenere nella quantità designata precedentemente i pubblici dazj, o anche a procedere ad un qualche indispensabile, e discreto aumento per far fronte alla deficienza, che potesse risultare dalla ripartizione del grave debito del Monte, che sta eseguendosi a Milano, o di altri debiti, che si verificassero a carico del Governo, somministri in appresso gli opportuni lumi, onde prescrivere successivamente quelle diminuzioni, ed anche soppressioni di gravezze, che la cessazione dei pesi, e le rinvigorite forze dell'Erario permetteranno di adottare, come si desidera.

Deputazione di due Commissarj della Camera nelle dicontro Provincie.

214. Saranno nominati due Soggetti col titolo di Commissarj speciali della Camera Apostolica, uno dei quali risiederà in Ferrara, e l'altro in Ancona: l'uno, e l'altro sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere Generale invigileranno sopra tutti gl'interessi, che riguardano l'Erario; il primo nelle tre Delegazioni, di Ferrara, Bologna, e Ravenna, ed il secondo nelle Delegazioni di Forlì, Urbino, e Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli, e Camerino.

Digitized by Google

215. Gli oggetti, su i quali poseranno le collette, o siano i dazj per i bisogni delle Comunità, dovranno essere al possibile distinti, e separati dai Camerali. Perciò in tutte quelle Provincie, nelle quali i dazj di consumazione non sono a favore dell'Erario camerale, ai bisogni comunitativi si supplirà *primieramente* con i redditi, proventi appartenenti alle medesime Comunità, per ragione di quei beni *rustici, ed urbani*, che restano riservati a loro favore, così *opificj, affitti delle piazze, e mercati, stazzi contigui alle mura, pesche, caccie, passi di barche, concessioni di acque, cave, foglie di mori gelsi, diritti su i pesi e misure, danni dati, guardianie, depositerie de' pegni, cancellerie, e tutt'altro*, che non sia inconciliabile con la vigente, e futura Legislazione.

Oggetti, su i quali si potranno imporre le collette comunitative.

In secondo luogo con i dazj di consumazione escluso quello del Macinato.

In terzo luogo con un focatico quanto difficile ad organizzarsi in tutta la vastità dello Stato, altrettanto più facile a combinarsi per i proprj bisogni nella maggior ristrezza delle popolazioni comunitative; ed anche con una colletta sul bestiame, ove se ne rinvenga non difficile la esigenza.

Nelle tre Provincie di Bologna, Ferrara e Romagna, alle quali non si estenda il

Digitized by Google

dazio del Macinato, e si conservano ora a favore dell'Erario gli altri dazj di consumazione, potranno le singole Comunità aggiungere per i loro bisogni un sopraccarico d'imposizione sopra questi dazj, e qualora per soddisfare ai bisogni suddetti non siano sufficienti gli altri mezzi espressi nel precedente articolo, e che sono egualmente preservati in favore di queste Comunità, si potrà allora imporre in supplemento la più tenue frazione possibile sulla possidenza catastrale, sempre che la Congregazione del Buon Governo, dopo il più maturo esame, creda necessario, ed indispensabile di approvarla.

Amministrazioni camerali per tutto lo Stato.

216. Si conferma, e si estende respettivamente a tutte le Provincie dello Stato Ecclesiastico il sistema degli Amministratori camerali per la esigenza della tassa *diretta*, o sia *fondiaria*, e di ogni altro dazio, che si crederà opportuno di affidare alla loro amministrazione.

Viene tolta alle Comunità la responsabilità per il pagamento della dativa reale.

217. Esclusa per l'avvenire ogni responsabilità delle Comunità, sarà in facoltà dell'Amministratore camerale il deputare gli Esattori della *dativa reale* con quel premio, ed a quelle condizioni, in cui tra loro converranno, e col beneficio delle solite multe, conformemente alle disposizioni del Moto Proprio dei 2 Agosto 1814.

Potrà inoltre ciascun Amministratore com-

Digitized by Google

prendere sotto la medesima esattoria quel numero di Comunità, che gli piacerà di stabilire. Dovrà peraltro presentare la scelta dell'Esattore al Delegato per avere l'approvazione.

218. Si pubblicheranno in appresso le disposizioni opportune per provvedere in una particolar maniera alla manutenzione, riparazione, e custodia delle pubbliche strade.

Si provvederà alle tasse, e regolamenti delle strade.

Si conosceranno allora le ulteriori determinazioni riguardo al contributo per le spese delle strade corriere, alle quali dovrà provvedersi dal pubblico Erario, come anche le prescrizioni, con le quali dovrà essere regolata la giurisdiztone, e l'amministrazione, tanto in ciò, che concerne queste strade, quanto in ciò che appartiene alle altre strade pubbliche, siano provinciali, siano territoriali, o comunitative, avendosi in considerazione di stabilire sopra questa materia, che è una delle più interessanti, le norme più precise, e più conducenti al pubblico comodo, ed alla maggiore facilità, e sicurezza delle comunicazioni interne, ed esterne. Fino alla pubblicazione di queste determinazioni si provvederà alla manutenzione delle strade nella stessa maniera, che presentemente è in uso.

219. Un particolare *Regolamento* contemporaneamente pubblicato stabilisce la manie-

Si provvede al metodo della

Digitized by Google

revisione dei conti da farsi dal Tribunale della Camera.

ra, ed il metodo da tenersi in appresso dal Tribunale della piena Camera per la revisione de' conti di tutti gli appaltatori, affittuarj, amministratori semplici, o interessati, o altre persone, o corpi che abbiano interessi, o conti da rendere all' Erario.

Provvedimenti per la ritenzione della rata di comodo.

220. Affine di troncare le dispute in parte insorte, e che potrebbero insorgere, per determinare la ritenzione dovuta per la rata del comodo ai contribuenti della dativa reale, ossia tassa fondiaria sopra i frutti dei censi consegnativi, e riservativi, e sopra i canoni, avuto in vista il tenue reddito, che generalmente percepiscono i creditori di tali censi, ed i padroni diretti in confronto dei loro capitali originarj, ed attesa anche la difficoltà di stabilire, e di applicare norme proporzionali che siano variabili: tutto preso in considerazione, si prescrive, che si proceda con il seguente metodo.

Rata di comodo su i fondi rustici qual debba essere.

221. La ritenzione per la dativa de' fondi rustici sarà fino alla compilazione dei nuovi Catastri della *decima parte* dell'annuo reddito dei censi, dei frutti compensativi, e dei canoni enfiteutici, qualora rispetto a questi ultimi negli estimi catastrali non si trovi allibrato il valore del dominio diretto separatamente da quello del dominio utile, nel qual caso di separato allibramento dei due dominj, la dativa reale proseguirà al

Digitized by Google

essere a carico del padrone diretto, e del padrone utile secondo la misura delle distinte allibrazioni.

Rata di comodo su i fondi urbani qual debba essere.

222. Nei fondi urbani la ritenzione, in vece della *trigesima* stabilita in passato, sarà della *vigesima* parte dei suddetti censi, frutti compensativi, e canoni.

Si confermano le Notificazioni del 1803 e 1806.

223. Sono confermate, e dove faccia di bisogno, rinnovate tutte le disposizioni relative ai patti di assunzione dei pesi, ed altri oggetti contenuti nella Notificazione emanata a nome della Congregazione Economica nel giorno 13 Maggio 1803 dalla ch. mem. del Cardinal Borgia, nel dì 21 Giugno 1806 dalla ch. mem. del Cardinal Doria Panfilj, e nel dì 14 Ottobre dello stesso anno dal medesimo Cardinal Doria, ad eccezione, rispetto a quest' ultima, della quota di ritenzione per i fondi urbani commutata, come sopra, dalla *trigesima* alla *vigesima*.

Norma per regolare la rata di comodo nelle diverse Provincie.

224. Nelle Provincie di più antica ricupera le disposizioni dei precedenti articoli riguardanti la ritenzione per la rata del comodo sono applicabili dal momento della ricupera suddetta. Nelle altre Provincie, nelle quali ha avuto luogo fin ora il Governo Provvisorio, saranno applicabili dal momento dalla cessazione di questo Governo, fino al qual termine le questioni si

Digitized by Google

dovranno decidere a norma del sistema provvisoriamente conservato con l'Editto della Segreteria di Stato dei 5 Luglio 1815.

Restano convalidate le alienazioni dei beni detti Demaniali contro le rescrizioni per debito pubblico.

225. Le vendite dei beni così detti Demaniali contro rescrizioni in estinzione del debito pubblico fatte dal cessato Governo a termini delle leggi nella porzione di Stato precedentemente ricuperato, sono conservate per i medesimi riflessi di tranquillità, e di utilità pubblica, ed altre considerazioni già espresse nel precitato Editto della Segreteria di Stato dei 5 Luglio 1815 emanato per le Provincie di più recente ricupera.

Si provvederà all' indennità delle Corporazioni Religiose, e Luoghi Pii.

226. Alle Corporazioni Religiose, ed altri Luoghi Pii *ripristinati*, i quali restano privati dei beni espressi di sopra, ed ai quali si sono finora provvisoriamente accordati compensi, sarà definitivamente provveduto in quella maniera, e con quella misura, che verrà indicata più sotto.

Locali che sono eccettuati dalla suddetta disposizione.

227. Sono eccettuate nelle suddette Provincie di prima ricupera dalla disposizione contenuta nell'Articolo 225 le vendite dei locali destinati per residenza dei Vescovi; di Religiosi, e Religiose di diversi Ordini, e per altre cause, per cui i detti locali, qualora non avessero cangiato natura, ed aspetto, furono richiamati alla prima loro destinazione con la Notificazione della Congregazione de' Vescovi, e Regolari dei 15 Agosto 1814.

Digitized by Google

228. Analogamente alle Sovrane intenzioni manifestate in quella Notificazione sarà provveduto alla opportuna indennizzazione degli acquirenti di tali locali per i mezzi, e con le misure prescritte nell' articolo seguente.

Provvedimenti per le opportune indennizzazioni per mezzo di una Congregazione, a cui si danno le particolari istruzioni.

Una Congregazione particolare *ad referendum* composta del Tesoriere Generale, del Segretario della Congregazione de' Vescovi e Regolari, di due Uditori di Rota, e di un Chierico di Camera sarà incaricata di quanto siegue:

1.° Pubblicherà una Notificazione, nella quale fisserà un breve termine, dentro cui si debbano ricevere le rimostranze siano generali, siano individuali, degli acquirenti di sopra menzionati, spirato il quale non sarà più ricevibile alcun ricorso.

2.° Affinchè gli acquirenti dei locali tornati in virtù della Notificazione de' 15 Agosto 1814 in possesso degli antichi proprietarj possano sollecitamente avere il compenso loro promesso, la Congregazione deputata procederà colla maggior speditezza alla specifica dichiarazione dell' indennizzazione dovuta a ciascheduno, avendo in vista la restituzione del valore impiegato negli acquisti, i miglioramenti o necessarj, o utili fatti dai medesimi acquirenti, contraponendo però le deteriorazioni cagionate al materiale dei

Digitized by Google

medesimi locali. Nella fissazione del valore impiegato nell' acquisto stabilirà una media, il *minimo* della quale sia il prezzo medio delle così dette rescrizioni corrente in tempo dell' acquisto, ed il *massimo* il prezzo nominale dell' acquisto stesso. Nella liquidazione dei miglioramenti procederà con la regola legale, valutandoli alla giusta stima de' Periti se sarà eguale, o maggiore della spesa, ed al quantitativo della spesa, quando sia minore della stima.

3.° Sarà incaricata inoltre di fare le respettive indagini, e di dare il suo parere rapporto alle rescrizioni spedite in seguito della liquidazione de' LL. di MM. e di altri antichi debiti dello Stato, ma che nei termini prescritti dai Regolamenti non furono impiegati nell' acquisto de' beni così detti nazionali, sia che esistano ancora presso i loro possessori, sia che fossero bruciate a tenore de' regolamenti stessi; come ancora se, ed in qual quantità si debba l' indennizzo a quegli acquirenti, che hanno pagato una porzione, o un acconto de' beni comprati, de' quali non sono stati messi in possesso per non aver depositato in tempo il prezzo residuale.

4.° Dovrà dare il suo parere intorno a quei crediti provenienti da LL. di MM. o da qualsivoglia altra causa, de' quali i pos-

Digitized by Google

sessori presentarono i loro titoli al così detto Consiglio di liquidazione, dopo che erano già decorsi i termini prescritti all' esibizione, e vennero perciò rigettate le loro istanze.

5.° Le relazioni delle deliberazioni prese dalla Congregazione saranno presentate al Cardinal Segretario di Stato per sottoporle alla Sovrana approvazione.

229. I suddetti crediti così liquidati formeranno anch'essi una parte del capitale del debito pubblico dello Stato, di cui si prosiegue a parlare negli articoli seguenti.

Le suddette indennizzazioni faranno parte del debito pubblico.

230. Rimarranno accollati, e posti a carico del pubblico Erario, e sono perciò considerati come debito pubblico i censi, ed i canoni imposti su i fondi venduti liberi dal cessato Governo in dimissione de' LL. di MM., Vacabili, ed altri debiti dell' Erario, per la continenza però de' medesimi fondi, e secondo la verificazione e liquidazione, che ne farà Monsignor Tesoriere, a tenore di ciò che si prescrive nel fine dell' articolo seguente.

Così anche proporzionatamente i censi e canoni su i fondi venduti liberi dal cessato Governo.

231. Dallo stesso Monsignor Tesoriere si procederà alla liquidazione de' residuali LL. di MM. non estinti, ed appartenenti tanto ai particolari, i quali non presentarono i loro titoli al così detto Consiglio di liquidazione sotto il cessato Governo, o vennero esclusi perchè stranieri, quanto *alle Mense*

Liquidazione da farsi da Mons. Tesoriere dei rimanenti LL. di MM.

Digitized by Google

Vescovili, Badie, Capitoli, Prelature, Cappellanie Laicali, o di Patronato, Beneficj Ecclesiastici non vacanti, Luoghi Pii sotto qualunque denominazione, Conventi e Monasteri di Religiosi dell' uno, e l' altro sesso, Ordini Militari, e Moltiplici per le Cause di Beatificazioni e Canonizzazioni.

Valutazioue del capitale dei LL. di MM.

232. Per mantenere la uniforme proporzione fra tutti i capitali di debito pubblico ed il loro interesse, ogni Luogo di Monte sarà nella liquidazione valutato in capitale per la somma di *scudi venticinque*, rendendosi una tal diminuzione nominale indifferente per la quasi totalità de' possessori, che sono Luoghi Pii a' quali è vietata l' alienazione, e risulterà anzi dalla fissazione del frutto corrispondente, la quale viene indicata in appresso, che non ostante quest' apparente riduzione di capitale, i creditori dei Luoghi di Monte verranno in questa guisa a percepire nell' annuo frutto qualche cosa più dei due quinti, che si percepivano prima dell' ultima invasione, e molto più di quello, che avrebbero conseguito, se li avessero convertiti in rescrizioni.

Valutazione del capitale dei censi, e canoni relativamente al debito pubblico.

233. Per l' enunciate ragioni Monsig. Tesoriere nella liquidazione da farsi de' censi, e canoni, de' quali si è parlato all' Art. 230 non valuterà il capitale di questi secondo

Digitized by Google

il quantitativo nominale, che presentano le loro respettive creazioni, ma in ragione del frutto, che i creditori de' medesimi percepiranno per l'avvenire a tenore di ciò, che si dispone sotto l'art. 235.

234. Saranno similmente liquidati, ed entreranno a far parte del capitale del debito pubblico.

Simile valutazione de' capitali, che si formeranno dei frutti decorsi de' LL. de MM., de' censi, e canoni, e delle indennizzazioni dovute dal Governo.

1.° I frutti de' LL. de MM. decorsi, e non pagati dopo il ripristinamento del Governo, e che decorreranno a tutto decembre 1816 in ragione del fruttato di due quinti.

2.° I frutti de' censi, e canoni non pagati, de' quali nell'art. 230, e decorsi similmente dopo la ripristinazione del Governo, e da decorrere a tutto decembre 1816.

3.° I frutti compensativi del capitale d'indennizzazione liquidato come all'artic. 228 a favore degli acquirenti de' locali, de' quali sono stati privati, dal giorno in cui hanno dovuto restituirli.

Ragguaglio dei compensi accordati, o che si accorderanno ai Stabilimenti Pii, Ecclesiastici, e Religiosi.

235. Formeranno finalmente parte del capitale del debito pubblico i capitali degli annui compensi sussidiarj, che sono stati accordati, e che si anderanno accordando da Monsig. Tesoriere colla Sovrana approvazione alle Corpotazioni, Luoghi Pii, ed altri Stabilimenti Religiosi, ed Ecclesiastici ripristinati, per la privazione sofferta de' fondi alienati in dimissione de' LL. di MM.,

Digitized by Google

Vacabili, e crediti di gioje, ed argenti. Tali capitali saranno ragguagliati al cinque per cento su i predetti compensi sussidiarj.

Registro generale del debito pubblico.

236. Consolidato per tal modo l'ammontare di tutti i capitali del debito pubblico dello Stato, e liquidati i singoli creditori, saranno i loro respettivi crediti descritti in un Registro generale, colla espressione dei vincoli, che possono respettivamente, gravarli, e si rilascerà a ciascuno di essi una corrispondente cartella, o sia certificato sottoscritto da Monsignor Tesoriere generale, e registrato dal Direttore del debito pubblico. In conseguenza le antiche patenti de' LL. di MM., ed altri documenti di credito non potranno più in seguito servire di titolo; ed a questo effetto si considereranno come di niun valore. Le cartelle avranno la iscrizione = *Certificato di capitale fruttifero a carico della cassa del debito pubblico* =, e porteranno espresse in corpo le indicate designazioni.

Siccome poi per servire alla speditezza della operazione (contenendo ciascheduna di esse in origine complessivamente la massa dei diversi crediti di ciascun creditore) non saranno probabilmente per essere nella generalità di un tenue ammontare, potranno quindi in appresso suddividersi in più cartelle di minor somma a beneplacito de' cre-

Digitized by Google

ditori medesimi, giovando ciò mirabilmente alla commerciabilità di simili effetti, ed alla facilità delle contrattazioni.

Le medesime cartelle saranno ricevute dalla Camera, e dall'Erario per assicurazione, e garanzia de' contratti, ad imitazioue di ciò che si praticava colle antiche patenti de' LL. di MM.

237. Il frutto di tutti i suddetti capitali commutati colle cartelle è fissato uniformemente al *cinque per cento, ed anno*, cominciando a decorrere dal 1.° gennajo 1817, quale verrà esattamente pagato ogni trimestre posticipatamente.

Il frutto del capitale del debito pubblico è fissato al 5 per cento.

238. Attese le particolari circostanze in Benevento e sua Delegazione, vengono conservati gli attuali dazj, tali quali sono al presente sino a nuove disposizioni. In tutto il resto Benevento con i luoghi della sua giurisdizione dovrà pienamente uniformarsi a tutte le disposizioni, che sono contenute nell'attuale Legislazione.

Disposizioni particolari per i dazj di Benevento.

DISPOSIZIONI GENERALI.

239. Il Governo Provvisorio terminerà nel giorno 31 del prossimo agosto, onde nel successivo giorno primo di settembre si darà esecuzione al nuovo sistema, come sopra prescritto, in tutto lo Stato.

Epoca, in cui dovrà cessare il Governo provvisorio.

Digitized by Google

In tutte le cose, delle quali non si è qui disposto, restano in osservanza le leggi dello Stato.

240. In tutte le cose, intorno alle quali non è stato disposto particolarmente, rimangono in vigore, anche dopo l'esecuzione del nuovo Sistema, le leggi, consuetudini, regolamenti, istituzioni, e respettivamente le facoltà, i diritti, le attribuzioni, che per qualunque legittimo titolo sono attualmente in osservanza nello Stato Ecclesiastico, e che lo erano respettivamente nel tempo, in cui avvennero le occupazioni.

Col presente Moto Proprio non è perclusa la strada a qualche modificazione o cambiamento.

241. Benchè in seguito degli esami premessi, e delle discussioni fatte nella Congregazione Economica, e delle ulteriori considerazioni si voglia sperare, che le presenti disposizioni non abbiano bisogno di molte, e rilevanti modificazioni, o cangiamenti; ciò non ostante, siccome nella moltiplicità degli oggetti, potrebbe essere sfuggita qualche cosa, che meritasse qualche particolare aggiunta, dichiarazione, o correzione, perciò si prescriveranno all' opportunità quelle ulteriori misure, che saranno riconosciute colla esperienza, e coi lumi che sopravverranno, più utili, e più conducenti al bene universale, ed al miglioramento dell' opera, non ritardata però intanto la esecuzione, e la osservanza di ciò, che si è ora ordinato.

Si promettono particolari Regolamenti sulla polizia.

242. Tutto ciò che riguarda la maggior sicurezza pubblica, e la più esatta disciplina de' costumi, formerà l'oggetto di particolari regolamenti, ed istruzioni di polizia.

Digitized by Google

Sulla forza esecutrice.

243. Oltre la organizzazione della truppa di linea, e della provinciale, che si sta attualmente compiendo, saranno tanto nella Capitale, che nelle Provincie prese le opportune disposizioni per regolare nella maniera la più conveniente il sistema generale della forza esecutrice in quanto è anche destinata agli oggetti, che risguardano l'amministrazione della giustizia nel civile, e criminale.

Su i Notari, Sensali, Procuratori, e Difensori.

244. Si promulgheranno altresì i Regolamenti per i Notari, e Sensali, ed altri incaricati nei loro respettivi ministerj del prezioso deposito della pubblica fede, come per li Procuratori, o Difensori, acciochè si contengono nei limiti del loro onorevole officio, e si astengano di abusarne con atti frustratorj, e di tergiversazione.

Sulle acque delle tre Provincie di Bologna, Ferrara, e Romagna.

245. Sarà pubblicato un Regolamento sulle acque delle tre Provincie di Bologna, Ferrara, e Romagna, tanto rapporto alla giurisdizione, che vi possa essere necessaria, quanto rapporto alla direzione delle imprese de' lavori, e de' respettivi interessi, avendosi in considerazione il bene generale delle suddette Provincie.

Cassa di ammortizzazione.

246. Sarà formata una Cassa di ammortizzazione, alla quale saranno applicati i fondi speciali destinati ad estinguere gradatamente i capitali del debito pubblico. La designazione dei detti fondi, le regole colle quali si dovrà procedere alla gradata estinzione, e

Digitized by Google

le leggi alle quali dovrà essere sottoposta l'amministrazione particolare e distinta di detta cassa, saranno promulgate a suo tempo.

Sulle Università degli studj e luoghi di pubblica educazione.

247. Mentre si provvede al sistema delle diverse amministrazioni, si rivolgeranno le pubbliche cure alla istruzione, ed alla educazione della gioventù, primario oggetto di ogni provvido Governo. Si formeranno perciò quanto prima leggi, e regolamenti in tutto lo Stato pel sistema di Università di studj, e di luoghi di pubblica educazione, per l'oggetto non meno della Religione, e della Morale, che delle lettere, e delle scienze.

E sulle arti liberali, agricoltura, manifattura, e commercio.

248. Nello stesso tempo si aggiungeranno nuove provvidenze per favorire, e promuovere sempre più le arti liberali specialmente in Roma, ove sembrano avere la loro propria sede, ed altresì per animare l'industria nazionale in tutti i rami di agricoltura, di manifatture, e di commercio, per i quali la opulenza, e la prosperità pubblica possono ottenere il loro maggiore incremento.

Volendo, e decretando, che il presente *Nostro Moto Proprio*, e quanto in esso, e negli aggiunti Regolamenti viene ordinato, e prescritto, debba sempre, ed in tutte le parti del Nostro Stato inviolabilmente osservarsi; che non possa a tutte, e singole cose contenute nel medesimo mai darsi, nè opporsi eccezione di orrezione, e sorrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della No-

Digitized by Google

stra volontà; che mai sotto tali, o altri pretesti, colori, e titoli di qualsivoglia validità, ed efficacia essi siano, ancorchè di *jus quesito*, o di pregiudizio del terzo non possa mai quanto si è da Noi con questa Nostra legge ordinato, e prescritto, essere impugnato, moderato, rivocato, ridotto *ad viam juris*, neppur *per aperitionem oris*, che così, e non altrimenti debba in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualunque siasi Tribunale, Congregazione, ancorchè di Reverendissimi Cardinali, Rota, Camera, e qualunque altra Autorità, benchè degna d'individua, speciale, e specialissima menzione; togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario, e dichiarando fin d'adesso nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di qualunque autorità munito scientemente, o ignorantemente fosse giudicato, e prescritto, o si tentasse di giudicare, e prescrivere contro la forma, e disposizione del presente *Nostro Moto Proprio*, il quale vogliamo, che vaglia, e sortisca il suo pieno effetto, ed esecuzione con la semplice Nostra sottoscrizione, benchè non siano state chiamate, e sentite qualsisiano persone privilegiate, e privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che avessero, o pretendessero avervi intereresse e che per comprenderle vi fosse bisogno di individualmente, ed espressamente, nominarle, non

Digitized by Google

ostante la Bolla di Pio IV. *de registrandis*, la regola della Nostra Cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutte, e qualsiano Costituzioni Apostoliche Nostre, e dei Nostri Predecessori, Ordinazioni, Brevi, Decreti, Chirografi, Bandi, Editti, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, e Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali cose tutte, e singole avendone qui il tenore per espresso, e riferito di parola in parola, in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione di quanto si contiene nel presente Moto Proprio, ampiamente, ed in ogni più valida maniera deroghiamo, ancorchè tali Costituzioni Apostoliche, ed altre ordinazioni fossero rivestite di clausole derogatorie, e derogatorie delle derogatorie.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo di 6 luglio 1816.

PIUS PP. VII.

Die decimaseptima Julii 1816, *supradicta* Cedula Motus Proprii *affixa et pubblicata fuit ad valvas Curiae Innocentianae, et in acie Campi Florae, ac in aliis locis solitis et consuetis Urbis per me Stephanum Benaglia Apost. Curs.*

Felix Castellacci Mag. Curs.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

SUL BOLLO DELLA CARTA

Prescritto all' articolo 201, *del titolo VI.*

Essendosi la Santità di Nostro Signore PAPA PIO SETTIMO degnata di esaminare, e di approvare specificamente i *Regolamenti* formati a tenore dell'art. 201 del suo Moto Proprio emanato in questo stesso giorno, relativamente al dazio del *Bollo della carta* esteso a tutto lo Stato, ed avendoci coll' ORACOLO DELLA SUA VIVA VOCE comandato di pubblicare questi medesimi Regolamenti, quali vuole, che siano considerati, come parti integrali del medesimo Moto Proprio, e come se in esso fossero letteralmente contenuti, ed espressi, confermandoli tutti, e singoli con la pienezza della sua potestà: in adempimento pertanto di questa Sovrana disposizione ordiniamo, e comandiamo quanto siegue.

Digitized by Google

CAPITOLO I.

Del bollo della carta in genere, e delle differenti specie del medesimo.

Regola generale, con cui si stabilisce, per quali scritture sia necessario il bollo.

1. Il dazio del bollo comprende tutte le carte, e scritture atte a somministrar titolo, o eccezione, ad avere esecuzione, o a far prova, ed avere uso in giudizio, e fuori di giudizio.

Qual sia il bollo ordinario, e lo straordinario.

2. Vi è un bollo *ordinario*, di cui si trovano munite tutte le carte, che si somministrano dall'Amministrazione, ed uno *straordinario*, che si appone dagli officiali a ciò destinati sulle carte non bollate precedentemente.

Ambidue i bolli si uniformano in quanto alla percezione del diritto; ed il bollo straordinario fa le veci del bollo ordinario in quelle carte, in cui la legge permette di usarlo.

Quale sia il fisso, e quale il proporzionale.

3. L'uno, e l'altro è di due specie: *fisso* secondo le *dimensioni*, e *proporzionale* secondo le *somme*. Al bollo della prima specie sono generalmente soggette tutte le carte destinate agli usi civili, a quello della seconda gli effetti di commercio.

Bollo fisso di dimensione.

4. Il bollo fisso di dimensione si applica ai sei seguenti formati di carte:

Digitized by Google

Foglio di gran Registro
Foglio grande
Foglio mezzano
Foglio piccolo
Mezzo foglio
Quarto del foglio piccolo.

Le misure dei sei formati della carta di dimensione a passetto romano saranno le seguenti, cioè:

	Altezza		Larghezza del foglio spiegato	
	Palmi	On.	Palmi	On.
Foglio di gran Registro	2	—	2	10
Gran foglio	1	8	2	5
Foglio mezzano . .	1	5	2	—
Piccolo foglio intero	1	2	1	8
Mezzo foglio . . .	1	2	-	10
Quarto di foglio piccolo	-	10	-	7

Specie diverse a cui si applica.

5. Il detto bollo comprende con diverse misure di diritti diverse specie, ed usi di carte.

Vi sono perciò bolli distinti, che si appongono ai diversi formati di carta, e che corrispondono ai respettivi diritti, che vengono espressi negli stessi bolli.

Nel bollo proporzionale non vi è distinzione di dimensioni.

6. Nel bollo proporzionale non vi è distinzione di dimensioni. Si appone ad un mezzo foglio diviso in due parti longitudinalmente.

Digitized by Google

Vi sono però bolli distinti secondo le diverse somme, e i diversi diritti proporzionali.

Stemmi per le carte di dimensione, e per le commerciali.

7. Le carte in cui si appone il bollo ordinario, fuori che quelle in istampa, sono fabbricate con stemma, o sia filagrana particolare del Governo; l'una per tutto le carte di dimensione, e l'altra per le carte commerciali.

Altro stemma per le carte di minore importanza.

8. Oltre le due sopra espresse specie di carte soggette al bollo in ragione di dimensione, o di somma, ve ne è una terza sottoposta ad un diritto assai più mite. Le carte di questa specie sono quelle, che servono per i giornali, ed altri fogli periodici non letterarj, e per avvisi, affissi, ed altre stampe circolanti. Queste carte saranno bollate straordinariamente. Si dividono esse in sei classi, ognuna delle quali corrisponde nell'altezza alle sei dimensioni di sopra enumerate.

Vi sono bolli particolari per le carte di questa specie esprimenti il diritto, a cui sono soggette, secondo le classi suddivisate.

Luogo, ove si appone il bollo ordinario alle carte.

9. Il bollo ordinario si appone superiormente nella parte sinistra del foglio, mezzo foglio, o quarto di foglio a *nero* tanto per le carte non commerciali, che per le commerciali. A queste ultime sarà apposto, oltre il bollo a *nero*, uno a *secco* al mede-

Digitized by Google

simo lato indicante l'uso, a cui sono destinate.

10. Il bollo *straordinario* nelle carte libere dell'una, e dell'altra specie è lo stesso che il bollo ordinario, ma si appone nella parte destra superiore, e nella parte sinistra s'imprime un altro bollo portante la iscrizione BOLLO STRAORDINARIO.

Luogo, ove si appone il bollo straordinario.

La carta in tutti i casi, in cui ha luogo il bollo straordinario, si fornisce da quelli, ai quali occorre farne uso.

CAPITOLO II.

Del prezzo delle diverse specie delle carte bollate, o sia de' diversi diritti di bollo.

11. I prezzi delle carte di dimensione, che si spacciano dall'Amministrazione per l'uso comune, sono come siegue:

Prezzi delle carte bollate di dimensione.

Foglio di gran Registro. .	baj. 18
Foglio grande	baj. 12
Foglio mezzano.	baj. 9
Foglio piccolo	baj. 6
Mezzo foglio.	baj. 3
Quarto di foglio	baj. 1 1/2

12. Il diritto proporzionale, che compensa ancora la registrazione, da cui sono immuni gli effetti commerciali, su i quali è imposto, e per il quale l'Amministrazione

Prezzi delle commerciali sino a sc. 4000.

Digitized by Google

è anche più costosa, viene regolato con la seguente Tabella.

Per gli effetti commerciali.

Da sc. 200, e al di sotto . .		baj. 10
Da sc. 200. a 400.		baj. 20
Da sc. 400. a 600.		baj. 30
Da sc. 600. a 800.		baj. 40
Da sc. 800. a 1000.		baj. 50
Da sc. 1000. a 1500.		baj. 75
Da sc. 1500. a 2000. . . .	sc. 1	baj. —
Da sc. 2000. a 2500. . . .	sc. 1	baj 25
Da sc. 2500. a 3000. . . .	sc. 1	baj. 50
Da sc. 3000. a 3500. . . .	sc. 1	baj 75
Da sc. 3500. a 4000. . . .	sc. 2	baj. —

Dritto del bollo per gli effetti commerciali di valor maggiore.

13. Gli effetti commerciali, che superano la somma di scudi 4000, dovranno esser muniti di un *vista per bollo* da apporsi da un impiegato dell'Amministrazione, a ciò destinato, pagando il diritto nella proporzione corrispondente a quella stabilita di sopra.

Prezzo delle carte bollate per gli oggetti di affissi, ed altri di minor momento.

14. Il diritto di bollo per affissi, avvisi, stampe legali, giornali è come segue:

Di quattrino uno per il quarto di foglio.
Di quattrini 2. per il mezzo foglio.
Di quattrini 3. per il piccolo foglio.
Di quattrini 4. per il foglio mezzano.
Di quattrini 5. per il foglio grande.
Di quattrini 6. per il foglio di gran Registro.

Digitized by Google

15. Le carte, che si bolleranno col bollo straordinario di dimensione, pagheranno quel medesimo diritto corrispondente alla loro altezza, che pagasi per le carte della stessa specie spacciate dall' Amministrazione, avvertendo, che quando la detta altezza supererà sensibilmente quella del foglio, o mezzo foglio di minor dimensione, pagherà la tassa del bollo della dimensione prossimamente maggiore; superando poi quella della massima dimensione, la tassa non potrà avere accrescimento.

Dritto da pagarsi pel bollo straordinario.

Le carte soggette al bollo proporzionale, bollandosi allo straordinario, pagheranno lo stesso diritto a proporzione delle somme, che contengono.

CAPITOLO III.

Delle carte soggette al bollo.

16. Saranno soggette al bollo di dimensione.

1. Tutte le carte, che contengono contratti, ed obbligazioni unilaterali, o bilaterali, e scritture sì pubbliche, che private, le quali debbano, o possono formar titolo, obbligo, discarico, quietanza, giustificazione, e prova in giudizio, o presso le Autorità Amministrative a dimanda, o a difesa,

Al bollo di dimensione sono soggette le carte di contratti, ed altre simili.

Digitized by Google

e tutte le spedizioni, copie, ed estratti di detti atti, e scritture, come pure le polizze di vettura, di carico, di assicurazioni, e contratti di noleggio.

Gli atti de' Notari, Cancellieri, delle Comunità, e giudiziali.

2. Tutti gli atti degli Attuarj, Notari, Cancellieri, Segretarj Comunitativi, le sentenze, i decreti, ed altri atti de' Giudici, come pure gli estratti, copie, spedizioni di simili atti.

Gli atti presso le autorità Ecclesiastiche.

3. Tutti gli atti, dei quali si fa uso da particolari presso le Autorità Ecclesiastiche di Roma, e fuori di Roma, comprese le Curie Ecclesiastiche, in giudizio, o fuori di giudizio per oggetto di grazia, o di giustizia, fuori di quelli nominatamente compresi nelle eccezioni da riferirsi qui appresso, come anche tutte le carte, che escono a richiesta de' particolari dai Tribunali, Congregazioni, Autorità Ecclesiastiche di qualunque ordine, grado, o preminenza, sunti, transunti, copie autentiche, estratti, ed altre simili scritture, che possono servire di titolo, di prova, o di documento, ed avere a favore di detti particolari una esecuzione in giudizio, ed altresì tutti i monitorj, citazioni, commissioni, decreti, sentenze, e tutte le copie autentiche, e spedizioni, che hanno luogo ne' detti Tribunali Ecclesiastici, e Congregazioni, sia che emanino dagli stessi Tribunali, e Congregazioni ad istanza de' ris-

Digitized by Google

pettivi litiganti, sia che si producano, o si esibiscano da loro avanti detti Tribunali, Congregazioni, e Curie Ecclesiastiche.

Le fedi dei Parochi.

4. Le fedi di nascita, di morte, di matrimonio, di domicilio, o sia di stato d'anime, ed altre simili rilasciate da Parochi, ed altre Autorità Ecclesiastiche a particolari, allora però soltanto, che si producano in giudizio, o avanti una Autorità amministrativa da persone non munite di attestato d'indigenza.

Le carte de' Cursori, e Balivi.

5. Gli originali delle citazioni, intimazioni, monitorj, inibizioni, citazioni camerali, ed altri atti di Cursori, Balivi, e simili officiali pubblici, che occorrono in giudizio, e che si conservano negli officj, o si riproducono negli atti con la fede della seguita presentazione. Questi atti potranno essere scritti nella carta bollata a quarto di foglio, purchè non si usino abbreviature, e siano chiarameute intelligibili. Tali atti giudiziali, quando esigeranno una maggior dimensione potranno essere scritti nella stessa maniera in carta di mezzo foglio, e successivamente di maggior dimensione, senza prescrizione di linee, e di sillabe, purchè non si usino abbreviature, e si rendano sempre intelligibili.

Le scritture da darsi ai Giudici.

6. Le allegazioni, scritture, memoriali, ristretti, ed altri simili scritti, che si esibis-

Digitized by Google

cono ai Giudici dalle Parti in loro difesa con la seguente regola: quando saranno presentati in manoscritto ad un solo Giudice, la copia esibita dovrà essere in carta bollata di dimensione: quando si distribuiranno avanti i Tribunali collegiali, una sola copia esibita al primo dei Giudici, che devono giudicare nella causa, sarà in carta bollata, le altre in carta libera. Quando tali scritti si vorranno presentare in istampa, lo stampatore dovrà ritenere, e registrare in un suo libro un esemplare stampato in carta, che potrà far bollare per bollo straordinario precedentemente alla stampa, pagandone il diritto, di cui si rivalerà sul committente. Potranno anche bollarsi col bollo straordinario le scritture in manoscritto, sia prima di scrivere le carte, sia anche dopo scritte. Non vi è prescrizione di linee rispetto ai scritti, de' quali qui si ha ragione.

Le suppliche, e memoriali, se si producono in giudizio.

7. Le semplici suppliche, e memoriali a' quali sia apposto il registro, da qualunque Autorità esso emani, quando tali carte siano prodotte in giudizio, o fuori per avere esecuzione, o per far prova.

Le carte, che vengano da altro Stato debbono bolarsi, per prodursi avanti le pubbliche Autorità.

8. Qualunque atto, o scrittura procedente dall'estero sarà sottoposta al bollo, prima di farne uso innanzi un' Autorità giudiziaria, o amministrativa dello Stato.

Digitized by Google

9. Tutti i giornali, e fogli periodici, ad eccezione di quelli riguardanti oggetti di sola letteratura, tutti gli affissi, avvisi, ed altre stampe circolanti dovranno portare il bollo, secondo i respettivi diritti, a quali soggiaciono.

Li giornali, e fogli periodici, eccetto gli oggetti di Letteratura.

Gli Stampatori, che daranno fuori le stampe soggette a questo bollo in carta non bollata, egualmente che quelli, che ne faranno uso, o che le spaccieranno in questa guisa, saranno solidalmente tenuti alla multa di scudi dieci, oltre il pagamento del diritto, e la perdita delle stampe, che verranno lacerate, salvo il ricorso dell'uno contro l'altro per la indennità, o per il contributo.

10. Sono soggette al bollo proporzionale le cambiali tratte da Piazza a Piazza, i biglietti, mandati, ed ordini, che possono esser messi in commercio in forza della clausola *all' ordine S. P.*, i *Boni all' Esibitore*, come altresì le seconde, le terze, e i duplicati di dette cambiali, ed effetti negoziabili.

Le cambiali ed altre carte di commercio.

11. Le carte di effetti commerciali provenienti dall'estero non potranno servire per la elevazione de' protesti, nè esser prodotte in giudizio, se precedentemente non siano state sottoposte al diritto del bollo.

Carte commerciali estere da bolarsi.

12. Saranno soggetti ad essere bollati tutti i protocolli, ed altri libri di Notari istru-

Li protocolli, e scritture presso i Notari.

Digitized by Google

mentanti, a quali inoltre è proibito di apporre ricognizioni di carattere, di ricevere in deposito alcuna carta, o di farne veruna inserzione, se non sia debitamente bollata.

I libri de' Cursori, e pubblici officiali.

13. I registri, e i libri de' Cursori, Cancellieri, Segretarj Comunitativi, ed altri esercenti un officio pubblico.

I registri de' Banchieri e Negozianti.

14. I registri de' Bancheri, Negozianti, Agenti di Cambj, Sensali patentati, come anche quegli degli Albergatorj, e Locandieri, su i quali debbono iscrivere i nomi delle persone, che alloggiano.

I libri degli Appaltatori

15. I libri, e registri di Appaltatori di pubblici proventi.

Tutti i libri, e registri da prodursi e far prova.

16. E generalmente tutti i libri, e registri, che possono essere prodotti in giudizio, o che possono avere esecuzione, e far prova avanti i Giudici, e Tribunali, o avanti qualunque Autorità amministrativa, come pure quei registri di stabilimenti pubblici, che hanno rapporto all' esterna amministrazione de' medesimi, o che possono riguardare gl' interessi privati.

CAPITOLO IV.

Delle carte esenti dal bollo.

Sono esenti dal bollo le carte di disposizio-

17. Saranno tassativamente esenti dal bollo.

1.° Le carte, che riguardano l' esercizio

Digitized by Google

dell'Autorità superiore, e che contengono disposizioni generali.

ni delle Autorità superiori.

2.° Gli atti del Governo, e di polizia.

Del Governo, e Polizia.

3.° Gli originali, e minute di tutti gli ordini, decisioni, deliberazioni dell' amministrazione pubblica, come anche gli estratti, copie, e spedizioni, che si fanno, o rilasciano da un' Amministrazione o funerario pubblico ad altra Amministrazione, o funzionario pubblico.

Gli originali, e minute degli atti dell' Amministr. pubblica.

4.° Tutte le carte, si presentano alla Penitenzieria, alla S. Inquisizione (fuori che nel giudiziale), alla Segretaria delle Indulgenze, e quella de' Brevi per lo stesso oggetto delle Indulgenze, e tutte quelle, che ne emanano, ed in genere tutto ciò, che riguarda le Autorità Ecclesiastiche in oggetti spirituali, e di coscienza.

Le carte, che si presentano alla Penitenzieria, ed altri sagri Tribunali per affari spirituali.

5.° Gli attestati de' Parochi, ed altre Autorità Ecclesiastiche, finchè non occorra farne uso in giudizio, o avanti un' Autorità amministrativa, o pure se ne faccia uso da persone aventi la fede di povertà del proprio Paroco.

Gli attestati de' Parochi, ed Autorità Ecclesiastiche, purchè non siano da prodursi in giudizio o siano di persone povere.

6.° Le suppliche, ed i memoriali, che si presentano al Principe, ai Ministri, ai Magistrati, finchè non se ne faccia usò in giudizio, o avanti una Autorità amministrativa.

Così pure le suppliche al Principe, o ai Magistrati.

7.° I rescritti per sovvenzioni caritative, elemosine, e per qualunque altra causa

I rescritti di carità a favore de' poveri, ben-

Digitized by Google

che si producano in giudizio.

fatti a favore di persone munite con l' attestato di povertà del proprio Paroco, ancorchè si producono, o se ne faccia uso in giudizio.

Gli atti fiscali.

8.° Gli atti fiscali riguardanti le procedure criminali, qualora non siano prodotti da particolari, che figurano come accusatori, o come parte civile nei giudizj.

Le quietanze di debito non maggiore di sc. quattro.

9.° Le quietanze fra particolari che non oltrepassino la somma di scudi quattro, quando per altro non si tratti di un a conto, o di un saldo di somma maggiore.

I conti de' pubblici Negoz.

10.° I conti dei pubblici Negozianti.

Le ricevute dei pagamenti dovuti dal Gov. ai stipendiati, e di quei delle casse pubbliche.

11.° Le ricevute, e quietanze per i pagamenti dovuti dal Governo a' suoi stipendiati, quelle degli Esattori, Cassieri, ed altri, che maneggiano il denaro del pubblico Erario.

Le copie delle citazioni, ed atti, che si presentano dai Cursori.

12.° I duplicati, o copie di citazioni, intimazioni, o di altri atti, che si fanno da' Cursori, Balivi, ed altri autorizzati ad eseguire atti giudiziarj, che si presentano alla persona o al domicilio.

Le scritture da presentarsi ai Giudici

13.° Le scriture stampate, che si distribuiscano a' Giudici de' Tribunali Collegiali, quelle manoscritte, che si distribuiscono agli stessi Giudici, e tutti i sommarj annessi alle scritture, ed allegazioni stampate, o manoscritte oltre la copia prescritta al N.° 6.° dell'art. 16.

Digitized by Google

14.° Le carte contenenti arruolamenti, congedi, passaporti, destinazioni di tappe, di alloggj, di sussistenze, ed altri documenti concernenti i Militari, e le persone addette alla milizia tanto per servizio di Terra, che per quello di Mare.

Le carte contenenti oggetti di milizia.

15.° I registri di ogni pubblica amministrazione, de' Precettori delle contribuzioni pubbliche, e di altri inservienti alle pubbliche Amministrazioni.

I registri delle pubbliche Amministrazioni.

16.° I manuali, broliardi, ed altri libri, e registri, che si ritengono dagli Attuarj per l'uso de' giudizj.

I libri degli attuarj de' Tribunali.

18. Tutto ciò, che non è come sopra eccettuato, s'intenderà essere soggetto al diritto del bollo.

Tutto ciò che non è di sopra eccettuato, è soggetto al bollo.

CAPITOLO V.

De' casi, in cui si può far uso del bollo straordinario.

19. Gli Attuarj, Notari, Cancellieri, Cursori, ed altri pubblici Officiali non potranno negli atti, che spediranno, fare uso di altra carta, che della carta bollata di dimensione somministrata dalla Amministrazione. In caso di contravvenzione, sia per aver fatto uso di carta non bollata, sia per avere messa in opera carta bollata straordinariamente,

Obbligo de' pubblici officiali di far uso del bollo di dimensione.

Digitized by Google

incorreranno per ogni contravvenzione la multa di scudi dieci, ed in caso di abuso moltiplicato, o di recidiva potranno essere puniti ancora con la inabilitazione o temporanea, o perpetua.

È loro permesso di far bollare *allo straordinario* le pergamene, quando occorra ai medesimi di farne uso, nel qual caso le dette pergamene saranno sempre bollate col bollo del foglio mezzano, se non superano questa dimensione, con quello del foglio grande se la superano, e col bollo del foglio di gran registro, se superano ancor questa.

Quali libri di pubblici officiali, e di altri possano bollarsi allo straordinario.

20. I libri, che si conservano dai detti officiali, come anche quelli di tutte le persone, e stabilimenti, i registri dei quali possono essere prodotti, e far fede in giudizio, e che non sono dichiarati esenti dalla formalità del bollo, potranno essere scritti in carta bollata *allo straordinario*, purchè il bollo sia apposto nella carta bianca. Potranno anche per non soggiacere ad una spesa grave al momento far bollare in questa guisa quel numero di fogli componenti i libri, e registri suddetti, che loro piacerà, riservando il bollo degli altri all' ulteriore bisogno.

Come le persone private pos-

21. Sarà in facoltà delle persone private di far bollare allo straordinario le carte bian-

Digitized by Google

che di qualunque filagrana, e dimensione per prevalersene nelle loro private scritture. Se per altro faranno atti soggetti alle formalità del bollo in carta non bollata, nè nell' una, nè nell' altra maniera potranno farla bollare *allo straordinario*, ma dovranno allora pagare la multa di scudi due per ogni foglio, o mezzo foglio, di cui faranno uso, oltre il diritto del bollo.

possano far bollare le carte bianche, e per quale uso.

22. Tutte le scritture, che sonosi fin qui potute scrivere, e che possono in avvenire essere scritte in carta libera, come anche tutte quelle provenienti dall'estero, quando occorrerà di produrle; non potranno avere alcun effetto, nè essere di alcun uso, se non premesso il bollo straordinario.

Le scritture fatte in carta libera, e l'estere non si possono produrre in giudizio che col bollo straordinario.

23. Le carte bollate sotto i cessati Governi dovranno essere anche esse munite del bollo straordinario, qualora però occorra produrle in giudizio. Questo bollo dovrà apporsi *gratis*, e senza esigere un nuovo diritto.

Carte bollate sotto i cessati Governi da sottoporsi al bollo straordinario gratis.

CAPITOLO VI.

Delle regole da osservarsi nello scrivere in carta bollata.

24. Niun atto, o copia autentica sarà emessa dagli officiali pubblici in carta minore del foglio mezzano; la scrittura non

Niun atto potrà essere emesso da pubblici officiali in

Digitized by Google

carta minore del foglio mezzano, e del numero delle linee per ciascun foglio.

potrà passare il numero di linee venticinque per pagina nei fogli di carta mezzana, di linee 30 per pagina nei fogli di carta grande, e di linee 35 per pagina nei fogli di carta di gran registro. In caso di contravvenzione, che non ecceda le tre linee oltrè il numero prescritto, pagheranno in ragione di multa quattro volte tanto, quanto è il valore del foglio bollato. Se l'eccesso sarà maggiore, la pena sarà di scudi 5. Qualora siano più di uno i fogli, dovrà considerarsi l'eccesso nella totalità, e potrà quello delle pagine sopraccaricate di scrittura essere compensato dal difetto di quelle, in cui si trovi il numero delle linee minore del prescritto.

Nei giornali, e simili fogli non è prescritto il numero delle linee, e sillabe.

25. Nei giornali, affissi, avvisi, ed altre simili carte stampate a bollo particolare di dimensione non è prescritto il numero delle linee, e sillabe.

Neppure è prescritto negli atti privati.

26. Negli atti dei privati non vi è prefissione di numero di linee, e sillabe.

Neppure nelle carte, che vengono dall'estero, e bollate allo straordinario.

27. Non vi è del pari per le carte provenienti dall'estero, o altre scritture, che possono, o devono essere bollate con bollo straordinario.

Nè per i registri, e libri, nè per gli atti di citazione.

28. Similmente non vi è prescrizione di linee per i registri, e libri, nè per gli atti di citazione.

Il bollo non deve ingom-

29. Non potrà ingombrarsi il bollo con sopprapporvi la scrittura, eccettuate le sole

Digitized by Google

carte soggette alla formalità del bollo straordinario dopo essere scritte. Le contravvenzioni a questa legge negli officiali pubblici saranno represse con una multa di scudi cinque per ciascuna contravvenzione, nei particolari con una multa, che non ecceda il doppio del diritto della carta di cui hanno fatto uso.

brarsi con lo scritto, eccetto lo straordinario nelle carte già scritte.

30. La carta bollata, che sarà stata adoprata per un atto qualunque, non potrà servire per un altro atto, quantunque non fosse stata riempita tutta. Non potranno farsi, nè spedirsi due atti uno dopo l'altro sul medesimo foglio di carta bollata.

Una carta bollata non può adoprarsi per più atti, eccetto quelli che non possono compirsi in un medesimo tempo.

Sono eccettuate le ratifiche degli atti fatti in assenza delle Parti, le quietanze, gl'inventarj, descrizioni, ed altri atti simili, che non possono essere consumati in un medesimo tratto di tempo, e in un medesimo giorno.

31. Le trasgressioni su di ciò, che è prescritto nell'antecedente articolo, saranno soggette per gli officiali pubblici ad una multa di scudi cinque, e per li particolari al quadruplo dell'importo del diritto.

Pene ai trasgressori del precedente articolo.

32. È proibito a tutti gli Attuarj, Cancellieri, Notari, ed altri Depositarj di scritture pubbliche, e private di qualunque specie, Ricevitori del Registro, e Conservatori d'Ipoteche di riceverle, quando non siano

Si proibisce agli Officiali pubblici, ed ai Tribunali di ammettere carte non bollate.

Digitized by Google

debitamente bollate, sotto pena di scudi cinque per ogni carta, che ricevessero nei loro Officj, non munita del bollo, o bollata indebitamente; ai Giudici, Tribunali, e Dicasterj pubblici, di dare alcuna esecuzione, o di prendere in alcuna benchè minima considerazione simili carte a qualunque siasi effetto.

CAPITOLO VII.

Dei delitti in materia di bollo.

Le falsificazioni del bollo della carta saranno punite, come quelle del bollo di Dogana.

33. I delitti di falsificazione, e di contrafazione degl' istromenti per bollare le carte saranno irremissibilmente puniti con le stesse pene, con cui sono puniti quei di falsificazione, e contrafazione dei bolli delle Dogane a seconda dei Bandi generali, e particolari in questa materia.

Il giudizio apparterrà alla Congregazione criminale di Monsig. Tesoriere.

34. Il giudizio su tali delitti apparterrà privativamente alla Congregazione criminale di Monsignor Tesoriere.

Si procederà a norma de' Bandi, come per i delitti di sopra indicati.

35. Si procederà tanto nell'inquirere, che nel giudicare con le norme, che si osservano rispetto ai delitti menzionati di sopra.

Pene per le contrafazioni a mano.

36. La contrafazione commessa a mano, senza falsificazione degli istromenti destinati a formare l'impressione, sarà punita col carcere di un mese se sarà di un solo foglio,

Digitized by Google

di tre mesi se sarà di più fogli fino a dieci, di sei se sarà di più di dieci, e di un anno se eccederà questa quantità fino a qualunque numero.

37. Niuno potrà vendere, o distribuire carta bollata, se non sarà destinato, ed autorizzato con una patente da spedirsi dal Tesoriere Generale sotto pena di una multa di scudi venti per la prima contravvenzione, e di scudi quaranta in caso di recidiva.

Niuno, che non sia autorizzato, potrà vendere la carta bollata.

La carta ritrovata presso quelli, che si faranno lecito spacciarla, senza essere autorizzati, sarà confiscata a vantaggio dell'Amministrazione.

38. Nei casi, nei quali hanno luogo le multe, potranno gl' impiegati dell'Amministrazione, ai quali caderanno nelle mani le carte scritte in contravvenzione, ritenerle per unirle alle relazioni, che dovranno presentare al Tribunale, a meno che i contravventori non consentano a firmare la detta relazione, e pagare al momento la multa incorso, ed il diritto del bollo.

Gli officiali dell' Amminist. dovranno ritenere le carte, che loro si presentassero scritte in contravvenzione, se i contravventori non consentissero a pagare subito la multa, e il bollo.

39. In caso di renuenza per parte dei trasgressori gl'impiegati suddetti faranno loro intimare nel termine di tre giorni le loro relazioni con citazione innanzi al Giudice, o Tribunale criminale del Tesoriere, il quale procederà economicamente, e senza appellazione, (purchè la multa non ecceda la

Come debba procedersi in caso di renuenza de' trasgressori.

Digitized by Google

somma di scudi cinque per gli officiali pubblici, e di scudi due per i particolari).

CAPITOLO VIII.

Proscrizione dei bolli antichi, e regole da osservarsi riguardo ai medesimi, ed alla formazione dei nuovi.

Epoca da cui non si potrà fare uso della carta bollata dei prezzi antichi, ove tuttora esiste il dazio. In altri luoghi non si potrà far uso de' bolli soppressi. Pene ai trasgressori.

4o. Dal primo giorno del prossimo settembre nessuno potrà ne' paesi, ove attualmente è conservato il dazio, far uso di carta coi bolli semplici dei prezzi antichi. Nei paesi, nei quali il detto dazio attualmente non esiste, nessuno in alcun tempo potrà far uso delle carte impresse coi bolli soppressi.

Quei, che contravverranno a questa legge senza però apporre antidate, se saranno Officiali, o impiegati pubblici, oppure persone, alle quali le carte di antico bollo sieno rimaste in mano per ragione di officio, incorreranno la pena di scudi venti per ciascuna contravvenzione; se saranno semplici particolari pagheranno la multa di scudi cinque. Se poi all'uso della carta di bollo abolito si riunirà l'antidata, allora dovranno i trasgressori essere tradotti innanzi il Tribunale criminale del Tesorierato, e giudicati come rei di falsità..

Digitized by Google

41. I registri bollati con bolli attuali nelle Provincie, ove esiste tuttora il dazio, non saranno sottoposti ai nuovi bolli, nè per i foglj già scritti, nè per i foglj non scritti.

I registri bollati, ove esiste questo dazio non sono sottoposti ai nuovi bolli.

42. Nelle Provincie suddette tutti quelli, che si troveranno avere carta coi bolli attuali, sono abilitati a portarla all'Amministrazione nei luoghi, che saranno destinati per concambiarla con altrettanta carta avente il nuovo bollo, e ciò sino all'ultimo del mese di agosto prossimo, passato il qual termine le carte suddette non saranno più ammesse al concambio come non lo saranno mai quelle bollate col bollo straordinario.

Termine, entro il quale si cambieranno le carte del vecchio bollo con quelle del nuovo.

43. Sarà in facoltà di Monsig. Tesoriere di mettere in commercio la carta bollata coi bolli antichi, che rimarrà nei pubblici depositi, facendovi però apporre una impronta di annullazione, che cuopra l'antico, e sotto questa il bollo corrispondente alla dimensione della carta, o al nuovo bollo proporzionale per gli effetti commerciali.

Monsig. Tesoriere potrà mettere in commercio con nuovo bollo le carte già bollate.

44. Lo stesso Monsignor Tesoriere è autorizzato a fare incidere nella forma, che stimerà di prescegliere, tutti i punzoni, e le matrici necessarie per i nuovi bolli, come anche per le filagrane.

Digitized by Google

CAPITOLO IX.

Disposizioni generali.

L'Amminist. del bollo unita a quella del Registro è sottoposta a Monsig. Tesoriere.

45. L'Amministrazione del bollo sarà riunita a quella del Registro, o sia Archiviazione sotto la immediata dipendenza del Tesoriere generale.

L'azienda di questo ramo di finanze sarà regolata colle particolari ordinanze del medesimo Monsig. Tesoriere.

46. Tutto ciò, che riguarda l'amministrazione, e la disciplina interna per la fabbricazione, trasporto, custodia, spaccio della carta bollata, e per le misure di sicurezza, e di rincontro, gli obblighi degl' impiegati speciali, e tutt'altro relativo all' andamento di questo ramo di finanza, sarà determinato da Monsignor Tesoriere con speciali regolamenti, istruzioni, ed ordinanze amministrative.

Egli destinerà le cartiere, i spacci, e gli offici del bollo, e ne darà notizia al pubblico.

47. Lo stesso Monsignor Tesoriere destinerà la cartiera, o cartiere per la fabbricazione di detta carta, i luoghi de' principali depositi della medesima, e quelli degli spacci particolari distribuiti in maniera, che la provvista rimanga comoda a tutti i paesi. Farà conoscere con una sua Notificazione particolare queste località destinate allo spaccio, come anche gli spacciatori, che verranno da lui scelti, e muniti di una patente. Nella stessa Notificazione farà anche cono-

Digitized by Google

scere gli officj, e le persone destinate ad apporre il *bollo straordinario*, aggiungendo quelle cautele, e combinazioni di confronto, che crederà più opportune, e sicure per impedire ogni arbitrio, ed ogni abuso.

Dato dalla Nostra solita Residenza di Monte Citorio li 6 luglio 1816.

LUIGI ERCOLANI TESORIERE GENERALE.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

SUL SISTEMA IPOTECARIO

Prescritto all' articolo 209, del titolo VI.

LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE aveva ben ravvisato, che in varie prescrizioni de' Suoi gloriosi Predecessori, e segnatamente in quella della S. M. di Urbano VIII relativa alla istituzione di un Archivio speciale per i beni dei Baroni, onde fossero noti al pubblico i vincoli, dai quali si trovavano affetti, erano state indicate le tracce, e quasi gettate le prime basi di un sistema tutelare, che somministrasse i mezzi per assicurare le fortune dei privati dai pericoli delle occulte affezioni dei fondi. Non ha lasciato di discernere similmente, quanto un tale stabilimento esteso a tutte le proprietà fondiarie riuscirebbe opportuno ad agevolare la circolazione delle proprietà medesime, ad avvivare la facilità delle stipolazioni, a dare alimento al commercio, e all'industria, a reprimere le perniciose speculazioni del-

Digitized by Google

l'agiotaggio, e delle usure crescenti sempre in proporzion dei pericoli, e delle incertezze dei rimborsi, ed a chiudere in fine la sorgente dei contratti fittizj, illeciti, e soffocatorj, opposti egualmenti ai principj della cristiana morale, e agl' interessi sociali. Sollecita pertanto SUA BEATITUDINE di procurare per tutti i mezzi possibili il bene dei suoi Popoli, e di troncare la radice dei mali anzidetti, è venuta nella determinazione di fissare in tutto il suo Stato su i fondamenti più solidi, ed uniformi, il sistema della pubblicità delle Ipoteche già preordinato col Suo Moto Proprio dei 4 novembre 1804 relativo alla intavolazione, e conservato poscia nei Dominj Pontificj anche dopo cessata la occupazione, tanto più, che questa utile istituzione, per gli effetti delle passate vicende, è divenuta quasi necessaria ed indispensabile a cautela delle obbligazioni private. A quest'oggetto avendo coordinate le massime generali espresse nel contemporaneo Moto Proprio, e volendo a compimento delle medesime procedere alle particolari disposizioni necessarie per regolarne in tutte le parti la pronta e facile applicazione, si è degnata, previo il più maturo esame, di sanzionare specificatamente le analoghe prescrizioni tendenti a questo scopo, riformando, ampliando, e rettificando i precedenti

Digitized by Google

regolamenti, e sostituendone altri, che la esperienza, i lumi acquistati in progresso, e le cangiate circostanze hanno dimostrato più utili, e confacenti alla possibile perfezione dell'opera. Avendoci quindi comandato di render pubbliche queste Sue Sovrane disposizioni, in adempimento delle medesime significateci coll'oracolo della viva voce, ordiniamo, e prescriviamo quanto siegue.

CAPITOLO I.

Delle proprietà, sulle quali si può costituire la iptoeca, e degli effetti della medesima.

Alla ipoteca possono sottoporsi i soli beni stabili.

1. La ipoteca non può imporsi, che sugli *stabili*, considerandosi per tali le proprietà, nelle quali cade il dominio fondiario, cioè i predj urbani, ed i rustici, sul suolo dei quali sono stabilite queste proprietà. Tutti gli altri oggetti, sebbene fossero considerati dall'attuale Legislazione nella classe degli immobili, non sono suscettibili d'ipoteca.

Le gregge, i fondachi, e simili oggetti, sebbene considerati per modi di università, non possono ricevere ipoteca.

2. Perciò non sono tali gli animali, benchè formino greggia, o armento separato: i fondachi, e le botteghe, gli stabilimenti di commercio, d'industria, e di manifattura, ed ogni altra cosa di simil natura, sebbene venga dalle leggi considerate per modo di università, e compresa per tal ragione nella categoria degl'immobili.

Digitized by Google

3. I molini fissi, e struttili sono compresi tra le proprietà fondiarie, che possono essere soggette ad ipoteca, ed esclusione dei molini fluviatili, ed asportabili. La stessa distinzione ha luogo rapporto ad altri opificj di simil genere.

Quali molini, ed opificj possano riceverla.

4. I mobili, ed i semoventi inerenti agli edificj urbani, ovvero destinati a formare la dote, e l'istromento dei fondi rustici, sono compresi nella ipoteca da imporsi sopra i fondi, finchè rimangono nella loro destinazione.

I mobili, e i semoventi inerenti agli edifici urbani, e le doti de' fondi rustici possano unitamente ai fondi sottoporsi all' ipoteca.

La ipoteca non li siegue quando siano distratti.

Non può imporsi ipoteca sopra di essi separatamente dalla ipoteca stabilita sul fondo.

5. Può assoggettarsi all'ipoteca il dominio utile dall' enfiteuta, ed il diretto dal direttario, e separatamente da ciascuno di essi.

Vi si può soggettare il dominio utile, ed il diretto.

6. Anche l'usufruttuario di uno, o più fondi può ipotecarli, limitatamente però al suo diritto di usufrutto, ed alla durata, ed obbligazioni del medesimo.

Anche l' usufrutto.

7. Non può imporsi ipoteca sopra alcuna specie di crediti, e di azioni, benchè ipotecarie, compresi anche i censi consegnativi, e riservativi nella stessa guisa, come non può imporsi sopra alcuna specie di mobili, non compresi nelle classi, e nelle prescrizioni indicato precedentemente.

Nou però i crediti, ed azioni, nè i censi, nè i mobili.

Digitized by Google

La ipoteca, è individua, ed inerente al fondo, purchè sia scritta.

8. La ipoteca di cui sono affetti uno, o più fondi per l'adempimento di una obbligazione, è di sua natura individua. Sussiste intieramente sopra tutti, e sopra ciascuna parte degl'immobili, su i quali è imposta, e rimane in tutto il suo vigore, non ostante il loro passaggio nelle mani de' terzi possessori. Non produce però alcun effetto, se non che mediante, ed in seguito dalla *iscrizione* fatta con le regole, e nelle forme prescritte dalla legge, e nei modi, che verranno specificati in appresso.

Desume l'anteriorità dell'epoca dalla iscrizione.

9. Non desume il suo grado, e la sua anteriorità, se non che dalla epoca della sua iscrizione.

Deve essere espressa.

10. Deve essere espressa, e non può nè indursi nè estendersi per illazione, e per argomenti.

Come possa aver luogo la distinzione delle ipoteche.

11. La distinzione tra le ipoteche convenzionali, legali, e giudiziarie, ha luogo solo rispetto ai modi di eseguirne la iscrizione, e non rispetto alla necessità di farla, ed agli effetti, che derivono: e perciò tutte indistintamente le ipoteche sono operative secondo la epoca della loro inscrizione.

La ipoteca si estende agli incrementi del fondo.

12. La ipoteca legittimamente acquistata si estende a tutti gl'incrementi naturali, ed a tutti i miglioramenti sopravvenuti all'immobile ipotecato, finchè esiste nelle mani del debitore. Niuna detrazione di tali

Digitized by Google

incrementi, e miglioramenti può opporsi al creditore ipotecario.

CAPITOLO II.

Dei titoli in virtù dei quali può contrarsi la ipoteca.

13. La ipoteca convenzionale non può contrarsi, che in vigore di un Contratto stipolato per istromento pubblico.

La ipoteca convenzionale non si può contrarre che per pubb. istrum.

14. I contratti stipolati in Paesi stranieri non somministrano titolo per imporre ipoteca su i beni esistenti nello Stato.

I contratti stipolati fuori dello Stato, non danno qui titolo per l'ipoteca.

15. Niuna ipoteca convenzionale sarà valida, se nell'istromento, in cui è creata la obbligazione, o in un altro istromento posteriore, non sia individuato colla designazione della contrada, e dei confini l'immobile attualmente appartenente al debitore, sul quale si costituisce.

Non può sottoporsi all'ipoteca convenzionale se non il fondo precisamente designato, appartenente al debitore.

16. Possono per il medesimo titolo assoggettarsi più fondi alla ipoteca, purchè siano tutti di presente appartenenti al debitore, e che vengano specificatamente designati nella maniera di sopra espressa.

Possono soggettarvisi anche più fondi colle stesse condizioni.

17. Non si ammettono le ipoteche generali in virtù di qualsivoglia clausola inserita nella convenzione.

Non si ammettono ipoteche generali convenzionali.

Digitized by Google

Come in caso d'un insufficienza de'fondi presenti si possano sottoporre alla ipoteca i beni futuri.

18. Potrà il solo debitore nel caso d'insufficienza dei beni presenti, ed esprimendo il caso di tale insufficienza, convenire, che ciascuno dei fondi, che acquisterà in avvenire fino ad un certo valore, sia assoggettato ad ipoteca, a misura degli acquisti, ed in questo caso solamente il creditore potrà, dopo verificato l'acquisto, ottenere la iscrizione, osservando le regole prescritte per la medesima.

In caso, che periscano o divengano insufficienti i fondi ipotecati, il debitore deve supplirvi.

19. In caso, che l'immobile, o gl'immobili presenti assoggettati all'ipoteca fossero periti o in tutto o in parte, o avessero sofferto delle degradazioni, in guisa che si fossero resi insufficienti per la sicurezza del creditore, potrà questo avanti i Tribunali chiedere, ed ottenere, che o gli venga dato un supplemento d'ipoteca, o pure che sia rimborsato del suo credito, benchè non ancora esigibile.

Per iscriversi la ipoteca convenzionale si ricerca una somma certa.

20. La ipoteca convenzionale non è valida, nè dà diritto alla iscrizione, se la somma, per cui si contrae, non è certa, e determinata dalla convenzione. Se però il credito risultante dalla obbligazione è condizionale in quanto alla sua esistenza, o indeterminato in quanto al suo valore, potrà il creditore previa la dichiarazione di un valore estimativo, ch'egli dovrà precisare espressamente, conseguire dentro la continenza di

Digitized by Google

tal valore la iscrizione ipotecaria, salva al debitore la facoltà di chiederne ed ottenerne in giudizio la riduzione, se avrà luogo.

Chi non può alienare, non può ipotecare.

21. Le ipoteche convenzionali non possono essere contratte, che da quelli, che hanno capacità di alienare gl'immobili, che assoggettano alle medesime.

Solennità a ciò necessarie per le persone incapaci.

22. Quindi i pupilli, i minori, gl'interdetti, le donne, i Corpi morali non possono ipotecare i loro beni, che o per le cause, e nelle forme stabilite dalla Legge, o in virtù di decreti di Giudici in istato eseguibile.

Con quali condizioni si possono convenire ipoteche da chi vi ha diritto.

23. Quelli, che hanno sull'immobile da ipotecarsi un diritto di dominio sospeso da una condizione, o risolubile in certi casi, ovvero soggetto a nullità, non possono consentire, che ad una ipoteca sottoposta alla stessa condizione, o alla stessa nullità.

L'azione rescissoria, o di nullità per causa di lesione non impedisce la validità della ipoteca, a meno che quello, a cui con tale azione può competere, non abbia precedentemente posto in mala fede il creditore.

Come si acquisti la ipoteca giudiziaria.

24. Le sentenze contradditorie, o contumaciali, definitive, o provvisorie, che portano condanna a somma certa, o incerta, forniscono il titolo per stabilire la ipoteca giudiziaria, e danno diritto a prendere l'iscrizione su i fondi del soccombente tanto

Digitized by Google

presenti, che futuri, salve le riduzioni, di cui si parlerà in appresso, e salva sempre la regola, che tale iscrizione non pregiudichi a quelle prese precedentemente.

Come tale ipoteca possa acquistarsi in sequela di giudicati di paesi esteri.

25. Il disposto dell'articolo precedente non ha luogo nei giudicati dei Paesi esteri, se non quando per i medesimi si sia debitamente ottenuto l'*exequatur* dal Tribunale dell'A. C.

Le ipoteche tacite, e legali non vagliono in concorso delle iscritte.

26. Le ipoteche tacite, e legali di qualunque specie esse siano, comprese anche quelle delle donne per le costituzioni, o le restituzioni delle loro doti, dei minori, o de' pupilli sopra i beni dei tutori e curatori, degli stabilimenti pubblici, e dei Luoghi Pii, non sono valevoli, nè produttive di alcun effetto in concorso dei creditori ipotecarj iscritti o contro i terzi possessori.

La maniera di eseguire le iscrizioni per i titoli, e cause di sopra espresse, ed i beni, su i quali dovessero essere eseguite, sono prescritti in seguito.

A chi incomba fare iscrivere le ipoteche tacite, e legali.

27. Gli ascendenti, o i collaterali obbligati a costituire le doti alle femmine in premio della loro esclusione, i mariti, nel ricevere le doti delle loro spose, i tutori, e curatori nell'assumere la tutela, e l'amministrazione, dovranno da loro stessi senza ritardo fare apporre la iscrizione ipotecaria

Digitized by Google

su i loro immobili tanto presenti che futuri. Mancandosi all'adempimento di questa obbligazione si procederà contro i trasgressori nella maniera seguente.

Le persone summentovate obbligate alla dotazione, saranno condannate a dare una dote doppia di quella, a cui sarebbero altrimenti tenute.

I mariti potranno in qualunque tempo essere astretti, anche costante il matrimonio, al pagamento della dote ad effetto di rinvestirla in stabili, il dominio dei quali si trasferirà nella moglie, con la sola riserva della percezione dei frutti a favore del marito, durante il matrimonio.

I tutori, ed i curatori saranno rimossi dalla tutela, e cura, ed in caso, che dal rendimento de' conti della loro gestione risultino debitori verso i pupilli, o verso i minori, saranno condannati al duplicato pagamento del loro debito senza pregiudizio della esecuzione personale, a cui, ad esclusione dei soli tutori, e curatori legittimi, rimarranno sottoposti.

Come incomba anche ai Notari, ed ai Giudici.

28. I Notari, che si saranno rogati dei contratti di assegna, e costituzione di dote, sia avanti la stipolazione del contratto matrimoniale, sia nell'atto di tale stipolazione, ed i Giudici, che interporranno i loro decreti in tali contratti, saranno tenuti a

Digitized by Google

fare esprimere la costituzione della ipoteca, ed a farne in seguito seguire la iscrizione, e mancando, saranno essi solidariamente responsabili di tutti i danni, che ne potessero derivare alla donna, o ai suoi eredi.

Questa disposizione si applica agli atti di assunzione di tutela, o cura, nei quali intervenga o la stipolazione del Notaro, o il decreto del Giudice.

Altre persone, che possano richiederle.

29. Oltre ciò tutti i parenti o del marito, o della moglie, come anche quelli del minore, ed in mancanza di questi, qualunque altra persona potrà richiedere le suddette iscrizioni, come anche potranno essere richieste dalle stesse donne, e dagli stessi minori.

Pene agli Amministratori negligenti.

30. Gli Amministratori degli stabilimenti pubblici, e dei Luoghi Pii, che avranno trascurate le iscrizioni ipotecarie, saranno rimossi, e rimarranno ciò non ostante responsabili di tutti i danni, che potessero provenire dalla loro omissione.

Niun privilegio avrà forza in concorso dei creditori ipotecarj iscritti e contro i terzi possessori.

31. Niun privilegio speciale derivante da qualunque siasi legge, comprensivamente a qualunque ipoteca indotta dalle leggi medesime, avrà mai alcun effetto sugl'immobili contemplati nel sistema ipotecario in concorso di creditori ipotecarj iscritti, e contro i terzi possessori, a riserva di ciò, che è ordinato in appresso rapporto alle trascrizioni.

Digitized by Google

32. Rimarranno però fermi i diritti derivanti da tali privilegj, ed ipoteche tacite, e legali in concorso di creditori non ipotecarj.

Restano però fermi i privilegj, ed ipoteche tacite, e legali contro gli altri creditori.

CAPITOLO III.

Delle iscrizioni, e trascrizioni, e del modo di eseguirle.

33. Nelle ipoteche convenzionali non si può pretendere iscrizione, che sul fondo, o fondi individuati nell' istromento, in cui sono convenute.

Nelle ipoteche convenzionali non si può prendere iscrizione, che su fondi destinati.

34. Se i fondi esistono in diversi circondarj di Officj d' ipoteche, la iscrizione deve essere fatta in cadauno Officio, nel di cui circondario esistono i fondi.

Regolamento, quando i fondi esistono in circondarj diversi.

Il diritto però si paga nel primo Officio, in cui si fa la iscrizione, e con la esibita del Certificato della prima iscrizione fatta, gli altri Conservatori devono eseguire, ciascuno per i beni del loro circondario, l'iscrizione senza altro pagamento di diritti, salva però la percezione dei loro emolumenti, a norma dell' articolo 127.

35. Le iscrizioni delle ipoteche legali su i beni dei mariti per i diritti dotali delle mogli, quelle sopra i beni dei tutori, e curatori in favore dei pupilli, e dei minori,

Regolamento per le ipoteche da iscriversi su i beni de' mariti, tutori, ed amministr., ec.

Digitized by Google

e quelle su i beni degli amministratori in favore dello Stato, della Comunità, e dei stabilimenti pubblici potranno prendersi sopra tutti, o sopra parte dei fondi attuali, del debitore a scelta di quello, a di cui favore si fa la iscrizione, senza che si richieda la designazione dei fondi speciali prescritta nelle ipoteche convenzionali.

Ciò però s'intende stabilito per il caso, in cui nei titoli, dai quali derivano queste ipoteche legali, non vengano indicati specificatamente i fondi da ipotecarsi; nel qual caso la ipoteca, non potrà iscriversi, che su questi fondi designati, ed il Conservatore, a cui dovrà essere esibito il titolo, ricuserà d'iscriverla sopra altri beni.

Termini per fare le iscrizioni.

36. Per le ipoteche espresse nel precedente articolo, e contratte prima della pubblicazione della presente Legge, si assegna il termine di mesi sei ad iscriverle. Le iscrizioni eseguite dentro questo termine desumeranno la loro anteriorità dall'epoca del titolo da cui derivano. Dopo questo termine non la potranno desumere che dall'epoca della seguita iscrizione.

Le iscrizioni di queste ipoteche dovranno farsi a cura di quelle stesse persone, che sono incaricate di eseguirle in conformità di ciò, che è stato prescritto di sopra in proposito di tali ipoteche, che si contrar-

Digitized by Google

ranno in avvenire, e potranno respettivamente farsi da tutte quelle, alle quali compete questa facoltà a tenore delle stesse precedenti prescrizioni.

Provvedimenti relativi alle Provincie, ove tutt'ora si è continuato il sistema delle inscrizioni.

37. Siccome nel sistema ipotecario introdotto, e conservato nelle diverse parti dello Stato Pontificio sono scorsi i termini accordati per iscrivere le ipoteche generali convenute anteriormente alla introduzione di questo sistema, ed in appresso le convenzioni delle ipoteche generali non hanno potuto avere alcun effetto per la iscrizione ipotecaria, perciò si dichiara, che in virtù di tali ipoteche generali comunque, ed in virtù di qualunque clausola convenuta nei contratti stipolati antecedentemente, o susseguentemente alla presente Legislazione niuna iscrizione potrà aver luogo.

Regole per le inscrizioni delle ipoteche giudiziarie.

38. Le iscrizioni delle ipoteche giudiziarie potranno eseguirsi anche in virtù di decreti, e di sentenze pronunciate in passato. Prenderanno però il loro rango dal giorno della iscrizione.

Continuazione del medesimo oggetto.

39. Si potranno iscrivere sopra tutti i beni del debitore presenti, ed anche futuri, salvo sempre il diritto al debitore di farle ridurre, se vi è luogo.

Le sentenze degli arbitri non danno diritto alla iscrizione

40. I lodi, e sentenze dei Giudici compromissarj, Arbitri, o Arbitratori, non danno apertura alla iscrizione, se non dopo il de-

Digitized by Google

finchè non sono autorizzate dai Tribunali.

creto esecutoriale dei Giudici, e dei Tribunali competenti.

Le iscrizioni fatte in un medesimo giorno concorrono egualmente.

41. Non prendendo le ipoteche la data della loro anteriorità, se non che dal giorno della seguita loro iscrizione, quelle prese sotto la data dello stesso giorno concorreranno egualmente tra loro, esclusa ogni distinzione di ordine di scrittura, ed ogni dichiarazione del Conservatore.

Per ottenere la iscrizione è necessaria la esibizione del documento legale.

42. Per ottenere la iscrizione il creditore o per se medesimo, o per mezzo di altra persona, ancorchè non munita di mandato di procura, deve presentare al Conservatore l'originale, o la copia autentica dell'atto, o del giudicato, che somministra il titolo dell'ipoteca.

Si debbono esibire le note con le opportune iudicazioni.

43. Deve contemporaneamente esibire due note chiare, succinte, e firmate dallo stesso iscrivente, le quali contengano 1.° il nome, e cognome, il padre, e la patria sì del creditore, che del debitore; 2.° la data, e la natura del titolo; 3.° la indicazione della contrada, e dei confini del fondo se l'ipoteca è convenzionale; 4.° l'ammontare del capitale dei crediti espressi nel titolo, o valutati dall'iscrivente nei casi, nei quali è ordinata questa valutazione estimativa; 5.° l'epoca della esigibilità; 6.° l'elezione del domicilio fatta dal creditore nel circondario dell'Officio di conservazione.

Digitized by Google

La designazione specifica del fondo non è necessaria nelle ipoteche giudiziarie, e neppure lo è nelle ipoteche legali, quando non si trova convenuta. La iscrizione semplice in questi casi comprende tutti i beni immobili del Circondario appartenente all' Officio, in cui si fa la iscrizione.

Le iscrizioni su i beni di una persona defonta potranno essere proposte con la semplice designazione della medesima, che ne indichi bastantemente la identità.

Potrà, durante la iscrizione, il creditore cambiare il domicilio eletto adottandone un altro nello stesso circondario, mediante la dichiarazione, che ne farà nell' Officio. Il Conservatore farà nota di tutto nel registro competente.

Il Conservatore dovrà subito registrare, e darne copia.

44. Il Conservatore, ricevuto che avrà il titolo e la doppia nota sopraccennata, dovrà indilatamente registrarla nel libro di consegna, o sia deposito a ciò destinato, e darne ricevuta all'iscrivente per quindi eseguire o immediatamente, o al più presto possibile la dovuta registrazione nei libri di formalità.

Rimetterà poscia al requirente tanto il titolo, e la copia autentica del titolo, quanto una delle nóte, a piè della quale aggiungerà il Certificato della fatta iscrizione.

Come si possono aggiungere

45. Il creditore iscritto per un capitale fruttifero ha diritto di fare aggiungere nella

Digitized by Google

alla iscrizione gl' interessi arretrati.

iscrizione gl'interessi arretrati di due anni, oltre quelli dell'anno corrente, i quali acquisteranno la stessa anteriorità d'ipoteca col capitale.

Per gli arretrati più antichi potrà prendere iscrizioni separate.

Qual mancanza d'indicazioni produca nullità.

46. La mancanza o la erroneità di alcune delle indicazioni espresse nell'art. 43 non porterà nullità della iscrizione, che nel solo caso, in cui renda sostanzialmente incerte le persone, il fondo, e le somme, rispetto alle quali ha luogo la iscrizione.

Quanto duri l'effetto della iscrizione.

47. L'effetto della iscrizione dura per dieci anni a contare dalla data, continua per un altro decennio s'è stata rinnovata prima che sia spirato il decennio, e così successivamente. Cessa se prima dello spirare del decennio sia omessa la rinnovazione.

A chi incombano le spese della iscrizione.

48. Se non vi è stipolazione in contraria, le spese della iscrizione sono a carico del debitore. Devono però anticiparsi dal creditore nell'atto della iscrizione medesima, salvo il diritto di rivalsa contro il debitore. Quelle di trascrizione sono a carico dell'acquirente.

Qual sia il Tribunale competente, e il modo delle questioni occorrenti sulle iscrizioni.

49. Le azioni, alle quali possono dar causa le iscrizioni contro i creditori, saranno promosse avanti il Tribunale competente del luogo ove esiste l'Officio, e per via di citazione al domicilio eletto dall'iscrivente, non ostante la seguita morte di questo, man-

Digitized by Google

cundo la quale elezione; l'iscrivente, e gli aventi causa dal medesimo, citati nel loro domicilio, dovranno comparire ad eleggere il loro domicilio nella giurisdizione del sopraccennato Tribunale: non comparendo, o ricusando di fare tale elezione, il Tribunale del loro domicilio lo rimanderà a quello, nel di cui circondario esiste il fondo ipotecato, e da questo Tribunale si procederà *ex officio* alla elezione del domicilio locale, il tutto sommariamente, e senza ricorso, o appellazione.

Chi acquista uno stabile può farlo trascrivere a se.

5o. Chiunque acquista un immobile, può far trascrivere il titolo del suo acquisto derivante da istromento pubblico, o anche da scrittura privata capace secondo le Leggi a somministrare un tale titolo.

La trascrizione non altera le iscrizioni precedenti.

51. La trascrizione non altera le ipoteche precedentemente iscritte sull'immobile. Impedisce però, che non se ne possano iscrivere delle nuove per parte, e sul nome dell'alienante.

Il Conservatore deve iscrivere la ipoteca a favore dell'alienante per il prezzo non pagato.

52. Il Conservatore, che fa la trascrizione, è in obbligo d'iscrivere per officio la ipoteca a favore dell'alienante per il totale, o per il residuo del prezzo non pagato, o per gli obblighi, e pesi assunti dal compratore in luogo di prezzo, ed a favore di chiunque avesse sborsato denaro in pagamento del prezzo dovuto dal compratore.

Digitized by Google

Le trascrizioni debbono farsi in un lib. separato.

53. Le trascrizioni saranno registrate dai Conservatori in un libro separato.

Forma di questo libro.

54. In questo libro sarà trascritto per intero l'atto autentico traslativo della proprietà, il quale dovrà essere precedentemente esibito nell'originale, o in copia autentica dal requirente, a cui dovrà quindi restituirsi con la relazione della eseguita trascrizione.

Chi acquista un fondo, senza farne la trascrizione, non può sottrarsi dalle ipoteche, che intanto sopravvenissero dai creditori dell'alienante.

55. In mancanza della trascrizione l'acquirente non potrà impugnare l'effetto delle ipoteche, che venissero posteriormente iscritte sul fondo dai creditori dell'alienante, sia per crediti anteriori, sia per crediti posteriori all'alienazione, salvo il ricorso dell'alienatario contro l'alienante suddetto.

CAPITOLO IV.

Della iscrizione dei vincoli di Fidecommisso.

La iscrizione su i beni fidecommissarj deve eseguirsi a norma delle regole a ciò prescritte nel contemporaneo M. Proprio.

56. La iscrizione non può prendersi, che su i fondi, i quali secondo le regole prescritte nel Moto Proprio possono esser soggette ai fidecommissi.

Conserva il vincolo sopra questi beni soltanto. Non ha alcun effetto sopra i beni proprj dell'erede gravato per causa di deteriorazioni, alienazioni, o altra qualsivoglia.

Digitized by Google

Si deve rinnovare ad ogni cambiamento di persona sostituita, che entri al godimento del fidecommisso, o di porzione di esso, e perciò il nuovo successore sarà obbligato a darne notizia all'Officio per la nuova iscrizione.

57. La prima iscrizione si eseguisce mediante la presentazione della copia autentica del titolo costitutivo del fidecommisso, e della doppia nota contenente la designazione specifica delle persone, dell'istitutore, del primo chiamato, dei fondi fidecommissarj debitamente identificati e stimati, e della sostanza delle disposizioni, e sostituzioni ordinate nell'atto d'istituzione del fidecommisso.

Come debba eseguirsi tale iscrizione.

58. Il Conservatore in sequela di tale presentazione deve restituire il titolo, ed effettuare la iscrizione nei suoi libri con queste indicazioni.

Obbligo del Conservatore per tale oggetto.

Nei susseguenti cangiamenti il successore sarà solo obbligato a presentare la fede di decesso del precedente chiamato unita all'atto del possesso dei beni fidecommissarj da lui preso. L'uno, e l'altro atto gli sarà restituito dal Conservatore dopo fatta la nuova iscrizione col certificato della medesima.

59. Nei fidecommissi convenzionali, oppure istituiti per atto di donazione tra vivi si osserveranno circa le persone obbligate

Regole per i fidecommissi convenzionali.

Digitized by Google

ad iscrivere, ed i termini prescritti per fare la iscrizione, le stesse regole, che sono stabilite per le altre iscrizioni ipotecarie.

Tali fidecommissi non possono istituirsi, che per pubblico istromento.

Per i fidecommissi da crearsi in avvenire.

60. Nei fidecommissi, che saranno in avvenire creati per atto di ultima volontà, il primo, o i primi chiamati dovranno fare iscrivere i fondi fidecommissarj dentro sessanta giorni dall' apertura dell' atto testamentario, se non presenti nello Stato, e dentro sei mesi, se sono assenti.

Per i fidecommissi universali si potrà prendere la iscrizione generale.

61. Nei fidecommissi universali, che s'istituiranno in appresso, si potrà prendere la iscrizione generale sopra tutti i beni del defonto esistenti nel circondario di ciascun Officio di conservazione d'ipoteche.

Termine per la iscrizione dei fidecommissi antichi conservati.

62. Nei fidecommissi antichi e conservati dall' attuale Legislazione, il termine ad eseguire le iscrizioni per il possessore attuale e della metà di quello assegnato nell' articolo 60.

Se per qualche ragione non fosse al detto possessore possibile l' identificare i fondi fidecommissarj, dovrà, per ottenere una discreta proroga, ricorrere al Tribunale di prima istanza, il quale non l' accorderà, che a causa cognita, con l' esame de' documenti giustificanti pienamente il motivo dedotto per ottenerla, e per un tempo, che non superi i sei mesi.

Digitized by Google

63. La iscrizione dentro i termini accordati all'istituito potrà anche prendersi dalli sostituti di ulteriore grado, o dai loro tutori, curatori, ed amministratori, nel qual caso cesserà l'obbligo del primo, o primi chiamati.

Tale iscrizione potrà anche prendersi dagli ulteriori sostituiti, e dai tutori, ed amministratori.

64. Le iscrizioni fidecommissarie non pregiudicano alle ipoteche già scritte, o da iscriversi posteriormente per obbligazioni dell'istitutore, che abbiano dato, o siano per dare luogo a tali iscrizioni sopra di lui. Queste iscrizioni produrranno il loro effetto senza aver riguardo alla iscrizione per titolo di fidecommisso.

Le iscrizioni de' fidecommissi non pregiudicano alle ipoteche iscritte, o da iscriversi per le obbligazioni dell'istitutore.

65 L'erede gravato, che avrà omesso di far seguire le iscrizioni dentro i termini stabiliti di sopra, perderà i frutti di tutto il tempo trascorso dalla spirazione dei detti termini fino all'epoca della seguita iscrizione, e di un anno posteriore.

L'erede gravato perde i frutti, finchè non farà effettuare la iscrizione e quelli di un anno appresso.

66. Lo stesso avrà luogo rispetto ai nuovi possessori, che abbiano omesso di rinnovare le iscrizioni in loro nome. Dovrà restituire, e respettivamente rilasciare questi frutti al sostituito, a diligenza del quale sarà presa l'iscrizione.

Questi frutti si applicheranno al sostituito diligente.

67. Se la iscrizione posteriormente al lasso dei termini sarà presa dallo stesso primo erede gravata, la restituzione, e il respettivo rilascio dei frutti cederà a beneficio dell'Erario.

Quando cedano a beneficio dell'Erario.

Digitized by Google

Gli esecutori testamentarj, i Notari, e gl'impiegati dell'Amministrazione potranno procurare tale iscrizione.

68. Gli esecutori testamentari, i Notari, che si sono rogati dei testamenti, nei quali saranno istituiti i fidecommissi, gl'Impiegati nell'Amministrazione della registrazione, ai quali ne sarà pervenuta la notizia, potranno far seguire la iscrizione a loro diligenza anche dentro i termini prescritti al primo erede gravato.

Come, e quale partecipazione de' frutti sia a questi dovuta.

69. Se da questi saranno procurate le iscrizioni dopo passati i detti termini, il beneficio de' frutti da restituirsi, o rilasciarsi dal primo erede gravato cederà per due terzi a profitto dell'Erario, e per un terzo a beneficio personale di quello, o di quelli, che avranno sollecitato la iscrizione.

In mancanza d' iscrizione i fondi fidecommissarj restano soggetti alle ipoteche de' creditori, e possono passare a' terzi possessori di buona fede.

70. Se per difetto della iscrizione fidecommissaria i fondi saranno passati in mano di terzi possessori, o saranno stati debitamente ipotecati, ed iscritti come liberi a favore dei creditori, ne' quali non si provi la scienza del fidecommisso istituito su i medesimi, non potranno i detti creditori, o terzi possessori ricevere molestie dai futuri chiamati, ai quali però resta preservato il diritto di essere indennizzati dal primo gravato, o dai suoi eredi senza pregiudizio dell'azione criminale, che possa loro competere per ragione di stellionato.

Quale effetto abbiano le i-

71. Le iscrizioni dei vincoli di fidecommisso conservano questi vincoli, quando

Digitized by Google

legittimamente esistano, ma non li convalidano, qualora siano soggetti a qualunque eccezione.

scrizioni de' vincoli fidecommissarj.

72. Sotto il nome di fidecommissi sono comprese tutte le sostituzioni fidecommissarie divídue, o individue, di più o di un solo grado.

Sotto nome di fidecommisso si contiene ogni sostituzione fidecommissaria.

CAPITOLO V.

Della estinzione, cancellamento, e riduzione delle ipoteche, e delle iscrizioni ipotecarie.

73. Le ipoteche si estinguono 1.° con la estinzione della obbligazione principale; 2.° con la rinuncia del creditore all'ipoteca; 3.° con la regiudicata in stato eseguibile; che dichiara estinta, o la obbligazione, ovvero la ipoteca, che ne è affetta; 4.° con il compimento delle formalità prescritte ai terzi possessori per purgare i beni da loro acquistati.

In quali modi si estinguano le ipoteche.

74. Non potendo esistere l'ipoteca senza l'iscrizione, nè la iscrizione senza che sia rinnovata ad ogni decennio, la prescrizione, durante la iscrizione, non ha mai luogo, e rispetto al diritto d'iscriverla in seguito della convenzione non ha luogo, se non che nei termini, nei quali è ammessa

Quando abbia luogo la prescrizione.

Digitized by Google

secondo le vigenti disposizioni del diritto comune, e della giudiziaria osservanza.

Come si eseguisca il cancellamento della iscrizione ipotecaria.

75. Il cancellamento della iscrizione ipotecaria non può effettuarsi dal Conservatore, se non che mediante il deposito fatto nel suo Officio dell'atto autentico, o spedizione formale del medesimo, contenente il consenso delle persone *sui juris*, a favore delle quali la ipoteca trovasi iscritta; ovvero mediante il consimile deposito del mandato, spedito in seguito di un giudicato non più soggetto a revisione, con cui sia dichiarata la estinzione della ipoteca, e prescritto il cancellamento.

Come debba ottenersi il mandato del Giudice per questo effetto.

76. Per ottenere tale mandato di delezione dell'ipoteca, in mancanza del consenso delle Parti interessate come sopra a conservarla, si ricorre al Tribunale del circondario, in cui è fatta la iscrizione, ad eccezione del caso, in cui questa iscrizione sia stata presa per sicurezza di una condanna eventuale, o indeterminata, sulla esecuzione, o liquidazione della quale sia promossa istanza tra il preteso Creditore ed il Debitore; ed eccettuato pur anche l'altro caso, in cui questi siano già convenuti tra loro di deferire nella contingenza di controversia la questione ad altro Tribunale da loro eletto.

In questi due casi dovrà giudicare, e spedire il mandato di delezione il Tribunale,

Digitized by Google

avanti cui trovasi introdotta l'istanza, ovvero quello, in cui si è già acconsentito. Questo mandato dovrà essere omologato dal Tribunale del circondario, il quale però non potrà assumere altro esame, che quello di verificarne la esistenza, e la autenticità.

Come possa ordinarsi dai Tribunali.

77. La delezione deve essere ordinata dai Tribunali, o per mancanza delle formalità richieste nella iscrizione medesima, la quale mancanza porti nullità, o per deficienza, illegittimità, o estinzione del titolo, sul quale è appoggiata la iscrizione medesima, ovvero per altre vie legali, che operino la cessazione dell'ipoteca.

Se nasce dubbio sulla capacità delle persone consenzienti alla delezione, si dovrà aspettare il giudicato in forma eseguibile del Tribunale, che la definisca.

Se vi siano più persone aventi diritto alla conservazione delle iscrizioni, alcuna o alcune delle quali validamente consentano alla delezione, ed altre non consentano, apparterrà parimente al Tribunale di definire, per quali di esse la delezione debba aver luogo, e per quali debba rimanere la iscrizione.

Cautele per il cancellamento dei vincoli fidecommissarj.

78. I vincoli di fidecommisso non potranno essere cancellati, che per mezzo della spedizione, o sia mandato di un giudicato pronunciato da un Tribunale competente

Digitized by Google

non più soggetto ad appellazione, e rimasto in istato eseguibile.

Continuazione del medesimo oggetto.

79. Potrà, e dovrà tale delezione ordinarsi, o per deficienza dei requisiti ricercati dalla Legge per la validità della creazione del fidecommisso, o per la spirazione del medesimo avvenuta, sia per deficienza di ulteriori chiamati ne' gradi prescritti, sia per essersi compiti i detti gradi di passaggj, sia per qualunque altro titolo legittimo, il quale produca la libertà dei beni nel possessore.

In caso, che vi possano essere ulteriori chiamati non ancor nati, si procederà in tali giudizj di delezione di vincolo alla deputazione del curatore, che ne difenda le ragioni a norma della pratica già vigente negli Stati Pontificj in casi simili.

La riduzione delle ipoteche non ha luogo per quelle convenute per una somma certa.

80. La *riduzione* delle ipoteche iscritte non ha mai luogo nelle ipoteche convenute per una somma determinata nel contratto, finchè non sopravvenga o una nuova convenzione delle Parti interessate, per cui si acconsenta ad una riduzione, o pure non venga estinta una porzione del credito.

Quando abbia luogo.

81. Ha però luogo anche nelle ipoteche convenzionali, quando la somma sia stata iscritta d' appresso il valore estimativo stabilito dal creditore per la natura della stessa ipoteca o condizionale, ed eventuale, o indeterminata. Ha generalmente luogo nelle

Digitized by Google

ipoteche legali, o giudiziarie iscritte, o sopra tutti i beni presenti del debitore, o sopra i beni presenti, e futuri nei casi, in cui tali iscrizioni sono ammesse.

Quando possa chiedersi.

82. La riduzione può chiedersi a tenore del precedente articolo, allorchè le iscrizioni, che cadono sopra più fondi sono eccessive, e tali si reputano quando il valore di un solo, o di alcuno di tali fondi eccede per più di un terzo il valore dei crediti in capitale, ed accessorj legali soggetti alla stessa ipoteca.

Ciò però s'intende qualora tali fondi siano liberi, ovvero eccedano il suddetto valore, considerate anche tutte le altre ipoteche, delle quali sono affetti.

Come si riducano le ipoteche convenzionali eccessive.

83. Riguardo alle ipoteche convenzionali, nelle quali la riduzione è permessa a cagione dell'eccesso della valutazione estimativa fatta dal creditore nella iscrizione, i Giudici determineranno se, e fino a qual limite si verifichi un tale eccesso prendendo con un prudente arbitrio, regolato dalla ragione, in considerazione le probabilità degli avvenimenti secondo le circostanze, e le presunzioni in modo, che l'interesse del creditore a conservare le ipoteche sia bastantemente e ragionevolmente cautelato.

Se l'evento posteriore avrà, per casi imprevveduti, portati i crediti indeterminati a

Digitized by Google

una somma più forte di quella a cui é stata ridotta la ipoteca, il creditore potrà prendere per questa somma nuove iscrizioni su i fondi liberati per mezzo della riduzione, le quali iscrizioni per altro prenderanno il loro rango dal giorno della data.

La ipoteca non può ridursi ad una parte del fondo.

84. Niuna riduzione avrà luogo sopra un medesimo fondo per restringere la ipoteca ad una parte.

Per la riduzione procedono i Tribunali come per il cancellamento.

85. La competenza dei Tribunali per ordinare le riduzioni, ed il metodo di procedere, é quello stesso, che è stato prescritto per i cancellamenti.

Come si faccia l'apprezzamento dei fondi.

86. L'apprezzamento dei fondi per eseguire la riduzione sarà fatto dai Giudici, o con le stime dei medesimi legalmente operate in tempo prossimo, quando esistano, o con dedurlo dalle rendite legalmente giustificate, o dagli affitti non sospetti calcolando il capitale alla ragione del cinque per cento, o con ordinarne le stime per opera de' Periti, quando manchino tali mezzi supplementarj, o siano conosciuti insufficienti.

Come dal Conservatore debba eseguirsi il mandato di riduzione.

87. La spedizione del giudicato, o sia il mandato di riduzione non più soggettò ad appello, o revisione, sarà il solo titolo, con cui si potrà procedere dal Conservatore alla delezione dell'ipoteca nei fondi, che verranno ad esser liberati in virtù della decretata riduzione, senza pregiudizio di quelle ridu-

Digitized by Google

zioni, nelle quali gl'interessati alla conservazione delle ipoteche potessero convenire per atto autentico da presentarsi al detto Conservatore.

CAPITOLO VI.

Dell' effetto delle ipoteche contro i terzi possessori, e della maniera di purgarne i fondi.

I fondi passano presso i terzi acquirenti con le affezioni iscritte,

88. I fondi passano nelle mani dei terzi acquirenti per qualunque titolo legittimo con tutte, o con le sole affezioni iscritte sui medesimi.

I Creditori vi esercitano le loro azioni, eccetto il Salviano, che non ha luogo nell' attuale sistema.

89. I creditori esercitano le loro azioni ipotecarie contro i terzi possessori, con le stesse regole prescritte dal diritto comune, e colle stesse forme stabilite dalla tela giudiziaria, che sono presentemente in vigore, e che lo saranno fino alla pubblicazione de' nuovi Codici ad esclusione della immissione in Salviano, la quale nell' attuale sistema delle iscrizioni delle ipoteche non avrà luogo.

Provvedimento nel caso, che restino tuttora altri stabili ipotecati presso il principale debitore.

90. Se vi sono altri immobili ipotecati per lo stesso debito rimasti in possesso del principale, o dei principali obbligati, compete al terzo possessore di un immobile, sul quale parimente sia stata presa la stessa iscrizione,

Digitized by Google

la eccezione della escussione di quelli rimasti il potere del debitore.

Il creditore è obbligato a premettere questa escussione opposta dal terzo possessore: questa eccezione non può essere esclusa, se non nel caso, in cui i detti beni ipotecati e rimasti in mani del debitore, siano intricati da altre ipoteche anteriori. Non rimanendo il creditore soddisfatto sul prezzo di tali beni ipotecati, e tutt' ora esistenti presso il debitore, gli rimarrà aperta la strada per il residuo all'azione ipotecaria contro il terzo possessore.

Il terzo possessore non è tenuto per le deteriorazioni: e come possa dedurre i miglioramenti.

91. Il terzo possessore non sarà tenuto, che per le deteriorazioni del fondo seguite per dolo, o per colpa lata commessa dal medesimo, e vicendevolmente non potrà pretendere di detrarre i miglioramenti, se non per quello, che è il meno del loro importo, avuta ragione dello speso, e del migliorato.

Se il miglioramento è solamente naturale, o anche industriale, ma seguito senza spesa del terzo possessore, non ha diritto a veruna indennizzazione.

Il terzo possessore spogliato ritorna in tutti i suoi primieri diritti.

92. Il terzo possessore spogliato del fondo ipotecario dal creditore, ritorna a tutti i diritti reali, ed a tutte le servitù attive, che godeva sul fondo precedentemente all' acquisto, ne può essergli opposta la estin-

Digitized by Google

zione di tai diritti, e servitù per ragione della confusione.

Egli non è tenuto ai frutti, se non dal giorno, che è stato giudizialmente costituito in mala fede.

93. I frutti dell'immobile ipotecato non possono ripetersi dal terzo possessore, che dall'epoca, in cui è stato posto in mala fede per mezzo della giudiziale citazione.

I fondi acquistati si possono purgare dalle ipoteche.

94. Chiunque farà acquisto di un fondo soggetto alle ipoteche, potrà, premessa nelle forme già stabilite, la trascrizione del titolo, purgarlo dalle medesime nella seguente maniera.

Metodo da osservarsi pel suddetto effetto.

95. Farà intimare i creditori ipotecarj iscritti sul fondo acquistato nel domicilio da loro respettivamente eletto nelle iscrizioni, ed innanzi il Tribunale del circondario, in cui esiste l'Officio di conservazione, acciò compariscano dentro il termine di un mese per ricevere il pagamento dei loro crediti, e render libero il fondo dalle ipoteche. Non comparendo i creditori nel termine prefisso, e non prorogabile, ovvero comparendo, e ricusando di ricevere il pagamento, e prestare il loro consenso alla delezione delle ipoteche, il Tribunale ordinerà il deposito della somma corrispondente all'ammontare dei crediti suddetti, il quale eseguito nelle casse pubbliche destinate a ricevere i depositi, opererà immediatamente l'effetto, che il prezzo depositato sia in luogo della cosa ipotecata, e colla fede di tale deposito giu-

Digitized by Google

diziale, unita alla sentenza presentata in forma autentica al Conservatore, il medesimo procederà al cancellamento delle ipoteche esistenti sul fondo precedentemente all'acquisto fattone da un terzo.

Regolamento per le ipoteche eventuali.

96. Qualora vi siano ipoteche eventuali, o indeterminate, il deposito della somma corrispondente al valore estimativo delle medesime rimarrà affetto da tali ipoteche, fino a che sia purificato il caso, che dia luogo all'adempimento della obbligazione principale. Sarà però frattanto in facoltà del debitore il surrogare un altro fondo capace di sostenere la stessa ipoteca a giudizio del Tribunale competente, e ciò fatto potrà levare il deposito: come ancora sarà in facoltà tanto del debitore, quanto del creditore separatamente il chiedere, e conseguire, che il danaro depositato venga collocato nell'acquisto di un altro stabile in testa del debitore con la ipoteca da iscriversi nelle debite forme a favore del creditore.

Continuazione del medesimo oggetto.

97. Se per il suddetto credito eventuale o indeterminato vi è l'ipoteca sopra altri fondi, il di cui valore non affetto da altri vincoli precedenti ecceda quello della valutazione estimativa del credito coll'aggiunta di un terzo al di sopra, il Tribunale potrà ordinare, che la ipoteca sia ristretta a questi fondi, e che il deposito venga liberamente consegnato al debitore alienante.

Digitized by Google

98. Quante volte il prezzo da pagarsi dall' acquirente sia minore delle somme colletive, per le quali il fondo è soggetto alle iscrizioni ipotecarie, potrà l'acquirente medesimo eseguire, d'appresso gli ordini del Tribunale, il deposito per il pagamento dei crediti anteriori fino alla continenza del prezzo suddetto, bene inteso però, che non sia in sua facoltà il fare pagamenti parziali. Mediante questo deposito legalmente eseguito, il fondo rimarrà liberato dalle suddette anteriori ipoteche, e subentrerà nei diritti delle medesime l'acquirente, per semplice ministero della legge, senza alcuna cessione, e senza convenzione di subingresso.

Come il fondo possa liberarsi col deposito dalle ipoteche anteriori.

99. Nel caso del precedente articolo ciascuno dei creditori ipotecarj insoluti potrà chiedere, che il fondo sia venduto sotto l'asta pubblica, a condizione per altro, che egli offra *un sesto* al di sopra del valore, per cui è seguito l'acquisto, e dando idonea cauzione per l'adempimento dell' offerta in caso, che non sopravvengano migliori oblatori. Seguita l'aggiudicazione, il prezzo ritrattone sarà destinato primieramente al pagamento del prezzo sborsato dall'acquirente, e delle spese fatte dal medesimo per l'acquisto, e per le successive formalità. Il residuo, se vi sarà, verrà distribuito tra i creditori ipotecarj insoluti, secondo la graduazione delle loro iscrizioni.

Come i creditori ipotecarj possano chiedere la vendita del fondo all' asta pubblica.

Digitized by Google

Colle presenti disposizioni non si pregiudica agli altri diritti de' creditori, e de' debitori.

100. Tutto il fin qui disposto non pregiudica alle azioni, ed eccezioni personali, che possono per qualunque legittimo titolo competere ai creditori, ed ai debitori indipendentemente dai diritti reali su i fondi ipotecati.

L' eccezioni competenti al debitore alienante passano anche al successore singolare, che acquista il fondo.

101. Le eccezioni competenti al debitore alienante contro i creditori ipotecarj passano nel successore singolare, chè fa l'acquisto del fondo.

CAPITOLO VII.

Delle formalità da osservarsi negli Officj delle conservazioni delle ipoteche in ordine all' esecuzioni reali, o siano subaste, e delibere degl' immobili.

Cautele per evitare le frodi negli atti di esecuzione su i fondi ipotecati.

102. Per evitare le frodi, che si possono commettere duranti gli atti di esecuzione reale su i fondi, ed acciò possa da ciascuno conoscersi, se sono posti sotto tali esecuzioni, come anche ad oggetto di evitare la moltiplicità degli atti tra i concreditori iscritti su i medesimi, si ordina quanto siegue.

Si deve trascrivere nell' officio del circondario la istanza, e il decreto di subasta.

103. Primieramente dovrà trascriversi nell'Officio delle ipoteche l' istanza, ed il decreto di subasta del fondo esistenti nel circondario del detto Officio con l'indicazione

Digitized by Google

precisa del giorno, ed anche dell' ora, in cui si è depositata la copia autentica di detta citazione, e decreto.

104. In secondo luogo dovrà notificarsi il registro, e trascrizione di questi atti non solo al proprietario debitore, ma anche ai creditori iscritti, se vi sono, e tali notifiche dovranno essere anche esse registrate all' Officio delle ipoteche.

Si deve notificare al proprietario, e agli altri creditori iscritti.

105. Se dopo registrato il primo atto di sì fatto oppignoramento pretorio, se ne presenterà un secondo sullo stesso fondo, il Conservatore dovrà in margine del registro precedente notare il rifiuto di trascriverlo, indicandone la causa.

Sopravvenendo altro oppignoramento, il Conservatore dovrà notarlo.

106. Dopo registrato, e notificato l'atto suddetto di subasta, o sia di pegno pretorio, il consenso del creditore, che ha agito in giudizio, non è più sufficiente per cancellarlo, ma si richiede a tale effetto quello di tutti i creditori iscritti, ad istanza di ognuno dei quali potranno proseguirsi gli atti di subasta, e di delibera, per l' effetto, che il prezzo pagato dall'aggiudicatario sia posto in deposito per dividerlo tra i creditori iscritti, secondo l'ordine della loro anteriorità.

Dopo registrato, e notificato l' atto di subasta, non può cancellarsi col consenso del solo creditore attore, ma si richiede anche il consenso degli altri.

107. Seguita che sarà la delibera, si dovrà registrare nell'Officio l'atto della medesima a diligenza del deliberatario, notificandolo

Seguita la delibera si dovrà registrare l' atto nell' of-

Digitized by Google

ficio delle ipoteche.

alle Parti, della quale notificazione si dovrà parimente fare registro nel medesimo Officio.

Il Conservatore deve tenere un registro separato per quest' oggetto.

108. Sarà tenuto dal Conservatore un registro a parte per tutto ciò, che riguarda quest' oggetto.

CAPITOLO VIII.

Degli obblighi, e delle responsabilità dei Conservatori, della pubblicità dei loro registri, e della forma, con cui devono esser tenuti.

I Conservatori sono tenuti ad ogni richiesta dar copie e certificati.

109. I Conservatori delle ipoteche sono obbligati ad ogni richiesta di dar copia degli atti trascritti su i loro registri, e delle iscrizioni esistenti su i medesimi, ovvero il certificato, che non ne esiste alcuna, il tutto munito della loro sottoscrizione.

In caso di ritardo saranno soggetti al risarcimento de' danni, e alla multa.

110. In niun caso li Conservatori potranno ricusare, o ritardare la trascrizione degli atti di traslazione di proprietà, nè la iscrizione dei diritti ipotecarj, quando le richieste siano state fatte nelle debite forme, come pure non potranno ricusare, o ritardare i certificati a loro richiesti, ed in caso di ricusazione, o di ritardo saranno soggetti al rifacimento dei danni, ed interessi, che ne possono derivare alle Parti, oltre la multa, di cui si parlerà in appresso.

Digitized by Google

111. Eglino sono del pari responsabili di ogni pregiudizio risultante sia dall' avere omesso nei loro Registri le trascrizioni, e le iscrizioni debitamente richieste nei loro Officj, sia dall'avere trascurato alcuna delle specificazioni contenute nella nota, sia dall'aver tralasciato nei loro certificati di far menzione di una, o di più delle iscrizioni esistenti, a meno che la omissione non derivi da inesattezza, insufficienza, o equivoco delle note esibite tanto rapporto alle persone, che ai beni.

Essi sono anche responsabili per le omissioni, o negligenza.

112. Salva sempre la responsabilità sopra espressa del Conservatore, l'immobile, rispetto al quale ometta nei suoi certificati di far menzione di qualcuno dei pesi, e vincoli scritti, passa libero di tali vincoli nelle mani del nuovo acquirente, purchè abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo, senza pregiudizio per altro del diritto dei creditori di farsi graduare secondo l'ordine che loro appartiene, finchè il prezzo non è stato pagato dall'acquirente, o finchè non sia emanata, ed eseguita la sentenza graduatoria tra gli altri creditori, i quali dovranno sempre nel ricevere il pagamento essere astretti dalla stessa sentenza ad emettere l'obbligo di restituire ai creditori ipotecarj anteriori iscritti sul fondo, e dei quali nel certificato del Conservatore siasi omessa la dovuta menzione.

Come i fondi colla scorta de' certificati del Conservatore passino liberi al nuovo acquirente.

Digitized by Google

I Conservatori dovranno anche tenere un registro giornaliero degli atti di traslazione depositati.

113. I Conservatori, oltre gli altri registri, ne dovranno tenere uno, in cui scriveranno giorno per giorno con ordine di numeri le consegne di atti di traslazione depositati nei loro Officj per eseguire le trascrizioni, e quelle delle note presentate per le iscrizioni.

Daranno immediatamente all'esibitore una fede, da loro sottoscritta in carta bollata indicante il numero del registro, sul quale sono iscritte le consegne summentovate.

Non potranno trascrivere gli atti di traslazione, nè iscrivere le ipoteche negli altri registri a ciò destinati, che nella data, e secondo l'ordine delle consegne.

I registri dei Conservatori debbono essere in carta bollata, e vidimati.

114. Tutti i registri de' Conservatori, ad eccezione dei repertorj da tenersi per loro comodo, come si dirà in appresso, dovranno esser tenuti in carta bollata, e dovranno a ciascun pagina essere precedentemente *vidimati* da un Giudice del Tribunale del circondario, quando l'officio esista nello stesso luogo, ove siede il Tribunale, ovvero dal Governatore locale, quando esista in altro luogo.

Debbono essere scritti seguitamente e senza bianco.

115. Tutti i registri di formalità devono essere scritti di seguito senza lacune, nè interlineazioni. Essi devono essere chiusi di giorno in giorno al Conservatore.

Multe per contravvenzioni

116. Contravvenendo i Conservatori alle disposizioni contenute negli articoli 109 e

Digitized by Google

110 incorreranno la multa non minore di Scudi quaranta, e non maggiore di Scudi duecento per la prima contravvenzione, e la pena della destituzione per la seconda, oltre l'ammenda, senza pregiudizio dei danni, ed interessi dovuti alle Parti, i quali saranno pagati prima della multa.

Formalità dei registri da tenersi.

117. Sei saranno i registri di formalità, che in ogni officio dovranno ritenersi.

Nel primo diviso in tante caselle si nota il deposito degli atti esibiti per le trascrizioni, o iscrizioni, e si nota altresì la tassa percepita per il Governo.

Nel secondo si registrano le iscrizioni ipotecarie corrispondenti alle note esibite.

Nel terzo si trascrivono per intero gli atti di traslazione.

Nel quarto s'inscrivono i vincoli dei fidecommissi, a tenore parimente delle note esibite a tale oggetto.

Il quinto è destinato alla trascrizione dell'esecuzioni immobiliari.

Il sesto conterrà le semplici denunzie delle subaste, e delle vendite giudiziarie d'immobili intimate al debitore, ed ai creditori iscritti.

Come debbano essere firmati dai Conservatori.

118. Ciascun atto trascritto, o riportato nei cinque ultimi indicati registri, deve essere firmato dal Conservatore, dopo averlo diligentemente collazionato.

Digitized by Google

Quindi si riporta sull' atto esibito dal requirente la relazione del registro fattone indicante il giorno, la pagina, il numero, e l'articolo, sotto il quale è registrato; vi si nota la somma percetta tanto per la tassa del Governo, che per gli emolumenti del Conservatore, e si restituisce l'atto alla Parte, ritirando dalla medesima la ricevuta del precedente deposito.

Si ritiene, e si conserva nell' officio una delle due note, che si devono esibire per ottenere la iscrizione.

Come debba esser formato il secondo registro.

119. Nel secondo registro destinato alle iscrizioni ipotecarie vi è un margine in bianco da ambidue i lati di ciascuna pagina: quello a mano sinistra serve per notare i cambiamenti di domicilio, che possono farsi dai Creditori iscritti: l'altro a mano destra, per notare le cancellazioni, e le riduzioni d'ipoteca.

Queste annotazioni debbono essere egualmente sottoscritte dal Conservatore, ed il documento, che ha servito di base alle medesime, si annette alla nota esibita per la iscrizione, la quale rimane nell'officio.

Repertorj da tenersi dai Conservatori.

120. Oltre questi registri di formalità, il Conservatore deve tenere i repertorj, i quali potranno essere scritti in carta non bollata e senza essere precedentemente *vidimati*, siccome quelli, che sono di semplice uso,

Digitized by Google

e comodità del Conservatore, sebbene necessarj al disimpegno del suo Ufficio.

In uno si descrive, alla testa di ciascun foglio, il nome, e cognome di ogni possidente gravato d'ipoteche, e si indicano tutte le iscrizioni fatte a di lui carico.

L'altro contiene una Tavola alfabetica, in cui si notano i nomi di tutti i possessori gravati d'ipoteche, dei quali si è fatta nota nel repertorio, affine di facilitarne la ricerca.

121. Per la uniformità, e per il buon ordine dell'Amministrazione tutti questi registri, e repertorj sono forniti ai Conservatori dal Dicastero destinato al regolamento degli Officj di conservazione.

I registri, o repertorj saranno forniti ai Conservatori dal Dicasterio.

Si potrà però seguitare a fare uso dei registri, che presentemente esistono nei respettivi Officj.

122. Per evitare l'affollamento dei perquirenti, le inopportune indagini di curiosità, ed i pericoli di alterazioni, o lacerazioni, i registri delle ipoteche non sono visibili da alcuno, ma si rendono solo pubblici per mezzo dei certificati, che il Conservatore è obbligato dare a ciascuno, che gliene faccia la richiesta.

I registri delle ipoteche non sono ostensibili.

123. Rimarranno fino a nuovo ordine gli Officj di conservazione nei luoghi, ove esistono presentemente.

Si conservano per ora gli officj, ove esistono.

Digitized by Google

Cauzione da darsi dai Conservatori.

124. Interessando al Pubblico, che sia garantita la responsabilità, che si assume dai Conservatori, dovranno essi dare prima dell'assunzione del loro officio, o della continuazione nel medesimo, in quanto presentemente avrà luogo, una idonea sicurtà da approvarsi da Monsig. Prefetto degli Archivj, e da regolarsi nella seguente maniera, cioè:

Di *quattromila* scudi romani per ogni officio, che abbia nel suo circondario una Popolazione non maggiore di cinquantamil'anime.

Di *seimila* scudi per ogni Popolazione, che non sorpassi le centomila.

Di *ottomila* scudi per ogni Popolazione non maggiore di cento cinquanta mila Individui.

Di *diecimila* scudi per ogni Popolazione di un qualunque numero di Abitanti superiore ai cento cinquantamila.

Giurisdizione di Monsig. Prefetto degli Archivj nelle questioni coi Conservatori, ed appellazione alla Camera.

125. Le contestazioni, che potranno in avvenire aver luogo contro i Conservatori, saranno di privativa giurisdizione, e cognizione di Monsig. Prefetto degli Archivj colla riserva dell'appellazione al Tribunale della piena Camera, quando i suoi giudicati eccedano, o in condanna, o in assoluzione i scudi duecento, dentro la qual somma saranno inappellabili.

Digitized by Google

126. Per evitare le vessazioni, e le distrazioni dei Conservatori, si procederà contro essi in tali contestazioni nella stessa forma sommaria, con cui si è proceduto in passato, o si procederà in avvenire contro gli Amministratori della Registrazione. Si procederà sommariamente.

CAPITOLO IX.

Della tassa dovuta al Governo.

127. Le tenui tasse da pagarsi al Governo in rinfranco delle spese, che deve assumere per questo tutelare stabilimento, sono le seguenti. Tasse per le iscrizioni ipotecarie.

Dell'uno per mille, cioè di un *paolo* per ogni cento scudi nelle iscrizioni ipotecarie, e per quelle dei vincoli fidecommissarj.

Del cinque per mille, cioè di *paoli* cinque per ogni scudi cento nelle trascrizioni.

Del mezzo per mille, ossia di bajocchi *cinque* per ogni cento scudi per le iscrizioni, che avranno luogo, in ordine a' titoli anteriori allo stabilimento del sistema ipotecario, sia per ragione delle iscrizioni da prendersi su i beni già enfiteutici, sia per quelle da prendersi su i beni di antichi fidecommissi, ovvero per le antiche ipoteche legali.

128. Se vi è luogo ad iscrizione dello stesso credito in diversi Officj, la tassa si pagherà Come si paghi la tassa, quando la i-

Digitized by Google

scrizione si faccia in diversi offici per il medesimo credito.

per intero nel primo Officio. Non si pagherà per ciascuna delle altre iscrizioni, oltre la carta bollata, che lo stipendio del Conservatore sulla presentazione della quietanza comprovante il pagamento intiero del diritto al primo Officio.

In conseguenza il Conservatore del primo Officio sarà tenuto di rilasciare a quello, che pagherà il diritto, oltre la quietanza a piedi della nota di seguita iscrizione, tante copie della detta quietanza, quante gliene saranno domandate.

Continuazione dell' istesso oggetto.

129. Se lo stesso atto dà luogo a trascrizioni in varj Offici, la stessa sarà pagata nella stessa forma, che è prescritta nell' articolo precedente per le iscrizioni.

CAPITOLO X.

Degli emolumenti dei Conservatori.

Emolumenti dovuti ai Conservatori.

130. Tutte le spese per i locali dell' Officio, per li commessi, ed inservienti, ed altre di simil genere sono a carico di ciascun Conservatore, il quale è in libertà di scegliere, e di dimettere le persone de' suddetti commessi, ed inservienti a suo piacere. Egli per sua indennità non ha altro diritto, che di percepire gli emolumenti regolati nella maniera che siegue.

Digitized by Google

Potranno i Conservatori ritenere l'otto per cento sull'importare della tassa, la quale dovrà esigersi da loro per darne successivamente conto al Governo; e percepiranno inoltre li seguenti emolumenti:

1.° Per la registrazione, e ricognizione dei depositi di atti per essere trascritti, o di note per essere iscritte *baj. cinque.*

2.° Per la iscrizione di ciascun diritto d'ipoteca, e sopra ciascun debitore, qualunque sia il numero dei Creditori, se la formalità viene richiesta nella stessa nota *baj. venti.*

3.° Per ciascuna iscrizione fatta di Officio dal Conservatore in virtù di un atto trascritto *baj. venti.*

4.° Per ciascuna dichiarazione di cambiamento di domicilio *baj. venti.*

5.° Per ciascuna cassazione d'iscrizione *bajocchi venti.*

6.° Per ciascun certificato negativo comprovante, che non esiste alcuna iscrizione *baj. venti.*

7.° Per i certificati affermativi comprovanti le iscrizioni esistenti, per ciascuna iscrizione *baj. venti.*

8.° Per ogni iscrizione di vincoli fidecommissarj. *baj. quaranta.*

9.° Per ogni certificato di cessazione, e delezione di detti vincoli *baj. quaranta.*

Digitized by Google

10.° Per la trascrizione di ciascun atto traslativo di dominio, per ogni pagina a due facciate di venticinque linee per ogni facciata, e dieciotto sillabe per ogni linea *baj. quindici.*

11.° Per ciascun certificato di non trascrizione *baj. venti.*

12.° Per le copie collazionate degli atti deposti, e trascritti negli Officj delle ipoteche, quando siano richieste a ragione di ogni pagina a due facciate di linee venticinque per ogni facciata, e sillabe diciotto per ogni linea *baj. venti.*

13.° Per ciascuna copia di quietanze mentovate nell'art. 127. *baj. cinque.*

14.° Per la trascrizione di ogni atto di subasta ad ogni pagina regolata come sopra *baj. venti.*

15.° Per la registrazione della denuncia di subasta per ciascun creditore iscritto *baj. venti.*

16.° Per la cancellazione del registro di subasta parimente per ogni creditore iscritto *baj. venti.*

17.° Per la rinuncia di ogni seguita delibera, e per ogni creditore iscritto *baj. venti.*

Il Conservatore deve essere indennizzato della carta bollata.

131. Separatamente da questi emolumenti, dovrà il Conservatore essere indennizzato del valore della carta bollata, che impiega del proprio per le iscrizioni, trascrizioni,

Digitized by Google

certificati, copie di quietanza, ed altro che gli venga richiesto.

132. Qualora il Conservatore prescelga di pagare nella Cassa pubblica l'intero importo delle tasse senza deduzione dell'otto per cento, gli si dovrà dal Governo lo stipendio di annui scudi trecento.

Stipendio fisso da assegnarsi al Conservatore, quando voglia depositare tutto l'introito delle tasse.

CAPITOLO XI.

Della giurisdizione, e vigilanza sugli Officj di conservazione, e sulle persone dei Conservatori.

133. La giurisdizione, e la sorveglianza sugli Officj delle conservazioni delle ipoteche, e su i Conservatori, acciò siano esattamente eseguite tutte le prescrizioni contenute in questi Regolamenti, apparterrà d'ora in avanti al Chierico di Camera conosciuto sotto il nome di Prefetto degli Archivj.

Sorveglianza di Monsig. Prefetto degli Archivj sugli officj delle ipoteche.

134. Presso il medesimo vi saranno tre Assessori da nominarsi da Sua Santità, dei quali si prevalerà per il disimpegno delle sue incombenze relative al sistema ipotecario.

Vi saranno presso il medesimo gli Assessori deputati dal Sovrano.

135. Vi saranno inoltre in alcune delle principali Città dello Stato da destinarsi degl' Ispettori sotto la dipendenza del detto Monsignor Prefetto degli Archivj, i quali dovranno invigilare sulla esatta osservanza

Ispettori da deputarsi da Monsig. Prefetto degli Archivj.

Digitized by Google

di tutto ciò, che riguarda lo scrupoloso adempimento delle formalità ordinate nel sistema ipotecario.

Visite da farsi agli officj delle ipoteche.

136. Il detto Prefetto commetterà in ogni anno, ed anche più spesso straordinariamente, se lo giudica opportuno, la vista degli Offici di conservazione ad uno dei detti Assessori per i luoghi più vicini alla Capitale, e ad uno o due degl'Ispettori per i luoghi più lontani, in guisa che in ogni biennio sia seguita la detta visita in tutti gli Officj dello Stato.

Rapporto da darsi dai Visitatori.

137. I Visitatori terminato il giro a loro destinato dovranno rimettere, e respettivamente trasmettere con ogni accuratezza la relazione di qualunque mancanza rinvenuta negli Officj suddetti, e di qualunque disordine, che possano aver rilevato nell'esercizio delle funzioni incombenti ai Conservatori, acciò il medesimo Prefetto, in seguito di tali rilievi, prenda all'istante le risoluzioni convenienti per correggere qualunque difetto, e reprimere qualunque abuso con infligere anche ai detti Conservatori le pene comminate nei presenti regolamenti.

Cura di Monsig. Prefetto per la buona forma de' registri, e repertorj da tenersi.

138. Sarà cura dello stesso Monsignor Prefetto degli Archivj di fare, che vengono formati i registri, ed i repertorj, che si devono tenere in ciascun Officio nella maniera, e con le module più esatte, ed uniformi,

Digitized by Google

e di farne seguire la trasmissione, e la consegna ai respettivi Conservatori.

139. Proponendosi dai Conservatori qualche dubbio, o richiedendosi qualche schiarimento si diriggeranno al detto Monsignor Prefetto degli Archivj, il quale conserverà con essi la corrispondenza, e darà loro, chiamando a consiglio i suoi Assessori, tutte quelle istruzioni, che saranno necessarie.

Corrispondenza dei Conservatori con Monsig. Prefetto, il quale dovrà chiamare a consiglio gli Assessori.

140. A questo effetto, oltre i tre Assessori, vi sarà presso lo stesso Prefetto un Segretario, ed un sotto-Segretario incaricati della corrispondenza tanto cogl'Ispettori, che con i Conservatori, della custodia delle carte, e di ogni altro oggetto relativo all'Amministrazione di questo stabilimento.

Vi sarà anche un Segretario, e un sotto-Segretario presso Monsig. Prefetto.

141. Monsignor Prefetto degli Archivj si porrà di concerto con Monsignor Tesoriere Generale per regolare il numero, gli stipendj degl'Impiegati nell'Amministrazione, i pagamenti delle diete in occasione delle visite, le spese per la formazione dei libri, e tutt'altro relativo a questa azienda.

Monsig. Prefetto anderà di concerto con Monsig. Tesoriere intorno al numero, ed ai stipendj degl' impiegati.

142. I Conservatori dovranno alla fine di ogni mese depositare nelle Casse camerali, che saranno loro destinate, l'ammontare delle tasse da loro percepite a conto del Governo con la ritenzione dell' otto per cento, ovvero della determinata provvisione, trasmettendo parimente ad ogni fine di mese

Deposito delle tasse da farsi dai Conservatori.

Digitized by Google

il conto di Cassa tanto a Monsinor Tesoriere, che a Monsignor Prefetto degli Archivj.

Non potranno i Conservatori far credito agl'iscriventi per le tasse, e facendolo, saranno tenuti del proprio, come se le avessero esatte.

Monsig. Tesoriere potrà mandare a visitare i registri per la verificazione delle tasse.

143. Sarà in facoltà dello stesso Monsig. Tesoriere il mandare persone a visitare i registri per il solo oggetto di verificare i conti delle tasse.

Ogni anno i Conservatori dovranno trasmettere per mezzo di Monsig. Prefetto il rendiconto a Monsig. Tesoriere. Le multe saranno versate nella cassa camerale.

144. Ad ogni fine d'anno ciascun Conservatore dovrà dare in doppio, ed in carta libera il suo Rendiconto generale, rimettendone direttamente un esemplare a Monsig. Tesoriere Generale, e l'altro a Monsignor Prefetto degli Archivj.

Le multe saranno parimente versate nelle Casse camerali destinate da Monsignor Tesoriere.

Eccetto la ispezione di Monsignor Tesoriere nei casi espressi, il resto appartiene a Monsig. Prefetto degli Archivj.

145. Ad eccezione delle ispezioni riguardanti il pagamento delle tasse, il Tesoriere Generale, ed i suoi Ministri, non potranno prendere alcuna parte su tutto il resto, che riguarda in qualunque modo la conservazione delle ipoteche, e l'adempimento degli obblighi incombenti ai Conservatori, essendo di tutto affidata la cura, e la giurisdizione al Prefetto degli Archivj, il quale ne darà conto a sua Santità per mezzo del Card. Segretario di Stato.

Digitized by Google

DISPOSIZIONI GENERALI.

146. I presenti Regolamenti sono sostituiti in tutto lo Stato a tutte le leggi, ordinanze, e prescrizioni riguardanti l'intavolazione o il sistema ipotecario.

I presenti Regolamenti sono sostituiti a quelli dell' intavolazione, e del sistema ipotecario.

147. Analogamente a ciò che si è prescritto nel contemporaneo Moto Proprio, le iscrizioni dei vincoli, ai quali si trovavano soggetti i LL. di MM. estinti, potranno nel termine di sei mesi essere iscritti su i fondi acquistati con li Certificati, ossiano Cartelle della Liquidazione, osservando le stesse regole, che sono prescritte per la iscrizione delle ipoteche su i fondi enfiteutici, e su quelli sottoposti agli antichi fidecommissi conservati.

I vincoli, ai quali erano soggetti i Luoghi di Monte estinti, potranno essere iscritti sopra i fondi acquistati coll'importo de'medesimi.

148. Essi non esercitano alcuna forza retroattiva rispetto alle iscrizioni già esistenti, o che potranno esser prese prima del prossimo mese di settembre, al principio del quale si dovranno mettere in esecuzione le prescrizioni ordinate nel contemporaneo Moto Proprio.

Questi Regolamenti non avranno forza retroattiva, nè per le iscrizioni esistenti, nè per quelle da farsi prima del termine assegnato nel Moto Proprio.

Dato dalle Stanze del Quirinale questo dì 6 luglio 1816.

E. Card. Consalvi Segretario di Stato.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

SULLA REGISTRAZIONE

OSSIA

ARCHIVIAZIONE.

Prescritto all' articolo 203, *del titolo VI.*

PERSUASA LA SANTITA' DI N. SIGNORE, che per distribuire le imposte con equabilità sulle convenienti basi, convenga aggiungere al dazio *diretto* sulle proprietà fondiarie, ed all' *indiretto* su i loro prodotti destinati alla consumazione, anche quello *indiretto* che ha per oggetto il *movimento* delle proprietà, o siano gli atti, per mezzo de' quali si trasferiscono, e si trasportano i diritti, che si esercitano sulle medesime; e desiderosa nello stesso tempo di rendere questo ramo di finanza, già conosciuto sotto il nome *di tassa del Registro* e conservato attualmente in una parte dello Stato, uniforme, mite, ed utile ai suoi Sudditi sotto altri rapporti, ha adottati a tale oggetto di-

Digitized by Google

versi *regolamenti* dalla medesima Santità Sua specificamente confermati: onde è che avendoci dato ordine di pubblicarli a *suo nome*, in vigore delle facoltà conferiteci dalla stessa *Santità Sua* con *Oracolo di viva voce*, ed in pieno adempimento della sua *suprema volontà* ordiniamo, e prescriviamo quanto siegue.

CAPITOLO I.

Della riunione delle tasse di Archivio, di Registro, e di Successioni sotto un medesimo dazio, e sotto una stessa Amministrazione.

La nuova tassa dell'archiviazione o registrazione è surrogata alle vecchie tasse, che si aboliscono.

1. Cominciando dal primo di settembre prossimo futuro nelle Provincie di Bologna, Ferrara, Romagna, nelle Marche, e nel Ducato di Benevento cesserà di esigersi la tassa detta *del Registro* nella forma, in cui si esige presentemente, e nelle altre Provincie non avrà più luogo quella denominata *dell'Archivio*. In luogo di queste tasse è surrogata una tassa uniforme estesa a tutto lo Stato per tutti gli atti civili e giudiziali, e per le successioni, la quale da ora in avanti si chiamerà promiscuamente tassa di *Archiviazione*, o di *Registrazione*.

Digitized by Google

Obbligo ai Notari di dare le copie degli stromenti pubblici agli Officj di Archiviazione, e facoltà ai privati di depositare le scritture negli Officj di archiviazione che saranno destinati a conservarle.

2. Acciò in questo sistema di tasse riunite si ottengano i vantaggi contemplati nella istituzione dell'Archivio a norma delle Costituzioni della S. M. di Urbano VIII, dovranno dai Notari essere presentate, e rilasciate negli officj, che saranno destinati in appresso per eseguire le formalità dell'*Archiviazione*, o sia *Registrazione*, le copie per intero degl'istromenti pubblici da loro stipolati, a fine, che siano conservate nella stessa maniera, come trovasi ordinato dalla sullodata Costituzione rispetto alle copie così dette *di Archivio*.

Sarà poi in libertà dei contraenti di rilasciare in detti officj le scritture private, sia in originale, sia in copia legalizzata.

Si conserveranno nelle località, che verranno destinate a cura dell'Amministrazione del dazio di *Archiviazione*, o sia *Registrazione*, le suddette copie dei Notari, o gli originali, ovvero copie autentiche delle scritture private sopra accennate. Saranno queste carte poste in regola, e verranno formati i Repertorj convenienti all'oggetto di renderle reperibili.

Niun altro emolumento dovrà pagarsi, se non quello solito per la copia di Archi-

3. Niuna tassa particolare avrà luogo per l'esibizione di tali copie semplici, e respettivi originali, o copie autentiche, oltre quella, che si deve pagare per l'atto a tenore dei presenti regolamenti.

Digitized by Google

Le copie di archiazione potranno essere fatte dai Notari in carta libera.

I detti Notari non potranno esigere per la scrittura, se non ciò, che si esige presentemente per le copie di Archivio. S'invieranno, ove occorrerà, ed a chi occorrerà da Monsignor Tesoriere le opportune istruzioni per far conoscere le prescrizioni relative alle dette copie di Archivio analoghe a quelle stabilite nella succennata Costituzione di Urbano VIII, ed altri successivi stabilimenti.

vio ai Notari, e le tasse della registrazione stabilite nel presente regolamento.

4. A tutte le disposizioni attualmente vigenti in Roma, e nello Stato tanto rapporto alla archiviazione, quanto riguardo agli Archivj, e la custodia, vigilanza, e giurisdizione sopra i medesimi, sono surrogati i presenti Regolamenti, con i quali per il tratto avvenire tutto ciò, che concerne l'Archiviazione, e gli Archivj suddetti, è riconcentrato sotto una medesima Amministrazione, che comprende tanto il bollo, quanto la registrazione sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere Generale.

Si conserva la giurisdizione di Monsig. Prefetto degli Archivj.

Rimane però conservata al Chierico di Camera Prefetto degli Archivj la vigilanza sopra quelli attuali Archivj, nei quali si custodiscono gli atti fatti in passato estensivamente a quelli, che avranno luogo fino all'epoca del primo di settembre venturo,

Digitized by Google

in cui comincia ad avere esecuzione la presente Legislazione.

Il detto Prefetto degli Archivj si porrà di concerto con Monsignor Tesoriere Generale per regolare tutto quello, che sarà necessario per provvedere colla maggiore economia alla conservazione degli antichi Archivj, ed al ristretto numero degl'impiegati, che occorreranno per i medesimi.

Il medesimo Monsignor Prefetto, a cui resta preservata la giurisdizione su i Notari, e sull'esercizio delle loro funzioni, ed è respettivamente conferita quella sopra i Conservatori delle Ipoteche, come si esprime nei contemporanei Regolamenti su quest'oggetto, avrà anche la facoltà cumulativamente con Monsignor Tesoriere di vegliare alla esecuzione di tutto ciò, che appartiene all'archiviazione ed alla buona tenuta degli Archivj riuniti sotto la nuova Amministrazione nel tratto successivo a norma dei presenti regolamenti.

La tassa delle successioni è unita alla presente Amministrazione.

5. La tassa *sulle Successioni* testate, ed intestate creata con Moto Proprio della S. M. di Pio VI dei 6 agosto 1797 farà anche essa parte di quella della registrazione, e sarà riunita sotto la stessa Amministrazione, rimanendo soppressa ogni altra Amministrazione speciale.

Digitized by Google

6. Non sono compresi sotto la legge attuale di Archiviazione gli atti già registrati sotto i cessati Governi Francese, ed Italico, i quali potranno prodursi in giudizio, ed avere la loro esecuzione senza altra formalità.

Gli atti registrati sotto il Governo Francese e l'Italico non sono soggetti alla presente Legge.

7. Potranno pure essere prodotti, ed avere il loro effetto, senza obbligo di registrazione gli atti, che abbiano acquistata data certa anteriore alla presente Legislazione, e che sieno stati celebrati ne'luoghi, in cui non esisteva localmente l'obbligo della registrazione.

Gli atti, che abbiano data certa anteriore alla presente Legge nei luoghi, ove non esisteva il registro, avranno effetto.

8. A questo solo effetto concernente gli atti precedenti, saranno considerati come di data certa, e perciò esenti dalla attuale registrazione.

Si dimostra, quali atti abbiano la data certa per l'effetto suddetto.

1.° I pubblici istromenti.

2.° Gli atti privati, i quali avanti questa epoca o siano individualmente, ed espressamente nominati in un atto pubblico, o siano stati fin d'allora depositati negli Archivj; o sia morto alcuno dei contraenti, ovvero dei testimonj sottoscritti, purchè non si possa dubitare della indentità dei caratteri.

3.° I detti atti e contratti privati muniti o della ricognizione di carattere apposta fin d'allora da un pubblico Notaro, o della sottoscrizione di tre testimonj. Questi però potranno essere esaminati per contestare, che abbiano firmato nel tempo espresso nell'atto.

Digitized by Google

Tali atti però qualora si producano, dovranno registrarsi *gratis*.

9. In ordine agli atti di privata segnatura, che nei sopraespressi termini goderanno della certezza della data, e della esenzione dal pagamento, dovranno essi prima di esser prodotti esibirsi alli rispettivi Preposti della Amministrazione, i quali dovranno registrargli *gratis*.

Il prescritto negli articoli 6 e 7 non milita per gli atti posteriori.

10. A più precisa intelligenza si dichiara, che il prescritto negli Articoli 6 e 7 rispetto alla data certa degli atti, o pubblici, o privati di epoca precedente, non sarà applicabile agli atti posteriori, i quali non possono acquistare data certa, che dalla registrazione.

Cautele per gli atti e contratti precedenti soggetti all' Archiviazione esistenti presso i Notari ed officiali pubblici.

11. Gli antichi repertorj dei Notari, Cancellieri, ed altri pubblici officiali, presso i quali si trovano gli atti, e contratti soggetti alla archiviazione saranno all' epoca del primo di settembre prossimo *chiusi*, e *vidimati* da un Preposto dell' Amministrazione, e da un Notaro.

Essi dovranno in avvenire aver nuovi repertorj.

12. Dal giorno anzidetto del primo di settembre prossimo futuro i Notari, Cancellieri, ed altri officiali di sopra indicati incominceranno a servirsi di repertorj formati nella maniera, che sarà individuata a suo luogo.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Delle diverse specie della tassa, e della maniera di applicarle.

La tassa d'archiviazione altra è fissa, altra è proporzionale.

13. La tassa di Archiviazione è di due specie, cioè *fissa* e *proporzionale*. L'una, e l'altra è regolata secondo la natura degli atti.

Quale sia la fissa.

14. La tassa *fissa* comprende gli atti civili, e giudiziali, che non contengono nè traslazione di proprietà, di usufrutto, e di possesso di beni stabili, o mobili, nè obbligazione, o liberazione, e quietanza, ovvero condanna, e liquidazione di somme, e valori.

15. La tassa *proporzionale* comprende tutti gli atti, ne' quali si verificano traslazioni, obbligazioni, liberazioni, condanne, e liquidazioni espresse di sopra.

La proporzionale non è mai minore della fissa.

16. La stessa proporzionale non sarà mai minore della tassa fissa.

Quando la proporzionale non apparisce precisamente, si sta alla dichiarazione di chi chiede il registro, salvo altre verificaz.

17. Qualora dall'atto non risulti la liquidazione della somma precisa, e non vi siano basi certe per dedurla, si richiederà la *dichiarazione* della Parte, che comparisce per la registrazione, salve le verificazioni da farsi a diligenza dell'Amministrazione.

Nel dubbio di più tasse si percepisce la maggiore.

18. Se un atto medesimo può essere suscettibile di tasse diverse, e che non possa liquidarsi l'importo di ciascuna separatamente,

Digitized by Google

si percepirà la tassa maggiore, a cui l'atto dà luogo.

Negli atti contestuali non si paga la tassa per quello, che porta l'esecuzione.

19. Nella vendita, o in altro contratto portante passaggio di beni, la obbligazione di pagare il prezzo, o la quietanza del medesimo prezzo pagato contestualmente non dà luogo ad una diversa tassa di registro; e lo stesso dovrà osservarsi in tutti gli altri atti contestuali, i quali non portano, che la esecuzione del contratto principale.

Per gli atti indipendenti si devono più tasse.

20. Allorchè in un medesimo atto, o contratto si contengono più disposizioni indipendenti, e non derivanti necessariamente le une dalle altre, si deve per ciascuna di esse, e secondo la loro specie una tassa particolare.

Regole per li Notari circa le inscrizioni e copie.

21. Gli atti civili, e stragiudiziali, dei quali si conservano gli originali presso i Notari, ed altri officiali pubblici, dovranno essere registrati negli stessi originali a diligenza dei detti Notari, od altri officiali pubblici.

Le copie pubbliche estratte da queste originali dovranno far menzione dell'archiviazione seguita, e del pagamento della tassa, secondo il registro risultante dall'originale.

I Notari, ed altri officiali non potranno dare fedi succinte, e neppur copie semplici di tali atti, se non dopo eseguita la formalità dell'archiviazione degli originali suddetti.

Digitized by Google

Se le copie autentiche si vorranno registrare, senza far costare dell' archiviazione seguita sugli originali, saranno soggette ad una nuova tassa, come se fossero originali, salve le azioni dell'Amministrazione contro i Notari, ed altri officiali, che non avessero nei prescritti termini adempite le loro obbligazioni.

Come si registrano gli atti privati.

22. Negli atti privati la formalità dell' archiviazione, e del seguito pagamento della tassa, dovrà essere apposta nell' originale.

Come si registrano gli atti giudiriarj.

23. Gli atti giudiziarj si registreranno parte sugli originali, e parte sulle spedizioni, come viene qui appresso stabilito.

Quali atti si registrino sull' originale.

24. Saranno registrati sugli originali presso gli Attuari tutti quegli atti, che s'interpongono nei loro Officj senza darsene spedizione, come sono le sentenze, le accettazioni, le rinuncie, ed altri di simile natura.

Quali nelle spedizioni.

25. Saranno registrati sulle spedizioni tutti quegli atti dei quali si danno le spedizioni, come sono i mandati, gl' istromenti di decretti, ed altri simili.

Atti de' Cursori.

26. Gli atti dei Cursori, Balivi, ed altri pubblici Messi, o Nuncj saranno registrati negli originali, ai quali si deve apporre il loro attestato della seguita presentazione.

Quando gli atti criminali non siano da registrarsi.

27. Gli atti criminali, allorchè vi è l' accusatore, o l' aderente al Fisico, non sono sottoposti all' archiviazione, che sulle spedi-

Digitized by Google

zioni, e per quelle sole spedizioni, che vengono richieste dalla Parte.

La spedizione degli atti registrati sull' originale non soggiace ad altra tassa.

28. Le spedizioni degli atti registrati sull' originale non sono più sottoposte ad alcuna tassa.

CAPITOLO III.

Dei modi di fissare il valore, sul quale è dovuto il diritto proporzionale.

Regola della tassa proporzionale.

29. Il valore della proprietà dei beni stabili, e mobili, delle obbligazioni pecuniarie, delle rendite perpetue, e vitalize, degli affitti, e dell' usufrutto viene determinato per la liquidazione, e pagamento della tassa proporzianale, come siegue:

Nelle traslazioni di dominio.

1.° Nei contratti di vendita, di permute, ed altri, che importino traslazioni di dominio di beni stabili, o mobili a titolo oneroso, si misura dal prezzo espresso, e dal capitale dei pesi, che costituiscono parte del prezzo medesimo, ovvero dalla valuta, che si darà dalle Parti agli oggetti caduti in contrattazione.

Nella ricompra fatta in virtù del patto di redimere apposto in un contratto di vendita, o altro simile, per cui sia stato già pagato il diritto di registrazione, non avrà luogo alcuna nuova tassa proporzionale.

Digitized by Google

2.° Per la creazione de' crediti a termine, e loro cessioni, e trasporti si misura dal capitale espresso nell'atto constitutivo del credito. Nei crediti a termine.

3.° Per le creazioni di censi, ed altre rendite perpetue, o vitalizie, e per le pensioni a titolo oneroso, come pure per le cessioni, e passaggi di dette rendite, e pensioni si misura dal capitale costituito per la creazione, qualunque sia il prezzo stipolato per la cessione, e trasporto. Nei censi, e rendite perpetue.

Gli atti portanti estinzione, e ricompra di dette rendite o perpetue, o vitalizie non soggiaceranno a tassa proporzionale.

4.° Per le rendite, risposte, annue prestazioni, compresi anche i canoni non portanti espressione di capitale, come pure per le loro cessioni, e passaggj, il capitale verrà formato di venti volte la rendita perpetua, e di dieci volte la rendita vitalizia, qualunque sia d'altronde il prezzo stipolato nelle cessioni, e traslazioni. Come nelli suddetti casi si ragguagli il capitale.

Quanto alle rendite, e pensioni vitalizie non si farà distinzione tra quelle create sopra una testa e quelle create sopra più teste.

5.° Per gli affitti temporanei si desume dalla metà del valore risultante dal cumulo delle annue risposte per tutti gli anni della durata della locazione, aggiungendo i pesi imposti al conduttore. Negli affitti a tempo.

6.° Per l'enfiteusi, e locazioni perpetue, Nelle enfiteusi.

Digitized by Google

il capitale sarà valutato per venti volte il valore dell'annua riposta, e dei pesi, che ne fanno parte.

Con la stessa valutazione si procederà nelle vendite, cessioni, e trasporti dei diritti suddetti.

Si avrà come perpetua la enfiteusi, o locazione progressiva a più linee, o a più gradi.

Nei canoni. 7.° In quanto ai canoni, e risposte convenute in generi per contratti tanto perpetui, che temporanei, se ne formerà la valuta mediante il prezzo del genere corrente nel luogo, e tempo, in cui se ne fa la registrazione, ed incontrandosi in ciò difficoltà, le Parti dovranno farne una dichiarazione estimativa.

Nell'usufrutto. 8.° L'usufrutto trasmesso a titolo oneroso si valuterà sul prezzo, per cui ne è fatta la trasmissione: quello trasmesso a titolo gratuito durante la vita dell'usufruttuario si valuterà la metà del valore intiero, o sia dieci volte il fruttato annuale dei beni stabili, su i quali ne cade la riserva.

Nella cessazione dell'usufrutto, o sia nella riunione del medesimo con la proprietà, non si pagherà tassa proporzionale.

Nelle quietanze. 9.° Per le quietanze, ed ogni altro atto di liberazione il valore sarà formato dal totale delle somme, o capitali, de' quali il debitore si trova liberato, purchè per altro

Digitized by Google

la quietanza, o la liberazione non sia conseguenza, ed adempimento del di lui contratto originario debitamente registrato, nel quale caso non ha luogo la tassa proporzionale.

Negli atti, che importano liquidazione.

10.° Per gli atti, e giudicati, che importano condanna, liquidazione, o trasmissione di effetti, o di somme, il valore si desumerà dal prezzo degli effetti, e dall'importare delle somme, uniti gl'interessi, e le spese liquidate.

In quelle parti, nelle quali mancherà la liquidazione, questa si dovrà fare col solito mezzo della dichiarazione estimativa.

L'Amministrazione può verificare per mezzo de' Periti.

3o. L'amministrazione del registro, qualora riconosca, che le dichiarazioni fatte dalle Parti possano essere fraudolenti, o che i valori espressi siano minori del vero, potrà far stimare l'importo degli effetti dichiarati per mezzo di Periti, il quale dritto durerà per il corso di un anno contando dal giorno della registrazione del contratto, dopo il qual termine rimarrà inalterabilmente prescritto.

A questo effetto l'Amministrazione nominerà il suo Perito, e la Parte appresso la intimazione, che le sarà fatta, potrà dentro otto giorni dalla presentazione della intimazione nominare anche essa il suo. Non nominandolo, dovrà starsi alla relazione del

Digitized by Google

Perito destinato dall'Amministrazione. In caso di discrepanza tra i due Periti si dovrà ricorrere al Giudice per la nomina di un terzo Perito. I Periti dovranno riferire dentro un mese dalla data della loro nomina, ovvero nel secondo mese in caso, che abbia avuto luogo il terzo Perito.

A chi incomba la spesa della verificazione.

31. Le spese di perizia anderanno a carico della Parte, che ha richiesta l'archiviazione, allorchè la stima eccederà di una metà il prezzo espresso nel contratto, o di una quarta parte quello aggiunto nella dichiarazione estimativa, e sul quale si è calcolata la tassa. In caso diverso la spesa resterà a carico della Amministrazione.

In tutti i casi però il contraente sarà tenuto pagare la tassa di supplemento, se vi è accrescimento di valore risultante dalla stima de' Periti.

CAPITOLO IV.

Del pagamento delle tasse, e a chi spetti.

La tassa si paga nell' atto della registrazione.

32. Le tasse si pagheranno nell'atto, in cui ne viene eseguita la formalità.

Non si differisce per alcun pretesto.

33. Non se ne potrà diminuire, o differire il pagamento sotto alcun pretesto, salvo il diritto di richiederne in seguito la restituzione, se ha luogo.

Digitized by Google

Elenco delle persone, che debbono pagarla.

34. Le tasse di registrazione saranno pagate

Dai Notari per gli atti rogati avanti di essi,

Dai Cursori, ed altri simili officiali per quelli del loro ministero,

Dagli Attuarj, e Cancellieri per gli atti, decreti, e sentenze, che debbono essere registrate sull'originale, e per gli estratti, copie, e spedizioni, che rilasciano, delli decreti, ed altri atti non registtati sull'originale.

Qualora per gli atti sottoposti al registro sull'originale le Parti non abbiano passato all'Attuario, o Cancelliere l'importo della tassa; in tal caso, trascorso il termine di rigore per il registro dei medesimi l'Attuario, o il Cancelliere deve subito formarne uno stato, e consegnarlo al Ricevitore, che attesa la mancanza ne dovrà fare l'esigenza dalle Parti stesse per il doppio della tassa se è fissa, e per una metà di più se è proporzionale.

Dai Segretarj delle Comunità in tutto come sopra,

Dalle Parti per le Scritture private, e per le decisioni degli Arbitri, se questi non le hanno fatte registrare,

E dagli eredi, legatarj ec. per i testamenti, ed altri atti di liberalità in caso di morte.

Digitized by Google

Gli officiali pubblici hanno il diritto fiscale per ripetere le tesse da loro anticipate.

35. Gli Officiali pubblici, che avessero anticipato per le Parti il pagamento della tassa di registrazione, goderanno per la ricupera di questi pagamenti i medesimi privilegj dell'Amministrazione.

Negli atti civili, e giudiziali a chi incomba il peso della tassa.

36. Le tasse degli atti civili, e giudiziali, che contengono obbligazione, liberazione, o traslazione di proprietà, o di usufrutto di beni mobili, o immobili saranno a carico dei nuovi possessori; quelle poi di tutti gli altri atti saranno pagate dalla Parte, alla quale questi atti sono di profitto.

Nei contratti misti ognuna delle Parti pagherà in proporzione della proprietà a lei trasferita, o della convenzione, che è a di lei profitto.

Queste regole hanno luogo in mancanza di disposizioni diverse delle Parti, espresse negli atti medesimi, le quali dovranno eseguirsi.

CAPITOLO V.

Fissazione delle tasse.

Determinazione delle tasse.

37. Le tasse di Archiviazione sono fissate nel seguente modo:

Atti soggetti alla tassa di baj. 20.

38. Sono soggetti alla tassa fissa di bajocchi venti.

1.° I libelli, monitorj, citazioni contenenti

Digitized by Google

la prima dimanda, o istanza, con cui si comincia, e s'introduce il giudizio.

Non sono soggetti a formalità di registrazione gli atti posteriori di citazioni, di comparsa, ed altri, che si fanno nel proseguimento della causa già introdotta, anche per nuovi incidenti della medesima, purchè tali incidenti non riguardino nuove dimande, o accrescimento delle prime, ovvero non siano diretti a chiamare in giudizio altre persone non comprese nella prima istanza, nei quali casi soltanto avrà luogo la presente tassa fissa anche dopo la prima introduzione del giudizio.

Sono però esenti dalla tassa tutti gli atti di prima, o di ulteriore citazione, ne' quali la cosa dedotta in giudizio non ecceda il valore di scudi cinquanta.

2.° Le ricognizioni, prestazioni di consenso, dichiarazioni, ed altri atti di simil natura, comunque emessi, e che per loro stessi non importano obbligazione, liberazione, condanna, o liquidazione di somme, trasmissione di proprietà, di usufrutto, e di possesso di beni, mobili, e stabili.

La tassa si esige per ogni persona, a di cui nome l'atto si eseguisce, bene inteso, che più persone rappresentate sotto un nome collettivo, e non espresse individualmente s'intendono formare una sola persona.

Digitized by Google

Se sono più, e separati gli oggetti compresi in questi atti la tassa sarà pagata per ogni oggetto.

3.° Le copie, o duplicati degli atti privati già registrati.

4.° Le dichiarazioni di nomina di persona, allorchè la facoltà di nominare è stata riservata nell'atto di aggiudicazione, o nel contratto di vendita, e che la dichiarazione è fatta per atto pubblico nel termine di tre giorni dalla data del contratto, ovvero per atto privato presentato però alla Registrazione dentro il detto termine.

5.° Gli atti fatti dai Notari dello Stato, o per scrittura privata, e che trasmettono la proprietà, o l' usufrutto dei stabili situati in paesi stranieri.

6.° I contratti fatti in norma autentica nei paesi stranieri, che contengono obbligazioni, vendite, e passaggj di oggetti mobili, o di valori, la effettuazione de' quali è convenuta, e consumata fuori dello Stato Pontificio, quando occorra qui farne uso.

7.° Tutti gli atti amministrativi del Governo (non compresi quelli, che vengono in appresso sottoposti alla tassa proporzionale) che vorranno dai particolari prodursi in giudizio, o inserirsi in un istromento pubblico, saranno registrati colla di sopra stabilita tassa fissa, sebbene per loro natura fossero

Digitized by Google

soggetti ad una tassa proporzionale: come per esempio; i rescritti, mandati, ed ordini di pagamento sulle casse dello Stato, e le loro girate, e quietanze; le quietanze di contribuzioni, diritti, crediti, e rendite pagate al Governo; i saldi de' conti, rescritti di riduzioni, condonazioni, o diminuzioni d'imposizione, ed altri di simil natura.

Atti soggetti alla tassa di baj. 30.

39. Sono soggetti alla tassa fissa di baj. trenta,

1.° Gl'inventarj, per i quali la detta tassa si paga per ogni sessione,

2.° Gli atti di apposizione, e remozione di biffe,

3.° Le nomine dei tutori, e curatori fatte, ed omologate in giudizio,

4.° Le spedizioni di decreti interlocutori, o siano istromenti di decreto de' Tribunali di prima istanza, che non danno adito a diritto proporzionale.

Atti soggetti alla tassa di baj. 50.

40. Sono sottoposte alla tassa fissa di baj. cinquanta,

1.° Le sentenze, o decreti definitivi dei Tribunali di prima istanza, che non contengono disposizioni, che diano adito alla tassa proporzionale,

2.° I contratti di matrimonio in quanto contengono la costituzione di dote, che fa la sposa a se stessa, o che le è fatta dagli ascendenti dell'uno, e dell'altro lato, ov-

Digitized by Google

vero dai collaterali aventi l'obbligo di dotarle, qualora la detta dote non oltrepassi il valore di scudi mille.

Le doti costituite dalle persone di sopra espresse sono soggette alla tassa proporzionale, secondo le prescrizioni, che verranno indicate a suo luogo.

Le sopraddotti promesse dai futuri mariti, come anche le doti, o aumenti di dote promessa dai collaterali non obbligati a dotare, o da estranei, e le donazioni fatte o all'uno, o all'altro dei conjugi ad intuito, e contemplazione del matrimonio, benchè contenute nei contratti matrimoniali, rimangono tutte sotroposte alla tassa proporzionale, che sarà in appresso stabilita.

La quietanza dello sposo per il ricevimento della dote, o contemporanea o successiva, non soggiace mai ad altra tassa.

Non si paga mai tassa per le rinunzie ai diritti futuri, ed eventuali, interposte nel contratto di matrimonio a favore degli ascendenti, e dotanti, o a favore dei collaterali obbligati alla costituzione della dote.

3° La divisione dei beni mobili, e stabili fra' comproprietarj

Se vi è sopra più in una porzione, si esigerà sull'eccedente la tassa proporzionale. stabilita per le vendite.

4.° Gli atti di società, e scioglimenti di

Digitized by Google

società, che non portano nè obbligazioni, nè quietanze, nè trasmissione di beni fra gli associati, o altre persone.

5.° Le convocazioni dei concorsi dei creditori.

Se per altro esse portano obbligazione di somme determinate dai cointeressati verso uno, o più fra loro, o verso altre persone incaricate di agire per il corpo de' creditori, si riscuoterà anche la tassa proporzionale corrispondente alla obbligazione.

6.° Gli atti di ricompra in vigore di precedente patto di redimere.

7.° Gli atti importanti riunione dell' usufrutto alla proprietà, e consolidazione dell' utile dominio con il diretto per spirazione dell' enfiteusi, o di altro contratto di simil natura.

8.° Gli atti di compromesso.

Atti soggetti alla tassa di uno scudo.

41. Sono soggetti alla tassa fissa di scudo uno:

1.° Gli atti d' interposizione d' appello dalle sentenze dei Tribunali di prima istanza ai Tribunali collegiali di appellazione,

2.° Le sentenze, o decreti definitivi di quelli Tribunali, che non danno luogo alla tassa proporzionale,

3.° Le spedizioni dei decreti interlocutorj dei detti Tribunali, sia che contengano, sia che non contengano somma, o valore.

Digitized by Google

4.° I rescritti del Tribunale della Segnatura,

5.° I mandati spediti da qualunque Tribunale in esecuzione di sentenze, o decreti definitivi, purchè la condanna superi la somma di scudi trecento, sotto la quale si pagherà la tassa fissa di baj. 20,

6.° Le cessioni de' beni fatte senza ignominia.

7.° Gli atti di emancipazione, o di adozione per ogni emancipato, o adottato, o che siano fatti separatamente, o che siano compresi in altri atti.

Atti soggetti alla tassa proporzionale di un quarto per cento.

42. Sono soggette alla tassa proporzionale di un quarto per cento ossia di bajocchi venticinque per ogni cento scudi,

1.° Le doti costituite a se stesse dalle donne, che si maritano, e quelle costituite alle medesime dalle persone obbligate a dotarle, qualora superino la somma di scudi mille, e non eccedano quella di scudi cinquemila,

2.° Gli affitti di erbe, o fida de' bestiami.

La tassa si riscuoterà sulla metà del prezzo cumulato degli anni dell'affitto.

3.° Gli affitti di bestiame, o soccite.

La tassa si riscuoterà sulla corrisposta; o in mancanza, sulla valuta, che si farà, del bestiame.

4.° Gli atti, e contratti di assicurazione.

Digitized by Google

La tassa si deve sul valore del premio.

5.° Le transazioni fra debitori in istato di fallimento e creditori.

La tassa si esige sulle somme, che il debitore si obbliga pagare.

6.° Tutti i contratti mercantili non soggetti alla tassa del bollo proporzionale,

7.° I decreti, e sentenze definitive, e le spedizioni dei decreti interlocutorj di qualunque Tribunale, che portano condanna, o liquidazione di somme, e valori mobiliari, interessi, danni, e spese fra particolari.

In niun caso, e per niuno di questi giudicati la tassa proporzionale potrà essere minore della tassa fissa dovuta per i giudicati de' diversi Tribunali.

Allorchè la tassa proporzionale sarà stata pagata su di un giudicato reso in contumacia, l'esazione sul giudicato contraddittorio, che potrà intervenire, non avrà luogo, che per supplemento in caso di maggior condanna: sarà lo stesso dei giudicati pronunciati in appello, e degli atti esecutorj, o mandati.

Se non vi è supplemento di condanna, la spedizione sarà registrata per la tassa fissa.

Allorchè una condanna sarà pronunziata su di una domanda non stabilita per titolo registrato, qualora la mancanza del registro non porti contravvenzione, e che d'altronde

Digitized by Google

il titolo di natura sua sia suscettibile di essere registrato, la tassa alla quale la domanda avrà dato luogo, sarà percetta indipendentemente dalla tassa dovuta pel giudicato, che avrà pronunciato la condanna.

8.° Le rinuncie alle liti, e le accettazioni dei giudicati, con cui si termina i giudizj. La formalità della registrazione, ed il pagamento si eseguirà su gli originali a diligenza degli Attuarj, qualora tali rinuncie, ed accettazioni siano fatte negli atti, e sarà carico delle persone interessate qualora engano emesse in altra forma.

9.° I cambj marittimi.

10.° Le quietanze, e rimborsi d'ogni spe-, ed ogni altro atto, e scrittura, che porti liberazione di somme, e valori, purchè la liberazione non cada sopra un titolo già soggettato alla formalità.

Atti soggetti alla tassa proporzionale di un mezzo per cento.

43. Sono soggette alla tassa proporzionale di un mezzo per cento ossia di bajocchi cinquanta per ogni cento scudi,

1.° Le doti, o aumenti di doti costituite da altri, fuori che dalle stesse donne maritate, dai loro ascendenti, o dai loro collaterali obbligati a dotarle, come anche le sopraddotti promesse dal marito,

2.° Quelle costituite a se stesse dalle donne, che si maritano, o dalle persone aventi l'obbligo di dotarle, qualora eccedano la

Digitized by Google

somma di scudi cinquemila, e solo per la somma eccedente, rimanendo fino a quella somma la tassa stabilita di sopra di bajocchi venticinque per ogni cento scudi,

3.° Le transazioni, e concordie sopra oggetti litigiosi in ragione delle somme determinate, ovvero dei valori delle cose date, e rimesse da una parte, e dall'altra; gli obblighi di somme, e promesse di pagamento; le approvazioni di conti; gli ordini, o siano mandati; i trasporti, cessioni, e delegazioni di crediti a termine; le delegazione del prezzo stipolato in un contratto per pagare crediti a termine a favore di un terzo, senza enunciativa di titolo registrato, salva per questo caso la restituzione, se venisse giustificato esservi un titolo precedentemente registrato; le confessioni di debito; quelle de' depositi di somme, ed ogni altro atto, o scritto, che contenga obbligazioni di somme, e valori senza liberalità, senza stipolazione, o promessa d'interessi, e senza che l'obbligazione sia il prezzo di una trasmissione de' mobili o stabili con registrazione,

4.° Le aggiudicazioni, ed i contratti per esigenze di tasse da farsi per conto del Governo, ovvero per costruzioni, riparazioni, mantenimenti, approvigionamenti, e forniture, il cui prezzo vien pagato dal Governo.

Digitized by Google

La tassa si deve sulla totalità del premio convenuto per l'esigenza, ovvero della somma pattuita per le costruzioni, assenti, e forniture.

5.° Le aggiudicazioni, ed i contratti, come al numero precedente fatti tra particolari, che non conterranno nè vendita, nè promessa di rilasciare mercanzie, derrate, o altri oggetti mobili,

6.° Gli affitti, o locazioni di Beni mobili, e stabili.

La tassa sarà percetta sulla metà del prezzo cumulato degli anni di affitto convenuti Se il tempo non è limitato si considererà per dieci anni.

Li subaffitti, cessioni, e retrocessioni pagheranno la medesima tassa dell' affitto primitivo.

Atti soggetti alla tassa proporzionale dell'uno per cento.

44. Alla tassa dell'uno per cento saranno sottoposte,

1.° Le creazioni di cambj, e costituzioni di crediti fruttiferi, e qualunque altra obbligazione legittima di somme, e valori portanti interesse,

2.° Le aggiudicazioni, vendite, e rivendite, cessioni, retrocessioni, ed ogni altro atto sia civile, sia giudiziale traslativo di proprietà a titolo oneroso di mobili, e stabili, frutti pendenti, tagli di alberi cedui, e di alto fusto, ed altri oggetti qualsisiano,

Digitized by Google

3.° I canoni, e costituzioni di rendite siano perpetue siano vitalizie, e di pensione a titolo oneroso, le cessioni, trasporti, e delegazioni, che sono fatte di simil rendite, e pensioni egualmente per titolo oneroso, ed i contratti enfiteutici,

4.° Le permute de' beni stabili.

La tassa sarà riscossa sul valore della parte maggiore, se non sono eguali.

5.° Le dichiarazioni di buona fede, che si fanno a favore di un terzo dai venditori, o acquirenti de' beni mobili, o stabili, qualora queste dichiarazioni non si oppongano a ciò, che è prescritto nell' art. 84, e manchino delle cautele indicate nell' articolo 38, N.° 4,

6.° Il pegno de' beni stabili, ovvero le cessioni de' frutti di detti beni per la soddisfazione di un debito, o siano i contratti di Salviano convenzionale.

Quali atti di liberalità siano soggetti alla tassa proporzionale.

45. Gli atti di liberalità siano tra vivi, siano per causa di morte, sia per donazione irrevocabile, siano a titolo di legato, siano universali, siano particolari, siano derivanti da disposizioni libere, o siano da disposizioni fidecommissarie, sono tutti sottoposti ad una tassa proporzionale, ed uniforme di Archiviazione, come pure alla stessa tassa uniforme sono assoggettate tutte le successioni o intestate, o testamentarie, purchè l'emo-

Digitized by Google

lumento derivante da tali atti di liberalità sia conferito a persone, che non siano congiunte tra loro di sangue nella linea diretta o ascendentale o discendentale, rispetto alle quali persone questa tassa proporzionale non avrà mai luogo.

Gradazione della tassa relativa agli atti di liberalità.

46. La tassa relativa agli atti di liberalità sarà

Del *due* per cento nel primo grado di consanguinità collaterale:

Del *tre* nel secondo grado:

Del *quattro* fra consanguinei di terzo grado, fra conjugi, e fra affini del primo grado di affinità diretta:

Del *cinque* in quarto grado di consanguinità:

Del *sei* in quinto grado:

Del *sette* in sesto grado:

Dell' *otto* per i parenti più remoti, per gli affini di affinità trasversale, e per gli estranei.

Alla medesima sono soggetti anche li corpi morali: si enunciano alcune persone ed oggetti esenti.

47. Questa tassa comprende le Università, Comunità, Luoghi Pii, e qualunque Corpo, e Ceto Ecclesiastico, o Laico, che a forma dell' articolo precedente saranno considerati nella categoria degli estranei.

Sono però eccettuati i legati, ed altre disposizioni per celebrazioni di Messe, di Anniversarj, di Uffiej, come pure le prestazioni di elemosine, di sussidj dotali per li poveri,

Digitized by Google

le giubilazioni ai familiari, ed altre lascite, e disposizioni fatte a favore di persone miserabili.

Sono anche eccettuati i legati compensatorj dei debiti, purchè siano strettamente tali, quei di doti costituite da persone, che ne hanno l'obbligo, come anche quelli ordinati per le restituzioni delle dette doti, e dei lucri dotali, rispetto ai quali legati e disposizioni, benchè fatte per atto di ultima volontà, o comprese in un atto di donazione, si dovrà solo la tassa imposta per le obbligazioni, o per le liberazioni della suddetta natura.

Sono pure eccettuati i legati di usufrutto, o di alimenti lasciati dai mariti alle vedove sotto condizione di mantenere lo stato vedovile, e quando inoltre siano superstiti i proprj figli.

48. Nella computazione dei gradi dovranno sempre osservarsi le regole della ragione civile.

La gradazione si regola secondo il diritto civile.

49. Tra i figli, nipoti, e discendenti non compresi in questa tassa s'intendono solo *i legittimi, e naturali, o i legittimati per susseguito Matrimonio, e non mai gl'illegittimi, o i legittimati per Rescritto di Principe*, o per altro privilegio, i quali anzi si dovranno considerare come estranei, e come tali assoggettare alla tassa in tutte le successioni o paterne, o derivanti da lato paterno.

Quali figli e discendenti siano esenti da questa tassa.

Digitized by Google

Solo nel succedere alla Madre i *naturali* si considereranno per figli, ad effetto di evitare il pagamento della tassa.

Gli *adottivi*, e gli *arrogati*, e molto più i semplicemente *affigliati* non saranno considerati per figli, ma rimarranno soggetti alla tassa secondo il grado della loro congiunzione naturale, senza attendere la civile.

Tutto ciò, che è stato dichiarato relativamente a queste persone, quando esse succedano, s'intende egualmente stabilito nel caso inverso, cioè, che si tratti di succedere a loro.

Come si paghi nelle successioni fidecommissarie.

5o. Nei fidecommissi di qualunque specie o rimasti in vigore, o da istituirsi in appresso, qualora siano fondati da un' *ascendente*, non si pagherà la tassa nel caso, in cui la successione attuale passi direttamente dal possessore nel di lui figlio, o in mancanza di questo nel di lui nepote, o in difetto di ambidue nel pro-nepote. Nel caso poi, che la successione attuale in mancanza di prole del possessore si devolva a collaterali del medesimo, o ad estranei, si dovrà sempre pagare il dazio, computando nel regolarlo i gradi di congiunzione, relativamente alla persona dell'erede gravato, o sia del possessore, e non mai relativamente a quella del gravante, o sia del testatore; e ciò, sebbene per altri effetti legali la computazione si dovesse fare diversamente.

Digitized by Google

51. Nelle disposizioni fatte in favore di più *coeredi* o di più *collegatarj*, *o condonatarj* che siano realmente, e verbalmente congiunti, o disgiunti, sempre la tassa dovrà regolarsi nella porzione di ciascuno, secondo il grado, in cui egli troverassi congiunto o al testatore, o a quello, a cui dovrassi succedere, e per morte di uno facendosi luogo all'altro nella porzione del defonto, dovrà del pari pagarsi la corrispondente tassa, senza attendere i diritti di *accrescere* o di *non decrescere*.

Come si paghi tra coeredi, o legatarj, o condonatarj.

52. Nelle prestazioni vitalizie sopra una, o sopra più teste stabilite con atto di liberalità, o tra vivi, o per causa di morte, la valutazione del capitale sarà formata nella stessa maniera, che si è di sopra prescritta per gli atti di questa natura.

Come si regoli nei vitalizj.

53. Lo stesso avrà luogo nei legati, o altre prestazioni perpetue a titolo lucrativo il di cui capitale sarà egualmente valutato nelle maniere di già prescritte.

Norma per le prestazioni perpetue lucrative.

54. Nelle disposizioni universali o tra vivi, o per causa di morte, alle quali sia chiamato uno nella proprietà, ed un altro nell'usufrutto, per evitare la moltiplicità delle operazioni, la tassa si percepirà immediatamente sull'intero patrimonio, su cui cade la disposizione, regolandola secondo il grado di congiunzione dell'erede proprietario; giac-

Nelle disposizioni universali, ove è diverso l'usufruttuario dal proprietario, la tassa si paga sull'intero patrimonio.

Digitized by Google

che in questa guisa si rende comune anche all' usufruttuario durante la sua vita.

Se per altro il donante si riserva l' usufrutto a vita, la tassa sull' asse patrimoniale si pagherà per una sola metà dal donatario.

Regola per l' usufrutto particolare.

55. Nelle lascite, o altre disposizioni riguardanti l' usufrutto particolare, la valutazione del capitale, per esigerne la tassa prescritta nel presente capitolo, si farà con gli stessi metodi, che sono stati stabiliti di sopra.

Per l' uso, abitazione, o simili comodità.

56. Nelle disposizioni di liberalità, in virtù delle quali si diferisce l' uso, l' abbitazione, o altra simile comodità, non si dovrà pagare cosa alcuna da quello, a cui favore è fatta tale disposizione; bensì l'erede dovrà pagare l' intiera tassa ereditaria, anche per i capitali soggetti a questa servitù, senza fare alcuna detrazione.

Per le disposizioni gratuite di valore incerto.

57. Si procederà del pari con i metodi stabiliti per valutare gli effetti, o mobili, o immobili non contenenti espressioni di valore, de' quali sarà disposto a titolo gratuito per mezzo della valutazione estimatoria, e colla riserva della perizia.

Per i legati condizionali, o dopo un tempo.

58. I legati lasciati sotto *condizione*, o pagabili dopo un *certo tempo*, dovranno essere immediatamente soggetti alla tassa, senza aspettare la purificazione della condizione, o l' arrivo del tempo, e questa tassa si pagherà dall'erede, il quale nel mo-

Digitized by Google

mento della consegna del legato la riterrà al legatario.

Parimente nei legati *litigiosi* la tassa per l'intiero si pagherà dall'erede, il quale la riterrà al legatario nel caso, che questi ottenga la vittoria; e vicendevolmente, se la vittoria si conseguirà dall'erede, potrà questi in tal caso ripettere quella porzione di tassa, che per ragione del legato avesse pagata di più di quello, che importasse la sua tassa ereditaria.

Si osserverà lo stesso nelle lascite, che saranno a carico dell'*erede anomalo*, o sia del donatario universale.

59. Le rinuncie, che si faranno dalle persone dell'uno, e dell'altro sesso per ingresso nella Religione si dovranno considerare come altrettanti modi di deferire la successione, e perciò saranno soggette a questa tassa, ed alle stesse regole, e metodi di percezione.

Per le rinunzie nell'ingresso agli ordini Religiosi.

60. Nel caso, che il Regolare non faccia rinunzia prima della professione, cosicchè al medesimo succeda la Religione, sarà obbligo de'Superiori Regolari di denunziare a suo tempo la seguita morte del Religioso, e dare le esatte assegne degli effetti, nei quali per la persona del medesimo sarà succeduta la Religione, con pagarne la tassa alla ragione dell'*otto per cento*.

La tassa è dovuta quando muore il regolare, che non ha rinunciato.

Digitized by Google

Nel caso che sopravvenga qualche altro lascito, si deve denunciare, e pagare la tassa.

61. Se poi nel progresso qualunque donatario, o renunciatario universale, a qualunque Corpo regolare, per i diritti trasfusi respettivamente in lui dal donante, rinunciante, o Regolare professo, ed in rapresentanza della di lui persona acquisterà qualsivoglia eredità, legato, o altra successione, dovrà darne la denuncia, e pagarne la tassa, qualunque sia la causa, dalla quale derivi il diritto di succedere.

Regole per gli atti qualificati col titolo di donazione.

62. Tutti gli atti qualificati col titolo di *donazione* sono soggetti alla presente tassa, sebbene importino reciprocità, assunzione di qualche peso, o espressione di rimunerazione; come pure alla presente tassa sono soggetti gli atti, che sebbene non qualificati espressamente col titolo di donazione, in realtà però contengono un atto di liberalità o nella totalità, o nella parte, che superi la metà di quella, in cui l'atto contiene una vera correspettività.

Non si potranno pagare i legati senza il previo registro, e pagamento della tassa.

63. Gli eredi, i fiduciarj, e gli esecutori testamentarj non potranno procedere alla tradizione, o al pagamento dei legati soggetti alla tassa, se non verrà giustificato di essere stata eseguita la formalità, e pagato il diritto della Archiviazione.

Termine e modo di assegnare l'eredità.

64. Dentro il termine di *quattro mesi* dal giorno della morte del Testatore, l'erede testato, o intestato dovrà dare l'assegna di

Digitized by Google

tutti gli effetti ereditarj conosciuti, eccettuati quelli, che sono stati esentati nell'art. 207 del Moto Proprio.

Questa assegna sarà data, o mediante la esibizione dell'inventario legale, il quale riceverà la formalità dell'archiviazione col pagamento del diritto fisso, e servirà poi di base al regolamento della tassa, qualora la eredità venga adita col beneficio della legge; o mediante una nota distinta dei capitali, ed effetti ereditarj soggetti alla tassa, e dei debiti detraibili dell'asse ereditario.

Tanto all'inventario, quanto alla notula giurata dovrà aggiungersi il valore dei singoli oggetti dedotti dal prezzo di stima, quando questa esista, oppure dalla dichiarazione estimativa dell'erede, riservata sempre all'Amministrazione la facoltà di procedere alla verificazione dei valori stimati, o dichiarati per mezzo di Periti da sceglierſi nelle forme di sopra indicate.

Pene ai trasgressori.

65. Gli eredi, ed altri, che scientemente, e con dolo avranno occultato effetti ereditarj soggetti alla tassa, oltre il pagamento della tassa tripla su tali oggetti, potranno anche essere, a diligenza degl'Impiegati nell'Amministrazione, ai quali incombe l'adempimento della formalità dell'archiviazione e la esigenza della tassa, tradotti in

Digitized by Google

giudizio criminale per essere puniti, come fraudatori dei diritti fiscali.

Scoprendosi altri beni, non occultati con frode, si deve la sola tassa.

66. Venendosi a scuoprire effetti ereditarj tassabili, i quali fossero rimasti occulti senza dolo, e senza frode, si dovrà su di essi corrispondere la tassa supplementare.

Pesi da detrarsi dall'eredità.

67. Si detrarranno dall'asse patrimoniale, i debiti, che lo gravano, purchè per altro siano *certi*, *puri*, e *liquidi*, o da potersi liquidare. I debiti eventuali, incerti, e non liquidabili non potranno aversi a calcolo per diminuire il pagamento della tassa. Potrà solo l'erede nell'atto di tal pagamento riservarsene la ripetizione per il caso, in cui il debito venisse a verificarsi, e respettivamente a purificarsi, e liquidarsi, onde egli ne venisse giuridicamente astretto al pagamento.

Regole e tassa per le disposizioni fiduciarie.

68. Nelle disposizioni fiduciarie dovrà l'erede, a cui è commessa la fiducia, esibire l'inventario, o la notula dell'asse nelle forme di sopra prescritte, e pagare la tassa dell'*otto per cento*, qualora o sia stato esentato dall'obbligo di palesare la fiducia, o il tempo, in cui è obbligato a palesarla, passi i quattro mesi computabili dalla morte del testatore. In quelle parti per altro, nelle quali avrà palesato la fiducia dentro questo termine, la tassa sarà dovuta secondo le proporzioni fissate nell'art. 46 in ragione della congiunzione.

Digitized by Google

69. Dovranno dai Notari darsi le copie dei testamenti, codicilli, ed altri atti di ultima volontà per depositarli negli Archivj dell' Amministrazione nella stessa guisa, che è prescritto per tutti gli atti, nei quali ha luogo questa misura tutelare.

I Notari dieno le copie degli atti di ultima volontà all'Amministraz.

70. Nelle eredità, che rimarranno *giacenti*, sarà a carico del curatore, che dovrà deputarsi per le medesime, la essecuzione di tutte le formalità prescritte all' erede.

Regola per le eredità giacenti.

71. Non potranno farsi divisioni fra coeredi, nè assegne di fondi, o effetti ereditarj o procedersi ad alcun altro atto, se non saranno prima adempite dentro il termine prefisso le formalità di sopra descrtte. Niun Notaro potrà rogarsi di tali atti, e saranno nulli quelli, che fossero fatti privatamente.

Non si potranno fare divisioni, o assegni di oggetti ereditarj senza le previe formalità e pagamento di tassa

72. Non si potrà agire in giudizio in forza di qualunque disposizione testamentaria, se non che facendo costare dell' adempimento delle formalità, e del pagamento della tassa con il conveniente certificato del Preposto dell' Amministrazione.

Neppure agire in giudizio.

73. Per facilitare all' Amministrazione l'adempimento delle sue incombenze; i Parochi di tutti i luoghi dello Stato Ecclesiastico dovranno alla fine di ciascun mese dare una nota di tutte le persone *sui juris* dell' uno, e dell' altro sesso, morte nella loro Parocchia, specificando il nome, la

I Parochi sono incaricati di dare le notizie opportune.

Digitized by Google

condizione, l'abitazione, e la professione del defunto.

La Santità Sua incarica specialmente gli Ordinarj d'invigilare su i Parochi di città, e di campagna, acciò adempiano esattamente questo incarico.

I Notari debbono tenere un registro a parte degli atti di ultima volontà.

74. I Notari dovranno tenere un registro a parte, in cui sieno per ordine cronologico notati i testamenti, codicilli, ed altri atti di ultima volontà tanto riguardo alla consegna, quanto riguardo all'apertura, per esibirli alla fine di ciascun mese ai Preposti dell' Amministrazione dei respettivi Distretti.

I Preposti dell'Amministrazione debbono usare tutte le diligenze.

75. I Preposti useranno tutte le diligenze per procurare appresso queste nozioni, ed altre, che potranno acquistare, che i diritti, ed interessi dell'Amministrazione siano posti in salvo, incaricandosi di promovere tutti gli atti conservatorj, ed esecutorj conducenti a quest' oggetto.

CAPITOLO VI.

Dei tempi, e dei luoghi destinati ad eseguire la formalità dell' arhiviazione, ed il pagamento della tassa.

Termini di rigore per registrare gli atti pubblici.

76. I termini di *rigore* per fare registrare gli atti pubblici sono:

Di *cinque giorni* per gli atti di Cursori, Balivi, ed altri Messi, o Nunzj pubblici,

Digitized by Google

Di *dieci giorni* per gli atti dei Notari, che risiedono nella città, in cui esiste l' Officio della Registrazione,

Di *quindici giorni* per quei Notari, che sono di residenza in un luogo, ove non esiste un tale Officio,

Di *venti giorni* per gli atti giudiziarj sottoposti al registro sull'originale, e per quelli, de' quali non rimane l'originale in mano dell' Attuario, o Cancelliere.

Di *venti giorni* per gli atti delle Comunità soggetti alla registrazione.

Per i testamenti, ed altri atti di ultima volontà si osserveranno le regole prescritte nel capitolo precedente.

77. Tutti gli atti privati, o altri di sopra non nominati non saranno soggetti al registro da farsi dentro il termine di rigore. Non potrà però farsene uso alcuno nè presso i Notari, nè in giudizio, nè avanti qualsivoglia Autorità, se prima non siano stati registrati.

Quando debbano registrarsi gli atti privati.

Potranno solo gli atti privati essere richiamati in un inventario senza, che siano stati registrati.

78. Se l' ultimo giorno del termine, come sopra accordato, cade in giorno festivo, non sarà contato.

L'ultimo giorno se è festivo, non è computato nel termine.

79. I Notari, ed Attuarj non potranno fare registrare i loro atti, se non agli Officj, nel Distretto dei quali essi risiedono.

I Notari, ed Attuarj debbono far registrare nel Distretto.

Digitized by Google

Regole per i Cursori.

80. Li Cursori, e chiunque altro ha facoltà di fare atti di citazione, faranno registrare nell'Officio di loro residenza, o in quello del luogo, ove li avranno fatti.

Per i Cancellieri, e Segretarj.

81. I Cancellieri, e Segretarj delle Comunità faranno registrare gli atti sottoposti al registro all'Officio, nel di cui distretto esercitano le loro funzioni.

Gli atti privati, ed esteri possono registrarsi ovunque.

82. Gli atti per scrittura privata, e quelli stipolati in paese estero, che debbono essere considerati sempre per atti privati, potranno essere registrati in qualunque Officio indistintamente.

CAPITOLO VII.

Delle multe per le contravvenzioni.

Pene agli officiali pubblici in caso di trasgressione.

83. I Notari, gli Attuarj, i Cancellieri, Cursori, ed altri officiali pubblici, che non avranno fatto registrare i loro atti nelle forme, e nei termini a loro prescritti, pagheranno personalmente, oltre la tassa una multa per ciascuna contravvenzione di *scudi cinque* per tutti gli atti portanti diritto fisso, e per quelli della classe proporzionale, la tassa de' quali non eccederà la detta somma: per gli altri poi, che portassero una tassa maggiore, pagheranno a titolo di multa una metà di più della tassa. Il medesimo

Digitized by Google

sarà per i Segretarj delle Comunità. I Notari, che non avranno esibite le copie, alle quali sono obbligate per l'Archiviazione, soggiaceranno alla stessa multa di scudi 5 per ogni contravvenzione.

84. Ogni dichiarazione di buona fede fatta con firma privata, che avesse per iscopo una collusione, o sia un aumento del prezzo stipolato in un atto pubblico, o in un atto per scrittura privata precedentemente registrato, sarà di pieno dirittto nálla, e di niun valore, e neppure potrà in avvenire essere munita della formalità della registrazione, o archiviazione.

Non avranno effetto gli atti collusivi.

Si eccettua solo il caso, in cui fosse stata munita di questa formalità contemporaneamente all'atto o scrittura principale.

85. Niun Notaro, Cancelliere, Cursore, o altro officiale potrà legalizzare, e far transunto, nè rilasciare copia, o spedizione di verun documento sottoposto al diritto di archiviazione, nè fare alcun atto in conseguenza di esso prima che sia stato registrato, abbenchè il termine per il registro non fosse spirato, sotto pena di *scudi dieci* di multa, oltre il pagamento della tassa.

Pene agli officiali pubblici, che dassero copia di atti tuttora da registrarsi.

86. È egualmente proibito ai Notari, e Cancellieri sotto pena di *scudi dieci* di rilasciare alle Parti, o ad altri interessati anche per semplice nota, o estratto, i decreti, o

Continuazione del medesimo oggetto.

Digitized by Google

atti soggetti al diritto di archiviazione sulle spedizioni, senza averle fatte registrare.

Pene agli officiali, che ricevessero o dassero copia di atti esteri non registrati nello Stato.

87. Niun Notaro, Cursore, o altro officiale pubblico potrà fare, o stendere un atto in virtù di una scrittura privata o stipolata in paese estero, riceverla in deposito, o rilasciarne estrato, copia, o spedizione, se non è stata prima registrata, sotto pena di *scudi dieci*, e di rendersi responsabile personalmente della tassa.

Pene ai Cancellieri, che ricevessero atti non registrati.

88. Sotto la medesima pena è proibito a qualsivoglia Notaro, Cancelliere ec. di ricevere in deposito verun documento senza rogar l'atto del deposito stesso.

Si deve far sempre menzione dell'eseguito registro.

89 In conseguenza delle soprà espresse proibizioni sarà fatta menzione in tutte le spedizioni degli atti pubblici, civili, o giudiziarj, che debbono essere registrati sull'originale, del pagamento della tassa, mediante la trascrizione letterale, ed intiera quietanza della tassa medesima. Egualmente negli atti originali, che si faranno in virtù di scritture private, dovrà riportarsi la menzione del registro, che esiste sulla medesima scrittura privata.

Come i Cancellieri debbano regolarsi nelle ulteriori spedizioni.

90. I Cancellieri, ed Attuarj ancora sulle seconde, e susseguenti spedizini, che rilasceranno degli atti, e sentenze sottoposte al diritto proporzionale, ma che non sono state nel caso di essere registrate sull'originale,

Digitized by Google

faranno menzione della quietanza della tassa pagata sulla prima spedizione, come anche dovranno egualmente notare sull'atto originale ciascuna spedizione rilasciata, la data del registro, e la tassa pagata.

Pene per ogni mancanza.

91. Ogni mancanza a queste disposizioni sarà punita con la multa di *scudi due*.

I Giudici non pronunzieranno sopra atti non registrati.

92. I Giudici, ed Arbitri, non potranno pronunziare sentenza sopra atti non registrati.

Repertorj da tenersi dai Notari, Cancellieri, Cursori, e Segretarj comunitativi.

93. I Notari, Attuarj, Cancellieri, Cursori, e Segretarj cumunitativi terranno i registri in forma di repertorj a colonna, su i quali scriveranno giorno per giorno, senza alcuno spazio, nè interlinee per ordine di numeri, cioè;

I Notari in un repertorio gli atti, e contratti, che rogheranno, compresi ancora quelli, de'quali non resta l'originale nell'Officio;

Gli Attuarj, e Cancellieri dei Tribunali in un repertorio simile le sentenze, i decreti definitivi, che saranno stati pronunziati, le ripudie, ed accettazioni che saranno state interposte, i mandati, gl'istromenti di decreto, ed altri atti simili, che saranno stati emessi, e spediti;

I Cursori, Balivi, ed altri simili officiali dovranno tenere un repertorio di tutti gli atti di loro pertinenza soggetti all'archiviazione;

I Segretarj comunitativi un repertorio di

Digitized by Google

tutti gli atti che debbono essere registrati sull'originale.

In caso di contravvenzione, e per ogni omissione i Notarj, Attuarj, Cancellieri ec., pagheranno *scudi due*, li Cursori *scudo uno*.

Forma di tali repertorj.

94. Ogni articolo del repertorio conterrà 1.° Il numero d'ordine; 2.° la data dell'atto; 3.° la sua natura; 4.° i nomi e cognomi delle Parti, ed il loro domicilio; 5.° la relazione del registro.

Saranno vidimati dai Preposti.

95. Simili repertorj saranno vidimati in ogni carta da un Impiegato dell'Amministrazione.

Dovranno presentarsi ogni trimestre da Notari, e Cancellieri.

96. Ogni trimestre dovranno dai Notarj, Cancellieri e Segretarj presentarsi all'Impiegato destinato all'Amministrazione del loro Distretto gl'indicati repertorj, acciò questo gli esamini, li verifichi con gli atti registrati, e ne faccia in fine la relazione ai Superiori, ove occorra.

In ogni mese dai Cursori.

97. I Cursori, ed altri simili officiali dovranno presentare il loro repertorio ogni mese.

La multa per il ritardo delle presentazioni, delle quali si parla in questo, e nell'articolo precedente, sarà di *scudo uno* per ogni settimana in quanto ai, Notarj, e di *paoli cinque* in quanto ai Cursori, ed altri simili officiali.

Digitized by Google

98. Gl'Impiegati dell' Amministrazione potranno ancora in ogni tempo richiedere, e farsi mostrare li repertorj dai Notari, Cancellieri, e Cursori, come ancora gli atti da assi rogati, meno i testamenti.

Gl' Impiegati dell' Amministr. potranno fare ricerche straordinarie.

99. Li detti impiegati non potranno sotto alcun pretesto ritardare la registrazione degli atti, de' quali vien pagata la tassa a seconda delle quote stabilite.

Essi non potranno ritardare la registrazione degli atti pagati.

Potranno però in caso, che l'atto, che viene a registrarsi, loro dia delle indicazioni utili, farsene copia certificata, o ritenerlo per 24 ore.

100. La quietanza della tassa sarà posta sull'atto registrato con la relazione in tutte lettere della data, del valore, del foglio, del numero, sotto cui si è registrato, e della somma percetta. Se l'atto ha dato luogo a diverse percezioni, dovrà sommariamente indicarsi nella quietanza l'ammontare della tassa di ciascun di esse. Ogni omissione di tal fatta sarà punita con l'emenda di *scudi due.*

Come debba farsi la quietanza della tessa.

101. Gl'Impiegati nella Registrazione non potranno dare estratto dei loro registri, se non che a richiesta delle Parti interessate, ovvero con ordine di un Giudice, o di Monsignor Tesoriere.

Gl' Impiegati non daranno estratto de' registri senza ordine superiore.

102. Niuna Autorità pubblica, nè gli Amministratori della Registrazione potranno con-

Il solo Monsig. Tesoriere potrà

Digitized by Google

condonare, o diminuire la tassa.

donare, o accordare moderazione alcuna sulle tasse stabilite, quale facoltà resta unicamente riservata a Monsignor Tesoriere Generale.

CAPITOLO VIII.

Delle procedure dei giudizj, e delle prescrizioni.

Monsig. Tesoriere potrà risolvere le questioni stragiudiziali sulle tasse.

103. La soluzione delle difficoltà, che potranno insorgere relatimente alla riscossione delle tasse, prima che ne venga promossa istanza giudiziale, appartiene a Monsignor Tesoriere Generale.

Non acquietandosi le Parti, potrà la Camera decidere sommariamente.

104. Nel caso, che le Parti non si acquietino al sentimento, o decisione di Monsignor Tesoriere, potranno intentare il giudizio avanti al Tribunale della Camera, da cui si procederà sommariamente, ed economicamente, e la questione resterà definitivamente decisa con la prima risoluzione senza appello.

Per le tasse non questionabili si procederà alla maniera fiscale.

105. Per la riscossione delle tasse di registro liquidate, e sulle quali non può esservi questione, si procederà come per l'esigenza degli altri proventi fiscali, premesso dal Preposto un intimo alle Parti debitrici con un termine di otto giorni al pagamento della tassa, e della multa, se ha luogo, senza che la essecuzione possa essere ritardata con veruna inibizione.

Digitized by Google

106. Ogni tassa regolarmente percetta a forma della presente non dovrà, nè potrà essere restituita, sieno qualunque gli eventi ulteriori, fuori dei casi contemplati nei presenti regolamenti.

La tassa regolarmente percetta non si restituisce, se non ne' casi eccettuati.

107. La prescrizione per la domanda delle tasse non pagate sarà di un anno, contando dal giorno del registro, se si tratta di una tassa non riscossa sopra qualche disposizione particolare di un atto, ovvero se si tratta di un supplemento di tassa dovuta a causa di minor valuta espressa in qualche dichiarazione e verificata maggiore per mezzo di perizia.

Quando abbia luogo la prescrizione circa le tasse.

Il medesimo termine è accordato alle Parti per le domande di restituzione di tassa.

108. Le prescrizioni indicate saranno sospese, se vi è interpellazione giudiziale fatta prima dello spirare del termine, ma se gli atti giudiziali restano interrotti per il corso di un anno, sarà la prescrizione irrevocabilmente acquistata.

Come s' interrompa la prescrizione.

Digitized by Google

CAPITOLO IX.

Disposizioni preambole per l'Amministrazione.

La tassa anderà in Amministrazione sotto gli ordini di M. Tesoriere.

109. La tassa dell'Archiviazione anderà in Amministrazione. L'Amministrazione sarà sotto a sorveglianza, ed ordini immediati di Monsig. Tesoriere, salvo il disposto nell'art. 3 riguardo a Monsignor Prefetto degli Archivj.

Vi saranno Amministratori, ed Ispettori.

110. Vi saranno tre Amministratori, ovvero un Amministratore con due Ispettori generali, che risiederanno in Roma, a' quali resterà confidata l'Amministrazione generale.

Sarà fissato da Monsig. Tesoriere un numero d'Impiegati.

111. Sarà fissato da Monsignor Tesoriere il numero d'Impiegati necessario al disimpegno dell'azienda, quali saranno direttamente pagati dal Governo.

L'Amministr. rivederà i conti subalterni.

112. L'Amministrazione rivederà, e liquiderà tutti i conti degl'Impiegati subalterni.

Conti da darsi in Computisteria camerale.

113. In ogni mese darà in Computisteria camerale il conto degl'introiti del mese precedente distinto per ciascun Officio. Dopo ogni trimestre darà anche il conto del trimestre meglio verificato, e due mesi dopo il termine di ciascun anno esibirà alla Computisteria camerale il suo rendimento di conti generale, esatto, e pienamente dettagliato di tutti gli introiti, e spese dell'anno, munito delle corrispondenti giustificazioni.

Digitized by Google

114. Ogni assoluzione, restituzione, o diminuzione di tassa dovrà essere accordata da Monsignor Tesoriere generale sul rapporto dell' Amministratore.

Le assoluzioni, restituzioni o diminuzioni delle tasse dovranno essere accordate da M. T. sul rapporto dell'Amm.

115. Vi saranno due, o tre altri officj generali nelle Provincie, che avranno per capo un Direttore, il quale corrisponderà con i subalterni Impiegati, darà ai medesimi le istruzioni convenienti, e comunicherà loro gli ordini, che riceverà dall'Amministrazione generale, veglierà sulla loro condotta, e ritirerà dai medesimi i conti mensuali, e trimestrali.

Vi saranno altri Officj generali nelle Provincie.

116. Uno degli Ispettori generali farà in Roma per un determinato Distretto le funzioni di Direttore particolare.

In Roma uno degli Ispettori gen. farà le funzioni di Direttore particolare.

117. Questi Direttori daranno ogni mese all' Amministrazione generale lo Stato degli introiti e spese degli Officj posti sotto la loro sorveglianza, ed ogni tre mesi un simile stato appurato, e verificato degli Impiegati qui appresso destinati, accompagnandolo coi corrispondenti documenti.

I Direttori debbono dare lo stato degli introiti all'Amministrazione generale.

118. L' Amministratore, o Amministratori generali, ed ogni Direttore parimente generale avrà alcuni Ispettori, e sotto-Ispettori, che dovranno essere continuamente in giro per visitare ciascun Officio di Registrazione, o Archiviazione, riconoscere sulla faccia del luogo lo stato dei medesimi Officj istruire

Vi saranno Ispettori per istruire e verificare.

Digitized by Google

l'Impiegati locali, verificare ed esaminare la loro gestione.

Rendiconto trimestrale di ogni Officio.

119. Alla fine di ogni trimestre poi formeranno l'esatto rendiconto di ogni Officio, che sorvegliano, e l'invieranno al Direttore.

Officj e Prepposti per ogni distretto.

120. Per ogni Distretto da determinarsi vi sarà un Officio del registro retto da un Impiegato col nome di Preposto dell' Amministrazione, quale riceverà, ed eseguirà tutte le formalità della registrazione per gli atti giudiziali e civili. In Roma, in Bologna, ed in qualche altro luogo, ove fosse necessario, vi saranno più Officj, o Preposti, fra quali con precisa distinzione saranno distribuiti gli atti da registrarsi, secondo la loro diversa qualità.

I Preposti possono prendere altri, che operino a loro conto.

121. I Preposti suddetti sono in libertà di prendere dei Cooperatori a loro piacimento, e per loro conto, e dovranno pagarli del proprio.

Provvisione dei Preposti.

122. La provvisione di questi Preposti resta fissata sugli incassi in ragione del quarto per cento, ma non potrà essere in niun caso minore di scudi 240 all'anno.

Regole per le spese.

123. Le stampe, e i registri necessarj per la registrazione degli atti verranno somministrati dall' Amministrazione generale. Le spese di porti di lettere, e trasporti saranno abbonate. Tutte le altre spese saranno a carico dei Preposti.

Digitized by Google

Registri, che debbono tenere i Preposti.

124. Dovranno questi Preposti tenere i registri per le sospensioni scoperte di tasse non pagate, istanze giudiziali, stime, perizie, corrispondenza con gl' Impiegati superiori, e per trascrivere le istruzioni, che loro verranno trasmesse.

Termine, in cui debbono trasmettere le somme incassate.

125. Dovranno fare il deposito, o la trasmissione delle somme incassate ogni quindici giorni, e prima, qualora avessero sc. 500 in cassa.

Cauzione da darsi dai Preposti, ed Ispettori.

126. Si dovrà prestare dai detti Preposti, ed Ispettori una cauzione proporzionata agl' introiti, ed all' estensione dell' officio, e delle incombenze, che sono loro affidate, onde resti garantita ogni loro mancanza, dolo, e malversazione di somme.

Le ulteriori disposizioni dell'interna Amministrazione si daranno da M. Tesoriere.

127. Tutte le ulteriori necessarie disposizioni dell' interna Amministrazione si daranno da Monsignor Tesoriere Generale per mezzo dell' amministrazione generale.

Digitized by Google

CAPITOLO X.

Disposizioni generali.

Come sia da regolarsi nel dubbio delle classificazioni degli atti.

128. Nascendo dubbio sulla natura di qualche atto per conoscere, in quale delle classi enumerate nei presenti regolamenti sia compreso, dovrà riferirsi a quella, cui più prossimamente si avvicina, e quando anche su di ciò nasca questione, apparterrà a Monsig. Tesoriere Generale il dare la sua definizione, a norma della quale si procederà nell' eseguire la formalità, ed esigere la tassa, riservato solo alla Parte, che si credesse gravata, il ricorso al Tribunale, qualora l' oggetto della questione superi la somma di scudi cinquanta.

Le disposizioni legislative del Moto Proprio non vengono alterate dal presente Regolam.

129. Le disposizioni legislative espresse nel Moto Proprio in tutto ciò, che riguarda la Registrazione, non vengono punto alterate coi presenti regolamenti.

Le multe prescritte non escludono le inquisizioni Criminali secondo i casi.

130. Le multe prescritte non escludono le inquisizioni criminali, quando abbiano luogo per altre circostanze, e contro qualunque persona, compresi gl' Impiegati nell'Amministrazione, da cui si commettessero falsificazioni, alterazioni, appropriazioni di danaro, estorsioni, o altro qualunque delitto meritevole di speciale punizione.

Digitized by Google

131. Si pubblicherà da Monsig. Tesoriere la nota degli Officj destinati alla registrazione.

Monsig. Tesoriere pubblicherà la nota degli Officj destinati alla registrazione.

Dato dalla nostra solita Residenza di Monte Citorio li 6 luglio 1816.

LUIGI ERCOLANI TESORIERE GENERALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA

DEL

RIPARTO TERRITORIALE

DELLE

DELEGAZIONI

DELLO

STATO ECCLESIASTICO

PRESCRITTA

All'Articolo 3.° del Titolo I.

Digitized by Google

Digitized by Google

CLASSIFICAZIONE DELLE DELEGAZIONI
CON LI RESPETTIVI GOVERNI DISTRETTUALI

Provincie	*Delegazioni*	*Classe delle Delegazioni*	*Governi Distrettuali*
MARITTIMA E CAMPAGNA	FROSINONE	II	Frosinone Terracina Anagni Ponte Corvo
SABINA	RIETI	III	Rieti Poggio Mirteto
PATRIMONIO	VITERBO	II	Viterbo Orvieto
	CIVITAVECCHIA	III	. . . . .
UMBRIA	PERUGIA	II	Perugia Città di Castello Foligno Todi
	SPOLETO	II	Spoleto Norcia Terni
CAMERINO	CAMERINO	III	. . . . .
MARCA	MACERATA	II	Macerata S. Severino Fabriano Loreto
	FERMO	II	. . . . .
	ASCOLI	III	Ascoli Montalto
	ANCONA	II	Ancona Jesi Osimo

Digitized by Google

Provincie	*Delegazioni*	*Classe delle Delegazioni*	*Governi Distrettuali*
URBINO	URBINO E PESARO	I	Urbino Pesaro Fano Senigalia Gubbio
ROMAGNA	RAVENNA	I	Ravenna Imola Faenza
	FORLÌ	I	Forlì Cesena Rimino
BOLOGNA	BOLOGNA	I	. . . . .
FERRARA	FERRARA	I	. . . . .
BENEVENTO	BENEVENTO	III	. . . . .

Nota. Il Distretto di Roma è composto de' Luoghi suburbani, e de' Governi di Tivoli e Subiaco.

Digitized by Google

AVVERTIMENTI.

1. Tutte le Comunità appodiate dipendono da quelle, che rimangono notate al di sopra nella prima Colonna.
2. L'estensione de' Territorj delle Comunità è quella stessa, che a ciascheduna fu assegnata nella formazione de' respettivi Catastri.
3. Nelle Comunità Baronali non ha avuto luogo per ora alcuna appodiazione.
4. Le popolazioni de' singoli Luoghi sono desunte dagli ultimi Stati legali, che si conservavano ne' pubblici Dicasterj.

Digitized by Google

Digitized by Google

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
ROMA. CO' LUOGHI SUBARBANI		
Roma *coll'Agro Rom.*	*Isola Farnese*	132087
Albano		4185
Castel nuovo di Porto		867
Frascati		4203
Nettuno		1186
Rocca Priora		1216
Luoghi Baronali		
Anguillara		658
Ardia		176
Ariccia		1234
Bracciano		1476
Calcata		374
Campagnano		1153
Ceri		197
Cerveteri		117
Cesano		324
Civita Lavinia		799
Civitella S. Paolo		582
Colonna		304
Fiano		494
Filacciano		445
Formello		510
Galera		90
Genzano		3102
Leprignano		754
Maglian Pecorareccio.		255
Manziana		986
Marino		3584
Mazzano		307

Digitized by Google

DISTRETTO DI ROMA

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Monte Compatri		1638
Monte Porzio		996
Monterosi		405
Morlupo		950
Nazzano		550
Nemi		755
Ortolo		953
Ponzano		710
Riano		346
Rignano		634
Rocca di Papa		1855
S. Oreste		1051
Scrofano		538
Stabbia		669
Torrita		312
Trevignano		586
Governo del Prefetto de' Palazzi Apostolici		
Castel Gandolfo		697
GOVERNO DISTRETTUALE DI TIVOLI		
Tivoli		5784
Saracinesco		526
Luoghi Baronali		
Anticoli Corrado		1183
Arsoli		1297
Cantalupo Bardella		691
Capranica		940
Casape		532
Castel Madama		1784
Castel S. Pietro		505

Digitized by Google

DISTRETTO DI ROMA

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Cave		1988
Ciciliano		1000
Civitella		427
Gallicano		941
Genazzano		2336
Guadagnolo		223
Licenza		673
Monticelli		1371
Olevano		2380
Palestrina		3530
Paliano		3042
Percile		861
Pisciano		1116
Poli		1185
Riofreddo		933
Rocca di Cave		521
Rocca Giovane		280
Roviano		629
Sambuci		450
S. Angelo		362
S. Gregorio		950
S. Polo		1270
S. Vito		1687
Scarpa		845
Serrone		1523
Vallinfreda		803
Vicovaro		1129
Vivaro		820
Zagarolo		2921

Digitized by Google

DISTRETTO DI ROMA

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
GOVERNO DISTRETTUALE DI SUBIACO		
Subiaco . . .	. . . .	4783
Affile . . .	. . . .	1382
	Ponza . . .	994
Canterano . . .	. . . .	671
	Rocca S. Stefano .	811
Cervara . . .	. . . .	1221
	Camerata . .	782
Civitella . . .	. . . .	1263
	Rojate . . .	776
Gerano . . .	. . . .	1173
	Cerreto . . .	695
Marano . . .	. . . .	1065
	Agosta . . .	898
Rocca Canterano .	*Rocca di mezzo* .	1540
Trevi . . .	. . . .	1590
	Jenne . . .	1065
	Totale N.	245459

Digitized by Google

PROVINCIA DI MARITTIMA E CAMPAGNA — *DELEGAZIONE DI FROSINONE*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
GOVERNO DISTRETTUALE DI FROSINONE		
Frosinone		6014
Alatri		8688
Bauco		3554
Ceprano		2539
Ferentino		6779
Fumone		1153
Guarcino		2345
Monte S. Giovanni	*Colli*	4362
	Strangolagalli	931
Torrice		2016
Veroli		8087
Luoghi Baronali		
Arnara		1213
Castro		2005
Ceccano		4656
Collepardo		724
Falvaterra		1028
Giuliano		1654
Patrica		2128
Pisterzo		409
Posi		2118
Prossedi		1012
Ripi		2982
S. Lorenzo		2196
S. Stefano.		1005
Supino		2863
Torre		701
Trivigliano		838
Vallecorsa.		2748
Vico		2339

Digitized by Google

PROVINCIA DI MARITTIMA E CAMPAGNA — *DELEGAZIONE DI FROSINONE*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
GOVERNO DISTRETTUALE DI TERRACINA		
Terracina		4073
Piperno		3593
Sezze		5992
S. Felice		838
Luoghi Baronali		
Bassiano		1652
Cisterna	*Ninfa*	1763
Cori		4315
Giuliano		404
Maenza		1549
Norma		1515
Rocca Gorga		1749
Rocca Massima		670
Rocca Secca		650
Sermoneta		2027
Sonnino		2356
GOVERNO DISTRETTUALE DI ANAGNI		
Anagni		5450
Filettino		2458
Luoghi Baronali		
Acuto		1569
Anticoli		1577
Carpineto		2874
Gavignano		1143
Gorga		908
Lugnano		965
Monte Fortino		2472

Digitized by Google

PROVINCIA DI MARITTIMA E CAMPAGNA — *DELEGAZIONE DI FROSINONE*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Montelanico . .	. . . .	1378
Morolo . . .	. . . .	1574
Piglio.	. . . .	2367
Segni	. . . .	3455
Sgurgola . . .	. . . .	1666
Vallepietra. . .	. . . .	592
Valmontone . .	. . . .	2314
GOVERNO DISTRETUALE DI PONTE CORVO		
Ponte Corvo . . .	*S. Olivo* . .	6030
In questa Delegazione si è omesso la Città di VELLETRI per essere di giurisdizione, e Governo del REVERENDISSIMO CARDINALE DECANO . . .		9744
	Totale N.	159769

Digitized by Google

PROVINCIA DI SABINA — DELEGAZIONE DI RIETI

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
GOVERNO DISTRETTUALE DI RIETI		
Contado di Rieti — Rieti	*Moggio*	9271
	Castel franco	498
	Cerchiara	343
	Collebaccaro	355
	Magliano	142
	Poggio Fidone	450
	Poggio Perugino	300
	S. Benedetto	238
	S. Elia	690
	S. Filippo	334
	S. Giovanni	368
Contigliano *ed ann.*		1282
	Gregge	1200
Poggio Bustone		1172
	Morro	752
	Rivodutri e Apuleggia	1055
Labbro		814
Longone		385
	Cenciara	92
	Concerviano	236
	Magnalardo	145
	Offejo	142
	Poggio Vittiano	150
	Porcigliano	272
	Pratojanni	141
	Rocca Raniera	344
	Rocca Vitiana	127
	S. Martino	226
	S. Silvestro	280
	Vaccareccia	228

Digitized by Google

PROVINCIA DI SABINA — DELEGAZIONE DI RIETI

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
	Vallecupola	396
	Varco	362
Monte Leone		681
Monte S. Giovanni		911
	Ornaro	252
LUOGHI BARONALI		
Antuni		130
Astrea		460
Belmonte		819
Castel Vecchio		893
Collalto		424
Collegiove		335
Collepiccolo		414
Marcetelli		410
Nespolo		619
Oliveto		307
Paganico		713
Pietraforte		252
Posticciola		258
Ricatti		302
Ricetto		307
Rocca Sinibalda		779
S. Lorenzo		186
Stipes		218
Torricella		390
GOVERNO DISTRETTUALE DI POGGIO MIRTETO		
Poggio Mirteto		1569
	Bocchignano	321
	Montopoli	546
Aspra		892

Digitized by Google

PROVINCIA DI SABINA — *DELEGAZIONE DI RIETI*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
	Roccantica . .	574
Castelnuovo . .	. . . .	655
	Monte S. Maria .	420
Collevecchio . .	. . . .	475
	Cicignano . .	95
Fara	. . . .	1107
	Toffia . . .	516
Montasola . . .	. . . .	431
	Castiglione . .	152
Monte Buono . .	. . . .	500
	Fianello . . .	146
Poggio S. Lorenzo .	. . . .	450
	Collelungo . .	293
Salisano . . .	*Rocca Baldesca* .	460
	Casaprota . .	250
Scandriglia . .	. . . .	1075
Tarano . . .	. . .	501
	Rocchette . .	242
	S. Polo . . .	235
Torri	. . . .	952
	Selci . . .	702
	Stimigliano . .	363
LUOGHI BARONALI		
Canemorto . . .	. . . .	1255
Cantalupo . . .	. . . .	559
Castel Chiodato . .	. . . .	160
Castel S. Pietro . .	. . . .	210
Catino . . .	. . . .	225
Corese . . .	. . . .	110
Cotanello . . .	. . . .	509

Digitized by Google

PROVINCIA DI SABINA — *DELEGAZIONE DI RIETI*

Comunità di residenza dei Governatori.	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Cretone		121
Foglia		109
Forano		568
Frasso		311
Gavignano		137
Ginestra		402
Magliano		1214
Mentana		508
Mompeo		504
Monte Flavio		921
Monte Libretti		202
Monte Nero		415
Monte Rotondo		2445
Montorio in Valle		262
Montorio Romano		592
Moricone		594
Nerola		367
Palombara		2070
Petescia		956
Poggio Catino		368
Poggio Mojano		825
Poggio Nativo		695
Poggio Sommavilla		83
Ponticelli		302
Pozzaglia		643
Rocchettacce		7
Stazzano		160
Vacone		283
	Totale N.	65734

Digitized by Google

PROVINCIA DEL PATRIMONIO — *DELEGAZIONE DI VITERBO*

	Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
	GOVERNO DISTRETTUALE DI VITERBO		
	Viterbo		12588
	Capranica di Sutri		1795
	Celleno		976
	Civita Castellana		1825
	Latera		1029
	Lugnano di Amelia		1065
	Montefiascone		5288
	Nepi		1461
	Orte	*Bagnolo*	2258
		Bassano in Teverina	605
	Sutri		1499
	Vetralla		3872
Ducato di Castro	Valentano		1798
	Canino		1161
		Arlena	325
		Tessennano	471
	Cellere	*Pianiano*	1034
	Gradoli		1402
	Grotte S. Lorenzo		2078
	Ischia		1671
	Marta		910
		Bisenzo e Capo Monte	802
	Pianzano		1225
Stato di Bonciglione	Ronciglione		3357
	Caprarola		2923
	Canepina		2137
	Castel S. Elia		627
	Corchiano		695
		Borghetto	42
	Fabbrica		1311
	Vallerano		1488

Digitized by Google

PROVINCIA DEL PATRIMONIO — *DELEGAZIONE DI VITERBO*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
LUOGHI BARONALI		
Bagnaja		1388
Barbarano		942
Bassan di Sutri		1442
Bassanello		767
Bomarzo		1084
Carbognano		1107
Castel Cellese		308
Chia		353
Gallese		704
Graffignano		465
Grotte S. Stef. *ed ann.*		972
Mugnano		231
Rocca del Vecce		504
S. Martino		947
S. Michele		435
Sipicciano		222
Soriano		3705
Viano		506
Vignanello		2051
Vitorchiano		1419
GOVERNO DISTRETTUALE DI ORVIETO		
Orvietto *e Ville.*		7882
	Allerona e S. Abbondio	777
	Ficulle	2026
	Lubriano	490
	Porano	352
	Rote Castello.	160
	Sermugnano	216

Digitized by Google

PROVINCIA DEL PATRIMONIO — DELEGAZIONE DI VITERBO

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
	Sugano	461
	Torre Alfina.	360
Acquapendente		2397
Bagnorea		2793
	Castiglione in Teverina	605
Bolseno		1547
Onano		1700
Proceno		1003
S. Lorenzo nuovo		608
LUOGHI BARONALI		
Benano		148
Carnajola		478
Castel di Fiore		280
Castel di Ripa		66
Castel Giorgio		996
Castel Rubello		297
Castel Viscardo		465
Civitella Conti		174
Civitella d'Agliano		1135
Colle longo		318
Corbara		459
Fabro	*S. Pietro Aquaeortus*	619
Monte Gabbione		530
Monte Giove		490
Monte Leone		1268
Monte Rubbiaglio		283
Palazzo Bovarino		372
Parrano		754
Pornello		192
Prodo		278
Ripalvella		399

Digitized by Google

PROVINCIA DEL PATRIMONIO — ***DELEGAZIONE DI VITERBO***

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Sala		177
Salci		504
S. Venanzo		486
S. Vito		281
Titignano		185
Torre SS. Severo e Martirio	*Castelluzzo*	442
Triviniano		358
Viceno		157
	Totale N.	114488

Digitized by Google

PROVINCIA DEL PATRIMONIO — *DELEGAZIONE DI CIVITAVECCHIA*

Comunità di residenza dei Governatori.	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
CIVITAVECCHIA. .	. . . .	7111
Breda	. . . .	1033
	S. Giovanni . .	448
Corneto . . .		3314
Montalto . . .		473
Tolfa . . .	*Rota* . . .	2807
Toscanella . . .	. . . .	3066
LUOGHI BARONALI		
Civitella Cesi . .	. . . .	143
Monte Romano .	. . . .	871
	Totale N.	19226

Digitized by Google

PROVINCIA DELL' UMBRIA — *DEDEGAZIONE DI PERUGIA*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
GOVERNO DISTRETTUALE DI PERUGIA		
Perugia *e Ville* .	. . . .	68511
	Fossato . .	1493
	Fratta . . :	1172
	Sigillo . . .	946
Castiglion del Lago .	. . . .	5876
Città della Pieve .	. . . .	4908
Marsciano. . .	. . . .	1356
Monte Castello . .	. . . .	1218
GOVERNO DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO		
Città di Castello *e Ville*	. . . .	24832
Montone . . .	*Citerna* . . .	1941
	. . . .	1395
GOVERNO DISTRETTUALE DI FOLIGNO		
Foligno *e Ville* .	. . . .	15002
Assisi . . .	. . . .	10918
	Bastia . . .	1249
Bettona. . . .	. . . .	1835
	Collazzone . .	500
	Colle Maggio .	295
Cannara . . .	. . . .	1161
	Castel Buono. .	130
	Limigiano . .	140
Gualdo *di Nocera* .	. . . .	4290
Nocera . . .	. . . .	3362
	Valtopina . .	662
Spello. . . .	. . . .	4209

Digitized by Google

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
	LUOGO BARONALE	
Gualdo Cattaneo .	. . . . .	529
	GOVERNO DSTRETTUALE DI TODI	
Todi *e Contado* .	. . . . .	22093
Massa	. . . . .	1519
	Totale. N.	181542

Digitized by Google

PROVINCIA DELL' UMBRIA — *DELEGAZIONE DI SPOLETO*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
GOVERNO DISTRETTUALE DI SPOLETO		
Ducato di Spoleto — Spoleto e *Ville*	. . . .	14422
	Arezzo e Palazzo.	55
	Campello . .	643
	Caso . . .	158
	Castel S. Felice .	109
	Cerqueto . .	24
	Ceselli . . .	214
	Civitella . . .	146
	Gavelli . . .	97
	Geppa . . .	37
	Grotti . . .	77
	Meggiano e Paterna	236
	Messenano . .	53
	Monte S. Vito . .	66
	Pissignano . . .	90
	Poggio Lavarino .	82
	Postignano . .	132
	S. Anatoglia e Agelli	207
	Scheggino . .	210
	Terzo S. Severo .	139
	Vallo . . .	197
	Villa Paganica. .	242
Castel Ritaldi .	. . . .	524
	Colle del Marchese.	208
	Morcicchia e Moriano	114
Monte Franco .	. . . .	929
	Acqua Palombo .	83
	Appecano . .	85
	Arrone . . .	830
	Bonacquisto . .	264
	Castel di Lago .	277

Digitized by Google

PROVINCIA DELL' UMBRIA — *DELEGAZIONE DI SPOLETO*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Ducato di Spoleto — Sellano		560
	Acera	54
	Agliano	90
	Apagni	134
	Canemoro	220
	Orzano	146
	Ponte	175
	Rocchette e Notorsce	307
	Spina	127
Bevagna		3401
Monte Falco		2971
Trevi		4894
LUOGHI BARONALI.		
Castel S. Giovanni		310
Giano		813
Montecchio		227
Monte Santo *ed annessi*		585
Terzo Mattarella, Terzo Borsino e Terzo Sagrati		1963
GOVERNO DISTRETTUALE DI NORCIA		
Norcia *e Contado*		10516
	Cerreto	742
Arquata		3142
Cascia		4962
Monte Leone		1541
Visso		3731

Digitized by Google

PROVINCIA DELL' UMBRIA — *DELEGAZIONE DI SPOLETO*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
GOVERNO DISTRETTUALE DI TERNI		
Terni *e Contado* .	. . . .	8496
	Papigno . . .	447
Amelia . . .	. . . .	5143
	Porchiano . .	467
Calvi . . .	. . . .	1191
Cesi	*Poggio Azzuano* .	972
	Cisterna e Fiorenzuola	97
	Macerino e Collecampo	228
	Porzano e Ville .	142
	Scoppio . . .	51
Collescipoli . .	. . . .	1371
Narni *e Suburbj.* .	. . . .	3359
	Aguzzo . . .	148
	Borgaria. . .	192
	Capitone. . .	551
	Finocchietto . .	282
	Guadanello . .	569
	Gualdo e S. Urbano	505
	Itieli . . .	524
	Poggio . . .	282
	Schifanoja . .	346
	Stifone ed annessi.	370
	Taizzano . .	240
	Vasciano . .	227
Otricoli . . .	. . . .	704
Predilugo . . .	. . . .	613
Stroncone . . .	. . . .	1907
	Lugnola. . .	210
	Configni. . .	341

Digitized by Google

PROVINCIA DELL' UMBRIA — *DELEGAZIONE DI SPOLETO*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
	LUOGHI BARONALI	
Acquasparta		932
Alviano		497
Attigliano		344
Baschi		572
Castigliano		369
Castagnuola		163
Collestatte		469
Coppe		209
Giove		827
Guardèa		636
Montoro		325
Penna		487
Pescia		251
Poggio di Guardèa		138
Polino		304
Porteria		444
S. Gemine		1332
S. Liberato		86
S. Vito		161
Sismano		331
Sterpeto		202
Torre Orsina		598
	Totale N.	102053

Digitized by Google

PROVINCIA DI CAMERINO — DELEGAZIONE DI CAMERINO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
CAMERINO . .	Contea di Montecchiello, Altino, Arcofiato, Beregnano e S. Luca Camorsciano, Pian di Palente e Rovegliano, Cignano, Fiungo, Gagliano, Mergnano S. Angelo, Mergnano S. Severo, Mergnano S. Pietro, Mecciano, Paganico, Perito, Rocca d'Ajello ed Agnano, S. Erasmo, Nibbiano e Palente, S. Marcello, Tuseggia, Colseverino, Gorgiano e Lancianello	
	Valticchio e Valgenana	7043
	Arnano . . .	53
	Calcina . . .	38
	Capo la pioggia .	136
	Coste fiore . .	88
	Costa S. Severo .	63
	Mistrano . .	79
	Morro e Casale .	241
	Muccia, Coda di Muccia	560
	Ormagnano . .	51
	Raggiano . .	42
	Sabbietta . .	129
	Selvazzano . .	68
	Seppio . . .	234
	Tegge . . .	168
	Torrone . . .	119
	Val S. Martino .	107

Digitized by Google

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
	Varano	125
Campo Rotondo		763
	Cessa Palombo	502
	Vestignano	119
Castel Raimondo		762
	Castel S. Maria	764
	Crispiero	461
Fiastra		877
	Acquacanina	558
	Bolognola	443
	Coliemese	94
	Colpolina	260
	Fiegni	438
Gagliole		965
Pieve Bovigliana		463
	Corvenale	173
	Fior di Monte	605
	Frontillo	127
	Isola	161
	Monastero	112
	Polverina	73
	Rocca Maja	91
	Rocca Mattea	27
	Sentino e Colle di Sentino	508
	S. Maroto	266
Pieve Torina		442
	Antico	260
	Appennino	347
	Capriglia	234
	Casavecchia	50
	Giove	146
	Monte S. Polo	522

Digitized by Google

DUCATO DI CAMERINO — DELEGAZIONE DI CAMERINO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
	Seggiole e Lucciano	134
	Torricchio . .	378
	Valcaldara . .	48
Pioraco . . .	. . . .	607
	Agolla . . .	218
	Fiuminata . .	1021
	Poggio Sorrifa .	393
	Sefro . . .	514
	Sorti . . .	177
S. Anatoglia . .	. . . .	1679
Serra Petrona . .	. . . .	770
	Borgiano . .	401
	Castel S. Venanzo.	382
Serravalle . . .	. . . .	408
	Belcanestro . .	330
	Copogna . .	112
	Dignano . .	224
	Gelagna . .	221
	Massa di Prefoglio.	148
	Prefoglio . .	8
	Rocchetta . .	332
	Val S. Angelo .	368
Valcimarra . .	. . . .	249
	Campolarzo . .	75
	Col di pietra . .	11
	Croce . . .	204
	Montalto . .	280
	Pieve Favera .	192
	Statte e Pozzuolo .	154
	Valdica . .	58
	Totale N.	31136

Digitized by Google

PROVINCIA DELLA MARCA — *DELEGAZIONE DI MACERATA*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
GOVERNO DISTRETTUALE DI MACERATA		
Macerata		15087
Apiro		2649
Appignano		2149
Cingoli		12115
Civita Nuova		6581
Monte Cassiano		3469
Monte Cosaro		2484
Monte dell' Olmo		6274
Monte Granaro		4007
Monte Milone		3960
Monte S. Pietrangeli		2029
Morrovalle		4586
S. Elpidio a mare		7928
S. Giusto		2570
Treja		6969
GOVERNO DISTRETTUALE DI LORETO		
Loreto		7693
Monte Lupone		3125
Monte Santo		5063
Recanati *e Porto*		14220
GOVERNO DISTRETTUALE DI S. SEVERINO		
S. Severino		11731
	Ficano	672
Amandola		4358
Belforte		1510
Caldarola		1374

Digitized by Google

PROVINCIA DELLA MARCA — *DELEGAZIONE DI MACERATA*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Monte Giorgio		3921
Monte S. Martino		1331
Penna S. Giovanni		3036
Sarnano		3434
S. Ginnesio		4782
	Morico	376
	Ripe S. Ginnesio	984
Tolentino		8283
	Calmurano	889
Urbisaglia		1626
GOVERNO DISTRETTUALE DI FABRIANO		
Fabriano *ed annessi.*		17355
	Duomo	396
Matelica		6986
Sassoferrato		6498
	Genga	1154
Serra S. Quirico	*Mergo e Sasso*	3103
	Ratorscio	456
	Totale N.	197313

Digitized by Google

PROVINCIA DELLA MARCA — DELEGAZIONE DI FERMO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
GOVERNO DISTRETTUALE DI FERMO		
Fermo . . .	*Porto S. Giorgio, Monte Verde e Rocca di Monte Varmine* .	19678
	Ponzano . .	733
	Torchiaro . .	415
	Torre di Palme .	991
Acquaviva . .	. . . .	1714
Altidona . . .	. . . .	1199
	Moresco . .	704
Campo Filone . .	. . . .	1210
	Pedaso . . .	406
Carassai . . .	. . . .	990
Castel Clementino .	. . . .	1756
	Belmonte . .	881
Fallerone . . .	. . . .	2710
Francavilla. . .	. . . .	920
	Alteta . . .	441
	Cerreto . . .	346
Grotte a mare . .	. . . .	2485
	Marano. . .	1640
	S. Andrea . .	319
Lapedona . . .	. . . .	1311
Loro	. . . .	3006
Massignano . .	. . . .	1275
Mogliano . . .	. . . .	3504
Monte Appone .	. . . .	1040
	Massa . . .	826
	Monte Vidon Corrado	878
Monte Falcone . .	. . . .	981
	Smerillo . .	733

Digitized by Google

PROVINCIA DELLA MARCA — DELEGAZIONE DI FERMO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
Monte Giberto . .	. . . .	1194
	Moregnano . .	388
Monte Leone . .	. . . .	839
	Monte S. Pietro Morico	535
	S. Elpidio Morico .	370
Monte Ottone . .	. . . .	1464
	Grott' Azzalina .	1082
Monte Ranaldo . .	. . . .	886
	Ortezzano . .	675
Monturano . .	. . . .	1528
Petriolo . . .	. . . .	1936
Petritoli . . .	. . . .	2315
	Collina . . .	399
	Monte Vidon Combatte	389
Rapagnano . .	. . . .	1425
	Magliano . .	887
	Torre S. Patrizio .	835
S. Angelo . . .	. . . .	2222
	Gualdo e Castel Gismondo . . .	1393
S. Benedetto . .	*Monte Aquilino* .	3130
		77089

Digitized by Google

PROVINCIA DELLA MARCA — *DELEGAZIONE DI ASCOLI*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
GOVERNO DISTRETTUALE DI ASCOLI		
Ascoli *e Ville.* .	. . . .	12351
	Castel Trosino .	216
	Monte Adamo, Casalena Morignano, Venagrande e Venapiccola.	848
Acqua Santa . .	*Arli, Arola, Cagnano Falciano, Forcella Lugo Paggese, Rocchetta, S. Pietro d'Arli, Tellaccano, Torre, Piè di Cave, Valle d'Acqua, Vena Martello, Villa S. Mar.*	1848
	Monte Acuto .	621
	Monte Calvo; ossia Farno, Fleno, S. Gregorio, Pretalta, Rocca di Monte Calvo, S. Giovanni e S. Martino. .	1130
	Quinto decimo, Capo di Rivo, Favalanciata, Matera, Morice, Noele, Peracchio e S. Vito.	859
Ancarano . . .	. . . .	950
	Maltignano . .	588
Appignano . .	. . . .	1153
	Castiglione . .	211
	Ripa Berarda .	368
Capradosso . .	. . . .	424
	Castel di Croce .	272
	Monte Moro .	176

Digitized by Google

PROVINCIA DELLA MARCA — *DELEGAZIONE DI ASCOLI*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
	Poggio Canoso .	291
	Polesio . . .	191
	Porchiamo . .	304
Castorano . . .	*Pescoglia* . .	832
	Colli . . .	784
	Lama . . .	1012
Comunanza . .	*Gesso, Castel Fiorito Elice, Gerosa e Quinzano*	1883
	Castel S. Pietro e Tavernelle . .	400
	Palmiano . .	203
	Pizzorullo e Cerqueto	202
	Vindola . .	327
Folignano . . .	*Castel Foilgnano* .	1377
	Lisciano . .	1053
Monte Prandone .	. . . .	1631
Monte S. Polo . .	. . . .	1739
Mozzano . . .	*Funti, Colle, Giustimana e Collina, Pantorano, Taverna e Pedana*	772
	Osoli, Agelli, Pesaturo, Bovecchia, Pescolla Gajco, Meschia e Ronciglioni	496
	Rocca Casaregnana, Marzia, ed annessi	505
	Rocca Regonile, Scalelle, e Pastino .	416
Spinetoli . . .	. . . .	926
	Pagliare . .	457
Venarotta . . .	*Capo di Piano, Casacagnano, Gimigliano. Olibra, Poggio Ansù e Valcenante* .	1320

Digitized by Google

PROVINCIA DELLA MARCA — *DELEGAZIONE DI ASCOLI*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
	Ceretto e Portella.	325
	Monte S. Pietro .	183
	Vallorano e Cipparano	276
GOVERNO DISTRETTUALE DI MONTALTO		
Montalto . . .	. . . .	1274
	Monte di Nove .	798
	Patrignone . .	458
	Porchia . .	710
Castignano . .	. . . .	1830
Cossignano , .	. . . .	1011
Force . . .	. . . .	1661
Monte Fiore . .	. . . .	2009
Monte Fortino . .	. . . .	1921
	Monte Monaco .	1285
Monte Gallo . .	. . . .	1662
Mont' Elpare . .	. . . .	1498
Monte Rubbiano .	. . . .	2352
Offida . . .	. . . .	3296
Ripatransone . .	. . . .	4765
Rotella . . .	. . . .	821
S. Vittoria . .	. . . .	1791
	Totale N.	69058

Digitized by Google

PROVINCIA DELLA MARCA — *DELEGAZIONE DI ANCONA*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
GOVERNO DISTRETTUALE DI ANCONA		
Contado di Ancona — Ancona e *Suburbj*	. . . .	29792
	Monte Sicuro .	1179
	Paterno . .	903
Agugliano . .	. . . .	1354
Camerano . .	. . . .	3271
Falconara . .	. . . .	2121
	Camerata . .	517
Monte S. Vito .	. . . .	3289
	Chiaravalle . .	2152
Offagna . .	. . . .	1912
	Gallignano . .	939
Polverigi . .	. . . .	1917
Sirolo . . .	. . . .	1865
	Umana . .	1050
Monte Masciano. .		3167
GOVERNO DISTRETTUALE DI JESI		
Contado di Jesi — Jesi . . .	*S. Maria Nuova* .	15479
	Mosciano . .	1513
Belvedere . .	. . . .	2116
Castel Planio .	. . . .	1707
	Poggio S. Marcello	1144
	Rosora . . .	1033
Majolati. . .	. . . .	1508
	Poggio Cupo .	384
	Scisciano . .	178
Massaccio . .	. . . .	3525
Monte Carotto .	. . . .	2435
Monte Roberto .	. . . .	1242
	Castel Bellino .	694
	S. Paolo . .	774
Morro . . .	. . . .	2004
S. Marcello . .	. . . .	1631

Digitized by Google

PROVINCIA DELLA MARCA — *DELEGAZIONE DI ANCONA*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Barbara		1219
Corinaldo		5323
Monte Alboddo.		5591
Monte Nuovo		3014
Rocca Contrada		8680
Serra de' Conti		1862
GOVERNO DISTRETTUALE DI OSIMO		
Osimo		11728
Castel Fidardo		4691
Filottrano		7143
Monte Fano		3059
Staffolo		2250
	Totale N.	147355

Digitized by Google

PROVINCIA DI URBINO	DELEGAZIONE DI URBINO E PESARO	
Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
GOVERNO DISTRETTUALE DI URBINO		
Contado di Urbino — URBINO *ed annessi.*	. . . .	11582
	Casa Rotonda .	214
	Coldazzo . .	132
	Fermignano . .	1403
	Fonte Corniale .	390
	Gaifa . . .	359
	Monte Calvo .	573
	Monte Guiduccio .	597
	Pagino . . .	245
	Petriano . .	468
	Prinicilio . .	312
	Ricece . . .	138
	Ripe . . .	190
	S. Donato in Taviglione	358
	Schieti . . .	209
	Serra di Genga .	275
Aqualagna . .	. . . .	594
	Frontino di Nari .	146
	Monte Cordino .	116
	Orsajola . .	181
	Pietralata . .	382
Colbordolo . .	. . . .	502
	Monte Fabri .	406
	Talacchio . .	319
Barchi . . .	. . . .	1224
	Reforzate . .	256
	Rupoli . . .	155
	Villa del Monte .	184
Castel d' Elci . .	. . . .	508
	Sonatello . .	82

Digitized by Google

PROVINCIA DI URBINO	DELEGAZIONE DI URBINO E PESARO	
Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Castel Leone *ed ann.*	. . . .	1747
Fossombrone . .	. . . .	5177
	Bellaguardia . .	266
	Cartocetto . .	215
	Caspessa . .	128
	Castel Gagliardo .	73
	Montalio . .	396
	Monte Felcino .	560
	Monte Montanaro .	264
	S. Biagio . .	73
	S. Gervasio . .	324
	S. Ippolito . .	957
	Torricella . .	132
Fratte . . .	. . . .	1110
	Monte Vecchio .	680
	S. Andrea . .	616
	Torre . . .	641
Frontino . . .	. . . .	423
	Belforte . .	241
	Torriola . .	62
	Viano . . .	184
Isola del Piano . .	. . . .	789
Lamoli . . .	. . . .	191
	Borgopace . .	301
	Castel de' Fabri .	48
	Giunza . .	97
	Monte d'Ale .	74
	Parchiulle . .	227
	Sompiano . .	93
Macerata Feltria .	. . . .	1283
	Certalto . .	197
	Monte Allavelio .	199

Digitized by Google

PROVINCIA DI URBINO — DELEGAZIONE DI URBINO E PESARO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
Mercatello . .	. . . . .	1036
	Castel della Piave.	85
	Dese . . .	59
	Figgiano . .	38
	Palazzo de' Mucci.	79
	S. Martino . .	53
	Val Buona . .	141
Monte Cerignone. .	. . . . .	618
	Monte Boaggine .	229
	Monte Coppiolo .	553
Monte Gellio . .	Riapetra . .	434
	Massa ed annessi.	320
	Monte Petra .	189
	Rontagnano . .	387
	Savignan di Rigo .	188
Monte Grimano .	. . . . .	745
	Monte Tassi. .	407
	Ripalta . . .	91
	Valle S. Anastasio.	327
Monte Secco. . .	. . . . .	480
	Monterolo . .	4[illegible]6
	. . . . .	606
Peglio . . .	S. Vito . . .	510
	Lunano . . .	303
Penna	. . . . .	1284
	Macciano . .	358
Pietracuta . . .	. . . . .	312
	Monte Fattogno .	148
	Monte Maggio .	458
	Secchiano . .	273
	Tausano . .	144
	Uffogliano . .	217

Digitized by Google

PROVINCIA DI URBINO — *DELEGAZIONE DI URBINO E PESARO*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Pietra Rubbia . .	. . . .	431
	Cavoleto . .	147
	Monte S. Maria .	54
Poggio de'Berni *ed ann.*	. . . .	749
S. Agata . . .	. . . .	720
	Cajoleto . .	78
	Fragheto . .	107
	Libbiano . .	180
	Majano . .	134
	Monte Benedetto .	101
	Palazzo . . .	51
	Pereto . . .	63
	Rivolpara . .	60
	Rocca Pratiffa .	160
	Rusciano e Poggio	72
	S. Donato . .	232
	Sarsiano . .	227
	Scavolo . . .	45
	Torricella . .	295
	Vacaldola . .	20
	Villa di Fragheto .	20
	Ugrigno . .	131
S. Angelo in Vado .	. . . .	2536
	Baciuccaro . .	54
	Metola . . .	276
	Monte Majo . .	129
	Sorbetolo . .	59
S. Leo . . .	. . . .	1108
	Majolo . . .	505
	Massumamente .	108
	Soanne . . .	256
S. Lorenzo in Campo .	. . . .	1125

Digitized by Google

PROVINCIA DI URBINO — DELEGAZIONE DI URBINO E PESARO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
	Monte Alfoglio .	583
Sascorbaro . .	. . . .	840
	Val di Teva . .	221
Sasso feretano . .	. . . .	563
	Gezzo . . .	214
	Monte Licciano .	226
Tavoleto . . .	. . . .	387
	Auditore . .	410
	Castel nuovo . .	335
	Pian di Castello .	200
	Ripa Massana .	172
	S. Giovanni . .	278
	Torricella . .	84
	Valle Avellana .	248
Urbania . . .	. . . .	3301

GOVERNO DISTRETTUALE DI PESARO

Contado di Pesaro	Pesaro, *Castelli inp.*	. . . .	13586
		Candelara . .	1471
		Castel di mezzo .	386
		Fiorenzuola . .	576
		Granaruola . .	261
		Novilara . .	1136
	Ginestreto . .	. . . .	1109
		Farneto . . .	302
		Monte Ciccardo .	704
		Monte Gaudio .	236
		Monte le Vecchie .	500
		Monte S. Maria .	382
	Tomba . . .	. . . .	873
		Monte Luro . .	388
		Pozzo . . .	506

Digitized by Google

PROVINCIA DI URBINO	DELEGAZIONE DI URBINO E PESARO	
Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Gradara . . .	. . . . .	1235
	Gabicce . .	398
S. Angelo . .	*Montecchio* . .	1119
	Monte l'Abbate .	695
GOVERNO DISTRETTUALE DI FANO		
Contado di Fano Fano *e Suburbj.* .	. . . . .	14673
	Monte Giano .	497
	Ripalta . .	407
Cartocceto . .	. . . . .	1771
	Bargni . . .	236
	Pozzuolo . .	374
	Saltara . . .	1340
	Serrongarino .	981
Isola . . .	. . . . .	584
	Sorbolongo . .	487
Monte Baroccio . .	. . . . .	1826
S. Costanzo . .	. . . . .	2303
	Stacciola . .	320
GOVERNO DISTRETTUALE DI SINIGAGLIA		
Sinigaglia *e Contado.*	. . . . .	18890
Mondavio . . .	. . . . .	2205
	Cerasa . . .	180
	Monte Maggiore .	980
	Piagge . . .	585
	Poggio . . .	332
	S. Giorgio . .	601
Mondolfo . . .	. . . . .	3071
	Castel vecchio .	784
	Monte Porzio .	748
Orciano . . .	. . . . .	1524

Digitized by Google

PROVINCIA DI URBINO — DELEGAZIONE DI URBINO E PESARO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunià appodiate	Popolazione
	Monte bello . .	434
Tomba . . .	. . . .	1234
	Monte rado .	921
	Ripe . . .	1635
Vaccarile . . .	. . . .	328
	Porcozzone . .	117
GOVERNO DISTRETTUALE DI GUBBIO		
Gubbio *ed annessi* .	. . . .	15391
	Baccaresca . .	114
	Biscina . . .	108
	Carpini . . .	356
	Castiglione Aldovrandi	148
	Civitella Ranieri .	210
	Coccorano . .	227
	Col Palombo. .	405
	Febbini Colcelli .	414
	Petroja e Scritto .	177
	Poggio Manente .	157
	S. Cristina e Torricella	207
	Valcodale . .	81
	Valfabrica . .	543
Apecchio . . .	. . . .	891
	Carda . . .	638
	Carlano . .	74
	Colle Rosso . .	24
	Colstregone, Collelongo	30
	Migliara . .	59
	Montefiore . .	68
	Monte vicino e Fagnille	149
	Pietragialla ed annessi	99
Cagli *e Ville* , .	. . . .	7155

Digitized by Google

PROVINCIA DI URBINO — *DELEGAZIONE DI URBINO E PESARO*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
	Castiglione . .	49
	Fenigli . . .	554
	Frontone . .	859
	Monte Grino .	48
	Offredi . . .	127
	Pecorari . .	149
	Piobbico . .	492
	Rocca Leonella .	203
Cantiano *e Ville* .	. . . .	2290
Costacciaro . . .	. . . .	1316
Pergola *e sua Vicaria*	. . . .	5424
Scheggia	. . . .	1198
	Paschelupo . .	262
Serra S. Abbondio *e Ville*	. . . .	1004
	Isola fossara . .	273
	Totale N.	19815

Digitized by Google

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
GOVERNO DISTRETTUALE DI FORLI'		
Forlì *ed annessi* .	. . . .	24803
Bertinoro . . .	. . . .	4188
Civitella . . .	. . . .	1552
	Civorio . . .	154
	Montevecchio. .	208
	Mustiolo . .	305
	S. Giov. in Scorzarolo	146
	Val d' Oppio. .	347
Cusercoli *ed annessi.*	. . . .	368
	Giaggiolo ed annessi	381
Forlimpopoli .	. . . .	2532
Meldola . . .	. . . .	2940
	Caminate . .	297
	Casal Buono . .	261
	Dugaria . . .	668
	Petrella . . .	39
	Polenta e Collinella	599
Predappio . . .	. . . .	1574
	Fiumana . .	570
	Rocca d'Elmice. .	484
Teodorano *ed annessi*	. . . .	975
	Castel Nuovo .	277
	Monte Vescovo .	148
GOVERNO DISTRETTUALE DI CESENA		
Cesena *ed annessi* .	. . . .	28840
	Bora . . .	183
	Mongiusto . .	131
Borghi . . .	. . . .	665
	S. Giov. in Galilea.	533

Digitized by Google

PROVINCIA DI ROMAGNA — *DELEGAZIONE DI FORLI*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
	S. Martino in Converseto	156
Ciola	*Cerfoglio, Finocchio e Musella* . .	548
	Apozzo . . .	114
	Falcino . . .	108
	Piavola Ferdiani, Faccini e Cima . .	124
Gambettola . .	. . . .	855
Gatteo . . .	. . . .	2127
Longiano . . .	. . . .	2656
	Monte Nuovo . .	382
	Montiano . .	688
Mercato Saraceno .	. . . .	1333
	Linaro, Bacciolino e Monte Ghiottone .	511
	Tornano e Serra .	257
Monte Bello . .	. . . .	304
	Ginestreto . .	227
	Massa . . .	94
	Monte Tiffi ed annessi	376
	Pietra dell'Uso .	100
Monte Leone . .	. . . .	303
	Ardiano . . .	146
	Casalecchio . .	47
	Casamurata . .	315
	Dio la guarda .	106
	Monte Aguzzo .	79
	Monte Bora . .	81
	Sagliano . .	191
	Sorrivoli . . .	297
Pondo	. . . .	617
	Rucchio . .	73

Digitized by Google

PROVINCIA DI ROMAGNA — DELEGAZIONE DI FORLI

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
	Cigno . . .	107
	Seguno . . .	130
	Spinello . .	520
	Talamello . .	651
	Val di Noce Doria, Albicini, e Paolucci e Petrella inferiore.	240
Roversano . . .	. . . .	825
	Monte Codruzzo e Clola Aralda . .	450
Sarsina . . .	. . . .	402
	Fontana Fredda .	716
	Perticara . .	271
	Quarto e Fossacanna	89
	Ranchio, Campiano e Monte Castello .	549
	Sapigno . .	208
	Torrito . . .	37
Savignano . .	. . . .	3123
	S. Mauro . .	1370
Sogliano . . .	*Fogliano e Strigara*	1203
	Roncofredo . .	1276

GOVERNO DISTRETTUALE DI RIMINO

Contado di Rimino	Rimino e *Bargellato*	. . . .	21581
	Coriano . .	. . . .	915
		S. Andrea in Besanigo	151
		S. Andrea in Petrignano	206
	Gemmano . .	. . . .	860
		Inferno . . .	335
		Marazzano . .	242
	Monte Colombano.	. . . .	540

Digitized by Google

PROVINCIA DI ROMAGNA — *DELEGAZIONE DI FORLI'*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
	Albereto. . .	321
	Croce . . .	316
	Monte Tauro e Alfero	395
	Passano. . .	260
	S. Savino . .	331
Contado di Rimino — Mulazzano . .	. . . .	487
	Cerasolo . .	444
Saludeccio . .	. . . .	2295
	Cerreto . . .	304
	Meleto . . .	422
	Monte Gridolfo .	791
S. Clemente . .	. . . .	1442
	Agello . . .	156
	Castel Leale . .	162
S. Giovanni in Marignano . .	. . . .	2383
	Misano . .	1558
Mondaino . . .	. . . .	1258
Monte Fiore . .	. . . .	2206
Monte Scudolo . .	. . . .	1516
Pian di Meleto . .	*Monastero, Petrella e S. Sisto* . .	765
	Piagnano, Antico, Campo, Lupajolo, Pietracavola e Pirlo .	821
S. Arcangelo . .	. . . .	5137
	Scorticata . .	467
Verrucchio . .	. . . .	2096
	Monte . . .	229
	Totale N.	150933

Digitized by Google

PROVINCIA DI ROMAGNA — *DELEGAZIONE DI RAVENNA*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
GOVERNO DISTRETTUALE DI RAVENNA		
Ravenna *ed annessi.*	. . . .	36791
Cervia	. . . .	3595
Territorio Leonino .	. . . .	1488
GOVERNO DISTRETTUALE D' IMOLA		
Imola *ed annessi* .	. . . .	19028
Bagnara . . .	. . . .	1444
	Torano e Poggiolo.	295
Casola Valsenio .	. . . .	2655
Castel Bolognese .	. . . .	4690
Castel del Rio . .	. . . .	978
Dozza . . .	. . . .	1686
Fontana . . .	. . . .	1478
	Gaggio e Fornione.	291
	Orsara . . .	236
Mordano . . .	*Bubano.* . .	1768
Riolo . . .	. . . .	1996
Solarolo . . .	. . . .	2252
Tossignano . . .	. . . .	1994
GOVERNO DISTRETTUALE DI FAENZA		
Faenza *ed annessi* .	. . . .	26777
Brisighella . . .	. . . .	9845
Russi	. . . .	4480
	Totale N.	123767

Digitized by Google

PROVINCIA DI BOLOGNA — *DELEGAZIONE DI BOLOGNA*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Bologna *e suo territor.*	. . . . .	79414
Anzola . . .	. . . . .	2076
	Martignone . .	328
	S. Maria in Strada.	428
Argelato . . .	*Volla di Reno* .	1854
	Funo e Casadio. .	953
Argile . . .	. . . . .	1295
	Massumatico e Poggio di Massumatico .	1567
	S. Alberto e S. Benedetto	844
	Venazzano ed Asia	1237
Bazzano . . .	*Monte Budello* .	2329
Belvedere . . .	. . . . .	1557
	Rocca Corneta .	972
Borgo Panigale . .	*Spirito Santo* .	2186
	Medola e Rigosa. .	659
Budrio	*Boscosa* . . .	5073
	Bagnarola di sopra e di sotto . .	2312
	Cazzano. . .	487
	Cento di Budrio, Guardata e Prunaro .	690
	Vedrano . .	1382
Calderara . . .	*S. Vitale* . .	1048
	Longara . .	1033
	S. Chierno di Piano alias Sacerno . .	793
Camugnano . .	. . . . .	557
	Bargi . . .	1097
	S. Damiano, Mogne e Trasserra . .	523
	Vigo, Verzuno e Burzanella. . .	652

Digitized by Google

PROVINCIA DI BOLOGNA — *DELEGAZIONE DI BOLOGNA*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Canovella . . .	*Casola, Sirano, Ignano*	712
	Caprara sop. Panico.	702
	Medelana e Luminasio	469
	Montasico . .	301
	Panico, Malfole e Venola . . .	778
Casalecchio di Reno .	*Cerotolo, Tizzano e Tujano* . .	1558
	Nugareto . .	153
	Pontecchio, Moglio e Monte Chiaro .	1220
Casal Fiuminese. .	. . . .	488
	Croara di Casale .	356
Casio. . . .	*Casola, Badi e Suviana*	1886
Castagnola Maggiore .	*Bondanello* . .	1068
	Sabiuno di Piano e Saliceto . .	817
	Trebbio e Ronco di Corticella . .	1009
Castel da Jano . .	*Villa da Jano* . .	1371
	Casigno e Roffeno.	868
	Labante di sop. e di sotto	664
Castel Franco . .	*Panzano e Recovato*	3130
	Gaggio di Piano .	981
	Manzolino, Rastellino e Riolo . .	2085
	Pimazzo . .	2396
Castel Ghelfo . .	. . . .	2373
Castel S. Pietro. .	*Poggio* . . .	4381
	Bello . . .	301
	Casalecchio di sopra	460
	Casalecchio di sotto	388

Digitized by Google

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
	Fiagnano	291
	Frasneda	312
	Liano di sopra	472
	Liano di sotto	352
	Monte Caldiraro	351
	Varignana di sopra	1134
	Varignana di sotto.	788
	Vedriano	335
Castenaso	*Fiesso*	1671
	Marano	969
	Villanuova	240
Castiglione		1060
	Baragazza	1022
	Creda e Lagaro	447
	Sparvo	269
Crespelano		1610
	Calcara e S. Almasso	1286
Crevalcuore		5797
	Pallata, Galeazza Pepoli, Pallata Bevilaqua	2062
Gaggio di Montagna.	*Bombiana*	1120
	Africo Rocca Pitigliana	1421
Galliera		1298
	S. Vincenzo S. Venanzo	1403
Granalione		2534
Lojano		613
	Barbaruolo	540
	Bibulano	303
	Roncastaldo	431
	Scanello	300
	Scascoli	490
Malalbergo *alla destra di Reno.*	*Pegola*	1303

Digitized by Google

PROVINCIA DI BOLOGNA — DELEGAZIONE DI BOLOGNA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
	Altedo . . .	1942
	Barisella . .	3501
Medicina . . .	. . . .	5122
	Gallisano . .	70
	Villa Fontana .	3195
Minerbio . . .	. . . .	3134
	Cà de' Fabri . .	949
	S. Giovanni in Triario	600
	S. Martino in Soversano	1658
Molinella . . .	*S. Croce di Marmorta*	2079
	Capofiume e Casoni	1819
	S. Mart. di sop. e di sott.	2129
	Selva e Durazzo .	1064
Monghidoro . .	. . . .	1165
	Campeggio . .	586
	Frascinco . .	157
	Gragnano . .	240
	Lognola . .	252
	Stiolo . . .	183
	Valgatara . .	155
	Vergiana . .	256
Monterenzio . .	. . . .	309
	Bisano . . .	315
	Cassano. . .	198
	Castelnuovo di Bisano	160
	Pizzano . .	316
	Querzeto . .	365
	Rignano . .	219
	Sassonegro . .	260
	Sassuno. . .	154
	Vignale . .	101
Monte S. Pietro .	*Mongiorgio e Monte S. Giovanni.* .	1052

Digitized by Google

PROVINCIA DI BOLOGNA — DELEGAZIONE DI BOLOGNA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
	Lamola, S. Lorenzo in Collina, ed Ozzana di Lamola . .	827
	Pradalbino, S. Martino in Casola e Monte Mag.	762
	S. Chiellaro . . .	215
Monte Veglio . .	. . . .	913
	Oliveto . . .	570
Monzuno . . .	Trassasso . .	1047
	Brigola e Lagujara	618
	Vado, Brigadella, Brento	793
	Valle di Sambro e Gabbiano . . .	324
Musiano . . .	Rastigano e Sesto.	761
	Ancognano . .	113
	Badulo, Bartedizzo e Mugnano . .	664
	Guzzano . .	302
	Monte Calvo .	154
	Pieve del Pino, Monte lungo e Vizzano.	494
Ozzano di sopra .	. . . . .	759
	Ciagnano . .	149
	Massa delle Rapi.	220
	Ozzano di sotto .	625
	S. Cristofaro . .	624
	Settefonti e Monte Arm	477
Piano . . .	Monte Ferdente .	655
	Cedrecchia . .	130
	Poggio de' Rossi .	148
	Quaito, Castel delle Alpi e Zaccanesca.	761

Digitized by Google

PROVINCIA DI BOLOGNA — DELEGAZIONE DI BOLOGNA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
	Ripoli, S. Andrea, Val di Sambro, Campiano e Monte Gualese.	818
Pianoro	S. Giorgio di Montagna Gorgognano, Riosto e Zena	1814
	Casala Canina	69
	Livergnano	284
Poggio Renatico	Mirabello e Gallo.	3052
Porretta	Capugnano	2142
Praduro	Sasso, Castel del Vescovo, Jano e Lagune	1700
	Scopeto, Montefrascone	
	Monte Polo e Rasiglio	597
	Tignano e Mongardino	477
Sala		1083
	Bagno di Piano Padulle	1260
	Bonconvento	475
S. Agata Bolognese		2701
S. Agostino di sopra		1681
	S. Agostino di sotto	1153
S. Giorgio	Gherghignano e Stiatico	2687
S. Giovanni in Persiceto		9604
	Bagnetto	326
S. Lazzaro	Caselle e Russo	992
	Castel de' Britti.	375
	Croara e Farne	516
	Miserazzano	143
	Pizzo Calvo	872
S. Maria in Doro.		993
	Castagnolo minore.	408
	Saletto	687

Digitized by Google

PROVINCIA DI BOLOGNA — DELEGAZIONE DI BOLOGNA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popolazione
	S. Marino	870
S. Pietro in Casale	Rubbizzano	1436
	Maccaretolo e Gavaseto	1553
Savigno		1131
	Gavignano, Ronca e Monte Severo	573
	Merlano	206
	Rudiano	260
	Samoggia	455
	Vedegheto e Vignola de' Conti	604
Seravalle		791
	Zapolino, Ponzano e Tiola	1001
Tavernola	Monteguragazza	813
	Salvaro e Carviano	537
	Veggio e Grizzana	755
	Vimignano e Savignan Bolognese	532
Vergato	Cereglio, Liserna e Sanguoneda	1408
	Castel Nuovo e Lisano	513
	Tolè e Prunarolo	1074
Viadagola	Cadriano	1124
	Granarolo	652
	Lovoletto	692
	Quarto di sotto	454
Zola Predosa		1994
	Gesso	999
	Totale N.	280701

Digitized by Google

PROVINCIA DI FERRARA — DELEGAZIONE DI FERRARA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunià appodiatte	Popolazione
Ferrara e Ville	. . . . .	31525
Argenta . . .	Bando a sinistra .	2294
	Bocca Leone a sinistra	606
Bagnacavallo . .	. . . . .	3999
	Boncellino . .	591
	Manziera . .	974
	Traversara . .	845
	Villanuova e Glorie	1157
Baura . . .	. . . . .	1051
	Correggio . .	317
	Corlo . . .	409
Bondeno . . .	. . . . .	2500
Bonacompra . .	Alberone e Casumero	625
	Capi . . .	818
Burana . . .	. . . . .	1120
	Pilastri . . .	574
	Scortichino . .	1158
Cento . . .	. . . . .	4001
	Corpo di Reno . .	908
	Pinzale . . .	1383
Coccanile . . .	. . . . .	805
	Ambrogio e Piumana	544
Cò di Fiume . .	. . . . .	1367
	Traghetto . .	541
Codigoro . . .	Pomposa . .	3123
Cologna . . .	Berra . . .	1369
	Serravalle . .	540
Comacchio . . .	Bosco Eliseo .	5293
Cona . . .	. . . . .	446
	Codrèa . . .	300
	Contrapò . .	371
	Quartesana . .	812

Digitized by Google

PROVINCIA DI FERRARA	DELEGAZIONE DI FERRARA	
Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Conselice . . .	. . . . .	3505
Copparo . . .	. . . . .	2214
	Cesta . . .	203
Cosandolo . . .	. . . . .	1605
Cotignola . . .	*Barbiano, Budrio, Cosanigo, Felisio, Granarolo, S. Severa, Solarolo e Zagonaro.*	4914
Denore . . .	. . . . .	545
	Albarea . .	336
	Viconovo . .	475
	Villanova di Denore	503
Filo a sinistra . .	. . . . .	477
	Longostrino e Bastia	449
	S. Biagio di Filo .	695
Formignana . .	. . . . .	1430
	Tresigallo . .	752
Francolino . .	. . . . .	1604
	Fossa d'Albero .	306
	Pescara . .	590
Fusignano . .	. . . . .	3649
Gambulaga . .	. . . . .	940
	Majero . . .	359
	Runco e Quartiere	300
	Sandolo . .	300
Guarda Ferrarese .	. . . . .	1954
Lago Santo . .	. . . . .	1224
Lugo	*Bizzano, Campanile, Canal Rubato, S. Bernardo in Selva, S. Lorenzo in Selva, e S. Polito* . . .	14054
Marrara . .	. . . . .	1115

Digitized by Google

PROVINCIA DI FERRARA — DELEGAZIONE DI FERRARA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunià appodiatte	Popolazione
	Gaibana. . .	363
	Gaibanella . .	453
	Monestirolo . .	536
Masi del Torello .	. . . .	683
	Masi di S. Giacomo	440
	Ducentola . .	201
Massa Fiscaglia .	. . . .	1537
Massa Lombarda .	. . . .	3675
	S. Agata Ferrarese.	1226
Massensatica. . .	*Mezzo goro* . .	941
	Ariano, Destro e Bonificazione . .	601
Medelana . . .	. . . .	535
	Alberlongo . .	218
	Dogato . . .	402
	Libolla . . .	237
	Parasacco . .	265
	Rovereto . .	474
	S. Vito . . .	446
Mesola . . .	*Goro vecchio* .	2776
Migliaro . . .	. . . .	1237
	Cornacervina. .	1502
	Fiscaglia . .	211
	Migliarina . .	293
	S. Margherita. .	143
Ospital di Bondeno .	*Sette polesini* .	991
	Salvatonica . .	572
	S. Biagio delle Vezzane	454
Ostellato . . .	. . . .	559
	Campolongo . .	252
	Sanzagno . .	209
Pieve	*Dosso* . . .	3323

Digitized by Google

PROVINCIA DI FERRARA	DELEGAZIONE DI FERRARA	
Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Porto Maggiore . .	. . . . .	2396
	Porto Verrara .	528
Ravale . . .	*Casaglia*. . .	1348
	Porporana . .	482
Renazzo Capi . .	*Stabili* . . .	3401
Rero	*Finale di Rero* .	1135
Rò	. . . . .	526
	Rovina . . .	1205
	Zocca . . .	269
Sabioncello di sotto .	. . . . .	662
	Sabioncello di sopra	400
	Fossalta . .	488
	Gradizza . .	707
Saletta . . .	. . . . .	926
	Tamera . .	932
S. Bianca . . .	*Cantaluppo* . .	753
S. Martino . .	. . . . .	2235
	S. Egidio . .	467
S. Nicola . . .	*Benvegnante* . .	1000
	Ospital Monacale.	680
	Ripa di Persico .	744
Stellata . . .	. . . . .	1448
Vigarano Mainarda .	. . . . .	2456
	Vigarano Pieve .	542
Voghiera . . .	. . . . .	782
	Gualdo . . .	488
	Monte Santo .	454
	Voghenza . .	641
	Totale N.	170727

Digitized by Google

PROVINCIA DI BENEVENTO — *DELEGAZIONE DI BENEVENTO*

Comunità di residenza dei Governatori	*Comunità appodiate*	*Popolazione*
Benevento . .	. . . .	13829
Bagnara . . .	. . . .	632
Pastene . . .	. . . .	769
	Montorso, Maccoli, Perillo, e Sciarra	383
S. Angelo a Cupolo .	*Motta e Panelli* .	1314
	S. Marco a Monti	317
S. Leucio . . .	. . . .	2727
	Maccabei . .	181
	Totale N.	20184

Digitized by Google

Digitized by Google

REGOLAMENTO

PER LI RENDIMENTI DE' CONTI, CHE DEVONO PRESENTARSI AL TRIBUNALE DELLA CAMERA PER ESSERE SINDACATI.

Prescritto all' articolo 219, *del titolo VI.*

Obbligo di tutti i Tribun., Congregazioni, e pubblici Dicasterj di dar conto in ogni anno dell' erogazione delle somme loro assegnate dalla R. C. A.

1. TUTTE le Congregazioni, Tribunali, e pubblici Dicasterj, che ricevono un assegnamento dalla R. C. o mensualmente, o annualmente, o in qualunque siasi scadenza, o che hanno qualunque amministrazione economica di tasse ed imposizioni pubbliche, sono obbligati di esibire al Tribunale della Camera, e per esso trasmettere a Monsignor Presidente della medesima non più tardi del primo di aprile di ogni anno il conto delle tasse che introitano, dell' erogazione degli assegnamenti che ricevono dalla Cassa Camerale, e della loro amministrazione: quali conti Monsig. Presidente a misura che li verrà ricevendo, li rimetterà a nome del Tribunale a Monsig. Tesoriere.

Digitized by Google

Multa per li Capi delle Computisterie in caso d'inadempimento del suddetto obbligo.

2. Nel caso, in cui per il primo di aprile non siano stati esibiti i predetti conti, ne resteranno responsabili i Capi delle respettive Computisterie, o gli Agenti delle Amministrazioni; e Monsig. Presidente della Camera nella prima sessione camerale ne farà la relazione al pieno Tribunale, e prendendo da questo le opportune facoltà, multerà gl'inobbedienti colla sospensione de'loro onorarj fino a tanto che non avranno adempito al loro dovere.

Obbligo degli Amministratori, ed Appaltatori camerali di render conto al Tesoriere.

3. Tutti gli Amministratori o semplici, o interessati, gli Affituarj, gli Enfiteuti, gli Appaltatori, e chiunque altro abbia interesse colla Camera, dovrà prima del cominciamento del mese di aprile d'ogni anno aver esibito a Monsig. Tesoriere il rendimento de'conti accompagnato dalle respettive giustificazioni.

Si procurerà al possibile da Monsig. Tesoriere, che tutti gli appalti, amministrazioni, aziende di qualunque genere, compiscano il loro anno amministrativo alla fine del dicembre di ciascun anno; ma nel caso che alcuna ve ne sia, alla quale convenga chiuder l'anno in altro mese, i respettivi Amministratori, Appaltatori, ed Agenti dovranno esbire i loro conti non più tardi di tre mesi dopo terminata l'annualita dell'amministrazione, o appalto.

Digitized by Google

Sotto pena delle gravatorie stesse, delle quali si parla nell' articolo susseguente, saranno obbligati tutti gli Amministratori semplici, o interessanti, gli Appaltatori, ed Affittuarj, di esibire alla fine di ogni bimestre il conto di cassa alla Computisteria camerale, ed anche ad ogni istante tutte le volte, che lo richieda Monsig. Tesoriere, il quale potrà farlo verificare a suo piacimento.

Gravatorie agli Amministratori ed Appaltatori in caso d'inadempimento del suddetto obbligo.

4. Nel giorno posteriore al termine prefisso si spediranno da Monsignor Tesoriere le gravatorie proporzionate all' importanza dell' azienda contro quei, che non avranno adempito l' obbligo ingiunto nell' articolo superiore.

Il Tesorierato entro due mesi farà l'esame dei conti, e lo spoglio dei debitori.

5. Il Tesorierato s' applicherà immediatamente all' esame de' conti esibiti, e dentro lo spazio di due mesi farà lo spoglio de' debitori, coartandoli al pagamento senza pregiudizio della somma, che sarà per risultare presso la verificazione da farsi in seguito dal Tribunal della Camera, come si dirà in appresso.

Per il primo di giugno il Tesoriere dovrà rimettere i conti verificati al Tribunal della Camera.

6. Il primo di giugno Monsignor Tesoriere presenterà al Tribunal della Camera, e per esso trasmetterà a Monsig. Presidente il conto generale giustificativo dell' introito e dell' esito dell' anno antecedente. Questo

Digitized by Google

conto sarà accompagnato dai conti subalterni degli Amministratori semplici, o interessati, Affittuarj, Appaltatori, ed Enfiteuti colle analoghe annotazioni; sarà munito del bilancio generale di cassa verificato per mezzo dello stato de' debitori e creditori; resterà confrontato cogl'introiti ed esiti portati nella Tabella di prevenzione, e rilevato nelle ragioni delle differenze ed aberrazioni, che possono passare fra le singole partite della Tabella di prevenzione e del conto, che si presenta.

I conti saranno dal Presidente rimessi ai Chierici di camera per la revisione.

7. Appena Monsignor Presidente avrà ricevuto da Monsig. Teseriere il conto generale suddetto, ne darà parte al pieno Tribunale nella prima sessione, e sottoporrà alla revisione, e sindacato de' Chierici di Camera revisori i respettivi conti nel modo, che si stabilisce in appresso.

Il Tribunale della Camera si dividevà in quattro sezioni per esaminare i conti.

8. Il Tribunale della Camera, all' effetto di cui si tratta, sarà diviso in quattro sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre Chierici di Camera. La prima sezione sarà formata dei tre primi Chierici di Camera; la seconda del quarto, quinto, e sesto; e così le altre due secondo l'ordine delle respettive anzianità. Alla relazione, che gliene farà Monsignor Presidente, i rami di tutta l' azienda sua attiva; sia pas-

Digitized by Google

siva, saranno dall'E.mo Sig. Card. Camerlengo ripartiti nelle suddette quattro sezioni; e questo riparto sarà variabile in ciascun anno, affinché tutti i Chierici di Camera indistintamente prendano cognizione dei diversi rami dell'azienda camerale. Si avverta peraltro che non si dia a rivedere e sindacare alcun conto ad alcuna sezione, nella quale siede il Chierico di Camera incaricato o in tutto, o in parte dell'amministrazione o attiva, o passiva, di quell'azienda, che forma il soggetto del conto medesimo.

Ogni conto avrà il suo Ponente nella sezione medesima, dovendo essere ripartite egualmente le ponenze fra i tre Chierici di Camera della sezione a forma della nota, che ne emetterà in ciascun anno Monsig. Presidente della Camera, dopo che l'E.mo Sig Card. Camerlengo avrà attribuiti i conti relativi alle respettive sezioni, come si è detto di sopra.

Per evitare l'inconveniente, che il sindacato de' conti dipenda in gran parte dall'opinione, relazione, e rilievi di una sola persona, ognuno dei singoli Chierici di Camera destinati all'esame dei medesimi potrà volendo assumere per istruzione dell'animo suo un qualche perito Raziocinatore di sua particolare fiducia.

Digitized by Google

Il Ponente del conto lo esaminerà, lo passerà da poi ai due Chierici di Camera della sua sezione, affinchè lo esaminino anche essi; e quindi se ne farà la discussione, e se ne pronuncierà il giudizio dalla sezione suddetta innanzi al pieno Tribunale della Camera, sebbene gli altri Chierici non debbano interloquirci, a similitudine appunto di ciò che si pratica dal Tribunale della Sagra Rota nelle Cause giudiziali.

Sentenza sindacatoria dei conti da farsi dalla sezione, e da confermarsi dal Tribunale.

9. Terminata per tal modo la revisione del conto, sarà incarico del Ponente stendere la sentenza sindacatoria del medesimo a norma delle risoluzioni della sezione, e nell'adunanza immediatamente seguente la porterà in Tribunale per essere sottoscritta anche dagli altri due suoi corresponsali, e consegnata nell'atto stesso a Monsig. Presidente per farne l'uso, di cui si parlerà nell'art 13

Qualora occorra, il Tribunal della Camera potrà interpellare le persone interessate, Monsig. Tesoriere, e i pubblici Dicasterj.

10 Le diverse sezioni nell'occasione della revisione de' conti potranno chiamare a se tutti coloro, che hanno interesse ne'conti medesimi, e sentirli, come ancora dimandare tutti gli schiarimenti, che crederanno necessarj, tanto a Monsig. Tesoriere, quanto agli altri Tribunali, Congregazioni, Dicasterj ec. Il carteggio relativo a tali schiarimenti si eseguirà per mezzo di Monsig. Presidente della Camera.

Digitized by Google

11. Qualora la parte interessata non si acquieti al giudizio della sezione, che l'ha sentenziata, potrà in tal caso vedersi le sue ragioni giudizialmente, incominciando il suo giudizio in regola nel Tribunale camerale di prima istanza, e proseguendo come di ragione, sempre però in devolutivo, e senza ritardare il pagamento dovuto a forma del sindicato già fatto, e della sentenza amministrativa già firmata dalla sezione camerale.

Ricorso degli interessati contro la sentenza del Tribunale in devolutivo.

12. il conto generale del Tesorierato sarà poi esaminato dal pieno Tribunale della Camera, e verrà quindi presentato al Sovrano per la sanzione, corredandolo anche degli opportuni rilievi sopra gl'inconvenienti, che potessero esser occorsi nei diversi rami dell' Amministrazione.

Il conto generale del Tesorierato sarà esaminato dalla piena Camera e riferito al Sovrano.

13. Non più tardi del primo di settembre di ciascun anno il Tribunale della Camera rimetterà a Monsignor Tesoriere per mezzo di Monsignor Presidente il conto generale d' introito e d' esito con tutti i conti annessi sindicati come sopra, ed unitamente tutte le sue deliberazioni.

Non più tardi del 1.° di settembre dovrà il Tribunale della Camera rimettere al Tesoriere tutti i conti sindacati.

14. Siccome fra i conti componenti il conto generale d' introito, e d'esito non possono non esser compresi anche i conti delle respettive Congregazioni, Tribunali, e pubblici Dicasterj sindicati come sopra; e sic-

Lo stesso si deve eseguire per li conti delle Congregazioni, Tribunali, e pubblici Dicasterj.

Digitized by Google

come è necessario, che Monsig. Tesoriere conosca la sindicazione di questi, anche per darsi carico nella Tabella preventiva dell'anno prossimo avvenire degli avanzi, o disavanzi possibili de' medesimi, quindi si avvertirà, che nel rimettersi dal Tribunale il conto generale, come all'articolo antecedente, non si manchi di annettervi anche i conti sindicati delle Congregazioni, Tribunali, e Dicasterj suddetti, incaricandosi Monsignor Tesoriere dopo averne fatto l'uso opportuno di rimetterli Esso medesimo nel termine di otto giorni ai Capi delle respettive aziende unitamente alla sentenza, che la Camera avrà portata sopra i medesimi.

Dentro il bimestre di settembre, e ottobre si formerà dal Tesoriere un Appendice secondo le sindacazioni fatte dal Tribunale, e la Tabella preventiva dell' anno futuro.

15. Dentro il bimestre di settembre e ottobre il Tesorierato si occuperà di fare al conto generale, che avrà già esibito, un'Appendice rilevata, e pienamente conforme ai sindicati, e deliberazioni prese dal Tribunale della Camera, quale appendice verrà ad essere scritturata nel successivo anno nei libri nella Computisteria camerale, e si occuperà della Tabella preventiva dell'anno futuro.

A tal effetto ciascun Dicasterio, che in tutto, o in parte fa fronte ai suoi impegni coi redditi dell'Erario, e che oltre gli assegnamenti fissi, ed onorarj, che sono inva-

Digitized by Google

riabili, soggiace ad altre spese variate ed incerte, siano queste alle volte di primo impianto, siano di qualunque altro genere, trasmetterà a Monsignor Tesoriere dentro il mese di settembre la sua particolare Tabella preventiva del futuro anno, affinchè lo stesso Monsignor Tesoriere possa darsene carico nella Tabella generale.

Non sarà vietato a Monsignor Tesoriere il rappresentare ai respettivi Dicasterj l'eccessività di qualche spesa, che alle volte si proponga, ed invocarne la riforma, o la dilazione a misura delle prevedute circostanze dell'Erario.

16. Ai primi del mese di novembre il bilancio generale già sindacato dal Tribunale della Camera con la respettiva Appendice ridotta in buona forma, e sottoscritta dall'E.mo Sig. Cardinal Camerlengo, da Monsignor Tesoriere, da Monsignor Decano della Camera, e da Monsignor Presidente della medesima, sarà da Monsignor Tesoriere presentato a Sua Santità unitamente alla Tabella preventiva dell'anno futuro.

Ne' primi di novembre M. Tesoriere presenterà a Sua Santità il Bilancio consuntivo, e la Tabella preventiva.

17. Presso l'approvazione di Sua Santità, e con quelle modificazioni, e riforme, che la stessa Santità Sua crederà opportune, sarà la Tabella posta in attività nell'anno successivo.

La Tabella preventiva sarà approvata da S. Santità con le opportune modificazioni, e messa in esecuzione.

Digitized by Google

Facoltà del Tribunale della Camera di fare ispezionare i libri, e scritture di tutti quelli, che hanno interesse colla Camera.

18. Il Tribunale della Camera avrà facoltà di fare ispezionare tutte le volte, che lo giudicherà opportuno, le scritture, i libri, e registri dei Dicasterj camerali, o che godano di un assegnamento fisso dalla Camera, o che suppliscano alle loro spese con le prestazioni, che loro provvengono dall'Erario pubblico, come pure di tutti gli Agenti, ed Amministratori semplici o interessati, Appaltatori, ed Affittuarj tanto in Roma, che nelle Provincie, onde conoscere, ed assicurarsi, se le dette scritture siano tenute con regolarità, e lealtà, e se i conti siano in giornata, come saranno tutti obbligati di tenere.

Per tale effetto il Tribunale della Camera sarà in diritto di prevalersi di chiunque degl'impiegati nella Computisteria generale, e negli altri diversi Dicasterj camerali; la commissione, e le istruzioni si daranno dal pieno Tribunale per organo di Monsignor Presidente, a cui la persona commissionata farà la sua relazione, che dal Presidente verrà in seguito comunicata al Tribunale. Adempita che abbia un tal impiegato la commissione ricercata, cessa ogni sua ingerenza di tal natura, ed il Tribunale della Camera dovrà sempre venire a nuova destinazione o di quello, o di altro qualsivoglia impie-

Digitized by Google

gato camerale per le ulteriori ispezioni, e verificazioni, che gli piacesse di commettere.

19. Affine di conseguire pienamente lo scopo del presente Regolamento, in tutte le Computisterie delle Congregazioni, Tribunali, e pubblici Dicasterj, che debbono render conto al Tribunale della Camera, si cercherà di tenere al possibile un metodo uniforme di scritture, di libri, e registri, conformemente alle istruzioni, che per mezzo di Monsignor Presidente della Camera si emaneranno dal predetto Tribunale.

Uniformità de' libri e registrti delle Congregazioni, Tribunali, e pubblici Dicasterj.

20. Vengono richiamati alla osservanza gli articoli 8, 18, 22, 24, 25, 26 e 27 della Costituzione *Post diuturnas Tit. De Pub. Oeconomiae Administratione, et administratoribus.*

Conferma degli art. 8, 18, 22, 24, 25, 26 e 27 della Costituzione *Post diuturnas.*

21. Il presente Regolamento avrà luogo per tutti i conti posteriori all'epoca dei 12 maggio 1814, giorno del ripristinamento del Governo Pontificio, li quali non fossero stati sindacati, e definitivamente sanzionati da Monsignor Tesoriere con Sovrana autorizzazione, bene inteso, che anche simili conti dovranno annettersi al bilancio generale da esibirsi al Triaunale della Camera per lume, e regola del medesimo. Con apposita Circolare di Monsignor Tesoriere Generale per altro si faranno conoscere i modi, e i ter-

Disposizione per li conti anteriori, e posteriori alli 12 maggio 1814.

Digitized by Google

mini, nei quali devono essere presentati, e sindacati i conti non sanzionati dei due anni trascorsi fino al dì d'oggi, ai quali non si possono per natura della cosa adattare i dettagli fin qui prescritti, e come si debba procedere rapporto ai conti anteriori a quest'epoca.

Dato questo dì 6 luglio 1816.

E. Card. Consalvi Segretario di Stato.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

PE' RICORSI ALLA CONGREGAZIONE DEPUTATA SULLA NUOVA DIVISIONE TERRITORIALE

Prescritto all' articolo 4, del titolo I.

Affinchè si proceda colla possibile regolarità ed espeditezza tanto nell' esibita de' ricorsi sulla divisione territoriale, quanto sull' esame, e decisioni de' medesimi, vengono prescritti i seguenti articoli:

1.° Si accorda un termine di tre mesi dalla presente data a promuovere i ricorsi relativi alla divisione territoriale, spirato il qual termine non saranno ammissibili.

2.° I ricorsi delle singole Comunità dovranno essere sottoscritti dalle respettive Magistrature, o dal loro Sindaco.

3.° Questi ricorsi per mezzo del Governatore locale, dovranno essere indirizzati al Capo della Provincia, il quale li trasmetterà alla Segreteria di Stato, unendovi il suo parere.

Digitized by Google

4.° Quando si tratti di rettificazione di confini tra Delegazione e Delegazione, i ricorsi si trasmetteranno dal Capo della Provincia alla Segreteria di Stato, dalla quale verranno rimessi alla Congregazione.

5.° Abbisognando ulteriormente alla Congregazione particolari notizie, e schiarimenti questa si diriggerà in iscritto per mezzo del suo Segretario o alla Segreteria di Stato, o al Capo della Provincia, o ai convenienti Dicasterj.

6.° La Congregazione nel termine di tre mesi dal giorno, che avrà ricevuto il ricorso, dovrà pronunciare il suo parere.

7.° La Congregazione riferirà in iscritto pel solito mezzo del suo Segretario alla Segreteria di Stato il suo parere.

8.° Il Cardinal Segretario di Stato, sentito l'oracolo di Sua Santità, abbasserà gli ordini opportuni al capo della Provincia per la esecuzione della Sovrana Decisione.

9.° Dopo tale definizione non si riceveranno ulteriori ricorsi.

Dato dalle stanze del Quirinale questo dì 6 luglio 1816.

Ercole Card. Consalvi Segr. di Stato.

Digitized by Google

Breve particolare sulle Rappresentanze della Città di Bologna richiamato nell' articolo 187 del Moto Proprio.

PIUS PAPA VII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

QUANTUNQUE nell' ordinare i pubblici affari delle Città, e Provincie, che dopo infinite vicende, e calamità, per favor del Cielo, furono recentemente restituite a questa Santa Sede, avessimo divisato doversi osservare quella uniformità d' Amministrazione, onde chiaro apparisse esser Noi mossi da una medesima ragione nello stabilire l' ordine generale del Dominio Nostro; non esitammo però a recedere da questo proposito di Nostra Volontà ove trattasi di alcune cose risguardanti la nobile, e chiarissima Città di Bologna. Decretammo ben volontieri dover esser specialmente riguardata, ed alle altre anteposta, sia pel decoro della sua antichità, che per l' eccellente ingegno, ed

Digitized by Google

industria de' suoi Cittadini, sia per l' onorevolissimo Principato ch' Essa universalmente ottenne, e vanta nelle Scienze, e nelle Belle Arti. Osservammo quindi che, abolito in essa Città il vecchio Collegio *de' Riformatori* (che tali si chiamavano) che sino dal Secolo XV presiedeva alle pubbliche cose, venne costituito un Senato composto di quaranta Nobili Cittadini, cui furono attribuite molte facoltà, e privilegj accomodati a quel vegliante Regime, come consta da Brevi di Nicolò V, e di altri Sommi Pontefici Antecessori Nostri. Ci è noto puranche, che per le notissime vicende de' prossimi passati tempi non solo più non esiste il Senato, ma ben poche rimangono Famiglie d' ordine Senatorio, e che già da lungo tempo è pienamente cangiata la forma della pubblica Amministrazione. Il ripristinarlo adunque nè Ci sembrò consentaneo alla ragione, nè del tutto espediente; non certamente consentaneo alla ragione, giacchè avendo per le passate vicende ridondato sull' Erario della Camera Apostolica tutto il peso del debito, da cui la Città e Provincia di Bologna era oppressa, specialmente per tuttociò che era stato decretato, ed ordinato circa l' Agenzia d' Acque, e Fiumi, niuna ragione pur havvi perchè la Città di Bologna associare si debba col Principato ad una Amministrazione, che per

Digitized by Google

niun diritto più le appartiene. Non altronde espediente; imperocchè l'antica forma di Governo di cui si parla perturberebbe non senza infrazione di un retto ordinato Regime quella segregazione, che deesi mantenere fra le cose della Comunità, e quelle che al pubblico Erario appartengono; dovendo le prime esser amministrate dai Cittadini, sotto la tutela del Principe, le altre da' Ministri eletti dal Governo. Sebbene adunque Noi giudichiamo doversi ritenere questi principj, volendo non ostante per particolare ragione provvedere al maggior ornamento, splendore, e vantaggio della Città di Bologna, cosicchè si riconosca avvicinarsi al lustro di quest'alma Città, senza però pregiudizio dei diritti del Principato, che intatto intendiamo trasmettere ai Nostri Successori, in forza dell' Apostolica Nostra Autorità Comandiamo, ed Ordiniamo ciò che segue: Che il Consiglio della Città di Bologna sia formato di quarantotto Individui, che volgarmente *Savj* si chiameranno, di questi, ventiquattro saranno Nobili; il restante si prenderà dall'ordine de' Cittadini: Dai 24 Nobili sarà prescelto quegli che dovrà presiedere tanto al Consiglio generale, quanto all' Amministrazione Comunitativa. A questo viene attribuito il nome e la veste di cui è decorato il Senatore di quest' alma Città. Si-

Digitized by Google

milmente dal Consiglio generale verranno eletti sei Individui, tre dei quali dovranno costantemente scegliersi fra i Nobili, e tre fra i Cittadini, che coadjuveranno il Senatore nella gestione della pubblica Comunitativa Amministrazione, nel medesimo modo con cui gli *Anziani* delle altre Città dovranno assistere il *Gonfaloniere*, come viene stabilito nel contemporaneo Nostro Moto-proprio. I sei eletti si chiameranno *Conservatori*, e vestiranno nell'egual forma de' Romani Conservatori; tutti gli altri Savj, senza veruna distinzione fra loro, useranno di quelle Vesti, che nelle pubbliche funzioni portano i Nobili Romani, e che volgarmente si chiama *abito da Città*. L'elezione del Senatore, dei Conservatori, e dei quarantotto Savj si farà in egual modo colle stesse regole, che decretammo doversi osservare col Nostro Moto Proprio per l'elezione de' Gonfalonieri, degli Anziani, e Consiglieri in tutta l'estensione de' Pontificii Dominii, ritenuti però fra i ventiquattro Nobili quelli, che sono ancor superstiti dell'antico Ordine del Bolognese Senato, dovendosene sostituire soltanto dei nuovi a quelli, che mancano. Quantunque al Nostro Cardinal Legato, ossia Delegato della Nostra Città di Bologna sia stata aggiunta una Congregazione per di lui Consiglio nel Regime della Provincia, e sia alla

Digitized by Google

sua persona aderente, vogliamo, che il Senatore in qualunque genere di pubbliche Cerimonie segua immediatamente il Nostro Delegato, ossia Cardinal Legato; e preceda la predetta Congregazione, la quale sarà però anteposta ai Conservatori, e ai Consiglieri. Dall' intero Consiglio fra i Nobili a pluralità di Voti tre se ne prenderanno che presiederanno ai pubblici Spettacoli, gli altri poi a maggioranza pure di suffragj saranno destinati sia a sopraintendere alle pubbliche Strade, ed Acquedotti, sia ai pubblici Edifizj, sia ai pubblici Ospitali. Questi promiscuamente si potranno prendere tanto dall'ordine de' Nobili, come da quello de' Cittadini. Decretiamo che le presenti siano, e debbano essere ferme, valide, ed efficacj, e che abbiano, e ottengano il loro pieno effetto, e giovino in tutto alla detta Città, e Provincia, e da ognuno, a cui spetta, e a cui potrà in seguito spettare inviolabilmente debbano osservarsi, e in tal modo nelle premesse cose si dovrà giudicare, e definire da tutti i Giudici Ordinarii, o Delegati anche Uditori delle Cause del Palazzo Apostolico, e Cardinali della S. R. C., quantunque Legati, *a Latere*, tolta loro, e a ciascun d'essi qualunque facoltà di giudicare, e definire altrimenti, e rimanendo irrito, e nullo quanto in caso diverso sopra di essa si at-

Digitized by Google

tentasse da ognuno con qualunque Autorità scientemente, od ignorantemente. Non ostando in contrario ec. Dato in Roma presso S. Maria Maggiore sotto l' Anello del Pescatore il giorno 6 luglio 1816 l' anno XVII del Nostro Pontificato.

Per l' Eminentissimo Cardinale Braschi Onesti.

G. Berni Sostituto.

Fine.

1467 A
20
19

Digitized by Google

Digitized by Google

tentasse da ognuno con qualunque Autorità scientemente, od ignorantemente. Non ostando in contrario ec. Dato in Roma presso S. Maria Maggiore sotto l'Anello del Pescatore il giorno 6 luglio 1816 l'anno XVII del Nostro Pontificato.

Per l' Eminentissimo Cardinale
Braschi Onesti.

G. Berni Sostituto.

Fine.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

HARVARD COLLEGE
LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF
COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE

PURCHASED APRIL, 1927

Digitized by Google